

Università degli studi di Verona  
Dipartimento di Discipline storiche artistiche  
archeologiche e geografiche

**Andrea Castagnetti**

**‘TEUTISCI’  
FRA GLI IMMIGRATI TRANSALPINI  
NELLA ‘LANGOBARDIA’ CAROLINGIA**

Libreria Universitaria Editrice  
Verona 2006

Pubblicazione finanziata parzialmente  
con i fondi di Ateneo

Proprietà letteraria riservata  
Libreria Universitaria Editrice  
via dell'Artigliere 3/A - 37129 - Verona  
tel. 045-8032899 - fax 045-8012171

## INDICE

Avvertenza	7
Immigrati nordici, potere politico e rapporti con la società longobarda	11
<i>Teutisci nella Langobardia carolingia</i>	79
Cartina storico-geografica	255
Indice dei nomi di persona	257

## AVVERTENZA

La riedizione dei due contributi, elaborati in stretta successione e pubblicati nel 1995, si propone l'intento, con il loro accostamento, evidente fin dal titolo, di rendere esplicito il fatto saliente costituito dalla prima comparsa dell'appellativo *Teutisci* fra la documentazione concernente gli immigrati nordici, a loro attribuito in due documenti degli anni 816 e 845: di maggiore rilevanza e ben noto il secondo, un placito svoltosi a Trento; meno noto il primo, un documento privato bergamasco.

La caratterizzazione con l'appellativo *Teutisci* – così nel placito trentino, *Teotischi* nel documento bergamasco –, che è assegnato ai transalpini da un 'osservatorio' esterno ovvero dagli abitanti delle zone confinanti e di tradizione italico-longobarda e che trae origine dalla constatazione che essi si esprimono in lingua *theotisca*, segnala che essi sono affini tra loro, oltre che per la somiglianza delle tradizioni etnico-giuridiche, nonostante alcune differenziazioni specifiche, per la comune appartenenza a quei gruppi 'etnici' di immigrati, la cui superiorità, fondata inizialmente sulla conquista, ora, alla metà del secolo IX, si concretizza nella detenzione esclusiva del potere politico. Solo più tardi, verso la fine del secolo X, *Teutisci* passerà ad indicare i 'popoli' della Francia orientale.

La comparsa nella documentazione di un appellativo generale e semplificatore, basato su uno o più caratteri differenzianti, svela, nella sua rarità documentaria – fors'anche nella sua unicità, se consideriamo la rilevanza del placito trentino, rispetto all'attestazione nel documento privato bergamasco –, un impiego che può essere diffuso, per quanto non presente nella prassi documentaria, nella quale prevalevano gli aspetti etnico-giuridici o, potremmo dire, tecnici, implicanti le conseguenze derivanti, a seguito di negozi giuridici – donazioni, vendite, testamenti ed anche matrimoni –, dall'appartenenza ad una specifica *natio* e dalla professione della legge relativa, mentre nell'ambiente comune dovevano prevalere gli aspetti più facilmente coglibili e fra questi il più

immediato era, inizialmente, quello linguistico, ma non certo secondario quello costituito dall'appartenenza ai gruppi dominanti.

Tutto ciò rinvia alla complessa questione storiografica concernente la genesi del 'popolo' e della 'nazione tedesca', investendo direttamente, da un lato, la storia del termine *teutiscus*, dall'altro, la sua evoluzione da aggettivo a nome di 'popolo', l'etnogenesi, cioè, del 'popolo tedesco'.

Come cercheremo di mostrare, l'ampliamento di significato di *Teutisci*, da linguistico ad etnico-giuridico ed anche socio-politico, non avviene nella prospettiva di assunzione di un risvolto 'etnico' o 'nazionale' nel processo di etnogenesi del Regno Teutonico e del 'popolo tedesco', ma in quella dell'impiego di una designazione tramite un'aggettivazione distintiva, che, presumibilmente, si era diffusa tra le popolazioni di confine e che, nella sua genericità, coglie un aspetto immediatamente percepibile, quello della differenziazione linguistica, che rispecchia, nel contempo, una differenziazione anche di natura politica nella società della *Langobardia* settentrionale.

L'appellativo che accomuna uomini di *nationes* differenti pone in risalto la percezione della loro affinità e comunanza, che non poteva non suggerire una percezione unitaria delle varie *nationes* 'tedesche', alle quali appartenevano gli immigrati *Teutisci*, il che può essere interpretato come premessa dell'evoluzione successiva in senso 'nazionale' dell'appellativo *Teutiscus*; se esso non segna l'inizio della storia di un 'popolo', ne indica la conclusione della fase di formazione: gli immigrati in Italia furono 'Tedeschi' ben prima che i Tedeschi fossero un 'popolo' e poi una 'nazione'.

Ai due contributi sono state apportate alcune modifiche, integrazioni, correzioni e varianti formali. Non sono state eliminate alcune ripetizioni, considerate funzionali alla loro struttura. La bibliografia non è stata aggiornata rispetto all'edizione del 1995, per cui la storiografia utilizzata e discussa giunge fino ai primi anni Novanta.

Premesse, strutture e conclusioni dei due saggi sono rimaste immutate, anche se ora, dopo le ricerche degli ultimi anni, tuttora in atto, sulla società del secolo IX, con particolare riferimento all'area milanese-pavese, devo ammettere che rivaluterei il ruolo svolto da alcuni personaggi di presumibile tradizione etnico-giuridica longobarda: ricordo, soprattutto, il conte Leone, la cui attività fu certamente rilevante nell'ambito dell'amministrazione della giustizia.



**IMMIGRATI NORDICI, POTERE POLITICO E RAPPORTI  
CON LA SOCIETÀ LONGOBARDA**



**Sommario.** 1. Premessa - 2. Aspetti etnici - 3. Conti carolingi e amministrazione della giustizia; inserimento eventuale di Longobardi - 4. Nazionalità e presenza degli immigrati e relazioni vassallatico-beneficarie - 5. I Longobardi: dichiarazioni di nazionalità longobarda; professionisti del diritto; inserimento nei rapporti vassallatici - 5.1. Dichiarazioni di nazionalità - 5.2. Esperti del diritto - 5.3. Inserimento nei rapporti vassallatici - 6. Rapporti matrimoniali e vassallatici 'interetnici' - 6.1. Rapporti matrimoniali 'interetnici' - 6.2. Rapporti vassallatici 'interetnici' - 7. Affermazione politica di nuovi immigrati e di famiglie longobarde in età postcarolingia - 8. Osservazioni conclusive

## 1. Premessa

La relazione concerne alcune delle grandi modificazioni istituzionali verificatesi all'avvento dei Carolingi, temi sui quali esiste una ricca letteratura, temi e letteratura che anche in contributi recenti sono stati discussi: la centralità della dominazione franca nell'ambito latino-germanico, l'accaparramento delle funzioni di governo da parte dei vincitori e del conseguente allontanamento dei Longobardi dal potere politico, il ruolo della gerarchia ecclesiastica, la diffusione dell'istituto vassallatico (1).

Dopo avere proceduto ad illustrare, sommariamente, la presenza degli immigrati in alcuni territori dell'Italia settentrionale (2) e il

---

(\*) Edito in *Kommunikation und Mobilität im Mittelalter. Begegnungen zwischen dem Süden und der Mitte Europas (11.-14. Jahrhundert)*, a cura di S. de Rachewiltz, J. Riedmann, Sigmaringen, 1995, pp. 27-60, poi riedito in *Comunicazione e mobilità fra il Sud e il Centro dell'Europa (secoli XI-XV)*, a cura di S. de Rachewiltz, J. Riedmann, tr. it. Bologna, 1997, pp. 49-107.

(1) G. Tabacco, *La storia politica e sociale. Dal tramonto dell'Impero alle prime formazioni di Stati regionali*, in *Storia d'Italia*, II/1, Torino, 1974, pp. 73 ss.; V. Fumagalli, *Il Regno Italico*, Torino, 1978, pp. 3 ss.; V. Fumagalli, *Le modificazioni politico-istituzionali in Italia sotto la dominazione carolingia*, in *Nascita dell'Europa ed Europa carolingia: un'equazione da verificare*, Spoleto, 1981, pp. 293 ss.; G. Tabacco, *L'avvento dei Carolingi nel regno dei Longobardi*, in *Langobardia*, a cura di S. Gasparri, P. Cammarosano, Udine, 1993, pp. 375-403; ora anche P. Bonacini, *Dai Longobardi ai Franchi. Potere e società in Italia tra i secoli VIII e IX*, «Quaderni medievali», 35 (1993), pp. 20-56.

(2) L'ambito geografico dell'Italia settentrionale, per il quale ho una conoscenza diretta completa della documentazione solo per la regione veneta, mentre ho compiuto spogli ampi per le regioni lombarda, piemontese ed emiliana, è ridotto ulteriormente nel contributo presente a pochi territori, per motivi ovvi di opportunità e di spazio. Anche la trattazione dei vari punti è assai ridotta. Intendo riprendere l'argomento in un contributo più ampio. [Il saggio, in larga parte già elaborato e dal quale è stato tratto il contributo presente, non è stato pubblicato. Un capitolo è confluito nel secondo contributo qui riedito].

loro inserimento nel sistema di relazioni vassallatico-beneficarie interne ai gruppi, soprattutto nei confronti degli ufficiali pubblici, mi propongo di cogliere e valutare gli indizi, sempre nell'ambito concreto dei singoli territori, di una sopravvivenza cosciente della propria tradizione nella società locale, la cui connotazione longobarda (3) aveva perduto vieppiù il suo carattere tribale originario per designare ormai, nel secolo VIII, il ceto dominante dei possessori, erede ed interprete della tradizione etnico-politica dell'antica *gens longobarda* (4).

---

(3) Assegniamo al termine 'longobardo' e alle espressioni 'tradizione giuridica' o 'etnico-giuridica longobarda' e ad altre analoghe, come si constaterà nel corso dell'esposizione, significati diversi, anzitutto in relazione al periodo. Per l'età dell'indipendenza del *regnum Langobardorum*, designiamo con 'longobardo' un popolo non caratterizzato sotto l'aspetto della razza e del sangue, ma per la prevalenza in esso, in senso dinamico e all'interno di gruppi eterogenei, di un gruppo egemone, definitosi longobardo, che attraverso gli elementi costitutivi della formazione di una propria identità etnica o coscienza di stirpe longobarda – primo fra tutti il sentimento di una comune discendenza, un nome collettivo, una cultura distintiva comune, ecc. –, ha dato il nome unico a tutto il 'popolo' o *gens* (S. Gasparri, *La cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura tribale e resistenze pagane*, Spoleto, 1983). Nell'evoluzione interna del regno la *gens* o popolo dei Longobardi – preferiamo tradurre *gens* con popolo quando ci riferiamo al periodo della loro organizzazione indipendente in *regnum*, con popolazione o stirpe, a seconda dei casi, quando ci riferiamo al periodo carolingio o postcarolingio – viene ad identificarsi con l'*exercitus* e questo con i possessori che, anche se non più di discendenza diretta 'longobarda', a quella tradizione si richiamano e secondo quella legge vivono (cfr. nota seguente).

(4) G. Tabacco, *Dai possessori dell'età carolingia agli esercitanti dell'età longobarda*, «Studi medievali» (=A Giuseppe Ermìni), ser. III, 10 (1969), pp. 267-268; G. Tabacco, *La connessione fra potere e possesso nel regno franco e nel regno longobardo*, in *I problemi dell'Occidente nel secolo VIII*, Spoleto, 1973, pp. 156 ss.; Gasparri, *La cultura* cit., pp. 108-113 e *passim*; S. Gasparri, *Il regno longobardo in Italia*, in *Langobardia* cit., pp. 271-274, 289; P. Delogu, *Longobardi e Romani: altre congetture*, *ibidem*, p. 136.

La detenzione degli uffici pubblici e l'utilizzazione, come vedremo, dei rapporti vassallatico-beneficari all'interno dei gruppi dominanti di origine transalpina mantennero per lungo tempo la superiorità politica degli immigrati nei confronti della popolazione locale, una superiorità più o meno accentuata, a seconda del livello sociale dei primi, che si traduceva in una separatezza di fatto, facilitata dall'adozione delle diverse tradizioni giuridiche, una separatezza che venne lentamente a cadere ad iniziare dagli strati meno elevati, come testimoniano, dapprima, la stipulazione di vincoli matrimoniali tra membri di famiglie immigrate ed indigene di media condizione, poi la costituzione di rapporti vassallatico-beneficari 'interetnici', fino al grado più elevato di vassalli imperiali, il conseguimento, infine, degli uffici pubblici maggiori da parte di membri delle famiglie di tradizione longobarda e i rapporti matrimoniali con le maggiori famiglie di origine transalpina.

## 2. Aspetti etnici

La storiografia odierna, soprattutto quella tedesca, discute sugli aspetti etnici (5) dei *regna-ducato* (6) ovvero sulla esistenza

---

(5) Sul significato complesso di etnia e di etnico ci limitiamo a rinviare allo studio di A. D. Smith, *Le origini etniche delle nazioni*, Oxford, 1986, tr. it. Bologna 1992, p. 65 ss., che sottolinea la realtà essenzialmente sociale e culturale dell'etnia, elencandone poi i caratteri: un nome collettivo, un mito di discendenza comune, una storia e una cultura distintive condivise, l'associazione con un territorio specifico, un senso di solidarietà, cui si aggiungono i caratteri della sedentarietà, della religione organizzata e della guerra fra le etnie o meglio tra i gruppi al loro interno dominanti (*ibidem*, pp. 83-101). L'autore prospetta anche il problema del livello di penetrazione dei sentimenti etnici nella popolazione (*ibidem*, pp. 160-161).

(6) K. F. Werner, *La genèse des duchés en France et en Allemagne*, in *Nascita dell'Europa ed Europa carolingia: un'equazione da verificare*, Spoleto,

al loro interno di tradizioni di ‘popolo’ che li possano connotare etnicamente. Notevoli sono i problemi e le difficoltà concernenti la definizione delle nozioni di *gens*, *natio* e *genus* (7): in età carolingia non tutti coloro che sono definiti con un nome collettivo appartengono ad una medesima etnia, ancor meno quali discendenti diretti dalle *gentes* più antiche, note tra la fine dell’età antica e l’inizio del medioevo, pur ripetendone il nome – gli Alamanni del secolo IX difficilmente possono essere collegati per discendenza diretta con gli Alamanni del duca Butilino del secolo VI –; il nome collettivo indica ora gli abitanti di un territorio denominato in tal modo da lungo tempo, dal momento che sono venuti meno nel secolo IX per molte *gentes* gli elementi unificanti sotto l’aspetto etnico costituiti dai diversi miti, culti e storia (8).

L’elemento unificante dei *regna*-ducati dell’età carolingia,

---

1981, pp. 175-207, ristampato in K. F. Werner, *Vom Frankenreich zur Entfaltung Deutschlands und Frankreichs*, Sigmaringen, 1984, pp. 278-310, a pp. 279-295, delinea la distinzione in tre livelli degli organismi territoriali in età carolingia: *regnum Francorum*, i *tria regna* delle partizioni caroline, i ‘piccoli’ *regna* minori corrispondenti ai ducati comunemente intesi.

(7) Si vedano le domande e i dubbi espressi da K. Schmid, *Programmatisches zur Erforschung der mittelalterlichen Personen und Personengruppen*, «Frühmittelalter Studien», 8 (1974), pp. 117, poi in K. Schmid, *Gebetsgedenken und adliges Selbstverständnis im Mittelalter. Ausgewählte Beiträge*, Sigmaringen, 1983, p. 4: «Die Erforschung ethnischer Verbände wie Völkerschaften, Stämme und Völker ist besonders schwierig, weil die in den Quellen auftauchenden Bezeichnungen dieser Gebilde in ihrer Begrifflichkeit und Bedeutung kaum sicher faßbar und bestimmbar sind»; e, di recente, da H. Wolfram, *Zusammenfassung*, in *Die transalpinen Verbindungen der Bayern, Alemannen und Franken bis zum 10. Jahrhundert*, a cura di H. Beumann, W. Schröder, Sigmaringen, 1987, p. 406, con riferimento alla storiografia in merito, prevalentemente di area tedesca; ed ancora le perplessità di J. Ehlers, *Schriftkultur, Ethnogenese und Nationsbildung in ottonischer Zeit*, «Frühmittelalterliche Studien», 23 (1989), p. 303.

(8) J. Fried, *Die Formierung Europas 840-1046*, München, 1993, p. 18.

Alamannia e Baviera comprese, è costituito dall'aristocrazia, mista di origine, franca e autoctona (9); essa, la sola attiva nell'ambito politico-militare, rappresenta la popolazione dei singoli *regna*; lo stesso concetto di *populus* non è da porre in relazione all'associazione 'gentile', ma in rapporto al legame verso il re e il regno. Nei singoli territori, tuttavia, si stavano ricreando su base regionale tradizioni giuridiche e di stirpe (10).

---

(9) K. F. Werner, *Les duchés nationaux d'Allemagne au IXe e Xe siècle*, in *Les Principautés au moyen-âge*, Bordeaux, 1979, pp. 29-46, ristampato in K. F. Werner, *Vom Frankenreich* cit., p. 316. L'interpretazione del Werner, che riduce il ruolo dei fattori etnici – le frontiere dei *regna* non sono affatto quelle etniche – e pone in luce il ruolo svolto dall'amministrazione e dall'aristocrazia franca per la formazione dei *regna* carolingi e dei ducati del regno franco orientale in età post-carolingia, è stata esposta dall'autore in numerosi saggi: K. F. Werner, *Les nations et le sentiment national dans l'Europe médiévale*, «Revue historique», 244 (1970), pp. 285-304, ristampato in K. F. Werner, *Structures politiques du monde franc (VIe-XIIIe siècles)*, London, 1979; Werner, *La genèse* cit. L'autore rifiuta nettamente una connotazione etnica o tribale (*völkisch*) delle popolazioni abitanti nei *regna*-ducato (fra gli esempi, citiamo la *Bavaria* e i *Baioarii*, poiché in età carolingia la rappresentanza di queste popolazioni è costituita dall'aristocrazia della regione: *ibidem*, p. 294), senza per questo negare totalmente il ruolo eventuale del 'fattore etnico', le tradizioni, cioè, delle differenti popolazioni – che l'autore non si sofferma in alcun modo ad illustrare –, ma rifiutando la spiegazione 'nazionalistica' (*völkisch*), che attribuisce a queste popolazioni la formazione delle nuove strutture politiche, che trovano, al contrario, il loro fondamento nell'età carolingia e nella lotta tra il regno e l'aristocrazia che si radica lentamente nelle regioni (*ibidem*, p. 309).

(10) Tabacco, *La connessione* cit., pp. 165-167, cerca di superare le interpretazioni contrapposte di coloro che sostengono la *Regionalisierung* ovvero l'assunzione di un nome designante la popolazione di una regione e di coloro che, pur accettandone la validità, sottolineano la persistenza di una coscienza di stirpe, collegata alla tradizione giuridica; *ibidem*, pp. 220-223, discussione con K. F. Werner, che afferma il carattere di *regnum*, non di *gens* delle organizzazioni politico-territoriali dell'impero franco nel secolo IX. Il Tabacco è tornato in seguito sul tema, in merito alla genesi del regno teutonico, mostrando come l'accento

Nello stesso periodo, ai confini esterni del regno dei Franchi orientali si veniva diffondendo l'uso dell'aggettivo *Teutisci* (11) per indicare le popolazioni del regno dei Franchi orientali: esso, secondo alcuni studiosi, avrebbe assunto un significato etnico-politico (12) o, almeno, indicante l'affiorare di una consapevolezza di popolo 'tedesco'. Le attestazioni sono costituite proprio da due documenti dell'Italia settentrionale, redatti a Bergamo (13) e a Trento (14), in zone confinanti con le regioni che costituiranno il *regnum* dei Franchi orientali (15).

---

posto dai ricercatori sul ruolo dinamico dell'aristocrazia dominante nei singoli *regna*-ducato, in rapporto ai condizionamenti culturali, territoriali e politici, superi la contrapposizione sulla concezione delle stirpi e dei caratteri etnici, nella formazione progressiva di una coscienza di appartenenza ad una comunità di popolo: G. Tabacco, *L'Impero Romano-Germanico e la sua crisi (secoli X-XIV)*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'età contemporanea. Il Medioevo. II. Popoli e strutture politiche*, Torino, 1986, pp. 308-309. Il medesimo autore (Tabacco, *L'avvento* cit., p. 379) ha offerto una sintesi equilibrata del problema, delineando la differenza fra i *populi* del periodo merovingio e le *nationes* alla fine del regno di Pipino il Breve: queste rappresentano una pluralità di popolazioni, distinte più che dall'origine etnica, da esperienze comuni plurisecolari in ambiti regionali, la cui denominazione, distinta per regioni, continua, tuttavia, a richiamarsi ad aspetti etnici e linguistici.

(11) Sul significato e sull'evoluzione, in generale, del termine *Teutiscus* si veda K. F. Werner, *Deutschland*, in *Lexikon des Mittelalters*, Zürich, 1980 ss., vol. III, pp. 781 ss.

(12) Ehlers, *Schriftkultur, Ethnogenese* cit., pp. 306-307.

(13) Doc. dell'anno 816, citato sotto, nota 49.

(14) Doc. dell'anno 845, citato sotto, nota 95.

(15) Segnaliamo alcuni studi che ai due documenti italici, al secondo più che al primo, fanno riferimento specifico nell'ottica della 'etnogenesi' del regno 'teutonico': Werner, *Les nations* cit., pp. 298-299, ove si sottolinea che il termine *Teutisci* è utilizzato nel secolo IX dagli *Italiens* per indicare i vicini del Nord, Alamanni e Bavari; H. Beumann, *Die Bedeutung des Kaisertums für die Entstehung der deutschen Nation im Spiegel der Bezeichnungen von Reich und*

Se il dibattito sulla connotazione etnica dell'attribuzione di provenienza 'nazionale' ovvero sulla designazione della *natio* di origine e del territorio di provenienza non è ancora concluso, crediamo che nel regno dei vinti Longobardi (16) la differenziazione dai gruppi dominanti, distinti sì fra loro dall'appartenenza a varie *nationes* e *gentes*, ma facenti parte tutti dei conquistatori, abbia assunto la consapevolezza di una differenziazione etnica, che trova la sua ragione prima nella conquista e nella detenzione del potere politico, ma che si traduce anche nelle forme della vita sociale, una differenziazione ravvivata dall'adozione di proprie forme di tradizione giuridica, che si configura come una discriminante che non

---

*Herrscher*, in *Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter*, a cura di H. Beumann, W. Schröder, Sigmaringen, 1978, p. 348; H. Wolfram, *Ethnogenesen im Donau- und Ostalpenraum*, in *Frühmittelalterliche Ethnogenese im Alpenraum (6. bis 10. Jahrhundert)*, a cura di H. Beumann, W. Schröder, Sigmaringen, 1985, p. 150; H. Wolfram, *Zusammenfassung* cit., p. 410; H. Wolfram, *Alamannen im bayerischen und friulalischen Ostland*, in *Früh- und hochmittelalterliche Adel in Schwaben und Bayern*, a cura di L. Eberl, W. Hartung, J. Jahn, Sigmaringen, 1988, p. 196; A. Schmid, *Bayern und Italien vom 7. bis zum 10. Jahrhundert*, in Beumann, Schröder, *Die transalpinen Verbindungen* cit., p. 75; Ehlers, *Schriftkultur, Ethnogenese* cit., pp. 306-307, nota 19. [In merito si veda ora il secondo contributo qui riedito].

(16) Assai utile si presenta, per un confronto con la situazione italiana, quella del Midi francese: J.-P. Poly, E. Bournazel, *La mutation féodale. Xe-XIIIe siècles*, Parigi, 1980, cap. VII: "Unité politique et oppositions ethniques", pp. 313-348. Gli autori, avendo cura di sottolineare che la distinzione etnica va intesa soprattutto come un fenomeno culturale, pongono in luce la presenza del 'sentimento della loro origine distinta' presso i gruppi etnici numericamente minoritari (*ibidem*, p. 315); ancora nel secolo X, a sud della Loira, non era avvenuta la *territorialisation* della legge personale, come, invece, si era verificato al Nord (*ibidem*, p. 333); la distinzione dei diritti testimonia, in un settore importante della vita sociale, l'esistenza di 'culture separate' così che "la coupure sociale majeur" è ancora quella fra *Romains* e *Francs*, non fra ciascuna delle aristocrazie e il suo 'popolo' (*ibidem*, pp. 333-334).



possiamo semplicemente qualificare come politica, ma anche etnica, dal momento che l'esercizio del potere politico era detenuto da persone e gruppi appartenenti a *nationes* transalpine, le quali, oltre ad essere caratterizzate da un nome collettivo, che rimandava ad una connotazione politico-territoriale, e a mantenere tradizioni giuridiche differenti fra loro, erano accomunate dall'appartenenza al 'regno dei Franchi' conquistatori.

In età carolingia permane tra gli immigrati, che continuano ad affluire nel regno, un sentimento di provvisorietà e insieme di identità nella comune appartenenza alle popolazioni transalpine. Un sentimento siffatto, nel periodo travagliato che segue la fine del regno di Ludovico II, dovette dettare espressioni accorate ad un vescovo di Brescia, Antonio, proveniente dall'ambiente del monastero di Reichenau (17): questi, in una lettera all'arcivescovo Salomone di Costanza, preoccupato per la situazione politica, nella speranza che, pacificati i re carolingi, «domini nostri reges», il Regno Italico, «provincia ista», sia affidato ad un governo stabile, definisce «nos», cioè se stesso e i transalpini, in genere, come «habitatores Italiae» ed ancor più «inquilini», «praeda» dei contendenti (18).

Netta la percezione della diversità ai limiti del regno. Per i Longobardi di Benevento, che si sforzavano di mantenere la pro-

---

(17) C. Violante, *La chiesa bresciana nel medioevo*, in *Storia di Brescia*, I. *Dalle origini alla caduta della signoria viscontea (1426)*, Brescia, 1963, pp. 1016-1020.

(18) Il passo, edito in *MGH, Leges*, ser. V, *Formulae*, I, "Collectio Sangallensis", p. 421, n. 39, è segnalato da G. P. Bognetti, *Pensiero e vita a Milano e nel Milanese durante l'età carolingia*, in *Storia di Milano*. II. *Dalla invasione dei barbari all'apogeo del governo vescovile (493-1002)*, Milano, 1954, Appendice I, pp. 719 ss.; G. P. Bognetti, *Brescia Carolingia*, in *Storia di Brescia* cit., I, p. 478; G. Arnaldi, *Da Berengario agli Ottoni*, *ibidem*, pp. 487-488.

pria indipendenza politica e culturale (19), conservando le tradizioni longobarde, sia nell'ambito culturale che nel comportamento quotidiano (20), l'esercito dei conquistatori è designato quale *Gallorum gens*, al cui condottiero, re Carlo, il principe Adelchi, nel prologo premesso alle leggi, attribuisce la rovina del 'felice' regno longobardo, prodotta appunto dalle arti malvagie del re Carlo, che, a capo della sua *Gallorum gens*, invase e conquistò il *regnum Italiae*, assoggettandone la *gens Langobardorum* al proprio dominio: «... regnum Italiae gentemque Langobardorum suo imperio subdidit» (21). Le *gentes* e *nationes* dell'impero carolingio, ancora alla metà del secolo IX, potevano essere accomunate in una sola denominazione.

Le prime attestazioni, dopo la conquista carolingia, del ricorso negli atti privati alla tradizione etnico-giuridica longobarda non provengono dalle professioni di legge, ma dall'utilizzazione di un istituto giuridico longobardo connesso agli atti di donazione, quello del *launechild*, come tale esplicitamente dichiarato: esso concerne i rapporti quotidiani nell'ambito della famiglia o all'esterno, verso 'amici' vecchi ed anche nuovi; vedremo gli atti di liberalità indirizzati ai franchi Hunger, fratello di un vassallo imperiale, e ad Aidolfo, gastaldo cittadino.

Il richiamo a questo istituto longobardo precede le prime affermazioni di nazionalità dei membri delle minoranze domi-

---

(19) S. Gasparri, *Il regno longobardo in Italia*, in *Langobardia* cit., p. 297, sulla sopravvivenza del principato di Benevento quale realtà 'etnico-politica' autonoma.

(20) L. Capo, *Paolo Diacono e il problema della cultura dell'Italia longobarda*, in *Langobardia* cit., p. 190.

(21) *Principum Beneventi leges et pacta*, in F. Bluhme (ed.), *Edictus ceteraque Langobardorum leges*, Hannover, 1869, p. 176. Cfr. Gasparri, *La cultura* cit., pp. 153-155.

nanti e, ancor più, quelle delle loro tradizioni etnico-giuridiche, fissatesi in formule definite e generalizzate in tempi successivi alla conquista.

L'arrivo e l'insediamento, più o meno temporaneo o definitivo, degli immigrati nel regno longobardo implicavano l'opportunità, vorremmo dire la necessità per loro, di distinguersi dalla popolazione assoggettata (22). Da qui la constatazione che la raccolta di leggi delle popolazioni transalpine – salica, ripuaria, alamanna e bavara – è, in larga parte, di provenienza italica (23), ove appunto gli immigrati transalpini erano in minoranza, come in altre regioni (24), ma, si noti, una minoranza di dominatori (25): le

(22) Anche le indagini recenti sul carattere delle *nationes*, incentrate sullo studio dei rapporti fra le regioni a nord e a sud delle Alpi e sul valore delle leggi 'nazionali' nella trasmissione orale consuetudinaria e nella redazione scritta, entro e all'esterno dei *regna*-ducato, hanno sottolineato, se non altro nel momento stesso in cui si pongono la domanda sulla questione della territorialità o della personalità del diritto, il significato e il valore pratico della redazione scritta delle *leges* per coloro che si stabilirono fuori della loro *patria* d'origine, minoranza certo, ma in un ruolo, soprattutto nella *Langobardia*, dominante rispetto alle popolazioni locali: quindi, legittimamente minoranza etnica. Secondo R. Kottje, *Zum Geltungsbereich der Lex Alamannorum*, in *Die transalpinen Verbindungen* cit., p. 359, la riflessione su tale questione fondamentale va posta in relazione ai collegamenti 'esterni' degli Alamanni; la *lex scripta Alamannorum*, alla cui diffusione contribuì l'espansione degli Alamanni fuori del loro territorio, è divenuta, in ogni caso, utile per la conoscenza dello spazio e delle forme di vita degli Alamanni, come delle altre *nationes populorum* (*ibidem*, p. 370).

(23) Kottje, *Zum Geltungsbereich* cit., p. 359, 362-363; H. Nehlsen, *Zur Aktualität und Effektivität germanischer Rechtsaufzeichnungen*, in *Recht und Schrift im Mittelalter*, a cura di P. Classen, Sigmaringen, 1977, pp. 479-480, che indica documentazione di Cluny, di Settimania e, soprattutto, d'Italia; cfr. anche G. Petracco Sicardi, *La formula salica di investitura nell'età matildica e i suoi antecedenti storici*, in *Studi matildici*, III, Modena, 1978, p. 257.

(24) Kottje, *Zum Geltungsbereich* cit., p. 367.

(25) Si confronti con quanto sostenuto da Poly, Bournazel, *La mutation* cit.,

raccolte collettive dei diritti ‘nazionali’ offrivano lo strumento migliore per superare i problemi della vita pratica che scaturivano dai rapporti fra appartenenti a popolazioni diverse (26), nel nostro caso fra la popolazione longobarda e gli immigrati, che aderivano ad una propria *lex*, sulla base dell’appartenenza per diritto di nascita ad una diversa popolazione. Il loro impiego si presentava opportuno particolarmente per le famiglie della nobiltà carolingia, chiamate a rivestire gli uffici pubblici maggiori e ad amministrare la giustizia: nella biblioteca, ad esempio, del marchese Eberardo del Friuli si trovavano i testi delle leggi salica, alamanna e bavara (27). Le finalità della loro utilizzazione spiegano anche il fatto che i manoscritti erano di piccola fattura, adatti ad essere portati ed impiegati in giudizio (28).

---

p. 333, che mostrano la coesistenza a sud della Loira del diritto franco e del diritto romano, presente il primo con minore intensità nella *Gothia*, ove la dominazione franca è superficiale.

(26) Kottje, *Zum Geltungsbereich* cit., p. 364. L’autore non si sofferma direttamente sulla documentazione delle regioni italiane, stante la sua prospettiva di illustrare l’ambito di validità della legge alamanna; segnala solo (*ibidem*, nota 30), sulla scorta dello studio di R. Bordone, *Un’attiva minoranza etnica nell’alto medioevo: gli Alamanni del comitato di Asti*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 54 (1974), p. 23, un documento del 1096, che concerne una donna di legge alamanna che ha assunto, in seguito al matrimonio, la legge salica.

(27) E. Hlawitschka, *Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962). Zum Verständnis der fränkischen Königsherrschaft in Italien*, Freiburg im Breisgau, 1960, p. 37, nota 60; cfr. Kottje, *Zum Geltungsbereich* cit., pp. 363-364, che segnala la provenienza dei manoscritti della *lex Alamannorum* dalle zone o dalle regioni nelle quali gli Alamanni si trovavano ad essere in minoranza, ad esempio dall’Italia settentrionale – il riferimento è alla biblioteca del marchese Eberardo del Friuli –, ma anche dal monastero di Fulda, i cui membri affluivano da molte regioni ed appartenevano a differenti stirpi, *Stämme* (*ibidem*, p. 365).

(28) Kottje, *Zum Geltungsbereich* cit., pp. 369-370.

### 3. Conti carolingi e amministrazione della giustizia; inserimento eventuale di Longobardi

Il Hlawitschka nella sua opera fondamentale (29) ha raccolto tutta la documentazione concernente gli ufficiali pubblici, ricostruendo la prosopografia di duchi, marchesi, conti e visconti presenti nell'Italia superiore, già longobarda, fino al 962. Ma tra gli ufficiali l'autore ha trascurato gli sculdasci, dei quali non delinea schizzi prosopografici; tanto meno l'autore ha preso in esame i personaggi 'minori' (30), per i quali esprime considerazioni generali e segnala la documentazione, fino ad allora edita, della loro presenza nel Regno Italico (31).

Per quanto la supremazia politica degli immigrati transalpini sia stata, di solito, accettata, non mancano studi recenti che ne

(29) Hlawitschka, *Franken* cit.

(30) S. Gasparri, *I gruppi dominanti nell'Italia longobarda e carolingia*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age», 100 (1988), pp. 43-44. La presenza degli immigrati di condizione 'modesta' nel regno già longobardo e la funzione svolta da loro, oltre che dai 'grandi', nella sua ristrutturazione, già sottolineate dal Hlawitschka, sono state illustrate per un territorio specifico da Bordone, *Un'attiva minoranza* cit., pp. 1-55; R. Bordone, *Città e territorio nell'alto medioevo. La società astigiana dal dominio dei Franchi all'affermazione comunale*, Torino, 1980, pp. 27 ss., 49 ss.; per la presenza di Alamanni e Franchi negli uffici comitali e vescovili e di altri, di condizione sociale più modesta, nel territorio veneto, con attenzione particolare ai rapporti vassallatici, si veda A. Castagnetti, *Minoranze etniche dominanti e rapporti vassallatico-beneficiari. Alamanni e Franchi a Verona e nel Veneto in età carolingia e postcarolingia*, Verona, 1990.

(31) Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 31-33; pp. 40-41: cartina della distribuzione degli immigrati in Italia nel periodo carolingio; p. 46: conteggio complessivo degli immigrati consistente in circa trecentosessanta Franchi, centosessanta Alamanni, quindici Bavari e due Burgundi; pp. 310-321: indicazione della documentazione della presenza in Italia di transalpini e dei loro discendenti fino all'anno Mille.

pongono in dubbio una attuazione effettiva generalizzata (32), affermando la sopravvivenza sul piano politico di esponenti di rilievo della società longobarda per i primi tempi della dominazione carolingia. Vengono poste in risalto alcune disposizioni normative che riguardano *comites* longobardi e che ne richiamano la partecipazione all'amministrazione della giustizia (33).

Passando dall'aspetto normativo all'accertamento diretto, possiamo constatare che gli esempi addotti per mostrare la sopravvivenza sul piano politico di esponenti di rilievo della società longobarda per i primi tempi della dominazione carolingia concernono, per la maggior parte, le regioni dell'Italia centrale, la Tuscia, con riferimento, soprattutto, a Lucca, e il ducato spoletino, ove la presenza di Longobardi tra gli ufficiali maggiori è dovuta, probabilmente, più che ad una continuità effettiva nell'esercizio del potere pubblico, ad un ricambio effettuato non tra Franchi e Longobardi, ma tra Longobardi, privati degli uffici, e nuovi Longobardi, ai quali gli uffici furono attribuiti per l'adesione politica mostrata verso i conquistatori (34).

Diversa si presenta la situazione nell'Italia settentrionale, e non solo nell'ambito della regione nord-orientale, quella veneto-friulana, che per essere stata sede della ribellione, di poco succes-

---

(32) Tabacco, *L'avvento* cit., p. 397; G. Sergi, *I rapporti vassallatico-beneficari*, in *Atti del 10° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto, 1986, pp. 139 ss.; Bonacini, *Dai Longobardi* cit., pp. 39 ss.

(33) *MGH, Capitularia regum Francorum*, voll. 2, a cura di A. Boretius, Hannover, 1883-1897, I, n. 91, anno 782 circa, cap. 7. Avvertiamo che le proposte di datazione dei capitolari sono derivate da F. L. Ganshof, *Recherches sur les capitulaires*, Sirey, 1958, e, in particolare per i capitolari italici, da F. Manacorda, *Ricerche sugli inizi della dominazione dei Carolingi in Italia*, Roma, 1968, pp. 50 ss., per il capitolare ora citato.

(34) Bonacini, *Dai Longobardi* cit., p. 40, che passa in rassegna gli studi specifici.

siva alla conquista, dovette subire provvedimenti repressivi più drastici (35).

Pur nella scarsità generale della documentazione, scarsità che si attenua solo per Piacenza (36) e Verona (37), in ogni caso non paragonabile alla documentazione lucchese (38), non mancano dati per sottolineare la presenza, anche se non proprio precoce, dei conti carolingi, come non mancano, d'altronde, disparità vistose nei risultati, proprio per Verona e Piacenza.

Verona è la sola città per cui sia testimoniata una serie continua di conti, di provenienza diretta transalpina o di tradizione etnico-giuridica franca e alamanna, dalla fine del secolo VIII alla metà del secolo X: per il periodo che ora ci interessa, ricordiamo Wolvino, probabilmente un Alamanno, appartenente alla famiglia degli Alaolfingi, del quale abbiamo notizie indirette (39). Transalpini, pur se mancano indizi ulteriori per l'identificazione, sono i due conti successivi, Adumaro, attestato nell'806 (40), e Ucpaldo, conte dall'809 (41), come tran-

(35) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 24; per l'inserimento dei primi conti carolingi nell'area friulana si vedano P. Cammarosano, *L'alto Medioevo: verso la formazione regionale*, in P. Cammarosano, F. De Vitt, D. Degrassi, *Storia della società friulana. II. Medioevo*, Tavagnacco, 1988, pp. 52, 62 ss.; Wolfram, *Alamannen* cit., p. 191.

(36) Fumagalli, *Le modificazioni* cit., pp. 305-308.

(37) *Ibidem*, p. 312.

(38) H. Schwarzmaier, *Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. Studien zur Socialstruktur einer Herzogstadt in der Toskana*, Tübingen, 1972, pp. 10-11.

(39) Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 292-293; M. Borgolte, *Die Grafen Alemanniens in merowingischer und karolingischer Zeit. Eine Prosopographie*, Sigmaringen, 1986, pp. 43-44, 73, 89.

(40) C. Manaresi (ed.), *I placiti del Regnum Italiae*, voll. 3, Roma, 1955-1960, I, n. 18, 806 aprile.

(41) V. Fainelli (ed.), *Codice diplomatico veronese*, voll. 2, Venezia, 1940-1963, I, n. 89, 809 maggio 13.

salpini sono i conti successivi (42).

A Piacenza è testimoniato, in un documento privato del 791 (43), il conte Aroin, già messo regio a Roma e a Spoleto (44). Nonostante l'ampia disponibilità di documentazione, non abbiamo notizie dirette di altri conti prima del quinto decennio del secolo IX (45), mentre sussiste notizia indiretta di un conte Amando attivo prima dell'832 (46).

Dalla fine del secolo VIII è, probabilmente, conte in Asti l'alamanno Irico (47), Adumaro in Genova, scomparso nell'806 (48), ai quali seguono altri ufficiali documentati in tempi ancora posteriori. A Bergamo nell'816 è menzionato quale defunto il conte Auteramo (49). Ad un periodo di non molto posteriore alla conquista va attribuito l'insediamento del conte Gebeardo in Treviso (50); nel secondo decennio del secolo IX è attestato in Vicenza il conte Cuntardo bavaro (51).

(42) A. Castagnetti, *Il Veneto nell'alto medioevo*, Verona, 1990, pp. 53-56.

(43) P. Galetti (ed.), *Le carte private della Cattedrale di Piacenza (784-848)*, Parma, 1978, n. 3, 791 luglio 6: permuta di beni, situati nel territorio piacentino, fra il conte Aroin e un privato.

(44) Sul conte Aroin si veda F. Bougard, *Entre Gandolfingi et Obertenghi: les comtes de Plaisance aux Xe et XIe siècles*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age», 101 (1989), pp. 14-15.

(45) *Ibidem*, p. 16.

(46) Galetti, *Le carte cit.*, n. 27, 832 maggio; cfr. Bougard, *Entre Gandolfingi cit.*, p. 15.

(47) Bordone, *Un'attiva minoranza cit.*, pp. 37-38, con indicazione delle fonti, un carme e un'iscrizione epigrafica.

(48) Hlawitschka, *Franken cit.*, pp. 194-195.

(49) *Le pergamene degli archivi di Bergamo (a. 740-1000)*, a cura di M. Cortesi, Bergamo, 1988, n. 9, 816 luglio 19, s. l., orig.; cfr. Hlawitschka, *Franken cit.*, p. 144.

(50) *Miracula Sancti Genesisii*, in *SS*, XV, p. 170; cfr. Hlawitschka, *Franken cit.*, pp. 184-185.

(51) T. Bitterauf (ed.), *Die Traditionen des Hochstifts Freising*, voll. 2,



Ben più ampia, ovviamente, è la testimonianza di conti di provenienza transalpina fino alla loro affermazione totale nel pieno secolo IX (52), mentre continua il fenomeno delle immigrazioni (53). I transalpini assunsero largamente anche gli uffici minori, visconti, gastaldi cittadini e sculdasci: nessuno di quelli che abbiamo incontrato nella documentazione esaminata viene dichiarato di nazionalità o di legge longobarda.

A fronte di questi esempi stanno, per l'Italia superiore, solo due testimonianze circa l'inserimento tra gli ufficiali regi di Longobardi, avvenuto fra VIII e IX secolo. Certa è la nazionalità longobarda di Aione, che aveva subito il sequestro dei suoi beni, ubicati nelle regioni nord-orientali, poi era stato reintegrato e nominato anche conte (54), come lo fu uno dei suoi tre figli, Alboino (55). Meno certa è quella del conte Leone (56).

Alla scarsa presenza dei conti carolingi nel primo periodo corrisponderebbe la lenta incidenza della struttura comitale nell'Italia

München, 1905, ed. anast. Aalen, 1967, I, n. 400 a, 818 agosto, Vicenza: il conte Cuntardo sottoscrive un atto del vescovo vicentino Andrea concernente beni di questo in Baviera; cfr. Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 166-167.

(52) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 58 e nota 21, ove si sottolinea che in Italia settentrionale, nel periodo 830-875, fra conti e marchesi mancano del tutto *Langobardi e Romani*.

(53) *Ibidem*, pp. 23-66.

(54) Un profilo di Aione è delineato da Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 113-114. Su Aione e la sua famiglia si veda anche Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 41-43.

(55) Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 116-117, per Alboino.

(56) *Ibidem*, pp. 57, 219-220: l'autore attribuisce a Leone la nazionalità franca; sostiene l'origine italica e ipotizza la nazionalità longobarda D. A. Bullough, *Leo*, «*qui apud Hlotarium magni loci habebatur*», et le gouvernement du 'Regnum Italiae' à l'époque carolingienne, «*Le Moyen Âge*», 1961, pp. 238-239.

superiore, che sarebbe confermata dall'assenza dell'attività giudiziaria, quale risulta dalla considerazione dei placiti, che, invero, per questa zona non iniziano ad apparire prima del secolo IX. Essa sarebbe dovuta alla collaborazione delle strutture e delle società locali, di fronte, appunto, alla difficoltà di avviamento e di funzionamento delle strutture pubbliche caroline (57). Orbene, la mancanza o la scarsità di placiti, a nostro parere, non dipende dalla accettazione e dalla collaborazione delle forze locali, poiché queste possono, invece, spiegare la documentazione precoce delle assise giudiziarie nelle regioni centrali. Proprio nelle regioni nelle quali sembrano permanere con ampiezza strutture e società tradizionali longobarde, rappresentate immediatamente dalla persistenza di Longobardi tra gli ufficiali pubblici, come sopra abbiamo ricordato per la Tuscia e Spoleto (58), è attestata, sia pure in forme ancora ispirate alla tradizione longobarda, un'attività precoce e regolare di amministrazione della giustizia.

La scarsa attività giudiziaria dei conti nei territori dell'Italia superiore è confermata dal fatto che le notizie a loro relative non provengono, in genere, dalle sedute giudiziarie, ma da documentazione di altra natura: atti privati (59), a volte con riferimenti indiretti più tardi (60), fonti narrative (61) e agiografiche (62).

Nella carenza di documentazione di natura giudiziaria per l'Italia settentrionale longobarda, spiccano alcuni placiti svoltisi

(57) Bonacini, *Dai Longobardi* cit., pp. 46-47.

(58) Sopra, testo corrispondente alla (= t. c.) nota 34.

(59) Si vedano sopra le esemplificazioni per Piacenza e Vicenza, t. c. rispettivamente alle note 43 e 51.

(60) Sono i casi, sopra solo accennati, del conte Wolvino a Verona (sopra, t. c. nota 39), del conte Auteramo a Bergamo (sopra, t. c. nota 49), ecc.

(61) Cfr. sopra, t. c. nota 47, per il conte Irico di Asti.

(62) Sopra, t. c. nota 50, per il conte Gebeardo di Treviso.

nella zona fra Verona, Mantova, Reggio e Modena, svoltisi in un arco di tempo inferiore ai tre decenni. In questi si constata come i conti, per il fisco regio o per se stessi, da quanto sembra risultare dai placiti, si sforzino di allargare la base patrimoniale del fisco o propria a scapito di grandi proprietari, quali sono le chiese, non sempre in grado di difendersi con energia, se non ricorrendo all'autorità pubblica, che era poi esercitata dagli stessi usurpatori: diveniva necessario il ricorso diretto all'autorità regia o ai suoi *missi*.

Tanto più significative appaiono le vicende, in quanto ad essere danneggiati – si badi: dagli ufficiali pubblici – furono alcuni fra i maggiori enti ecclesiastici: chiesa vescovile di Verona, che reclama beni boschivi sull'Adige donati dai re longobardi (63); monastero di S. Silvestro di Nonantola che rivendica in due placiti larga parte della selva di Ostiglia (64), pervenuta dal fondatore Anselmo, duca longobardo e primo abate; monastero di S. Zeno di Verona, per una porzione della stessa selva (65).

All'iniziativa del monastero nonantolano si riconnette un quarto placito: nell'818 un suo rappresentante muove lite, con esito favorevole, al fisco regio, difeso in giudizio da un *actor*, amministratore della *curtis regia* mantovana, per beni nella bassa pianura sulla destra del Po, anche questi donati da re longobardi, Astolfo e Desiderio, e confermati con tutti i beni del monastero, dagli imperatori Carlo Magno e Ludovico il Pio; ciò nonostante, l'usurpazione non era cessata (66).

(63) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 18, 806 aprile, Verona.

(64) *Ibidem*, cit., I, n. 31, 820 marzo 31, Pozzolo (Mantova); "Inquisitiones e investiture", pp. 566-568, n. 2, 827 marzo 22. Per la descrizione e l'inquadramento di questi due placiti – e di quello dell'833, citato alla nota seguente – si veda Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 53-55.

(65) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 41, 833 gennaio 15, Mantova.

(66) *Ibidem*, I, n. 30, 818 gennaio 29- agosto 31, Revere. Pochi altri placiti

Se a distanza di quasi mezzo secolo dalla conquista, i rettori di grandi enti ecclesiastici – chiesa vescovile di Verona, monastero di S. Zeno di Verona e monastero di S. Silvestro si Nonantola –, favoriti e protetti dagli imperatori carolingi, dovevano ripetutamente ricorrere in giudizio per ottenere la restituzione dei beni che gli agenti regi e gli ufficiali pubblici avevano usurpato, forti del diritto dei conquistatori, assai poco c'è da illudersi sulla possibilità di funzionamento dell'attività di amministrazione ordinaria della giustizia da parte dei governatori locali dei territori nei primi decenni del dominio franco.

I placiti, dunque, appaiono nel momento in cui chiese e monasteri potenti riescono ad accedere ai tribunali, chiedendo la restituzione di beni ad essi donati in età longobarda. È probabile che ben peggiore sia stata la sorte di coloro che potenti non erano e che meglio rappresentavano in ambiti locali la società tradizionale longobarda: indicazioni possono essere tratte dalle vicende di alcuni gruppi di liberi uomini e di comunità rurali, che, pur riuscendo nell'intento, in piena età carolingia, di giungere al tribunale pubblico, anche di grado più elevato, videro concludersi i processi quasi sempre con sentenze a loro sfavorevoli (67).

---

sono tenuti nei primi decenni del secolo IX nell'Italia settentrionale. Il più antico concerne una controversia per una chiesa battesimale: *ibidem*, n. 12, 801 maggio 29, sul fiume Reno, in territorio di Bologna; un secondo, il noto placito istriano del Risano, svela il grave peso della conquista franca sugli abitanti di una regione già bizantina: *ibidem*, n. 17, anno 804, Risano in Istria; un placito, infine, si svolge nella *Romania*: R. Volpini, *Placiti del 'Regnum Italiae' (sec. IX-XI). Primi contributi per un nuovo censimento*, in *Contributi dell'Istituto di storia medioevale*, Milano, 1975, pp. 446-451, n. 1, 801 maggio, Comacchio.

(67) V. Fumagalli, *Terra e società nell'Italia padana. I secoli IX e X*, Torino, 1976, pp. 61 ss., 173-174; A. Castagnetti, *L'organizzazione del territorio rurale nel Medioevo. Circostrizioni ecclesiastiche e civili nella 'Langobardia' e nella 'Romania'*, I ed. 1979, II ed. Bologna, 1982, pp. 71-90, 281-282; V. Fumagalli, *Comunità rurali della bassa valle del Secchia nell'alto medioevo*, in *Mirandola e*

Concludendo, noi riteniamo che proprio un peso della conquista calato gravemente e violentemente sulla società longobarda giustifichi il mancato o scarso ricorso alla procedura ordinaria dell'amministrazione della giustizia. I vinti stentarono a farsi sentire nei confronti di usurpatori che erano i vincitori e fra loro i più potenti, per condizione propria e per detenzione del potere politico.

Solo la normalizzazione della situazione poté permettere ai rettori dei maggiori enti locali di rivendicare i diritti violati. Il primo ad ottenere giustizia per la propria chiesa fu il vescovo Ratoldo, un alamanno, politicamente assai potente (68), che poté costringere il conte in carica, successore del conte 'usurpatore' che aveva «per fortiam» privato la chiesa dei beni, a convocare e presiedere insieme un placito, che si chiude con una sentenza favorevole alla chiesa veronese.

#### **4. Nazionalità e presenza degli immigrati e relazioni vassallatico-beneficarie**

Possiamo conoscere la provenienza di alcuni immigrati, oltre che da fonti narrative (69), da documenti concernenti beni familia-

---

*le terre del Basso Secchia*, Modena, 1984, pp. 4-6; A. Castagnetti, *Flexo e Carpi nell'alto medioevo. La storia dei territori come verifica di teorie e ricerca delle radici delle autonomie*, *ibidem*, pp. 13-21.

(68) K. Schmid, *Ratold*, in *Lexikon für Theologie und Kirche*, VIII, Freiburg, 1963, col. 1007. Per l'inquadramento storico si veda G. Tabacco, *Il volto ecclesiastico del potere nell'età carolingia*, in *Storia d'Italia. Annali 9. La chiesa e il potere politico dal medioevo all'età contemporanea*, Torino, 1986, p. 20. Il vescovo Ratoldo presiedette il placito dell'820 per Nonantola come messo imperiale (doc. citato sopra, nota 64), mentre quello dell'833 per S. Zeno fu presieduto dall'imperatore Lotario (doc. citato sopra, nota 65).

(69) Esempificazioni riportate da Hlawitschka, *Franken* cit., *passim*, solita-

ri nelle regioni di origine (70) o da riferimenti a persone che hanno dimorato (71) o dimorano in Italia (72), dall'indicazione della nazionalità nella documentazione, per lo più di natura privata.

L'indicazione della nazionalità dei singoli – attori, destinatari, testimoni degli atti – avviene nei modi seguenti:

- qualificazione con l'aggettivo 'etnico' – franco, alamanno, longobardo –, diffusa, soprattutto, per gli immigrati (73), fino alla metà del secolo IX, a segnalare, frequentemente, una immigrazione recente;

- indicazione dell'appartenenza ad un *genus* ovvero ad una

mente in relazione a personaggi di rilevanza politica e militare o ricoprenti uffici ecclesiastici.

(70) Cfr. sopra, nota 51 per il vescovo di Vicenza e il conte Cuntardo.

(71) Nel *liber traditionum* del monastero di S. Emmeramo è registrata la donazione compiuta da Otberto *castaldus de Langobardia*: J. Widemann (ed.), *Die Traditionen des Hochstifts Regensburg und des Klosters S. Emmeram*, München, 1943, ed. anast. Aalen, 1969, n. 61, anni 863-885; cfr. Hlawitschka, *Franken* cit., p. 31, nota 29 ex.

(72) Bitterauf, *Die traditionen* cit., I, n. 352, 815 novembre 5, Frisinga, ove si ricorda il defunto Kernand, che «in Italia regione prolem habuit»; la madre di Kernand precisa che, qualora il figlio di Kernand «ad patriam pergeret et ibidem querere alodem genitoris suis voluisset, sine aliqua contradictione vel iudiciaria potestativa habuisset».

(73) Segnaliamo la prima attestazione in un territorio di cui non trattiamo in questa sede. Nell'810, Teutcario *Alamannus*, abitante nella *villa* o *vicus* di Cumiana, nel territorio di Torino (C. Cipolla, *Monumenta Novaliciensia vetustiora*, I, Roma, 1898, n. 16, 810 aprile), dona al monastero di S. Pietro della Novalesa beni terrieri nel villaggio di Cumiana, costituiti da poderi contadini, *res* massarie, e terre dominicali. Sottoscrive, apponendo il *signum manus*, un *Alamannus*. Non compaiono nell'atto formule della tradizione giuridica alamanna o, genericamente, transalpina. Si sofferma sulla donazione di Teutcario G. Tabacco, *Dalla Novalesa a S. Michele della Chiusa*, I ed. 1966, poi in G. Tabacco, *Spiritualità e cultura nel Medioevo. Dodici percorsi nei territori del potere e della fede*, Napoli, 1993, pp. 11-74, p. 26.

*gens* (74), accompagnata, di norma, dal nome 'etnico' al plurale: *ex genere Francorum, Alamannorum*, ecc. (75);

- professione di legge negli atti di cessione dei beni, accompagnata, frequentemente, dalle formule giuridico-simboliche tradizionali di investitura, le quali, anche in assenza di una qualificazione 'etnica' o di una professione di legge, che denotino con sicurezza l'appartenenza ad una *gens* o ad una *natio* specifica, permettono di attribuire agli attori una provenienza dalle regioni transalpine.

La dichiarazione di appartenere ad una nazionalità specifica o di vivere secondo una legge determinata venne inserita per conferire validità giuridica ai negozi (76): vendite, donazioni, permutate, disposizioni testamentarie, a volte locazioni (77); in caso di contestazione era fatta valere la legge di colui che nel negozio giuridico aveva perso un diritto o aveva contratto un'obbligazione (78).

(74) Sull'equivalenza di significato fra *genus* e *gens* si veda G. Petracco Siccardi, *Indicazioni etniche germaniche nelle carte altomedioevali piacentine*, «Archivio storico per le province parmensi», ser. IV, 27 (1975), p. 154; più tarda la formulazione con riferimento alla *natio*: «*professus sum ex natione mea lege vivere ...*». Cfr. Bordone, *Un'attiva minoranza* cit., p. 8.

(75) L'espressione «*ex genere Langobardorum*» appare tardi; cfr. doc. dell'anno 885, concernente una donazione al monastero nonantolano, citato sotto, nota 154.

(76) Per i principi generali che informano il sistema della personalità del diritto nei rapporti privati, basato sulla *natio* dell'autore del negozio giuridico, si veda F. Calasso, *Medioevo del diritto*, I, Milano, 1954, pp. 110 ss.

(77) Va limitato il diniego assoluto per permutate e locazioni espresso da P. Torelli, *Un comune cittadino in territorio ad economia agricola*. II. *Uomini e classi al potere*, Mantova, 1952, pp. 25-26.

(78) Riferimento alla *lex* e alla *consuetudo* appaiono già in un capitolare 'italico' del re Pipino attribuito agli anni 787-788: *Capitularia* cit., I, n. 95, cap. 10; nell'ambito delle disposizioni generali impartite da Carlo Magno, note come *Capitulare missorum generale* dell'anno 802, viene prescritto «*ut iudices secundum scriptam legem iuste iudicent, non secundum arbitrium suum*»: *ibidem*, n. 33, cap. 26.

Per l'età carolingia la mancanza di una consolidata prassi giuridica nella redazione degli atti, per quanto concerne l'indicazione della nazionalità di attori e testimoni ed anche per quanto concerne le formule di trasmissione del possesso, unita alla scarsità della documentazione, riduce la nostra possibilità di conoscere diffusione e insediamento degli immigrati transalpini.

Nel corso del secolo X la situazione documentaria si avvia verso la regolarizzazione (79), quella che gli storici del diritto considerano, invece, consueta anche per l'età carolingia: gli attori dei negozi giuridici dichiarano la loro legge, alla quale, in genere, appartengono anche i testimoni, solitamente in numero di tre, mentre per altri testimoni, in numero di due o più, non viene dichiarata la legge, che potrebbe essere diversa.

Le prime qualifiche designanti la nazionalità franca o alamanica di singole persone appaiono nella documentazione dei territori di Milano, Verona e Piacenza, ma con sviluppi diversi. Non prendiamo in considerazione gli ufficiali pubblici maggiori e i vassalli regi e imperiali, che, per le loro stesse funzioni, non possono per lungo tempo essere considerati come stanziati in territori determinati, a meno che non procedano ad acquisti numerosi e non appaiano, ad un certo punto, abitanti dei luoghi.

Per Milano ricordiamo le vicende delle famiglie dei franchi Ernosto e Hunger e dell'alamanno Alpcar, che concernono, con tempi e modi diversi, il territorio milanese e i territori limitrofi e che presentano un certo parallelismo. Ne ripareremo, come ripar-

---

(79) Nella documentazione di area veneta la prassi di indicare la nazionalità dell'autore negli atti di donazione e di vendita si va affermando nel secolo X, finché diviene normale in età ottoniana; negli atti di permuta e negli atti di locazione la dichiarazione di legge compare raramente: Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 74 ss. Aspetti analoghi presenta la documentazione astigiana: Bordone, *Un'attiva minoranza* cit., p. 19.



leremo degli altri immigrati transalpini nel territorio milanese, trattando dei vassalli franco-alamanni. Numerosi Franchi e Alamanni intervengono, a vario titolo, nella documentazione concernente le due famiglie, come appaiono nella documentazione del monastero di S. Ambrogio, al seguito dell'abate, a rafforzarne autorità e prestigio, o, in alcune occasioni, quali testimoni necessari per la validità degli atti compiuti da loro connazionali o da persone presunte tali. D'altronde, i documenti di cui disponiamo provengono per la maggior parte dall'archivio monastico, nel quale sono confluiti, in genere, per effetto delle donazioni dei beni connessi, compiute nel periodo coevo e in uno posteriore (80). Altra documentazione sparsa concerne persone di nazionalità franca o alamanna.

A Verona la qualifica di nazionalità appare nella documentazione verso la fine del regno di Carlo Magno, riferita, però, non agli autori del negozio giuridico, ma ad alcuni testimoni: fra questi segnaliamo almeno il *curator* Ermengario *Alamannus* (81). Nutrita è la presenza di Alamanni e Franchi ai placiti: per la maggior parte abitano nella città o, se non ne conosciamo la provenienza, nella città agiscono (82). Non ci soffermiamo ulteriormente su loro, rinviando ad un contributo precedente (83). Nel contempo spariscono

---

(80) G. Porro Lambertenghi (ed.), *Codex diplomaticus Langobardiae*, in *Historiae patriae monumenta*, XIII, Torino 1873 (d'ora in poi *CDLang*), n. 156, 844 ottobre 27 = A. R. Natale (ed.), *Il Museo diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano*, Milano, s. d. (d'ora in poi *MD*), I/1, n. 77; *CDLang*, n. 165, 848 marzo 15 = *MD*, I/1, n. 82; *CDLang*, n. 167, 848 marzo = *MD*, I/1, n. 83; *CDLang*, n. 191, 856 marzo 3 = *MD*, I/2, n. 94; *CDLang*, n. 199, 856 dicembre 1 = *MD*, I/2, n. 96; ecc.

(81) Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 89, 809 maggio 13: attore dell'atto, con il conte Ucpaldo, è Ratoldo, vescovo di Verona, che conosciamo come alamanno.

(82) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 33.

(83) *Ibidem*, p. 33-35 e 37-40.

subito gli indizi relativi ad una sopravvivenza di assetti sociali di età longobarda (84).

Differente la situazione piacentina, ove la comparsa degli immigrati transalpini non è ampia: il primo è Aidolfo *Francus*, probabile gastaldo cittadino (85); dopo, appare un Aimone, *ex genere Francorum*, testimone ad un atto (86). Le considerazioni suggerite dalla cartina elaborata dal Hlawitschka (87), che mostra la loro presenza in territorio piacentino per l'età carolingia, di poco inferiore a quella dei territori di Milano e Verona e paragonabile a quella dei territori di Parma e di Lucca, vanno corrette: poche tracce sussistono prima della metà del secolo IX (88).

La scarsa presenza di immigrati in una documentazione, quella concernente il territorio piacentino, fra le più ricche dell'Italia settentrionale per la prima età carolingia (89), si accorda con quanto conosciamo su un assetto sociale che mantiene, in modo analo-

(84) Fumagalli, *Le modificazioni* cit., p. 311.

(85) Galetti, *Le carte* cit., n. 5, 796 gennaio 22; n. 9, 802 maggio 20; E. Falconi (ed.), *Le carte più antiche di S. Antonino di Piacenza (secoli VIII e IX)*, Parma, 1959, n. 4, 818 marzo 30.

(86) Galetti, *Le carte* cit., n. 21, 823 agosto 9.

(87) Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 40-41: cartina della distribuzione degli immigrati in Italia nel periodo carolingio. Si tenga presente che, poiché la documentazione, edita per la prima volta da Galetti, *Le carte* cit., non poteva essere utilizzata da Hlawitschka, *Franken* cit., la cartina da questo elaborata poggia su dati della prima metà del secolo IX ulteriormente inferiori rispetto ai nostri.

(88) Oltre alle presenze indicate sopra, note 85-86, segnaliamo la documentazione a partire dal quinto decennio del secolo IX: Galetti, *Le carte* cit., n. 32, 841 marzo 4; n. 33, 842 giugno 15; n. 38, anno 845; Falconi, *Le carte* cit., n. 24, 855 giugno 1, ove si nomina Seufredo del fu Guarino, franco, da identificare con il vassallo imperiale Seufredo del fu Marino, documentato otto anni dopo: Galetti, *Le carte* cit., n. 28, 833 (ma 863 gennaio); ecc.

(89) Cfr. sopra, t. c. nota 36.

go a quanto accade nella Toscana, i caratteri tradizionali longobardi, sia pure in progressiva diminuzione della piena capacità politica. Nel territorio piacentino, secondo il Fumagalli (90), la crisi inizia dopo l'810, diviene accentuata dopo l'832, quando spariscono le qualifiche indicanti gli uomini liberi di tradizione longobarda, considerati socialmente e con beni propri, *viri honesti*, collegati al potere pubblico, *viri devoti*, e pertanto tenuti ad assolvere gli obblighi connessi (91), anzitutto quelli di natura militare, quindi *exercitales* (92) o arimanni (93).

La documentazione di età carolingia, per quanto non abbondante e per quanto limitata ai pochi territori qui considerati, quella milanese, soprattutto, già oggetto di studi specifici (94), permette di trarre alcune indicazioni circa la diffusione ed anche la complessità degli intrecci dei rapporti vassallatici.

Sui vassalli imperiali e regi, presenti in modi non occasionali nei territori considerati, alcuni cenni abbiamo dato trattando delle minoranze dominanti. Riteniamo opportuno, per quanto il territorio interessato non rientri in quelli qui esaminati, sgombrare il terreno da una eventuale presenza numerosa, ben quindici, di *vassi dominici* ovvero imperiali o regi, abitanti nei villaggi del comitato trentino verso la metà del secolo IX, quale apparirebbe da un placito dell'845 svoltosi appunto a Trento (95): per motivazioni molte-

(90) Fumagalli, *Le modificazioni* cit., p. 294, p. 309 e *passim*.

(91) Tabacco, *Dai possessori* cit., p. 237 e *passim*; anche Tabacco, *La connessione* cit., pp. 162-164.

(92) Tabacco, *Dai possessori* cit., pp. 232-233.

(93) *Ibidem*, p. 255.

(94) H. Keller, *Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien. 9. bis. 12. Jahrhundert*, Tübingen, 1979, pp. 304-322; Sergi, *I rapporti* cit.

(95) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 49, 845 febbraio 26, Trento, p. 162, rr. 8-19: «... et aliis vassis domnicis quam Teutisci quam et Langobardi ad singulorum

plici, che non possiamo qui illustrare, questa attribuzione, generalmente accolta (96), non ci sembra accettabile (97).

Vassalli propri hanno personaggi di rilievo, come Hunger (98) e Alpcar (99), in rapporti con la corte imperiale. Le vicende dei franchi Ernesto, qualificato come vassallo regio già nell'812 alla sua prima comparsa nella documentazione (100), e del fratello Hunger (101) ci mostrano, da un lato, l'insediamento di questi

hominum causam audiendum vel deliberandum». Per quanto concerne il significato del termine *Teutisci*, si veda la bibliografia citata sopra, nota 15.

(96) A. L. Budriesi Trombetti, *Prime ricerche sul vocabolario feudale italiano*, «Atti dell'Accademia bolognese delle scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali», 62 (1973-1974), p. 9.

(97) In attesa di tornare sull'argomento, indichiamo alcune motivazioni. Non sembra plausibile che i *vassi dominici*, se presenti, siano stati indicati in modo tanto generico e alla fine di tutto il lungo elenco, tanto più che il solo vassallo attestato, Issardo, vassallo del duca Liutfredo, è sì inserito nell'elenco degli astanti dopo scabini e sculdasci, ma prima dei rimanenti quindici, senza qualifiche. Nei placiti, in genere, i vassalli regi e imperiali, se non sono copresidenti, sono posti in posizione di rilievo, non certo alla fine dell'elenco degli astanti. Si osservi, in secondo luogo, come tutte le quindici persone siano connotate non da una qualifica, ma dal luogo di provenienza o di residenza, connotazione appunto di chi non può essere identificato in altro modo, nemmeno dalla condizione di vassallo, mentre nei placiti per i *vassi dominici* l'indicazione del luogo di provenienza o di residenza non appare. Non rimane, pertanto, che considerare gli abitanti dei villaggi trentini come appartenenti alla categoria dei *circummanentes* o *vicini*, che, presenti nelle sedute giudiziarie, sono chiamati non solo a custodirle, ma anche, all'occorrenza, a testimoniare in merito all'oggetto delle controversie. [Si veda ora il secondo contributo qui edito, par. 12].

(98) *CDLang*, n. 127, 836 febbraio, Milano = *MD*, I/1, n. 62.

(99) *CDLang*, n. 145, 842 aprile 9, Sumirago = *MD*, I/1, n. 70a.

(100) *CDLang*, n. 87, 812 aprile, Carpiano = *MD*, I/1, n. 44; *CDLang*, n. 102, 823 luglio 31, Resenterio.

(101) Si sofferma su Hunger G. Rossetti, *Società e istituzioni nel contado lombardo durante il Medioevo. Cologno Monzese. I. Secoli VIII-X*, Milano, 1968, pp. 92-93 e *passim*.

grandi vassalli nel territorio milanese e nei territori limitrofi, verso il primo gravitanti, un insediamento avvenuto, oltre che per la dotazione eventuale da parte dei sovrani, aspetto che dobbiamo tuttavia supporre più che documentare, attraverso l'acquisto diretto di beni venduti da proprietari, presumibilmente o certamente longobardi; ed ancora, per le relazioni intense con il monastero di S. Ambrogio; dall'altro lato, aspetto che ora più ci interessa, la disponibilità di vassalli propri, che sono presenti agli atti compiuti dai loro *seniores* e che, elemento non indifferente, appartengono anch'essi ai gruppi di origine transalpina.

Analoghe le vicende di Alpcar, figlio di Autcherio «de finibus Alamanniae, loco ubi nominatur Lintzicaua», località rispondente all'odierna Linzgau, che già nell'807 acquistò da Dracone, abitante in territorio bresciano (102), beni fondiari consistenti nei territori di Seprio e di Stazzona e al di là del fiume Po (103), territori di forte rilievo strategico, connotati da una presenza consistente di Franchi e di Alamanni (104) e ove, alla fine, si venne a stabilire, dopo avere svolto servizi per i sovrani carolingi ed essere stato nominato conte in *Alamannia* (105). La presenza del *vassus regis* Pietro è dovuta probabilmente alle relazioni con l'acquirente, Alpcar.

I primi vassalli di un conte di Milano, Alberico, del quale possiamo solo supporre la nazionalità franca o alamanna (106),

(102) G. P. Bognetti, *La Brescia dei Goti e dei Longobardi*, in *Storia di Brescia* cit., I, p. 453, che avanza l'ipotesi che il venditore Dracone fosse un longobardo, mantenutosi nella sua posizione sociale ed economica per essersi schierato con i vincitori.

(103) *CDLang*, n. 84, 807 settembre 1, Brescia = *MD*, I/1, n. 40.

(104) Rossetti, *Società* cit., p. 122.

(105) Profili di Alpcar si leggono in Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 120-121, e Borgolte, *Die Grafen* cit., pp. 46-48.

(106) Su Alberico, conte di Milano, si veda Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 114-116.

appaiono in due documenti dell'848, assieme allo sculdascio franco Teoderico, vassallo del conte (107). Altri vassalli del conte appaiono negli anni seguenti (108).

Anche gli ufficiali inferiori dispongono di vassalli. Il franco Walderico, gastaldo milanese, poi visconte (109), ne ha due, di nazionalità franca (110); il visconte di Milano Amalrico (111) ne ha uno, del quale sappiamo che abita in città, ma non conosciamo la nazionalità (112).

Poco conosciamo dei vassalli della chiesa milanese, per la povertà di fonti documentarie (113). La tradizione considera di origine transalpina gli arcivescovi Pietro, Angilberto I e Angilberto II, con pochi fondamenti, invero (114). Agli ultimi due è connessa la vicenda del vassallo Lupo di Schianno (115), del quale non conosciamo la nazionalità (116). Altre notizie di vassalli arcivescovili

(107) *CDLang*, n. 165, 848 marzo 15, Milano = *MD*, I/1, n. 82; n. 167, 848 marzo, Milano = *MD*, I/1, n. 83.

(108) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 66, 864 marzo; *ibidem*, pp. 581 ss., n. VIII, 880 maggio 5.

(109) Profilo in Hlawitschka, *Franken* cit., p. 278.

(110) *CDLang*, n. 190, 855 giugno 17 = *MD*, I/2, n. 93.

(111) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 124.

(112) *CDLang*, n. 267, 876 maggio 4 = *MD*, I/2, n. 133.

(113) A. Ambrosioni, *Gli arcivescovi nella vita di Milano*, in *Atti del 10° Congresso* cit., p. 86 e *passim*.

(114) *Ibidem*, p. 96, si limita a riportare l'opinione corrente sull'origine non milanese degli arcivescovi nominati qui nel testo, sottolineando, però, che mancano dati precisi.

(115) Rossetti, *Società* cit., pp. 87 ss.; sulla vicenda si sofferma anche Sergi, *I rapporti* cit., pp. 138-139.

(116) Rossetti, *Società* cit., p. 89, nota 50, ritiene che Lupo visse secondo la legge salica, poiché egli aveva effettuato «per fustum» la restituzione dei beni, già in beneficio dalla chiesa arcivescovile (Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 64, 859 maggio 17, p. 232, r. 15); ma, come ha osservato il Keller, *Adelsherrschaft* cit., p.

non abbiamo fino ad un placito dell'874, quando ne compaiono alcuni, senza che ne venga segnalata la nazionalità (117). La loro appare una posizione di rilievo, chiamati, come sono, a sostituire nei fatti, secondo la tendenza dell'epoca, la presenza e il ruolo degli uomini liberi nei placiti (118).

A Piacenza, nonostante l'ampiezza della documentazione, la presenza dei vassalli è assai scarsa, per non dire quasi nulla, se si eccettua un vassallo imperiale franco, Seufredo di Marino (119). Ancora alla fine dell'età carolingia, in un placito, che egli presiedeva con un visconte e due giudici, messi regi (120), il supponide Adalgiso II, conte di Piacenza (121), era accompagnato da uno o due vassalli di Parma, al cui territorio la sua famiglia era da tempo interessata, dal momento che il nonno suo, Adalgiso I, era stato conte di Parma (122).

Per quanto la presenza, precoce e continua a Verona, di conti e vescovi alamanni e franchi (123), nonché di funzionari minori, mostri l'importanza che i sovrani carolingi attribuivano al controllo, civile ed ecclesiastico, della città e del territorio di Verona, la diffusione, se non l'introduzione, dell'istituto vassallatico non appare precoce.

---

313 e nota 62), si tratta di una pratica diffusa, non attribuibile ad una tradizione etnico-giuridica specifica.

(117) Manaresi, *I placiti cit.*, I, n. 78, 874 dicembre 28, Milano.

(118) Fumagalli, *Le modificazioni cit.*, p. 314; per le regioni già carolinghe cfr. Poly, Bournazel, *La mutation cit.*, p. 113.

(119) Cfr. sopra, nota 88.

(120) Manaresi, *I placiti cit.*, n. 91, 880 dicembre - 881 febbraio, Piacenza.

(121) Hlawitschka, *Franken cit.*, pp. 112-113 su Adalgiso II.

(122) *Ibidem*, pp. 110-111, su Adalgiso I; si veda anche *ibidem*, pp. 299-309, l'*Excursus* sulla genealogia dei Supponidi.

(123) Castagnetti, *Minoranze etniche cit.*, pp. 15-20.

Se si eccettuano i vassalli imperiali (124) e un vassallo del longobardo Audone diacono, su cui ci soffermiamo appresso, fra i primi vassalli compaiono quelli dei vescovi, verso la metà del secolo IX: sono Alamanni al seguito di vescovi della medesima nazionalità (125).

Sono pochi i vassalli dei conti (126), più numerosi i funzionari minori: questo aspetto, mentre ci mostra un funzionamento efficace dell'amministrazione della giustizia durante il regno di Ludovico II (127), può supplire alla mancata menzione di vassalli, particolarmente per quanto concerne gli sculdasci, che, in quanto esecutori e, all'occorrenza, sostituti del conte, potrebbero o dovrebbero essere scelti tra i vassalli del conte; ma, come per i conti, vassalli regi, anche per gli sculdasci viene poche volte, per l'età carolingia, sottolineata la condizione eventuale di vassallo (128). Rilevante la disponibilità, già alla metà del secolo IX, da

(124) Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 188, datato in forma dubitativa all'anno 853; n. 101, 813 giugno 24, falsificazione.

(125) *Ibidem*, n. 159, 840 marzo 17; *DD Lotharii I*, n. 75, 843 agosto 22; Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 182, 846 dicembre 12; Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 60, 856 luglio 2. Cfr. Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 37-38.

(126) Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 159, 840 marzo 17; n. 182, 846 dicembre 12. Cfr. Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 38-39.

(127) Fumagalli, *Il Regno* cit., p. 48, sottolinea la presenza continua nel Regno Italico di Ludovico II e il rafforzamento del potere centrale.

(128) Solo in un documento dell'anno 884 sono menzionati due sculdasci quali vassalli del conte Walfredo, che, contrariamente a quanto avviene in altre occasioni, sono qualificati nel testo stesso come sculdasci e insieme come vassalli del conte: Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 292, 884 dicembre 19; cfr. Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 39-40; ad iniziare dal documento ora citato tutti gli sculdasci risultano quali vassalli del conte in carica, fino alla loro scomparsa, dopo la fine del regno di Berengario I: *ibidem*, pp. 83-84; a partire dal regno del medesimo re anche i conti sono documentati quali vassalli regi: *ibidem*, pp. 73-79.



parte di uno sculdascio, Vualtario, *missus* del conte Bernardo, di un proprio vassallo alamanno (129).

## **5. I Longobardi: dichiarazioni di nazionalità longobarda; esperti del diritto; inserimento nei rapporti vassallatici**

### *5.1. Dichiarazioni di nazionalità*

La larghissima maggioranza della popolazione in età carolingia deve essere considerata di nazionalità e di tradizione longobarda o italica. Lo strato dei liberi continuò ad ispirarsi, mantenendola in vita, alla tradizione longobarda, così da caratterizzare, anche sotto l'aspetto sociale ed economico, la vita delle campagne e delle città del Regno Italico per secoli ancora (130).

In alcune zone persistettero, nel rapporto tra società e potere politico, caratteri conservativi che potremmo definire longobardi, come ha mostrato il Fumagalli, sottolineando la persistenza di qualifiche, per così dire, socio-politiche legate alla tradizione longobarda, come quelle di *viri devoti*, *viri honesti*, *exercitales* e *arimanni* (131), mentre in altre zone avvennero, in tempi relativamente brevi, modificazioni sostanziali attribuibili alla presenza dei nuovi gruppi dominanti, la cui portata in ambito sociale e politico è confermata dalla sparizione delle qualifiche citate.

Poche volte siamo in grado di affermare con sicurezza la nazionalità delle singole persone, per il complesso di motivazioni legate ai caratteri della documentazione, cui abbiamo accennato in

(129) Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 192, 854 giugno. Per la lettura corretta del documento, verificata sull'originale, rinviamo a Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 39, nota 117.

(130) Tabacco, *La storia* cit., p. 81.

(131) Sopra, t. c. note 91-93.

precedenza, trattando delle varie forme che permettono la conoscenza della nazionalità degli immigrati transalpini (132).

A meno di due decenni dalla conquista, ben prima della comparsa della qualificazione 'etnica' o della dichiarazione di nazionalità o di legge dei transalpini, proprio nel cuore del regno già longobardo, a Pavia, e poi a Piacenza, appaiono, negli atti di donazione o assimilati, riferimenti ad una consuetudine giuridica specifica della *gens Langobardorum*: la corresponsione da parte del beneficiario del *launchild*, consistente, per lo più, in un oggetto. Il ricorso al *launchild* era stato sancito fin dalla prima legislazione longobarda di re Rotari (133).

Non si tratta, in queste clausole di garanzia, di una dichiarazione di nazionalità longobarda da parte degli attori dei documenti, a volte dei destinatari o dei testimoni, in genere anche questa più tarda, ma della dichiarazione, nella parte finale dell'atto di donazione, nel momento del perfezionamento giuridico dell'atto stesso, della ricezione del *launchild*, che, per il diritto longobardo secondo cui vive il donatore, deve essere corrisposto dal beneficiario, a sancire il passaggio di proprietà del bene. L'atto di donazione, in quanto diminuiva il patrimonio familiare, era oggetto di attenzione particolare: come sottolinea il Calasso (134), si è probabilmente in presenza del "residuo di una primitiva concezione germanica che ignorava l'atto di mera liberalità". Il legislatore aveva soprattutto sentito il bisogno di richiamare il rispetto delle forme pubbliche della tradizione, particolarmente negli atti di donazione (135), che potevano anche nascondere operazioni di prestito su beni fondiari, come vedremo.

---

(132) Sopra, t. c. note 73 ss.

(133) *Edictum Rotharis*, in F. Bluhme, *Edictus cit.*, cap. 175; *Liutprandi leges*, in Bluhme, *Edictus cit.*, cap. 73.

(134) F. Calasso, *Il negozio giuridico*, II ed., Milano, 1967, p. 163-164.

(135) *Ibidem*, pp. 74-75.

Quale importanza rivestisse l'istituto per la società longobarda si desume anche dal primo atto legislativo compiuto dal re carolingio all'indomani della conquista e subito dopo la ribellione del duca friulano. Nel febbraio del 776 il re Carlo, nell'ambito di disposizioni dirette a correggere abusi e violenze su coloro che più erano stati colpiti dalle vicende perigliose della guerra, ridotti in servitù o alla disperazione della povertà e della fame, stabiliva, con il concorso dei vescovi e dei conti, che le donazioni 'forzate' tra privati, con prezzi di vendita iniqui, fossero abrogate; nel quale caso il donatore doveva restituire il *launchild* (136).

I dati che possiamo trarre dalla documentazione pavese (137) appaiono significativi, nel loro contenuto e nella loro precocità, ancor più stante la nota scarsità della documentazione privata (138). In due

(136) *Capitularia* cit., I, n. 88, 776 febbraio 20, cap. 3; per la datazione del capitulare rinviamo a Manacorda, *Ricerche* cit., pp. 36-43; per la nuova posizione dei vescovi si veda O. Bertolini, *I vescovi del 'regnum Langobardorum' al tempo dei Carolingi*, in *Vescovi e diocesi in Italia nel Medioevo (secoli IX-XXIII)*, Padova, 1964, p. 13.

(137) Per l'utilizzazione della documentazione privata, compresi i documenti citati di seguito, ai fini dell'illustrazione di alcuni aspetti della società pavese si veda A. A. Settia, *Pavia carolingia e postcarolingia*, in *Storia di Pavia. II. L'alto medioevo*, Pavia 1987, pp. 124 ss., che non si sofferma, però, sulla nazionalità e sulle professioni di legge.

(138) H. Keller, *I placiti nella storiografia degli ultimi cento anni*, in *Fonti medievali e problematica storiografica*, voll. 2, Roma, 1976, I, pp. 54-56, "Elenco provvisorio dei placiti ed atti privati redatti a Pavia fino all'anno Mille", segnala (*ibidem*, p. 55) per il periodo 792-887 due placiti e sei documenti privati redatti a Pavia. E. Cau, M. A. Casagrande Mazzoli, *Cultura e scrittura a Pavia (secoli V-X)*, in *Storia di Pavia* cit., II, p. 192, sottolineano come alcuni documenti, redatti a Pavia da notai pavesi, concernono persone e località non pavesi. Osservazioni comparative con la situazione documentaria di altre città e territori dell'Italia settentrionale nonché con Lucca sono svolte da E. Cau, *I documenti privati di Bergamo*, in *Bergamo e il suo territorio* cit., pp. 151-154.

atti di donazione degli anni 792 (139) e 824 (140), intercorsi tra due famiglie pavese per beni posti fra i territori pavese e milanese, viene fatto ricorso all'istituto del *launchild* «secundum ritus gentis nostrae catholicae Langobardorum». Notiamo, rapidamente, che beneficiaria è la famiglia dell'orefice Aurifuso, il che fa supporre che le donazioni coprissero probabilmente operazioni di prestito su pegni fondiari (141), acquisizioni bisognose più che altre di clausole tecniche e formali di garanzia.

Alla situazione pavese possiamo accostare quella che emerge dalla documentazione piacentina, analoga per adozione della formula notarile negli atti di donazione e per precocità. Nell'atto di donazione del 796 (142) da parte di un Longobardo al suo «dilectissimus atque amantissimus» Aidolfo, gastaldo della città di Piacenza, probabilmente franco (143), compare la formula di garanzia consistente nell'accettazione del *launchild*. Seguono altri documenti numerosi, a partire dal secondo decennio del secolo IX (144). Negli atti di donazione, il *launchild* è richiesto, in genere, in ottemperanza alle legge del donatore. Fra i sottoscrittori degli atti non compaiono indicazioni circa la nazionalità; la sola eccezione è costituita dalla nazionalità di un Franco (145): si tratta

---

(139) *CDLang*, n. 66, 792 gennaio 9, Pavia = *MD*, I/2, n. 32; fra i sottoscrittori sono presenti tre orefici.

(140) *CDLang*, n. 105, 824 gennaio 21, Pavia: fra i sottoscrittori compaiono due orefici e due *negotiatores*.

(141) Rossetti, *Società* cit., p. 123, nota 83.

(142) Galetti, *Le carte* cit., n. 5, 796 gennaio 22.

(143) Cfr. sopra, t. c. nota 85.

(144) Galetti, *Le carte* cit., n. 14, 816 marzo 1; Falconi, *Le carte* cit., n. 6, 820 aprile 3; n. 15, 842 marzo 7; n. 17, 842 maggio 26; n. 38, 879 marzo 21; n. 39, 879 agosto 15.

(145) *Ibidem*, n. 18, 843 marzo 4.

nella generalità, probabilmente, di testimoni di nazionalità longobarda. Del resto, nei documenti piacentini di età carolingia, quando la nazionalità dei testimoni viene precisata, siamo in presenza di transalpini, il che suggerisce che la pratica piacentina fosse quella di indicare la nazionalità o la legge solo dei testimoni non longobardi, forse proprio per la loro scarsa presenza. La prima dichiarazione di nazionalità longobarda di un attore appare nell'ultimo decennio del secolo IX (146), come la prima dei testimoni, con la qualifica aggettivale (147).

Nell'area milanese il ricorso, in un solo caso, all'istituto del *launechild* è influenzato, probabilmente, dall'esperienza pavese, come attestano due documenti dell'833. Il diacono Gunzone dona i beni in Gnignano al suo *dilectissimus amicus*, il franco Hunger, dichiarando di avere ricevuto da lui il *launechild* «iuxta leges, quas parentibus meis habuerunt Langobardorum» (148). I beni erano stati acquistati in precedenza dalla vedova dell'orefice pavese Aurifuso (149).

In relazione con Gnignano appare anche la prima dichiarazione di vivere secondo la legge longobarda, quando un abitante del villaggio (150) si manifesta come vivente secondo la legge longobarda: «manifestum habeo legibus vivens Langobardorum», con una formula non ancora consolidata. L'atto è rogato in Milano dal notaio Ambrosio, già redattore dell'atto di donazione di Hunger al monastero di S. Ambrogio, nel qual documento (151) non era apparsa la dichiarazione di nazionalità dell'attore e non era stato

(146) *Ibidem*, n. 81, 898 settembre.

(147) *Ibidem*, n. 86, seconda metà del secolo IX.

(148) *CDLang*, n. 118, 833 ottobre 25, Milano = *MD*, I/1, n. 55.

(149) *CDLang*, n. 117, 833 agosto 10 = *MD*, I/1, n. 54.

(150) *CDLang*, n. 135, 839 agosto = *MD*, I/1, n. 65.

(151) *CDLang*, n. 127, 836 febbraio = *MD*, I/1, n. 62.

impiegato il formulario franco per sancire l'investitura dei beni, ma era stata indicata la nazionalità franca e burgunda dei testi che avevano apposto il loro *signum manus*. Dopo un lungo intervallo, la dichiarazione di legge longobarda riappare in due documenti dell'879, concernenti le disposizioni testamentarie dell'arcivescovo Ansperto, già diacono e poi arcidiacono della chiesa milanese, il cui padre era vissuto secondo la legge longobarda (152), e, infine, in un atto di vendita (153) e in due di donazione (154).

---

(152) Atti testamentari di Ansperto arcivescovo: *CDLang*, n. 287, 879 settembre 10 = *MD*, I/2, n. 137; *CDLang*, n. 290, 879 novembre 11 = *MD*, I/2, n. 138: Ansperto arcivescovo, figlio del fu Albucio di Biassono, «qui vixit lege Langobardorum». Cfr. Ambrosioni, *Gli arcivescovi* cit., pp. 111-113.

(153) *CDLang*, n. 315, 882 = *MD*, I/2, n. 147: Gaidolfo detto Gaido, che professa di vivere secondo la legge longobarda, vende alcuni terreni in Cologno Monzese all'abate di S. Ambrogio. Gaidolfo non è uno sconosciuto: egli appartiene ad una famiglia locale, denominata dei Leopegisi, una famiglia che appare fra i maggiori proprietari locali, la cui decadenza, oltre che dovuta al processo di frazionamento ereditario, fu 'affrettata', nell'ambito di un processo generale di evoluzione politica e sociale, dall'attività invadente del monastero santambrosiano. Cfr. Rossetti, *Società* cit., pp. 101-128.

(154) *CDLang*, n. 326, 885 marzo 20 = *MD*, I/2, n. 149: donazione di Teotperto, arciprete della pieve di S. Giuliano di Cologno Monzese, «pro remedio animae» di beni propri in Cologno (sull'arciprete si veda Rossetti, *Società* cit., p. 73 e *passim*). Attribuiamo all'area milanese, anche se il documento fu rogato a Nonantola, la professione di legge longobarda di Simpliciano, *negociator* di Milano, che stipula un contratto di precaria remunerativa per beni in territorio milanese con l'abate del monastero di S. Silvestro (*CDLang*, n. 333, 885 ottobre): dei testimoni che sottoscrivono l'atto vengono dichiarate le diverse nazionalità: due sono designati «ex genere Langobardorum», presenti certamente per il donatore; due, vassalli dell'abate, «ex genere Francorum, qui vivunt lege Salica»; gli ultimi due «ex genere Romanorum». È probabile che nella segnalazione delle nazionalità siano intervenute, oltre e forse più che la volontà dei contraenti, le usanze locali e quelle eventuali del rogatario, il notaio e scabino Adriano.

Nel territorio veronese l'autore di una donazione ad altro privato dell'825 per terre poste in territorio di Caprino dichiara, ai fini della corroborazione dell'atto, di ricevere il *launchild* «secundum lege mea Langobardorum» (155). Per il periodo successivo ci limitiamo a citare un atto di vendita dell'829, nel quale l'acquirente, il diacono Audone, viene definito come figlio del defunto Grauselberto longobardo (156), e un atto testamentario dell'846, nel quale un grosso proprietario terriero, Engelberto di Erbè (157), fa riferimento esplicito alla possibilità, concessagli dalla sua *lex Langobardorum* (158), di «ordinare» i suoi beni, nell'eventualità della morte prematura del figlio suo (159). In entrambi i documenti non è indicata la nazionalità dei sottoscrittori. Ne ripareremo trattando dei vassalli di Longobardi (160). Per i testimoni sottoscrittori la prima indicazione di nazionalità longobarda, mediante l'aggettivazione 'etnica', appare in un atto privato di vendita dell'841 (161), inserito in un placito concernente una controversia fra il bavaro Elimberio e l'alamanno Bernardo per terre in Bussolengo, nei *finis Gardenses* (162).

(155) Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 125, 825 aprile 24.

(156) *Ibidem*, I, n. 131, 829 settembre 7.

(157) *Ibidem*, I, n. 181, 846 maggio 28.

(158) Il riferimento è alla facoltà di disporre dei propri beni, concessa dalla legislazione di Liutprando: *Liutprandi leges* cit., capp. 6 e 19; cfr. Calasso, *Medio Evo* cit., pp. 223-224.

(159) Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, p. 270. Cfr. E. Bolisani, *Un interessante testamento veronese del secolo IX*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, voll. 3, Roma, 1958, I, p. 46.

(160) Sotto, t. c. note 182 ss.

(161) Doc. dell'agosto 841, inserito nel placito dell'anno 856, citato alla nota seguente: il documento è datato all'anno 840 da Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 163, mentre da Manaresi, *I placiti* cit., I, p. 219, nota 3, è attribuito all'anno 841.

(162) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 60, 856 luglio 2. Le vicende del processo,

## 5.2. Esperti del diritto

Se i Longobardi persero la possibilità di svolgere un ruolo politico, poterono conservare una posizione sociale di un certo rilievo, a loro assicurata, da un lato, dalla persistenza di patrimoni cospicui, anche se non paragonabili, per consistenza e distribuzione, a quelli dell'aristocrazia franca, dall'altro lato, dal mantenimento, prima, dal conseguimento, poi, di uffici ecclesiastici importanti (163): arcivescovi, vescovi, arcidiaconi e abati di monasteri cittadini e rurali.

Essi poterono accedere alla vita pubblica mantenendo o acquistando le funzioni tecniche, politicamente non rilevanti, all'interno dell'amministrazione della giustizia: in tempi precoci, nelle regioni nelle quali, come abbiamo notato, si mantenne una certa continuità iniziale nella partecipazione alla gestione del potere locale; in tempi successivi e più lenti, nelle regioni nelle quali si verificò la loro pressoché totale sparizione politica. Ci riferiamo all'istituto carolingio dello scabinato (164).

L'appartenenza degli scabini ad uno strato 'medio' (165) risulta anche dalle recenti e significative indagini sulla scrittura dei protagonisti dei giudizi pubblici o placiti, le quali mostrano, secon-

---

che si svolge in tre fasi, sono illustrate da A. Castagnetti, *Distretti fiscali autonomi o sottocircoscrizioni della contea cittadina? La Gardesana veronese in epoca carolingia*, «Rivista storica italiana», 82 (1970), pp. 739-734, che sottolinea il controllo del distretto gardense da parte del conte di Verona.

(163) Alcuni esempi sono stati forniti nelle pagine precedenti; per considerazioni generali si veda Tabacco, *L'avvento* cit., p. 388.

(164) F. L. Ganshof, *Charlemagne et l'administration de la justice dans la monarchie franque*, in *Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben*, I, Düsseldorf, 1965, pp. 399-400.

(165) Non concordiamo pertanto con Keller, *Adelsherrschaft* cit., p. 310, che pone gli scabini tra i *nobiles*; *ibidem*, nota 49, la segnalazione della documentazione. Rinviamo ad altro contributo l'analisi della documentazione e le nostre osservazioni in merito.



do il Petrucci (166), che gli scabini possiedono “un’educazione grafica propria dei laici privi di qualifica”.

Gli scabini si avviano a scomparire nella prima metà del secolo X, sostituiti nelle loro funzioni dai giudici di nomina regia (167). Questi giudici non sono riallacciabili ai ‘giudici’ che appaiono fino alla prima metà del secolo IX, poiché il termine *iudex* nella prima età carolingia indicava i grandi o meno grandi del regno, incaricati direttamente dal re di amministrare la giustizia (168), non qualificava una categoria specifica di funzionari del regno (169). Un esempio può essere rappresentato da Leone, vassallo regio e poi conte, definito anche giudice in due placiti del secondo decennio del secolo IX (170). I giudici quali funzionari, dunque esperti di diritto e ceto professionale, ai quali è affidata la formulazione del giudizio, iniziano ad apparire nella documentazione pubblica qualificati come giudici imperiali

(166) A. Petrucci, C. Romeo, *Scrivere ‘in iudicio’. Modi, soggetti e funzioni di scrittura nei placiti del ‘regnum Italiae’ (secc. IX-XI)*, «Scrittura e civiltà», 13 (1989), p. 19.

(167) H. Keller, *Der Gerichtsort in oberitalienischen und toskanischen Städten*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 49 (1969), pp. 26 ss.; Bordone, *Città cit.*, p. 37; J. Jarnut, *Bergamo 568-1098, Storia istituzionale sociale ed economica di una città lombarda nell’alto medioevo*, I ed. 1979, tr. it. Bergamo, 1980, pp. 205-206; Castagnetti, *Minoranze etniche cit.*, pp. 64-65, 68; A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese nell’età carolingia*, «Archivio storico lombardo», 114 (1988), p. 14.

(168) Manaresi, *Introduzione cit.*, pp. XV-XVII; Ch. M. Raddings, *The Origins of Medieval Jurisprudence. Pavia and Bologna 850-1150*, New Haven - London, 1988, p. 47; G. Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano, 1991, p. 18 ss.

(169) Petrucci, Romeo, *Scrivere cit.*, p. 10.

(170) Manaresi, *I placiti cit.*, n. 25, 812 marzo, Pistoia; n. 28, 814 febbraio, Spoleto.

anche nelle sottoscrizioni, dal terzo e quarto decennio del secolo IX (171).

Nell'impossibilità, in questa sede, di procedere allo spoglio delle presenze degli scabini in tutta la documentazione dell'Italia settentrionale, anche limitandosi alle zone qui considerate, ci avvaliamo, anzitutto, delle risultanze acquisite in un nostro studio precedente di ambito regionale (172), che ci hanno portato ad affermare che gli scabini e i giudici non risultano appartenere ad uno dei due gruppi minoritari dominanti, Alamanni e Franchi, o avere contratto rapporti vassallatici con persone che vi appartengono.

### 5.3. *Inserimento nei rapporti vassallatici*

Tra le motivazioni della crisi degli uomini liberi di tradizione longobarda, segnalata dalla sparizione degli appellativi onorifici e dalle mutate condizioni economiche, viene posta l'introduzione dei rapporti vassallatico-beneficari (173), che si diffondono, oltre che nei confronti di persone rivestenti funzioni pubbliche (174), anche di quelle private (175).

In una diversa prospettiva, tuttavia, l'ingresso nella vassallità testimonierebbe che i Longobardi furono fin dall'inizio resi parte-

(171) Si vedano le schede sui giudici elaborate da Raddings, *The Origins* cit., Appendix, pp. 187 ss.

(172) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 59-68.

(173) Cfr. sopra, t. c. nota 118.

(174) È appena il caso di accennare alle finalità 'pubbliche' connesse ai rapporti vassallatici contratti nei confronti di ufficiali pubblici o persone investite di responsabilità pubbliche, quali conti, vescovi e abati: F. L. Ganshof, *Che cos'è il feudalesimo?*, tr. it. Torino, 1989, pp. 56 ss.; P. Brancoli Busdraghi, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, Milano, 1965, pp. 77-78.

(175) Fumagalli, *Le modificazioni* cit., p. 313.

cipi, almeno parzialmente, della gestione del potere. Alla segnalazione della normativa carolingia, che fin dall'inizio prevede la possibilità che anche i *Longobardisci comites* potessero disporre di proprie clientele (176) e che un Longobardo potesse commendarsi in forma vassallatica (177), non corrisponde l'indicazione certa di casi singoli tratti direttamente dalla documentazione. In altre parole, non pare che gli studiosi si siano proposti di porre in relazione i rapporti di vassallaggio con la condizione etnico-giuridica di *vassi* e *seniores*, indagando sulle correlazioni che ne scaturiscono.

Difficile è accertare la presenza dei Longobardi fra i vassalli, poiché le poche indicazioni certe sulla nazionalità di vassalli, di cui disponiamo, ne mostrano l'origine transalpina. Conosciamo, invece, Longobardi che ebbero a propria disposizione vassalli, che possiamo supporre fossero di nazionalità longobarda.

Tralasciamo la considerazione dei vassalli di rettori di grandi chiese e monasteri, ovvero arcivescovi ed abati, che fossero stati di nazionalità longobarda. Un arcivescovo milanese, Ansperto, fu certamente longobardo (178): pur se la documentazione relativa non sussiste, possiamo supporre egli abbia avuto a disposizione vassalli, alcuni probabilmente appartenenti ai gruppi dominanti, fors'anche numerosi. Analoga situazione si presentò per altre chie-

(176) *Capitularia* cit., I, n. 91, anno 782 circa, cap. 7.

(177) *Capitularia* cit., I, n. 90, cap. 11: «Ut nullus quilibet hominem Langobardiscum in vassatico vel in casa sua recipiat, antequam sciat unde sit vel quomodo natus est; et qui aliter fecerit, bannum nostrum conponat». Cfr. P. S. Leicht, *Gasindii e vassalli*, I. ed. 1927, poi in P. S. Leicht, *Scritti vari di storia del diritto italiano*, I, Milano, 1943, p. 188; Sergi, *I rapporti* cit., p. 146; Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., pp. 63-64. S. Gasparri, *Strutture militari e legami di dipendenza in Italia in età longobarda e carolingia*, «Rivista storica italiana», 98 (1986), p. 699, riconosce in questa ed altre norme relative ai Longobardi la sopravvivenza di una 'commendazione' longobarda.

(178) Cfr. sopra, t. c. nota 152.

se vescovili (179) e per grandi monasteri dell'Italia settentrionale. Ma in tutti questi casi ciò che va posto in luce è non tanto la condizione personale, quanto quella di rettore di una grande chiesa o monastero.

Del longobardo (180) Teotperto, arciprete della pieve di S. Giuliano di Cologno Monzese, conosciamo uno o due suoi vassalli, senza indicazione di nazionalità (181): l'arciprete appartiene, sì, al ceto dei proprietari locali e la sua è una pieve importante, ma né egli né la sua chiesa sono paragonabili ai rettori di vescovati, capitoli dei canonici e grandi monasteri e ai loro enti.

Le prime attestazioni di vassalli di Longobardi provengono dal territorio veronese, ove, come abbiamo notato, l'introduzione di conti carolingi e di vescovi alamanni e la loro incidenza furono precoci. A questo territorio fa riferimento il Fumagalli, nell'ambito del suo studio sulla diffusione nella società longobarda delle istituzioni franche, particolarmente dei rapporti vassallatici, che pongono in crisi la tradizione sociale, giuridica e politica degli uomini liberi, che costituivano la base dell'ordinamento pubblico longobardo: in questa prospettiva egli segnala i vassalli veronesi del diacono Audone e del proprietario terriero Engelberto (182), senza sottolineare, tuttavia, la nazionalità longobarda di entrambi i personaggi.

Nell'829 viene effettuata una vendita di beni al diacono

---

(179) Ci limitiamo a ricordare il patriarca Paolino di Aquileia, longobardo: Tabacco, *L'avvento* cit., p. 388.

(180) L'arciprete compie professione di legge longobarda in un atto di donazione «pro remedio animae» di beni propri in Cologno: *CDLang*, n. 326, 885 marzo 20 = *MD*, I/2, n. 149.

(181) *CDLang*, n. 330, 885 maggio 24 = *MD*, I/2, n. 151. Il dato è già stato posto in evidenza da Rossetti, *Società* cit., p. 73.

(182) Fumagalli, *Le modificazioni* cit., p. 313.

Audone, figlio del fu Grauselberto longobardo (183). Si tratta della prima segnalazione esplicita di nazionalità longobarda (184), attribuita, per di più, non all'autore dell'atto, il venditore, ma all'acquirente. All'atto pone il suo *signum manus* Iobolo, «vassus Audoni diaconi», senza altra indicazione: ne possiamo solamente supporre la nazionalità longobarda.

Da parte nostra, riteniamo che la comparsa del vassallo del diacono Audone rappresenti certo la prova dell'avvenuto inserimento nella società longobarda dell'istituto franco, ma che questa attestazione non vada tanto osservata nell'ottica del sovrapporsi dell'istituto franco del vassallaggio a quello di una, relativa, uguaglianza giuridica e sociale vigente, almeno in linea di principio, nella società longobarda, quanto – rovesciando in un certo senso i termini in questione – la prova dell'ascesa sociale e latamente pubblica di un appartenente ad una famiglia longobarda, ascesa che si concluderà con l'acquisizione della cattedra vescovile da parte di Audone, primo vescovo sicuramente longobardo a Verona in età carolingia, sia pure in un periodo avanzato. Ecco allora le singolarità o le precocità presenti nel nostro documento: qualificazione della nazionalità dell'acquirente invece che di quella dei venditori; prima attestazione di nazionalità longobarda; prima attestazione di un vassallo 'locale'. Il disporre di vassalli poteva ben contribuire ad accostare, nella considerazione dei suoi contemporanei, il *senior* ai membri delle minoranze etniche dominanti, più sul piano economico e sociale che su quello politico. Non può essere un caso che anche nei decenni seguenti si conoscano altri vassalli del diacono Audone, poi divenuto vescovo (185). Non risulta che per questi vassalli, come per altri, l'assunzione dei rapporti vassallatici

---

(183) Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 131, 829 settembre 7.

(184) In un documento precedente era stata fatta menzione dell'istituto del *launechild*, conformemente alla legge longobarda: cfr. sopra, t. c. nota 155.

(185) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 56-57.

sia divenuta tramite favorevole di arricchimento, di affermazione sociale o politica.

Poco rilevanti socialmente ed economicamente appaiono quasi tutti i vassalli menzionati nel testamento dal grosso proprietario longobardo Engelberto di Erbè (186): alcuni, indeterminati nel numero e nel nome, hanno a disposizione singoli poderi, *colonicae*, che sono destinate ai nipoti del proprietario; uno, Waltegrino, riceve in lascito il podere che già detiene e, a quanto pare, egli stesso conduce. Solo un vassallo, Adolfo, si distingue: detiene in beneficio alcuni poderi e terreni posti in località diverse ed è designato fra gli esecutori testamentari.

La maggior parte dei vassalli sembra appartenere ad un ceto che possiamo definire di rustici, e, in quanto vassalli, a quella categoria, spesso ignorata dagli studiosi, la cui funzione principale consiste nell'assolvimento dei servizi connessi alla conduzione e coltivazione delle terre o, eventualmente, alla vita domestica; nei secoli posteriori essi saranno più facilmente conosciuti come *famuli* o membri della *masnata* (187).

## 6. Rapporti matrimoniali e vassallatici 'interetnici'

### 6.1. Rapporti matrimoniali 'interetnici'

Poco dopo la metà del secolo IX inizia ad essere documentata in alcuni territori dell'Italia superiore l'avvenuta stipulazione di rapporti matrimoniali tra membri di famiglie di immigrati transalpini e membri di famiglie indigene di tradizione longobarda, di condizione non elevata (188), che comportarono l'instaurarsi di

---

(186) Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 181, 846 maggio 28.

(187) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 57-58.

(188) Keller, *Adelsherrschaft* cit., pp. 314-315.

rapporti complessi patrimoniali e parentali. Ne diamo brevi cenni, rinviando l'approfondimento ad altro contributo (189).

Nell'855, in Gorgonzola (190), Garibaldo, figlio del defunto Odelbaldo del *vicus Criberiago*, non identificato, assieme al figlio Anselmo, con il consenso delle rispettive mogli, vende per sei libbre ad Autelmo di Inzago, figlio del defunto Agemundo, i beni in Inzago. Garibaldo non dichiara la propria nazionalità, ma ricorre per la convalida del passaggio ad atti propri della tradizione etnico-giuridica franca e alamanna: la *traditio* e la *vestitura* (191), concretizzata nella consegna della *cartola* e degli oggetti simbolici – coltello, *festuca notata* e *wasone* –; la dichiarazione, poi, di uscire dalle terre cedute; la *levatio*, in fine, di pergamena, calamaio e penna e la consegna al notaio (192). Seguono le clausole di garanzia, la cui violazione da parte dell'attore, dei suoi eredi e *proheredes* (193) comporta il pagamen-

(189) Cfr. sopra, nota 2.

(190) *CDLang*, n. 190, 855 giugno 17 = *MD*, I/2, n. 93.

(191) Sull'istituto germanico della *investitura* o *Gewere*, che può essere anche definita come una nozione di 'signoria' sulla *res* stessa, si vedano F. Schupfer, *Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia*, voll. 3, Città di Castello e Roma, II ed., 1913-1915, III, pp. 9-51, sez. I: «Il possesso germanico (*Gewere, Saisina*)»; F. Calasso, *Il negozio giuridico*, II ed., Milano, 1967, pp. 120-121; G. Diurni, *Le situazioni possessorie nel Medioevo. Età longobardo-franca*, Milano, 1988, pp. 57-82, con ampia discussione della letteratura.

(192) Schupfer, *Il diritto privato* cit., III, pp. 219-232. Ancora utili l'illustrazione e l'ampia documentazione riportata in C. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*, rist. anast. Bologna, 1971-1972, V, pp. 410-413 circa le varie forme di *investitura* attuate con singoli oggetti simbolici, *traditionum symbola*.

(193) Anche la menzione dei *proheredes* è tipica del formulario transalpino: *Additio tertia* al *Cartularium* (*MGH, Leges*, IV), pp. 595 e 597; la segnalazione è già in E. Hlawitschka, *Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in*

to di una *multa* o *pena* (194) in dieci libbre di oro o in cinquanta *pondera* di argento. La nazionalità dei venditori era probabilmente franca, come induce a ritenere anche la presenza rilevante e qualificata di persone di tale nazionalità fra i sottoscrittori. L'azione descritta non conclude la parte dispositiva del documento. Garibaldo dichiara di confermare Autelmo nel possesso di alcune terre e servi e della scerfa, oro e argento, che egli aveva assegnato alla figlia Gotenia quando, *in die votorum*, egli l'aveva concessa in moglie ad Autelmo (195). Il documento è sottoscritto, di mano propria, da Garibaldo e dal figlio Anselmo (196); fra i rimanenti sottoscrittori, primo è il gastaldo Walderico, di probabile naziona-

*Oberitalien (774-962)*, Freiburg im Breisgau, 1960, p. 15, nota 15. Essa compare, ad esempio, in due documenti concernenti Gunzone alamanno: *MD*, I/1, n. 82, 848 marzo 15, e nota 83, 848 marzo.

(194) La *multa*, «quod est pena», oltre a significare la penalità corrisposta alla *pars publica*, significato che essa riveste, ad esempio, nei Capitolari, accanto al verbo *multare* (*MGH, Capitularia regum Francorum*, voll. 2, II, sub voce), significato cui ancora allude la 'consociazione' con il fisco – «sociante fisco», come nel nostro documento –, assume nella documentazione privata concernente atti di alienazione, come vendita e donazione, un significato ristretto, relativo alla penalità da corrispondersi da quello fra i contraenti un negozio giuridico che è venuto meno ai suoi obblighi: *Capitularia* cit., I, n. 41, anno 803, "Capitulare legi Ribuarie additum", p. 117, cap. 3, ove si prevede che il mancato pagamento di una multa comporti l'esecuzione privata da parte del creditore verso il debitore. Un'ampia esemplificazione tratta dalle *collectiones* di *formulae* è segnalata da Du Cange *Glossarium* cit., sub voce *fiscus*, p. 511, che riporta anche numerosi passi tratti da documentazione privata, nei quali appaiono formule analoghe a quella presente nel nostro documento: «sociante fisco», «socio fisco», «cogente fisco», «discutiente fisco». Si tratta di una clausola comminatoria, che dovrebbe essere inflitta dal potere pubblico.

(195) La nazionalità longobarda di Autelmo è deducibile dal ricorso a tipici istituti giuridici, quali *meta* e *morgincap*: cfr. sotto, t. c. note 198-199.

(196) Si noti l'alfabetizzazione dei due immigrati, laici privi di qualifica: cfr. Petrucci, Romeo, *Scrivere* cit., pp. 19-20.



lità franca (197); seguono quattro Franchi, due dei quali sono vassalli del gastaldo Walderico, e un Alamanno.

Da documentazione più tarda (198) apprendiamo che Autelmo aveva a sua volta corrisposto a Gotenia beni a titolo di *meta* e *morgincap*, tipici istituti longobardi (199). Aveva anche acquistato terre nella stessa zona anche da un altro immigrato, probabilmente alamanno (200).

Larga parte, se non tutti, dei beni di Autelmo giunsero prima dell'870 in proprietà del vescovo di Bergamo Garibaldo, come conferma la sua *pagina testamenti* (201). Il vescovo Garibaldo, figlio del defunto Istone, che visse secondo la legge longobarda, originario di Valtrighe (202), presso Terno, ad occidente di Bergamo, per rimedio della sua anima – ma anche per quella dei suoi genitori e del fratello, nonché di tutti i membri della famiglia di Autelmo, come si deduce da altri passi del lungo documento – e con il consenso del fratello Autprando, che si sottoscrive di mano propria al documento qualificandosi vassallo imperiale, da identificarsi probabilmente, secondo lo Jarnut, con l'omonimo *fidelis ac familiaris* di Ludovico II, da questo inviato come messo a Bisanzio (203), dispone che lo xenodochio, da lui stesso fondato con beni propri nel territorio di Inzago – forse invero fondato da Autelmo e poi venduto con tutti i beni al vescovo –, passi in pro-

(197) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 278.

(198) Doc. dell'anno 874 aprile 5, citato sotto, nota 204: terzo *monimen* ivi riassunto.

(199) G. Vismara, *I rapporti patrimoniali tra coniugi nell'alto medioevo*, in *Il matrimonio nella società altomedievale*, voll. 2, Spoleto, 1977, II, pp. 663-666.

(200) *CDLang*, n. 204, 858 gennaio = *MD*, I/1, n. 99.

(201) *CDLang*, n. 246, 870 marzo = *MD*, I/2, n. 120.

(202) I dati sono desunti dal documento dell'anno 874, citato sotto, nota 204.

(203) Jarnut, *Bergamo* cit., p. 34, nota 62.

prietà del monastero milanese di S. Ambrogio.

Da un documento complesso dell'874 (204) apprendiamo che Gotenia, vedova di Autelmo, aveva ceduto al figlio Gundelasio suddiacono tutti i beni in due villaggi, beni che ella aveva ricevuto dal marito a titolo di *meta* e *morgincap*. Apprendiamo anche che la figlia di Autelmo, Gariberga, era monaca in un monastero milanese e che il figlio Gundelasio aveva donato i beni suddetti al monastero.

Come i Franco-alamanni del territorio milanese si orientarono verso le chiese milanesi, in particolare verso il monastero di S. Ambrogio (205), anche i Longobardi beneficiarono il monastero, fossero membri di una famiglia, come quella di Autelmo, in via di decadenza, anche se già fortemente attiva nella crescita economica e sociale, o fossero i due fratelli, divenuti l'uno vescovo, l'altro vassallo imperiale.

Due documenti dell'ultimo quarto del secolo IX ci permettono di avanzare alcune considerazioni sui rapporti patrimoniali all'interno di una medesima famiglia tra persone appartenenti a diverse tradizioni giuridiche, franco-salica e longobarda.

Una vedova, Vualperga, la quale dichiara di vivere secondo la legge salica del suo defunto padre Vualdo, aliena (206) la quarta porzione di alcune terre in quanto a lei pervenute dal marito Ansprando (207) «in die votorum», all'atto cioè della correspon-

(204) *CDLang*, n. 257, 874 aprile 5 = *MD*, I/2, n. 125: nel documento, che descrive la presa di possesso da parte dell'abate di questo monastero di beni situati in alcuni villaggi dell'area in questione, vengono elencati e sunteggiati ben cinque *monimina*, portati dall'abate a sostegno del suo diritto.

(205) Rossetti, *Società* cit., p. 93.

(206) Falconi, *Le carte* cit., n. 52, 884 aprile 15.

(207) Ansprando *de vico Ceroni* aveva in precedenza effettuato una vendita: Falconi, *Le carte* cit., n. 36, 876 marzo.

sione della quarta parte dei beni del marito nel giorno delle nozze – si tratta, anche se non è detto, della *morgengabe* longobarda –, mentre i due figli alienano le tre porzioni delle stesse terre, evidentemente loro spettanti in forza della successione ereditaria; anche il prezzo ricevuto, otto soldi, è ripartito rispettivamente in due e sei soldi.

Il documento presenta aspetti particolari. Nello schema ‘standard’ della tradizione giuridica longobardo-italica (208), vengono inserite le formule della tradizione giuridica franca relative all’investitura di terre (209), facilmente individuabili nella consegna degli oggetti simbolici (210), che indicano il bene ceduto – zolla di terra, bastoncino, ramo d’albero – e la proprietà, potremmo dire ‘signoria’, sul bene – cintura bronzea e coltello –; nell’abbandono dei beni e nella *levatio* della pergamena, formula che il notaio, avendo dimenticato di inserire al ‘posto’ consueto, aggiunge dopo la propria sottoscrizione. Della penalità medesima è prevista una doppia forma di pagamento: Vualperga, secondo la sua legge, si impegna a corrispondere la penalità di due mancosi d’oro, i figli, secondo la loro legge, a quella del doppio del valore dei beni (211).

(208) G. Petracco Sicardi, *La lingua e le formule delle carte piacentine alto-medievali*, in Galetti, *Le carte* cit., p. 146.

(209) Schupfer, *Il diritto privato* cit., pp. 219-232; Diurni, *Le situazioni possessorie* cit., pp. 80-82.

(210) Il significato dei termini è illustrato e discusso da Petracco Sicardi, *La formula salica* cit., pp. 258-261. Ancora utile l’illustrazione e l’ampia documentazione riportata in C. Du Cange; *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*, rist. anast. Bologna, 1971-1972, V, pp. 410-413 circa le varie forme di *investitura* attuate con singoli oggetti simbolici, *traditionum symbola*.

(211) Si veda quanto disposto nel *Cartularium* cit., p. 595, cap. 2, «Traditio venditionis cum defensione»: dalla *defensio* del *duplum*, propria della tradizione giuridica longobarda e romana, viene distinta quella della tradizione giuridica franco-alamanna, che stabilisce una penalità in oro. Completa la duplicità di formulario giuridico dell’atto la presenza di testimoni, quattro dei quali sono definiti

Le due differenti tradizioni giuridiche riflettevano anche due diverse concezioni della disponibilità patrimoniale della donna, rimasta vedova: nel nostro caso, ella agisce senza bisogno di ricorrere a mundoaldi o tutori, che pure esistono, poiché ella ha due figli, in età maggiore, evidentemente, dal momento che partecipano attivamente e con forme giuridiche proprie al compimento dell'atto di vendita, senza essere assistiti da un tutore (212).

Ci sia permesso, per potere seguire la vicenda della famiglia, esaminare anche un documento di poco posteriore all'età carolingia. Otto anni dopo la vendita ora descritta, Vualperga torna a vendere per nove soldi un appezzamento nel *vicus Zeroni* (213). Il formulario del documento è quello 'standard' della tradizione locale. Ma ora Vualperga, che non dichiara la propria nazionalità, afferma di agire con l'approvazione dei due figli, suoi mundoaldi, i quali, poi, nel porre il loro *signum manus* al documento, ribadiscono di avere assolto alla loro funzione di garanti della libera volontà della madre, assumendo, nello stesso tempo, la doppia funzione di mundoaldi e di parenti garanti (214). Il ricorso alla tradizione giuridica longobarda, certa, anche se non viene dichiarata la nazionalità o la legge dei due figli di Vualperga, si presenta favorevole ai figli, non alla madre vedova, che non contrae più liberamente negozi giuridici (215).

«ex genere Francorum», mentre di altri sei – tre dei quali mostrano di sapere scrivere – non è data la nazionalità: sono probabilmente longobardi.

(212) P. S. Leicht, *Il diritto privato preirneriano*, Bologna, 1933, p. 50.

(213) Falconi, *Le carte* cit., n. 67, 892 ottobre 21.

(214) L'atto di alienazione da parte della donna deve essere compiuto «cum noticia parentum», i quali debbono garantire che la donna non abbia subito pressioni illecite o violenze, anche dal marito stesso, suo mundoaldo, per effettuare il negozio giuridico: *Liutprandi leges* cit., cap. 22, ove si prescrive che la donna che vende beni propri, consenziente il marito, dia *notitia* a due o tre *parentes*.

(215) A conferma di quanto esposto nel testo, si noti che non è la venditrice,

6.2. *Rapporti vassallatici 'interetnici'*

Rilevanza maggiore ai fini del superamento di eventuali separazioni 'etniche' attribuiamo all'instaurarsi eventuale di rapporti vassallatici tra elementi appartenenti alle popolazioni transalpine ed elementi della popolazione locale. Ancor più notevole in questa prospettiva appare la possibilità che il rapporto vassallatico sia contratto da una persona di nazionalità transalpina nei confronti di un'altra di nazionalità longobarda. Crediamo di avere ravvisato tale situazione in un documento dell'867.

In quell'anno (216), il ministeriale imperiale Gerulfo, vivente secondo la legge salica, assegna i suoi beni, nella Valtellina e in territorio di Pombia, agli *erogatores* Pietro, figlio del defunto Paolo giudice, ed Erchembaldo, suo vassallo. Primi fra i sottoscrittori si segnano due Franchi, vassalli di Gerulfo, e due altri Franchi, vassalli di Pietro; seguono un notaio imperiale, un altro notaio, un orefice e ad altri senza alcuna connotazione.

I due vassalli franchi di Pietro potrebbero suggerire, nell'ambito della prospettiva del Hlawitschka (217), che anche il loro *senior* era di nazionalità franca o, genericamente, transalpina. Poiché, secondo noi, gli scabini ed ancor più notai e giudici di professione sono attribuibili alle nazionalità longobarda o

ma sono i figli che ricevono in mano propria il prezzo, come viene dichiarato nella loro sottoscrizione: «... filii et mundoaldi eidem Vualpergi qui ea interrogaverunt et consenserunt et fieri rogaverunt et suprascripto argento acceperunt et eorum relecta est» (Falconi, *Le carte* cit., p. 117): si tratta di una precisazione, che, poco presente nelle altre carte di vendita rogate dal medesimo notaio Adelberto (*ibidem*, n. 64, 891 gennaio 4; n. 71, 895 febbraio 3; n. 73, 897 febbraio; n. 78, 898 marzo; n. 81, 898 settembre; n. 82, 899 febbraio), concerne, quando appare, i venditori diretti (*ibidem*, n. 74, 897 aprile).

(216) *CDLang*, n. 243, 867 aprile 16, senza luogo = *MD*, I/2, n. 119.

(217) Cfr. sotto, nota 247.

italica (218), si tratterebbe di un rapporto vassallatico di Franchi nel confronto di un persona di probabile nazionalità longobarda o di tradizione longobardo-italica. Saremmo in presenza della prima attestazione di un vincolo vassallatico di persone di nazionalità franca nei confronti di un'altra appartenente alla società di tradizione longobarda.

La conferma della nostra ipotesi sta nella presenza, dichiarata fin dall'inizio, di «boni homines Franci et Langobardi», appartenenti cioè alle due nazionalità franca e longobarda, i cui nomi sono elencati in seguito, fra i sottoscrittori, dei quali la nazionalità è indicata individualmente, con l'espressione *ex genere Francorum*, per i primi quattro, vassalli di Gerulfo e di Pietro, mentre dei rimanenti essa non è indicata: in questa occasione, pur consapevoli che l'assenza di indicazione della nazionalità dei testimoni non implica che essi siano di nazionalità longobarda, dobbiamo identificare costoro come *boni homines Langobardi*: fra loro, non a caso, compaiono un *notarius domni imperatoris* (219), un altro notaio e un orefice. Orbene, nel caso specifico è difficile supporre che i *boni homines Langobardi*, posti in evidenza in modi inconsueti, fossero stati richiesti della loro presenza se fra i protagonisti dell'atto – l'autore Gerulfo e i due *erogatores* destinatari – non vi fosse stato un *Langobardus*, che va, quindi, ravvisato, più che nel vassallo di Gerulfo, in Pietro figlio del fu giudice Paolo.

La posizione ragguardevole conseguita dal figlio del giudice Paolo conferma quanto è conosciuto sulla posizione sociale e politica dei giudici, particolarmente di quelli pavesi (220).

---

(218) Sopra, t. c. nota 172.

(219) G. Costamagna, *L'alto medioevo*, in M. Amelotti, G. Costamagna, *Alle origini del notariato*, Roma, 1975, p. 200; Nicolaj, *Cultura* cit., p. 20.

(220) Settia, *Pavia* cit., pp. 124-125, con riferimento al periodo del re Ugo e a quelli posteriori.

Un documento pavese, della fine dell'età carolingia (221), ci attesta il matrimonio tra Grimoaldo, vasso e mansionario imperiale, e Maria. Pur se di entrambi non viene specificata la nazionalità, quella longobarda di Maria è facilmente accertabile (222), mentre è deducibile un'origine transalpina del marito (223), per il quale è anche possibile proporre un'identificazione con un vassallo imperiale omonimo (224), *fidelis* di Berengario I nel primo decennio del secolo X, poi conte, *consiliarius* regio e infine marchese, documentato dal 905 al 922 (225).

(221) F. Gabotto, A. Lizier, A. Leone, G. B. Morandi, O. Scarzello (edd.), *Le carte dell'Archivio Capitolare di Santa Maria di Novara*. I. (729-1034), Pinerolo, 1913, n. 16, 887 luglio 31, Pavia.

(222) Poiché la casa venduta appartiene al patrimonio familiare della moglie, questa, oltre al consenso del marito, che riveste la funzione di *mundoaldo*, dichiara di agire «cum noticia de propinquieribus parentibus», secondo la tradizione giuridica longobarda, la quale prescrive che, oltre al consenso del *mundoaldo*, due parenti prossimi della donna la interroghino accertando la libera volontà di alienazione dei beni, volontà che deve essere manifestata pubblicamente, il che viene espresso dalla *notitia* (cfr. sopra, nota 214). Il formulario, per il resto, corrisponde a quello della tradizione longobardo-italica, quale è stato riscontrato, ad esempio, nell'ampia documentazione piacentina, a partire dalla metà del secolo IX.

(223) Alcune particolarità del formulario, oltre alla presenza di sottoscrittori franchi, fanno sospettare che il marito fosse di nazionalità transalpina. Nell'ambito della *defensio* concessa ai venditori, viene introdotto il riferimento ai *proheredes*, specifico della formula franco-salica; nella determinazione, poi, della penalità sono stabilite due forme di pagamento della stessa: la corresponsione di beni per il doppio del valore, forma tipica della tradizione longobarda e romana, e quella del pagamento di una somma in oro o in argento, tipica delle tradizioni giuridiche transalpine (cfr. sopra, nota 194).

(224) L'ipotesi è avanzata da Hlawitschka, *Franken* cit., p. 192, nota 16, che ritiene opportuno un approfondimento ulteriore.

(225) *Ibidem*, pp. 190-191; l'adesione di Grimoaldo a Berengario I si presenterebbe coerente rispetto al rapporto vassallatico del nostro Grimoaldo verso

Appare opportuno, anche tralasciando l'ipotesi di identificazione del personaggio, sottolineare l'ambiente sociale e professionale comune nel quale sono inseriti i due coniugi: i parenti di Maria, longobardi come ella era certamente longobarda, sono un *monetarius* e un giudice, e, probabilmente, un prete *decimarius*. Non conosciamo i parenti di Grimoaldo, ma fra i testi che si sottoscrivono riteniamo che i due Franchi fossero presenti per lui. Orbene, essi sono distinti dalle qualifiche professionali di *negotiator* (226) e di *monetarius* (227), che, nell'ambito della nostra documentazione, incontriamo per la prima volta attribuite a persone di dichiarata nazionalità transalpina: per quanto si tratti di professioni rilevanti, economicamente e socialmente, il fatto che siano svolte da Franchi costituisce un indizio di integrazione socio-economica fra persone di diversa tradizione etnico-giuridica, un'integrazione che si attua in una città e una società che già aveva offerto le prime testimonianze di un ricorso cosciente ad istituti giuridici longobardi e che ora mostra non solo l'evoluzione avvenuta nei rapporti patrimoniali e parentali fra elementi di nazionalità transalpina ed elementi indigeni, ma anche quella che si svolge nelle condizioni economiche e sociali.

Si osservi, a conferma del livello sociale e professionale ele-

---

l'imperatore Carlo III il Grosso, poiché Berengario, ancora marchese, fu appunto a capo del partito 'filotedesco', che aveva appoggiato Carlomanno e Carlo il Grosso: G. Fasoli, *I re d'Italia (888-962)*, Firenze, 1949, p. XXVII; G. Arnaldi, *Berengario I*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, IX, Roma, 1967, p. 8. Sulla presenza di conti alamanni presso il re Berengario I nell'ultimo periodo di regno si veda P. Fried, *Alemannien und Italien vom 7. bis 10. Jahrhundert*, in *Die transalpinen Verbindungen* cit., p. 355.

(226) C. Violante, *La società milanese nell'età precomunale*, I ed. 1953, II ed., Bari, 1974, pp. 51-57.

(227) Violante, *La società* cit., p. 58; R. S. Lopez, *Moneta e monetieri nell'Italia barbarica*, in *Moneta e scambi nell'alto medioevo*, Spoleto, 1961, p. 87.



vato dei protagonisti e testimoni dell'atto – l'acquirente è un *cerofarius* della chiesa pavese –, che fra i sottoscrittori, ai quali, non essendo dichiarata la nazionalità, siamo propensi ad attribuire una nazionalità longobarda, compaiono tre giudici imperiali e un altro giudice, probabilmente un giudice cittadino (228), oltre a un certo Andrea.

Proprietari terrieri, vassalli imperiali, giudici imperiali e cittadini, mercanti, monetieri, ecclesiastici appaiono in rapporti normali e abituali fra loro (229), rendendo più comprensibile e, indirettamente, confermando quel dato, unico e rilevante, costituito dall'instaurarsi di un rapporto vassallatico tra Franchi e il figlio di un giudice, verosimilmente di tradizione longobarda.

## **7. Affermazione politica di nuovi immigrati e di famiglie longobarde in età postcarolingia**

Dopo la scomparsa di Ludovico II il potere regio ed imperiale subì una crisi lunga e complessa, mentre si svolgevano mutamenti profondi nelle strutture politiche e sociali (230); antiche famiglie, che già avevano fatto parte della nobiltà di governo dell'impero carolingio, entrarono in crisi: alcune scomparvero non solo dalla scena politica, ma anche fisicamente (231); altre furono duramente avversate dal potere regio, che si appoggiò ad alcune di quelle nuove, come fece il re Ugo, che si impegnò decisamente contro la grande nobiltà (232), mentre il fenomeno delle immigrazioni, che

(228) Si tratta probabilmente di un giudice della città, distinto dai giudici imperiali: Padoa Schioppa, *Aspetti* cit., p. 15.

(229) Settia, *Pavia* cit., pp. 124-125.

(230) Tabacco, *La storia* cit., pp. 113 ss.; Fumagalli, *Terra* cit., pp. 81 ss.; Fumagalli, *Il Regno* cit., pp. 171 ss.

(231) Fumagalli, *Terra* cit., pp. 103 ss.

(232) *Ibidem*, p. 93.

non si era interrotto per l'età carolingia, continuò anche durante il periodo dei re italici (233) fino ad Ottone I (234).

Come era avvenuto anche in passato, uomini di modesto prestigio, pur sempre appartenenti ai gruppi delle minoranze dominanti, alcuni immigrati di recente, poterono affermarsi per le loro doti personali, particolarmente quelle di guerrieri, oltre che per i legami vassallatici con persone potenti e con gli stessi sovrani: valgano gli esempi dei capostipiti delle tre famiglie marchionali piemontesi – Anscarici, Aleramici e Arduinici –, di tradizione etnico-giuridica franca (235): Anscario I, proveniente dalla Borgogna, è qualificato come *marchio* all'inizio dell'ultimo decennio del secolo IX (236); Aleramo, che è figlio di un conte Guglielmo e non sembra di immigrazione molto recente, è conte dal quarto decennio del secolo X (237); uno dei due fratelli 'arduinici', giunti in Italia «de sterilibus montibus» tra IX e X secolo, Rogerio, diviene conte di Auriate (238) e il figlio, Arduino il Glabro, marchese nella seconda metà del secolo X (239). Ricordiamo, infine, il franco Milone, vassallo di Berengario I nel primo decennio del secolo, poi conte di Verona verso il 930 e infine marchese nei primi anni Cinquanta (240), dal cui nipote Egelrico, figlio di suo fratello

(233) Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 76, 85, 88-89.

(234) *Ibidem*, p. 96.

(235) Dati riassuntivi e comparazione delle vicende in G. Sergi, *Anscarici, Arduinici, Aleramici: elementi per una comparazione fra dinastie marchionali*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII)*, Roma, 1988, pp. 15-16.

(236) Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 128-130.

(237) R. Merlone, *Prosopografia aleramica (secolo X e prima metà del XI)*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 81 (1983), p. 466.

(238) Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 254-255.

(239) *Ibidem.*, pp. 136-138.

(240) *Ibidem*, pp. 237-240.

Manfredo, conte di Lomello (241), discendono i conti veronesi detti di San Bonifacio (242).

L'ascesa politica degli uomini più o meno 'nuovi' fu favorita dalla crisi, anche biologica, della nobiltà di tradizione carolingia (243), una crisi che investiva la struttura stessa del gruppo parentale od *ordo*, caratteristica di tale nobiltà: il gruppo parentale era preminente rispetto alle singole famiglie, che erano prive di una sede individuale per la propria casata e i cui esponenti, quando non vivevano alla corte del re, rivestivano cariche pubbliche in varie regioni dell'impero franco (244).

Con le nuove famiglie in ascesa, di immigrazione recente o meno, presenti nel regno, si affermarono altre di tradizione longobarda che avevano mantenuto o conseguito una posizione sociale di un certo rilievo, poggiante su consistenti basi patrimoniali e su qualificati uffici ecclesiastici ed anche su rapporti matrimoniali con le famiglie 'franche', di grande (245) o anche di piccola nobiltà (246),

(241) *Ibidem*, pp. 233-234; R. Pauler, *I conti di Lomello*, in *Formazione e strutture* cit., pp. 189-190.

(242) A. Castagnetti, *Le due famiglie comitali veronesi: i San Bonifacio e i Gandolfingi-di Palazzo (secoli X-inizio XIII)*, in *Studi sul medioevo veneto*, a cura di G. Cracco, Torino, 1981, pp. 44 ss.

(243) Fumagalli, *Terra* cit., pp. 103 ss.

(244) *Ibidem*, pp. 126-127, con rinvio alla letteratura specifica. Per la presentazione e la discussione degli studi recenti e delle diverse interpretazioni sull'aristocrazia in età carolingia e postcarolingia si veda R. Bordone, *L'aristocrazia: ricambi e convergenze ai vertici della scala sociale*, in *La storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea*. II/1. *Il medioevo. I quadri generali*, Torino, 1988, pp. 145-156.

(245) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 95.

(246) V. Fumagalli, *Vescovi e conti nell'Emilia occidentale da Berengario I a Ottone I*, «Studi medievali», s. III, 14 (1973), pp. 165-170; Bougard, *Entre Gandolfingi* cit., pp. 25-27.

preceduti da quelli tra famiglie di condizione modesta.

L'instaurarsi, poi, di rapporti vassallatici, già interni e verticali ai gruppi 'etnici', fra elementi di famiglie di tradizione longobarda e quelli di famiglie di origine transalpina (247), conferma l'inizio effettivo di un processo che porta alla caduta della discriminante etnica anche in ambito politico. Dapprima esso si attua tra famiglie di condizione non elevata, ch  tali dovevano essere quelle dei due Franchi vassalli di Pietro figlio del giudice Paolo. Ma diviene effettivamente accertabile solo con la comparsa di persone di nazionalit  longobarda fra i vassalli regi e imperiali: grosso rilievo assume, perci , la vicenda del vassallo imperiale Autprando, fratello del vescovo bergamasco Garibaldo, cui abbiamo accennato, tanto pi  se si accetta la sua identificazione con l'omonimo *fidelis* e *familiaris* di Ludovico II, da questo inviato come messo a Bisanzio (248).

Il passo successivo, che sancisce l'affermazione politica,   costituito dall'assunzione di un ufficio pubblico, come quello

---

(247) Keller, *Adelsherrschaft* cit., p. 314, afferma che i Longobardi potevano avere vassalli di origine franca, criticando la posizione del Hlawitschka, *Franken* cit., che dall'esistenza di vassalli franchi ha dedotto l'origine transalpina dei loro *seniores* (Keller, *Adelsherrschaft* cit., p. 314, nota 70); ma il Keller non porta alcuna documentazione in merito, n  era facile rinvenirne, il che spiega la posizione del Hlawitschka, che d'altronde non si era proposto un'indagine sui personaggi 'minori', per quanto avesse proceduto ad una loro schedatura completa. Solo l'attribuzione della nazionalit  longobarda al *senior* Pietro, attribuzione che noi abbiamo dedotto dalla condizione di scabini, giudici e notai in et  carolingia, permette ora di prospettare l'instaurarsi, almeno in un caso, di rapporti vassallatici 'interetnici', tanto pi  rilevanti in quanto si tratta non di vassalli longobardi di immigrati transalpini, ma di Franchi vassalli di un probabile Longobardo. Si veda anche Sergi, *I rapporti* cit., p. 148, che si limita a sottolineare la condizione di Pietro quale figlio di un giudice; *ibidem*, p. 154, si sofferma sui giudici nel secolo X.

(248) Cfr. sopra, t. c. nota 203.

comitale (249), od anche più elevato, come quella di conte di Palazzo e marchese.

Valgano alcuni esempi. Giselberto I, di una famiglia sconosciuta, appare per la prima volta nella documentazione come *vassus et missus imperatoris* nel 919, conte di Bergamo dal 922, conte palatino dal 926 (250), il primo, come annota il Hlawitschka (251), che, dopo un lungo predominio delle stirpi transalpine, riuscì ad inserirsi nei ceti e gruppi dominanti. I suoi due nipoti, figli di Lanfranco I, si uniscono in matrimonio con membri di grandi famiglie franche (252), di rango marchionale e ben più potenti dei Giselbertini (253): Giselberto II, conte di Bergamo dal 961 al 993 (254), sposa la figlia del marchese Arduino il Glabro; Franca nella prima metà del sec. X sposa il marchese e duca Almerico II (255).

Il conte Oberto, attestato negli anni 945-972, è conte di

(249) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 74, che pone in luce come su circa novantasei conti, della maggiore parte, ben settantaquattro, è accertabile la provenienza o la tradizione familiare transalpina, mentre solo di sette è accertata la nazionalità longobarda. La loro affermazione, sottolinea l'autore, avviene nei momenti di maggiore crisi del regno – anni 921, 926, 945, 961 –: si tratta di Giselberto I di Bergamo e del figlio Lanfranco, di Raginerio di Piacenza, Ragimundo di Reggio, Oberto I, Adalberto-Atto e Tedaldo di Canossa. L'autore stesso si premura di avvertire, però, che non è ancora il caso di pensare ad una ascesa generalizzata delle stirpi longobarde.

(250) Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 186-187; Jarnut, *Bergamo* cit., pp. 93-94 e *passim*; F. Menant, *Les Giselbertins. Comtes du comté de Bergame et comtes palatins*, in *Formazione e strutture* cit., pp. 124-126.

(251) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 186.

(252) *Ibidem*, p. 95.

(253) Menant, *Les Giselbertins* cit., p. 129.

(254) Jarnut, *Bergamo* cit., p. 93.

(255) Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 125-128; A. Castagnetti, *Tra 'Romania' e 'Langobardia'. Il Veneto meridionale nell'alto medioevo e i domini del marchese Almerico II*, Verona, 1991, pp. 54 ss. e *passim*.

Palazzo e poi marchese (256): da lui discese la linea obertina, che si divise negli Estensi e nei Malaspina (257). Nello stesso periodo veniva affermandosi il fondatore della dinastia canossiana, Adalberto-Atto, che diviene conte all'inizio dell'impero di Ottone I (258), le cui vicende possono essere accostate a quelle di Oberto (259).

A Piacenza è conte nel terzo decennio del secolo il longobardo Raginerio (260), cui segue il franco Gandolfo, la cui figlia sposa Riprando di Basilicaduce, longobardo, creato conte da Ottone I (261): il figlio Gandolfo diviene conte di Verona nel 967 (262), il primo conte longobardo veronese (263), la cui discendenza continuerà l'ufficio comitale fino alla metà del secolo XI (264) ai

(256) Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 244-245.

(257) C. Violante, *Quelques caractéristiques des structures familiales en Lombardie, Emilie et Toscane au XIe et XIIe siècles*, in *Famille et parenté dans l'Occident médiéval*, Roma, 1977, tabella genealogica a p. 132, e C. Violante, *Le strutture familiari, parentali e consortili delle aristocrazie in Toscana durante i secoli X-XII*, in *I ceti dirigenti in Toscana* cit., p. 55, tav. VI; M. Nobili, *Alcune considerazioni circa l'estensione, la distribuzione territoriale e il significato del patrimonio degli Obertenghi (metà secolo X - inizio secolo XII)*, in *Formazione e strutture* cit., tabella genealogica fra pp. 80-81.

(258) V. Fumagalli, *Le origini di una grande dinastia feudale. Adalberto-Atto di Canossa*, Tübingen, 1971.

(259) L'accostamento fra Oberto ed Adalberto Atto è posto in risalto particolare da Nobili, *Alcune considerazioni* cit., pp. 80-81, che sottolinea la loro 'longobardicità', che rappresenta la persistenza della 'tradizione nazionale longobarda', caratterizzata dall'affermazione dei singoli e delle famiglie 'dal basso' ovvero dalla loro posizione di forza costituita da estesi e diffusi possessori e da clientele.

(260) Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 249-251; Bougard, *Entre Gandolfingi* cit., pp. 19-20.

(261) *Ibidem*, pp. 20-27.

(262) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 51.

(263) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 174

(264) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., pp. 52-53, 58-60.

discendenti del fratello del franco Milone, noti poi come conti di San Bonifacio (265).

Ancora un esempio, anche se più tardo, per segnalare l'ascesa di Cuniberto, giudice pavese, discendente da giudici – il capostipite della famiglia è Pietro, giudice pavese nel periodo di Berengario I –, all'ufficio di conte di Lomello, ascesa assai significativa, se pur tarda, essendo avvenuta alla fine del secolo X (266).

## 8. Osservazioni conclusive

Con la conquista franca, immissione di gruppi di transalpini in posizione dominante e collegamenti al loro interno mediante i vincoli vassallatico-beneficari avvennero ai fini dell'esercizio e del mantenimento del potere politico nel regno già longobardo.

La società dei vinti poté mantenere posizioni di rilievo nell'ambito economico, con propri consistenti patrimoni; nell'ambito ecclesiastico, ma furono anche immessi vescovi transalpini, numerosi in alcune zone, come a Verona; nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, nella quale persone locali, di nazionalità longobarda certa o probabile, esperte di diritto, a volte di professione notarile, rivestirono le funzioni di scabini, un istituto franco, lo scabinato, che più si avvicinava alla tradizione di libertà e di uguaglianza giuridica del popolo longobardo.

L'introduzione dei rapporti vassallatico-beneficari anche fra i Longobardi, oltre che, naturalmente, tra Franchi e Alamanni, mostra anche che tali vincoli furono contratti, per lungo tempo, all'interno dei due grandi raggruppamenti 'etnici', quello transalpino, che possiamo considerare unitario nel suo complesso, e quel-

---

(265) Cfr. sopra, t. c. note 240-242.

(266) Settia, *Pavia* cit., p. 107; Pauler, *I conti* cit., pp. 190-191.

lo longobardo, che consideriamo come raggruppante la popolazione di tradizione longobardo-italica.

I vassalli di origine transalpina, partecipi del potere spettante ai gruppi dominanti di immigrati, si legarono a conti transalpini – tralasciamo i rapporti con vescovi e abati, come abbiamo già accennato –; il vincolo personale contratto con un personaggio della medesima nazionalità e di condizione sociale più elevata, spesso detentore di un ufficio pubblico prestigioso, fece sì che il servizio vassallatico fosse orientato e concepito, nella sostanza, quale servizio pubblico, strumento idoneo, se non essenziale, per accedere agli uffici stessi.

I vassalli longobardi, di presumibile condizione sociale inferiore, si legarono a personaggi della loro stessa nazionalità, che godevano sì di una posizione rilevante sul piano sociale ed economico, ma non su quello politico: è il caso dei vassalli del grosso proprietario terriero Engelberto e del diacono, poi vescovo Audone.

La presenza della discriminante ‘etnica’ in ambito politico e nei rapporti vassallatico-beneficiari costituisce un dato fondamentale per intendere gli sviluppi sociali e politici ulteriori.

La lentezza accentuata con cui si evolve la situazione in Verona è dovuta, crediamo, alla presenza cospicua di gruppi ‘etnici’ dominanti e all’importanza della città, aspetti correlati. In Verona l’ufficio comitale rimase prerogativa esclusiva di Franchi e Alamanni per quasi due secoli, fino ad Ottone I, quando divenne conte Gandolfo, di famiglia professante legge longobarda e di provenienza piacentina. Solo con il conte Gandolfo, si noti, è possibile constatare nel Veronese il fenomeno della commendazione di un Franco a un Longobardo (267), prima non attestato, anche se il Longobardo poteva essere un vescovo.

Nel territorio piacentino persistono, da un lato, a lungo le tracce di una tradizione longobarda di libertà sociale e pubblica; dall’altro lato, non si constata, almeno per l’età carolingia, l’introdu-



zione di rapporti vassallatici fra i transalpini, pur di fronte ad una immigrazione che si va infittendo dalla metà del secolo IX (268). Questi aspetti possono spiegare, in attesa di approfondimenti ulteriori, la comparsa precoce di un conte di nazionalità longobarda nel terzo decennio del secolo X. La figlia del conte successivo, il franco Gandolfo, sposa un longobardo, che diviene conte; il loro figlio Gandolfo, longobardo, è appunto il conte di Verona, cui abbiamo ora accennato (269).

L'estensione, oltre che al territorio piacentino, ad altri territori, come quello milanese, con riferimenti a quelli bergamasco e pavese, dell'accertamento sulla società veronese in età carolingia, compiuto nel nostro contributo precedente, della correlazione sussistente fra nazionalità e rapporti vassallatici, ne conferma i risultati, ma ne anticipa i tempi, anche notevolmente.

Alla metà del secolo IX è in atto un processo di integrazione attraverso rapporti parentali e, poi, rapporti vassallatici 'interetnici', che precludono all'affermazione politica, dalla fine dell'età carolingia, di esponenti della società longobarda, con l'immissione nella vassallità imperiale e, dal terzo decennio del secolo X, con l'assunzione di uffici pubblici maggiori.

Le indicazioni metodologiche che emergono dalle nostre osservazioni, mentre contribuiscono a ribadire la necessità di studiare a fondo singoli territori e quindi, se possibile, identificare le

(267) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 142.

(268) Bougard, *Entre Gandolfingi* cit., p. 19, nota 32, cita vassalli franchi del vescovo Guido (anni 904-940), probabilmente longobardo: significativo, nella prospettiva propria del Hlawitschka (sopra, nota 247), che l'autore trovi "un peu contradictoire" il fatto che un vescovo di nazionalità longobarda possa disporre di vassalli franchi; ma, in questo caso, può prevalere nel rapporto il ruolo connesso alla detenzione dell'ufficio su quello della nazionalità.

(269) Cfr. sopra, t. c. note 262-265.

persone attraverso possessi, famiglia, posizione sociale, rapporti con enti e persone, ruolo svolto in villaggio o in città, mostrano l'opportunità di considerare anche l'aspetto della nazionalità e delle professioni di legge, in generale e nel confronto con altre zone, nell'approfondire, ancora, la conoscenza delle pratiche notariili, anche a livello locale, e delle influenze dei centri maggiori – ad esempio, di Pavia – o dei centri episcopali e monastici, e così via. Il tutto per potere meglio 'dosare' i giudizi, nel tessuto concreto e vivo delle società locali, al fine di 'provare' la validità o meglio l'applicazione concreta delle disposizioni normative, senza fermarsi alla lettera di queste disposizioni.

Siamo ben consapevoli che noi stessi non abbiamo percorso tutte queste strade. Ci siamo limitati ad allargare la problematica, ponendo in relazione radicamento locale, nazionalità, rapporti vassallatici dei singoli gruppi di tradizione etnico-giuridica diversa da quella della popolazione indigena, così da 'dosare' i tempi e i modi degli intrecci di relazioni dei dominatori e dei dominati.



**'TEUTISCI' NELLA 'LANGOBARDIA' CAROLINGIA**

**Sommario.** 1. Introduzione - Parte I. Il placito trentino dell'845 - 2. La vicenda - 2.1. Gli antefatti 2.2. Le fasi del processo - 2.3. La prima fase - 2.4. La seconda fase - 2.5. I sottoscrittori - 3. I protagonisti e la libertà contesa - 4. Il comitato trentino - 4.1. Il comitato nel regno dei Franchi orientali - 4.2. Il comitato nel Regno Italico - 5. Il duca - 6. Il *missus* regio e giudice palatino - 7. Il *missus* ducale e *locopositus* - 8. Gli scabini - 8.1. Gli scabini in età carolingia - 8.2. La provenienza degli scabini nel placito trentino - 8.3. La presunta provenienza di uno scabino dalla Baviera - 8.4. Giudici del conte in Baviera - 9. Gli sculdasci - 10. Gli ecclesiastici - 11. Gli uomini liberi - 12. I *vassi dominici* - 13. La scomparsa politica dei Longobardi nella *Langobardia* settentrionale carolingia - Parte II. *Teutisci* e *Langobardi* - 14. I *Teutisci* del placito trentino nella prospettiva della genesi della 'nazione' tedesca - 15. Il territorio trentino e la Baviera - 16. Il documento bergamasco dell'816 - 17. Alamanni e Franchi in territorio bergamasco - 18. Il territorio bergamasco verso Rezia Curiense e *Alamannia* - 19. Altra documentazione - 20. L'interpretazione dei *Teutisci* italici - 20.1. *Teutisci* come immigrati transalpini o *Franci* in generale - 20.2. *Teutisci* come *Franci* che parlano *theotisce* - 21. La dichiarazione di nazionalità nei placiti della *Langobardia* settentrionale - 22. Designazioni collettive di *Franci*, *Alamanni* e *Langobardi* - 22.1. I placiti dell'Italia centrale - 22.2. Documenti privati della *Langobardia* settentrionale - 23. La provenienza dei *Teutisci* nei documenti italici - 24. La specificità dei documenti italici - 25. *Teutisci* e *Langobardi* - 26. Osservazioni conclusive

## 1. Introduzione

Il presente contributo sui *Teutisci* si inserisce in uno studio più ampio sugli immigrati transalpini nelle regioni settentrionali del Regno Italico in età carolingia, in particolare su coloro che non sono stati protagonisti delle vicende politiche e non hanno svolto funzioni di governo (1). Abbiamo già prospettato, per un periodo limitato all'età carolingia, entro il quadro territoriale più ampio della *Langobardia* settentrionale, i risultati, conseguiti in un contributo precedente circoscritto all'area veneta (2), come sull'appartenenza originaria alle *nationes* transalpine continui per lungo tempo a basarsi la discriminazione politica verso la popolazione indigena di tradizione longobarda e la consuetudine di contrarre i rapporti vassallatico-beneficari entro i gruppi transalpini, risultati che ci sembrano essere stati confermati sostanzialmente in un contributo successivo esteso all'area padana, con particolare riferimento ai territori, oltre che di Verona, di Milano e di Piacenza (3).

Ci limitiamo, in questa sede, prescindendo dalle complesse

---

(\*) Prima edizione presso la Libreria Universitaria Editrice, Verona, 1995.

(1) Per gli ufficiali pubblici sia sufficiente il riferimento all'opera sistematica di E. Hlawitschka, *Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962). Zum Verständnis der fränkischen Königsherrschaft in Italien*, Freiburg im Breisgau, 1960.

(2) A. Castagnetti, *Minoranze etniche dominanti e rapporti vassallatico-beneficari. Alamanni e Franchi a Verona e nel Veneto in età carolingia e postcarolingia*, Verona, 1990.

(3) A. Castagnetti, *Immigrati nordici, potere politico e rapporti con la società longobarda*, in *Kommunikation und Mobilität im Mittelalter. Begegnungen zwischen dem Süden und der Mitte Europas (11.-14. Jahrhundert)*, a cura di S. de Rachewiltz e J. Riedmann, Sigmaringen, 1995, pp. 27-60, poi riedito in *Comunicazione e mobilità fra il Sud e il Centro dell'Europa (secoli XI-XV)*, a cura di S. de Rachewiltz, J. Riedmann, tr. it. Bologna, 1997, pp. 49-107; ora riproposto, con modifiche, in questo volume, da cui citiamo.

questioni concernenti gli aspetti 'etnici' (4) delle popolazioni dell'Impero carolingio, a ricordare la formazione e la presenza, su base regionale, di tradizioni etnico-giuridiche, nelle quali il diritto svolge, appunto, un ruolo fondamentale nella formazione di un sentimento di comune appartenenza a un 'popolo' (5), dei cui tratti caratteristici, comprese le singole tradizioni giuridiche, le famiglie nobili furono coscienti (6) e garanti (7).

L'esercizio del potere, detenuto in modi esclusivi dagli immigrati, rafforzò la coesione del gruppo, che, nella situazione specifica del Regno Italico, già poggiava su alcuni caratteri etnico-giuridici fra loro avvicinati, almeno per i Franchi e gli Alamanni, e sui vincoli vassallatici interni (8). Nei fatti, se non nelle intenzioni o nei programmi espressi dalle fonti legislative (9), il dominio

(4) Non intendiamo soffermarci sul problema complesso degli aspetti etnici delle popolazioni dell'Impero carolingio, per i quali rinviamo a Castagnetti, *Immigrati nordici* cit., par. 2, da cui sono qui ripresi alcuni passi del testo e alcune note. Poniamo ora, quando riferiti all'età carolingia, i lemmi 'etnico' e 'popolo' fra apici, come faremo per i lemmi 'nazione', 'nazionale' e 'nazionalità', qualora, invece di designare l'appartenenza di singole persone ad una *gens* o *natio*, senza riferimenti al concetto moderno di nazione e di nazionalità, essi fossero ampliati verso questo significato.

(5) R. Wenskus, *Die deutschen Stämme im Reiche Karls des Großen, in Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben*, I, Düsseldorf, 1965, pp. 196-197, sottolinea l'importanza dei singoli diritti di 'popolo', per riconoscere il sentimento 'etnico', pur se le singole legislazioni nazionali siano state influenzate dal diritto franco.

(6) *Ibidem*, pp. 182-183.

(7) *Ibidem*, pp. 205-206.

(8) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit.

(9) L'azione politica di Carlo Magno non fu favorevole a proteggere i caratteri etnici; si trattò di un compromesso tra le esigenze di una amministrazione centrale e la volontà di mantenere le singole tradizioni giuridiche, delle quali erano garanti le famiglie nobili: cfr. Wenskus, *Die deutschen Stämme* cit., pp. 205-206.

politico accentuò la separatezza, rendendo l'appartenenza etnico-giuridica originaria un fattore di discriminazione politica (10).

Se, da un lato, l'arrivo e l'insediamento, più o meno temporaneo o definitivo, degli immigrati nel regno longobardo implicavano l'opportunità, vorremmo dire la necessità per loro, di distinguersi dalla popolazione assoggettata (11), formando o accentuan-

---

(10) Assai utile si presenta, per un confronto con la situazione italica, quella del *Midi* francese: J.-P. Poly, E. Bournazel, *La mutation féodale. Xe-XIIIe siècles*, Paris, 1980, cap. VII: «Unité politique et oppositions ethniques», pp. 313-348: trattando del *Midi* francese, gli autori, dopo avere sottolineato che la distinzione etnica va intesa soprattutto come un fenomeno culturale, pongono in luce la presenza del 'sentimento della loro origine distinta' presso i gruppi etnici numericamente minoritari (*ibidem*, p. 315); ancora nel secolo X, a sud della Loira, non era avvenuta la *territorialisation* della legge personale, come, invece, si era verificato al Nord (*ibidem*, p. 333; la distinzione dei diritti testimonia, in un settore importante della vita sociale, l'esistenza di 'culture separate' così che "la *coupure sociale majeur*" è ancora quella fra *Romains* e *Francs*, non fra ciascuna delle aristocrazie e la restante popolazione (*ibidem*, pp. 333-334).

(11) Anche le indagini recenti sul carattere delle *nationes*, incentrate sullo studio dei rapporti fra le regioni a nord e a sud delle Alpi e sul valore delle leggi nazionali nella trasmissione orale consuetudinaria e nella redazione scritta, entro e all'esterno dei *regna*-ducati, hanno sottolineato, se non altro nel momento stesso in cui si pongono la domanda sulla questione della territorialità o della personalità del diritto, il significato e valore pratico della redazione scritta delle *leges* per coloro che si stabilirono fuori della loro *patria* d'origine, minoranza, quindi, con proprie tradizioni etnico-giuridiche, in un ruolo, soprattutto nella *Langobardia*, dominante rispetto alla popolazione indigena. Secondo R. Kottje, *Zum Geltungsbereich der Lex Alamannorum*, in *Die transalpinen Verbindungen der Bayern, Alemannen und Franken bis zum 10. Jahrhundert*, Sigmaringen, 1987, a cura di H. Beumann, W. Schröder, p. 359, la riflessione su tale questione fondamentale va posta in relazione ai collegamenti esterni degli Alamanni; la *lex scripta Alamannorum*, alla cui diffusione contribuì l'espansione degli Alamanni fuori del loro territorio, è, in ogni caso, utile per la conoscenza dello spazio e delle forme di vita degli Alamanni, come delle altre *nationes populorum* (*ibidem*, p. 370).



do una propria autocoscienza etnico-giuridica, che si concretizzava nella provenienza da gruppi 'etnici' che abitavano in territori individuabili con una certa sicurezza, essi, dall'altro lato, influirono presso la popolazione indigena, ravvivandone la tradizione etnico-giuridica e contribuendo a mantenerne il ricordo.

Sono segni di questo processo complesso le varie tecniche di qualificazione nazionale presso gli immigrati e presso la società longobarda: dapprima la qualificazione mediante l'aggettivo 'etnico', ad esempio *Francus* e *Alamannus*, che si diffonde fino alla metà del secolo IX; poi l'indicazione dell'appartenenza ad un *genus* ovvero ad una *gens*, meno frequente e più tarda quella ad una *natio* (12), accompagnata, di norma, dal nome del popolo al plurale: *ex genere Francorum* ed *Alamannorum*; la professione di legge, infine, per gli immigrati transalpini negli atti di cessione dei

---

(12) Il significato dei termini di *gens*, *natio* e *genus*, come quello di *populus*, è complesso, confuso e alternante: nei primi secoli del medioevo, ad esempio presso Isidoro di Siviglia, essi indicano un gruppo etnico, una collettività che ha un'origine comune o si delimita di propria iniziativa per differenziarsi da un'altra *natio* (B. Zientara, *Populus - Gens - Natio. Einige Probleme aus dem Bereich der ethnischen Terminologie des frühen Mittelalters*, in *Nationalismus in vorindustrieller Zeit*, a cura di O. Dann, München, 1986, p. 16), con scarsa attenzione per gli aspetti politici e organizzativi (H.-D. Kahl, *Einige Beobachtungen zum Sprachgebrauch von 'natio' im mittelalterlichen Latein mit Ausblicken auf das neuhochdeutsche Fremdwort 'Nation'*, in *Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter*, a cura di H. Beumann, W. Schröder, Sigmaringen, 1978, p. 67), mentre in età carolingia il nome collettivo di *nationes*, *gentes* e *populi*, permanendo la confusione di significato, indica ora gli abitanti di un territorio denominato in tal modo da lungo tempo, dal momento che sono venuti meno nel secolo IX per molte *gentes* gli elementi unificanti sotto l'aspetto etnico costituiti dai diversi miti, culti e storia (J. Fried, *Die Formierung Europas 840-1046*, München, 1993, p. 18). Ma anche presso queste popolazioni si stavano ricreando su base regionale tradizioni giuridiche e di stirpe con strutture etniche riconoscibili (Wenskus, *Die deutschen Stämme* cit., p. 201).

beni, accompagnata, frequentemente, dalle formule giuridico-simboliche tradizionali. Aggettivazione 'etnica', indicazione della *natio*, professione di legge appaiono più tardi presso i Longobardi.

Rispetto alle qualificazioni aggettivali 'etiche' e alle indicazioni di appartenenza ad una *natio* o di professione di una *lex*, proprie degli immigrati transalpini, per l'età carolingia assumono una significanza rilevante le menzioni di *Teutisci* in due documenti della *Langobardia* settentrionale: *Teotischis homines* tra i testi di un documento privato bergamasco dell'816 e *Teutisci* fra gli astanti di un placito trentino dell'845. La seconda menzione riveste un rilievo maggiore, poiché in essa il riferimento ai *Teutisci* appare in correlazione con i *Langobardi*, compreso nell'espressione indicante in modo generico i *vassi dominici* che sarebbero inclusi fra gli astanti al placito stesso: «... et aliis vassi domnicis tam Teutisci quam et Langobardi» (13).

Non si tratta, come vedremo, di aggettivazione 'etnica' indicante l'appartenenza ad una specifica *natio* o *gens* inclusa nell'Impero carolingio, nonostante che gli appellativi *Teotischis* e *Teutisci* richiami alla mente, non solo di coloro che hanno una conoscenza non approfondita del periodo carolingio e dei problemi connessi alla genesi del Regno Teutonico, la coscienza di una distinzione 'nazionale' fra area 'franca' ed area 'tedesca', che si sarebbe manifestata nei noti giuramenti di Ludovico il Germanico

---

(13) C. Manaresi (ed.), *I placiti del 'Regnum Italiae'*, voll. 3, Roma, 1955-1960, I, n. 49, 845 febbraio 26, Trento. Terremo presenti anche le edizioni precedenti di C. Cipolla, *Antichi possessi del monastero veronese di S. Maria in Organo nel Trentino*, «Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino», I ed. 1882, poi in C. Cipolla, *Scritti*, voll. 2, Verona, 1978, I, *Alto Medioevo*, pp. 295-299, doc. I, con ampia illustrazione, e di V. Fainelli (ed.), *Codice diplomatico veronese*, voll. 2, Venezia, 1940-1963, I, n. 178; ed ancora, il regesto di F. Huter (ed.), *Tiroler Urkundenbuch. I. Bis zum Jahre 1200*, Innsbruck, 1937, n. 11.

e di Carlo il Calvo pronunciati in *lingua Romana* e in *lingua teudisca* a Strasburgo nell'842.

Prima di soffermarci, nella seconda parte, sul significato di *Teutisci*, procederemo, nella prima parte, ad illustrare il placito trentino, descrivendone le fasi di svolgimento, i protagonisti, l'oggetto della controversia; gli ufficiali pubblici che governano il territorio – il duca e i suoi subalterni –; l'intervento del re Ludovico II e l'azione del *missus regio*; l'amministrazione della giustizia; gli scabini; gli uomini liberi. Di altri aspetti e questioni, che dal placito emergono, riferiremo le proposte interpretative attuali, senza proporci approfondimenti esaustivi: ad esempio, la condizione dei coltivatori liberi dipendenti, la pressione di un grande proprietario, la politica carolingia di protezione degli uomini liberi. Ci soffermeremo sulla presenza dei *vassi dominici*, quelli appunto che sembrano essere definiti *Teutisci* e *Langobardi*, i quali appaiono, invero, in modi inconsueti, per posizione, numero e provenienza.

Nella seconda parte, dopo avere posto in relazione con la problematica connessa alla *lingua theotisca* la presenza dei *Teutisci* nel placito trentino e nel documento bergamasco, nel quale l'appellativo *Teotischi* appare, per la prima volta in ambito italico, con caratteristiche uniche anche rispetto all'ambito europeo, eseguiremo il confronto tra l'espressione del placito trentino ed altre ad essa accostabili, presenti nei placiti e nella documentazione privata. Illustreremo, poi, alcune interpretazioni della storiografia, presoché solo tedesca, proponendo, alla fine, più che una conclusione certa, alcune osservazioni 'aperte'.

## PARTE I. IL PLACITO TARENTINO DELL'845

### 2. La vicenda

#### 2.1. Gli antefatti

Esponiamo il contenuto del placito trentino (14), fornendo, all'occasione, alcune notizie utili e sottolineando i punti salienti in relazione alla modalità di svolgimento del processo longobardo-franco (15).

Il resoconto della seduta giudiziaria, dopo l'invocazione divina, non inizia con l'avvio del processo, ma con la narrazione degli antefatti (16). Viene ricordato che Audiberto, abate del monastero di S. Maria in Organo, situato presso la città di Verona, si era presentato al re Ludovico per reclamare giustizia nei confronti di alcuni uomini, risiedenti nel comitato di Trento, i quali dovevano prestare *operae* e *servitium* «per condicionem» al monastero stesso, ma se ne sottraevano, senza che l'abate ne conoscesse le motivazioni. Poiché l'abate non aveva potuto in alcun modo ottenere

---

(14) Si vedano le edizioni citate alla nota precedente; seguiamo, in assenza di indicazioni specifiche, l'edizione di Manaresi, *I placiti* cit.

(15) Si tengano presenti gli studi sulla storia della procedura giudiziaria, dall'opera classica di G. Salvioi, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, a cura di P. Del Giudice, III/1, Milano 1925, ai contributi recenti di L. F. Bruyning, *Il processo longobardo prima e dopo l'invasione franca*, «Rivista di storia del diritto italiano», 57 (1984), pp. 121-158, e di G. Diurni, *Le situazioni possessorie nel Medioevo. Età longobardo-franca*, Milano, 1988, pp. 154 ss. per il processo di età carolingia. Utili osservazioni si leggono anche in C. Wickham, *Land disputes and their social framework in Lombard-Carolingian Italy, 700-900*, in *The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe*, a cura di W. Davies, P. Fouracre, Cambridge, 1986 e 1992, pp. 105-124.

(16) Bruyning, *Il processo* cit., p. 129.

giustizia nell'ambito del comitato, ovvero da parte degli ufficiali preposti al governo del territorio trentino, si era rivolto direttamente alla *excellentissima potestas* del re Ludovico, figlio dell'imperatore Lotario I, ricorrendo, dunque, al tribunale regio, presso il quale aveva reclamato i servizi dagli uomini che risiedevano sulle terre monastiche, situate nel comitato di Trento, sottolineando che vano era stato il suo ricorso alla giustizia ordinaria.

Il re aveva accolto la richiesta, affidando la soluzione della controversia ad una persona del suo seguito, «de suis presentis», Garibaldo, giudice palatino, e inviandolo a Trento quale suo *missus*, per indagare in merito e rendere giustizia all'abate: si tratta di un *missaticum* particolare, relativo ad un solo processo, distinto da quello generale, con il quale ad alcuni *missi* venivano assegnati compiti più ampi, fra cui quello dell'amministrazione della giustizia, per regioni determinate (17).

Nel testo non viene precisato in quale luogo si trovasse il re Ludovico e a quale compito eventualmente attendesse, ma la formulazione stessa del riferimento all'azione dell'abate – «Dum ad ... potestatem Hludowici ... regis ... proclamandum ... venisset Audiber abba ... » – ricorda l'arrivo in Pavia di alcuni abitanti della città di Cremona e la loro comparsa al *placitum generale* (18), presieduto nella città all'inizio degli anni Cinquanta da Ludovico II, ora imperatore: «Dum ... Hludovicus imperator suum generale placitum detineret in civitatem Ticinensem, ibique quidem proclamandum venerunt ...». Come vedremo (19), le analogie con il *placitum generale* pavese sono più ampie, riguardando il tribunale palatino e il conferimento di un

(17) Salvioli, *Storia* cit., pp. 54-60; Bruyning, *Il processo* cit., pp. 130-131.

(18) Per il *placitum generale* del sovrano si vedano *MGH, Capitularia regum Francorum*, voll. 2, Hannover, 1883-1897, I, n. 40, anno 803, cap. 29; n. 145, cap. 2; ecc.

(19) Cfr. sotto, par. 6.

*missaticum* particolare, analogo a quello assegnato a Garibaldo. Quello pavese, d'altronde, è il solo caso nel quale sia documentato nella pratica il *placitum generale* presieduto dal sovrano (20).

## 2.2. Le fasi del processo

Il placito si svolge in due fasi distinte, secondo una procedura diffusa, dovuta, in larga parte, alla necessità di raccogliere e presentare le prove, testimoniali o scritte. A volte, come nel placito veronese-gardense dell'856 (21), esso può svolgersi anche in tre sedute giudiziarie distinte, in luoghi e con presidenti e colleghi diversi.

Gli svolgimenti dei placiti presentano situazioni varie, particolarmente per quanto concerne la composizione del collegio giudicante, che a volte può essere ridotta in modo drastico: ad esempio, in un placito pisano coevo (22), la prima seduta fu presieduta da due vassalli imperiali, assistiti da giudici del Sacro Palazzo, altri tre vassalli imperiali, due scabini di Lucca e uno di Pisa, e da persone numerose. Nella seconda seduta, allontanatisi i vassalli e i giudici imperiali, per esigenze connesse al servizio dell'imperatore, presiedettero, con il vescovo pisano, un gastaldo e i due scabini pisani.

Poteva anche avvenire uno svolgimento diverso: mentre la presidenza del tribunale veniva affidata nella seconda fase ad un ufficiale inferiore, permaneva articolata, anzi poteva divenire ancor più ampia la composizione delle altre categorie. Ne costituisce un esempio un placito lucchese dello stesso periodo.

Nell'847 si dibatte in Lucca una controversia circa la proprietà

---

(20) Bruyning, *Il processo* cit., p. 133.

(21) Doc. dell'856 citato sotto, nota 206.

(22) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 62, 858 marzo 23, Pisa.

di alcuni beni, contestati a privati dalla chiesa battesimale di Controne (23). Nella prima seduta presiedono, nella corte ducale, il duca e il vescovo di Lucca, assistiti da un gastaldo e da quattro scabini; fra gli astanti appare un vassallo imperiale, seguito da un elenco di sedici persone e altre indeterminate: «et reliqui plures». Nella seconda seduta, presiedono il solo gastaldo e tre dei quattro scabini, assistiti da due altri scabini, dai vescovi di Lucca e di Siena – il primo presiedeva con il duca la prima seduta –, da due *vassi* regi, uno dei quali era presente alla prima seduta; quali astanti vengono poi elencate diciassette persone, fra cui tre notai «et reliqui plures».

### 2.3. La prima fase

Il *missus regio* e giudice palatino Garibaldo, giunto in Trento e recatosi nella *curtis ducalis* cittadina (24), aprì la seduta giudiziaria con la notificazione della composizione del collegio giudicante, costituito, oltre che da se stesso, presidente, dal copresidente Paulicione, *missus* del duca Liutfredo e *locopositus*, da sette scabini provenienti da vari luoghi, del cui ruolo trattiamo appresso, e dagli astanti singolarmente nominati: quattro sculdasci, gli arcidiaconi di Verona e di Trento, un vassallo ducale, quindici persone provenienti da vari villaggi; e da altre persone indeterminate per nome e numero, indicate, come vedremo, con una locuzione che si

---

(23) *Ibidem*, n. 51, 847 giugno 25, Lucca.

(24) C. Brühl, *Fodrum, Gistum, Servitium regis. Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums im Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten Deutschland, Frankreich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts*, voll. 2, Köln - Graz, 1968, I, p. 365, sulle *curtes* ducali di tradizione longobarda come centri di amministrazione, non distinte già nell'ultimo periodo longobardo dalle *curtes regis* sotto l'aspetto appunto dell'unità tecnica amministrativa.

discosta da quella di formulario: «... et aliis vassi domnicis tam Teutisci quam et Langobardi». Segue la dichiarazione che il collegio si è riunito per il compito specifico di amministrare la giustizia: «ad singulorum hominum causas audiendum vel deliberandum»; questa clausola, che solitamente segue la dichiarazione dell'avvenuta costituzione del collegio giudicante e l'indicazione dei nomi dei presidenti, è qui, come in pochi altri casi, posta in relazione a tutti gli astanti (25).

Si presenta al collegio l'attore della causa, l'abate del monastero veronese di S. Maria in Organo, assistito dal suo avvocato Ansauso, accusando – «proclamandum et dicendum contra ...» – Lupo *Suplainpunio*, figlio del defunto Lupardo di Tierno, di non svolgere, per motivi non noti, le *operae* «per conditionem» al servizio del monastero, *operae* che Lupo stesso, nel passato prossimo e attualmente, «moderno tempus», per trent'anni, e il padre, il nonno e il bisnonno avevano svolto dal tempo dei Longobardi e dei Franchi. Lupo replica negando la verità dell'accusa, cioè che egli e i suoi progenitori fornissero le prestazioni «per conditionem», ma solo in quanto si erano commendati all'abate.

Gli scabini chiedono a Lupo di «probare» (26) le sue affermazioni e, alla sua risposta positiva, gli richiedono la *vuadia de con-signatione*, l'impegno cioè a ripresentarsi in giudizio, per il quale fine egli pone anche due fideiussori. A quel punto gli scabini stabiliscono una nuova seduta giudiziaria presso la medesima corte ducale.

L'avvocato avanza poi la sua accusa nei confronti di due fratelli di Avio – il secondo gruppo di accusati –, pretendendo le pre-

---

(25) Bruyning, *Il processo* cit., pp. 132-133.

(26) Sull'onere della prova che spettava, in genere, all'accusato, si vedano Salvioli, *Storia* cit., pp. 248 ss., e A. Campitelli, *Processo civile*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVI, Milano, 1987, p. 90. Per le caratteristiche e le funzioni dell'istituto longobardo della *vuadia*, Salvioli, *La storia* cit., p. 265.



stazioni «per conditionem»; i due replicano che non le avevano fatte, loro e i loro progenitori, «per conditionem», «per personas» e nemmeno «per res», ma solo «per commendationem» in quanto uomini liberi, «per liberos homines». Anch'essi danno *vuadia* e due fideiussori, fra cui Yihstone, probabilmente da identificare con l'omonimo di Marco fra gli astanti e con l'altro omonimo sottoscrittore della *notitia iudicati*.

L'avvocato, infine, muove la stessa accusa contro un gruppo di uomini, il terzo, abitanti nei villaggi di Mori, Castione e Tierno, i quali replicano che non avevano prestato *operae* «per conditionem» o per altra causa, ma erano sempre stati, come i loro genitori, uomini liberi. Si impegnano come i precedenti, con *vuadia* e un fideiussore, Launulfo, il quale, pur se non connotato dalla qualifica (27) e dal luogo di provenienza, potrebbe essere identificato con lo scabino omonimo, membro del collegio giudicante: sono attestati casi nei quali uno degli assessori della corte viene designato quale fideiussore (28), utilizzato come avvocato di una delle parti (29) o come testimone, aspetto sul quale subito ci soffermiamo.

---

(27) Non sempre scabini e sculdasci venivano designati o si designavano essi stessi con la loro specifica qualifica: ad esempio, in due placiti svoltisi a Milano, lo scabino Werolfo, membro della corte, si sottoscrive senza qualifica: Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 48, 844 aprile, Milano, orig., e n. 64, 859 maggio 17, Milano, orig.

(28) Membri dei collegi giudicanti designati quali fideiussori da una delle parti: lo scabino Gregorio (Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 77, 874 luglio, Piacenza); lo scabino Adelberto (n. 90, 880 dicembre 28, Verona, orig.); il giudice Vualcauso (II/1, n. 220, 995 febbraio 14, *Villa*, nel comitato di Vicenza).

(29) Trasani, avvocato del monastero di S. Silvestro di Nonantola, partecipa del collegio presieduto dal conte Oddone: Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 30, 818 (gennaio 28-agosto 31, Revere); il notaio regio Bonifrit, membro della corte, difende il monastero di S. Silvestro di Nonantola: n. 31, 820 marzo 31, Pozzolo (sul Mincio).

#### 2.4. La seconda fase

Terminata, con la costituzione delle parti e dei fideiussori e la consegna della *vuadia*, la prima fase del processo, nella data stabilita, che è quella del 26 febbraio, registrata alla fine del placito, torna nella corte ducale trentina a riunirsi il collegio giudicante che, già legittimato nella sua ampia composizione iniziale, si riduce ora all’essenziale. I due presidenti, il *missus* regio Garibaldo e il *locopositus* Paulicione, sono accompagnati dagli scabini e dagli sculdasci “sopraddetti” e dai “rimanenti e numerosi uomini”, i «*ceteri plures homines*», di nessuno dei quali viene specificato il nome, anche se numerosi fra loro possono essere identificati con altrettanti sottoscrittori.

I riferimenti avvengono per categorie – scabini, sculdasci, astanti –, con l’omissione di ecclesiastici e vassalli, la cui mancata registrazione risponde ad una loro assenza effettiva. Il rinvio, dunque, è agli scabini, agli sculdasci e ai numerosi “uomini”, quelli menzionati e gli «*alii plures homines*», presenti nella prima fase: questo richiamo trova effettiva e ampia corrispondenza per scabini e sculdasci nelle presenze attestate dalle sottoscrizioni al placito. Per quanto concerne gli astanti, è possibile, come vedremo, proporre l’identificazione di poco più della metà dei diciannove sottoscrittori con i quindici astanti alla prima seduta (30) – certa per almeno tre di loro –, il che rafforza la nostra affermazione circa la condizione non vassallatica dei primi quindici astanti (31).

Al cospetto del collegio tornano a presentarsi Anscauso, avvocato del monastero veronese, e gli uomini trentini accusati. Lupo adduce i suoi testi a difesa, che gli scabini (32) interrogano uno ad

---

(30) Cfr. sotto, par. 11.

(31) Cfr. sotto, par. 12.

(32) Cfr. sotto, par. 8.

uno, dopo averli separati (33). Il primo a deporre è Launulfo *de Baovarius*, omonimo questo, anche per il luogo di connotazione, dello scabino del collegio giudicante, ma senza qualifica (34): lo scabino e il teste – ed anche il fideiussore – potrebbero essere la stessa persona.

Launulfo, che è a conoscenza dell'oggetto della lite ovvero della richiesta dell'avvocato a Lupo di corrispondere le *operae* «per conditionem», dichiara che Lupo e i suoi genitori avevano prestato le *operae* non per condizione personale, «de personas suas», ma per le terre che lavoravano e sulle quali risiedevano: «de ipsas res ubi resedebant». Gli altri due testi, Giovanni *de Baovarius* e Gisemperto di Lenzima, depongono in modo analogo.

Gli scabini si rivolgono all'avvocato invitandolo a presentare propri testi, ma l'avvocato dichiara che ciò non è necessario, poiché le deposizioni dei testi erano più favorevoli alla propria causa che a quella di Lupo. Gli scabini richiedono ai testi e a Lupo la conferma con giuramento della verità delle deposizioni, atto essenziale per la decisione della causa (35). Quindi sentenziano che il monastero di S. Maria possiede legalmente i beni, «ipsas res». Il che, invero, non era proprio, come vedremo, l'oggetto della contesa.

Queste ultime procedure vengono ripetute anche per il secondo e terzo gruppo insieme, cioè per i due fratelli di Avio e gli uomini degli altri villaggi. Costoro non sono in grado di produrre testi, per cui, interrogati, confessano di svolgere trasporto con la

(33) Salvioli, *Storia* cit., p. 269; Bruyning, *Il processo* cit., p. 145.

(34) Un membro del collegio giudicante può essere chiamato a testimoniare, come avviene per lo scabino Gherimundo in un placito lucchese coevo: Manaresi, *I placiti* cit, I, n. 51, 847 giugno 25, Lucca, orig.; parimenti, due scabini, membri del collegio, sono chiamati a testimoniare: n. 58, 854 febbraio, nella corte di Trita in territorio di Valva, copia del secolo XII.

(35) Salvioli, *Storia* cit., p. 270; Bruyning, *Il processo* cit., p. 146.

zattera e recare derrate e messaggi fino a Verona per il monastero, tuttavia non «per conditionem», ma per le terre sulle quali risiedevano. Anche per loro il processo è finito.

### 2.5. I sottoscrittori

Finita la causa ed emessa la sentenza, redatta per ordine degli scabini la *pagina iudicati* da Grimoaldo, notaio della città di Trento – si noti che si tratta del solo notaio così designato nei placiti del *regnum Italicum* carolingio (36) –, e registrata la datazione, l'atto viene corroborato dalle sottoscrizioni.

Il primo a sottoscrivere, di mano propria, è Paulicione, che conosciamo essere *missus* del duca e *locopositus*, il quale specifica «et iudicium dedi», una precisazione che sottolinea il ruolo specifico svolto e che è impiegata anche dagli scabini. Analoga è la sottoscrizione seguente di Aldo, identificato dal Cipolla con il *missus* regio Garibaldo, presidente del placito (37), ma che va, invece, identificato con lo scabino omonimo elencato fra gli astanti nella prima seduta e proveniente da Feltre. Si noti, fra l'altro, che nelle

---

(36) La qualifica che il notaio stesso si attribuisce costituisce un'eccezione, poiché i notai rogati non connotano se stessi con un luogo nella *completio* dei documenti rogati: cfr. G. Costamagna, *L'alto medioevo*, in M. Amelotti, G. Costamagna, *Alle origini del notariato*, Roma, 1975, p. 189. Si osservi, tuttavia, che il notaio Grimoaldo si connota quale «notaio della città di Trento» quando dichiara di redigere l'atto per «ammonizione» degli scabini, mentre si sottoscrive nella *completio* senza connotazione di luogo. Abbiamo rintracciato un solo altro caso analogo: il notaio Ragiberto, che si sottoscrive nella *completio* di una *cartula commutationis* dell'840 senza connotazione di luogo, si connota nel corpo del documento quale «notaio della città di Verona»: Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 159, (840) marzo 17, Verona.

(37) Cipolla, *Antichi possedi* cit., p. 292 in.; l'identificazione sembra proposta implicitamente anche da Bruyning, *Il processo* cit., p. 153 e nota 239.

sottoscrizioni sono tralasciate di frequente le indicazioni delle località di provenienza.

Dopo un Pietro, che potrebbe essere identificato con uno dei due Pietro di Villa e di Marco fra gli astanti alla prima seduta, pongono il loro *signum manus*, con formula analoga a quella del *locopositus*, tre *scavini*: Carenziano *de Marcha*, già nel collegio della prima seduta; Alliberto di Garda, che non vi appariva; Frictari, che identifichiamo con lo scabino omonimo proveniente da Appiano, anch'egli fra gli astanti.

Non si sottoscrivono quattro dei sette scabini elencati nella prima seduta: Hagilo *de Prissianum*, Corenziano *de Clauze*, Aledeo di Meano, Launulfo *de Baovarius*. L'ultimo potrebbe avere partecipato nella seconda fase quale teste, come abbiamo accennato.

Dopo gli scabini appone il *signum manus* un gruppetto di tre persone: Erlulfo, Adelaldo e Starchfrido *sculdasi*. Adelaldo e Starchfrido vanno identificati con gli sculdasci omonimi già presenti nella prima seduta; siamo propensi ad attribuire anche ad Erlulfo, il primo nominato, la qualifica di sculdascio per le motivazioni che in seguito illustreremo (38). Non si sottoscrivono gli sculdasci Huerini e Regimpaldo, già elencati nella prima seduta.

Seguono diciotto sottoscrizioni, delle quali solo le ultime due sono autografe (39): con la sottoscrizione di Pietro, inserita fra quelle degli scabini, i sottoscrittori, cui non è attribuibile una qualifica pubblica, sono diciannove. Alcuni possono essere identificati con gli astanti alla prima seduta (40).

(38) Per l'attribuzione della qualifica di sculdascio ad Erlulfo si veda sotto, t. c. note 281-284.

(39) Manaresi, *I placiti* cit., I, pp. 165-166: Gundelberto *de Marcha*, Autperto, Sivero, Blando, Yihstone, Andelberto, Heribertto, Pietro, Ortari, Lampaldo, Stabili, Sigifrido, Sigone, Gumpaldo, Teuterich, Riperto, Andelberto e Giso.

(40) Cfr. sotto, par. 11.

### 3. I protagonisti e la libertà contesa

L'attore del processo, colui che muove causa agli uomini trentini risiedenti sulle terre monastiche, è l'abate del monastero di S. Maria in Organo di Verona, situato nella parte della città presso il castello, oltre l'Adige (41). Le terre spettavano, a quanto sembra, allo xenodochio annesso al monastero, xenodochio fondato, come non manca di fare conoscere l'abate, da un illustre personaggio longobardo, il duca Lupo: questi era stato investito dal re Rachis del ducato di Spoleto, forse dopo essere stato duca di Verona (42). Il monastero avrebbe ricevuto donazioni, direttamente o per quello dipendente di S. Maria (43), situato nella pianura veronese, a Gazzo, anche dai re Liutprando e Iprando (44).

I possessi del monastero veronese nella valle Lagarina sono documentati almeno tre decenni prima. Nell'814 Ildemanno, gastaldo della città di Verona, offre «pro remedio anime», di sé e della propria moglie Eresinda, un *campus* nei Lessini – certamente un'ampia superficie pascoliva –, frutto di un suo acquisto precedente (45). La terra confina per due lati con altri possessi del

---

(41) G. M. Varanini, *L'espansione urbana di Verona in età comunale: dati e problemi*, in *Spazio, società, potere nell'Italia dei Comuni*, a cura di G. Rossetti, Napoli, 1986, pp. 12-15.

(42) S. Gasparri, *I duchi longobardi*, Roma, 1978, pp. 80-81.

(43) La dipendenza del monastero di Gazzo da quello veronese risulta da un diploma di Ludovico II, il quale, su preghiera dell'abate Romualdo, che è abate anche di S. Maria in Organo, concede l'immunità al monastero di Gazzo: fra i beni confermati si nominano quelli donati in Valpantena dal vescovo Audone (cfr. sotto, t. c. note 294 ss.). Il diploma, giuntoci in copie dal secolo X in poi, non è esente da sospetti: Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 228, anno 864, ora riedito in *DD Ludovici II*, n. 41, anni 864-865.

(44) C. Brühl (ed.), *Codice diplomatico longobardo*, III/1, Roma, 1973, p. 302, privilegio perduto degli anni 735-744.

(45) Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 114, 814 maggio 7, Verona, monastero di S. Maria in Organo, orig.

monastero, per un terzo con la *casa docale* ovvero con i beni già appartenenti alla *curtis ducalis* (46), centro dell'amministrazione dei beni fiscali e regi nel territorio veronese (47), e, per un quarto lato, «tenente in Ala», giungendo cioè da questa parte fino al territorio pertinente al villaggio di Ala, che è situato, si noti, nella valle Lagarina, pochi chilometri sopra Avio, sulla sinistra dell'Adige, quindi verso i Lessini, che si stendono a sud-est. La confinazione con beni della *curtis ducalis* conferma la fondazione, con la conseguente donazione di beni, dello xenodochio monastico, effettuata, come è ricordato dall'abate nella sua richiesta di giudizio, dal duca longobardo Lupo. I possessi del monastero nella valle Lagarina tornano ad essere documentati in un periodo più tardo, nel secolo XI (48).

L'oggetto del contendere fra monastero e uomini dipendenti, a quale titolo, cioè, debbano essere corrisposte le prestazioni d'opera dei secondi verso il primo, si inserisce in un processo più ampio e complesso, che, da un lato, consiste nella progressiva espansione dei maggiori potentati economici verso forme organizzative della grande proprietà che facilitino, con l'imposizione delle prestazioni d'opera sui liberi oltre che sui servi, non solo la coltivazione e lo sfruttamento delle terre, ma anche il controllo sugli uomini, quale si realizza soprattutto nell'organizzazione curtense, premessa per

---

(46) Che l'espressione *casa docale* indichi i beni spettanti alla *curtis ducalis* viene confermato da un documento coevo (*ibidem*, n. 115, 814 giugno 20, Verona, orig.), nel quale appaiono le espressioni seguenti: *casa regis*, per indicare beni del fisco regio; *casa Sancti Zenonis*, equivalente a *domus Sancti Zenonis*, per indicare i beni della chiesa vescovile, amministrati dal *vicedominus domus Sancti Zenonis*; *casa Sancti Thome* e *casa Sancti Laurenti* per indicare i beni di singole chiese.

(47) Cfr. sopra, t. c. nota 24.

(48) Cipolla, *Antichi possessi* cit., pp. 292-293.

una eventuale affermazione signorile (49); dall'altro lato, sono accertati sforzi, a volte notevoli, quasi mai tuttavia coronati da successo, degli uomini economicamente dipendenti, servi e liberi: i primi per uscire dalla condizione di servitù; i secondi per limitare gli oneri personali richiesti, per ribadire la propria condizione giuridica di liberi, per evitare, infine, di cadere nella condizione di servitù, più o meno esplicita sotto l'aspetto giuridico.

Per l'età carolingia la documentazione relativa non manca, anche se concerne per lo più uomini di condizione servile (50). Anche i sovrani carolingi cercarono di opporsi al processo di decadenza economica e sociale degli uomini liberi, antichi *exercitales* o *arimanni* di tradizione longobarda (51), quella popolazione di liberi, sui quali gravavano gli obblighi pubblici di custodia dei placiti, manutenzione delle opere pubbliche, servizio militare (52).

Poche volte l'esito delle controversie fu favorevole agli uomini dipendenti, a prescindere dalla loro condizione giuridica (53). Un esempio, precedente il nostro placito, è costituito dalla controversia che oppose un gruppo di coltivatori alla chiesa vescovile

---

(49) V. Fumagalli, *Terra e società nell'Italia padana. I secoli IX e X*, Torino 1976, pp. 25-60: "Lo sforzo organizzativo. Curtis e casale".

(50) *Ibidem*, pp. 173 ss.

(51) *Ibidem*, pp. 143-145 e *passim*.

(52) G. Tabacco, *I liberi del re nell'Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto, 1966, pp. 89 ss. per l'età carolingia.

(53) B. Andreolli, *Ad conquestum faciendum. Un contributo per lo studio dei contratti agrari altomedioevali*, «Rivista di storia dell'agricoltura», 18 (1978), pp. 133-136; B. Andreolli, M. Montanari, *L'azienda curtense in Italia. Proprietà della terra e lavoro contadino nei secoli VIII-IX*, Bologna, 1983, pp. 112-16 Per le 'lotte contadine' nella valle Trita, in una zona avvicinata per le caratteristiche ambientali al territorio trentino, si veda C. Wickham, *Studi sulla società degli Appennini nell'alto Medioevo. Contadini, signori e insediamento nel territorio di Valva (Sulmona)*, Bologna, 1982, pp. 18-26, che si sofferma fuggevolmente anche sul nostro placito (*ibidem*, p. 24).



piacentina: i primi sostenevano che le prestazioni personali dovevano essere fornite solo in ragione e in proporzione delle terre concesse e lavorate; in caso di inadempienza nell'assolvimento dei loro obblighi, essi accettavano di sottostare alla pignorazione privata del proprietario; nell'eventualità che essi fossero ulteriormente riottosi, doveva essere compito della potestà pubblica procedere al pignoramento e costringerli al pagamento, poiché la loro condizione sociale è quella di uomini liberi: «sicut liberi homines arimanni exercitales» (54). Preme ai coltivatori il riconoscimento della condizione sociale di liberi, decaduti sì sotto l'aspetto economico, ma non ancora privi dei loro diritti essenziali di libertà, diritti e condizione che essi sottolineano con sovrabbondanza, solo apparentemente inutile, di qualificazioni: essi sono uomini liberi, per di più *arimanni* ed *exercitales*. Il riferimento all'epoca longobarda, finita da oltre mezzo secolo, appare qui esplicito: è ancora viva la coscienza che non si è liberi pienamente se non si è in grado di assolvere al servizio militare; in questa prospettiva i termini *arimannus* ed *exercitalis* appaiono equivalenti (55); e sarebbe superfluo l'impiego di entrambi, se non sapessimo che il termine *exercitalis* sta scomparendo (56), mentre quello di *arimannus* persiste nell'uso volgare, indicando sempre meno un'origine e una

---

(54) R. Volpini, *Placiti del 'Regnum Italiae' (sec. IX-XI). Primi contributi per un nuovo censimento*, in *Contributi dell'Istituto di storia medioevale*, Milano, 1975, pp. 447-451, n. 1, 832 ottobre 1, *Octavo*.

(55) G. Tabacco, *Dai possessori dell'età carolingia agli esercitanti dell'età longobarda*, «Studi medievali», ser. 3a, 10 (1969), pp. 254-255, seguito da S. Gasparri, *Strutture militari e legami di dipendenza in Italia in età longobarda e carolingia*, «Rivista storica italiana», 98 (1986), p. 674.

(56) V. Fumagalli, *Le modificazioni politico-istituzionali in Italia sotto la dominazione carolingia*, in *Nascita dell'Europa ed Europa carolingia: un'equazione da verificare*, voll. 2, Spoleto, 1981, I, p. 304.

(57) G. Tabacco, *Il Regno Italico nei secoli IX-XI*, in *Ordinamenti militari in Occidente nell'alto medioevo*, voll. 2, Spoleto, 1968, II, p. 770.

tradizione 'etnica', ma vieppiù un ceto, in cui confluiscono "genti di provenienza etnica diversa e di regioni diverse" (57): potremmo anche definirlo più che un ceto un insieme di ceti, caratterizzabili attraverso le singole tradizioni locali o attraverso la volontà di identificazione o di distinzione sociale di singoli gruppi o persone.

Diversa si presenta la situazione che emerge dal nostro placito, che costituisce il secondo esempio di esito favorevole, almeno in apparenza, agli uomini dipendenti economicamente. Divergente è anche l'interpretazione degli studiosi.

Il Gasparri, nell'ambito del suo studio sulle strutture militari e sui legami di dipendenza (58), sottolineando come la commendazione di Lupo e degli altri coltivatori delle terre monastiche, chiamati in giudizio dall'abate, risalga all'ultima età longobarda e sia testimonianza dell'esistenza di rapporti di dipendenza che non pregiudicano in se stessi la condizione di libertà, ma che sono contratti dagli uomini liberi per assicurarsi le condizioni materiali di sopravvivenza, basilari o integrative, definisce la loro libertà come "opaca", per la quale non vengono mai rivendicate le qualifiche di *exercitalis* e di *arimannus*. All'abate, da parte sua, secondo l'autore, interessava non tanto definire la condizione giuridica delle persone, quanto ribadire la proprietà piena del monastero sulle loro terre.

Pur concordando con il giudizio circa la qualità opaca della libertà degli uomini trentini, interpretiamo l'oggetto e la finalità della controversia in modo parzialmente diverso. Non la proprietà della terra, né, forse, le stesse prestazioni d'opera erano l'oggetto effettivo della controversia: anzi, come suppone l'Andreolli (59), il

---

(58) Gasparri, *Strutture militari* cit., pp. 714-715.

(59) B. Andreolli, *Proprietà fondiaria e società rurale nel Trentino dei secoli VIII-XI*, in *La regione Trentino-Alto Adige nel Medio Evo*, Trento, 1987 (= «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», 236 [1986], ser. VI, XXVI, pp. 195-196).

rifiuto delle prestazioni d'opera sarebbe stato opposto dai coltivatori, pur coscienti che esso non era sostenibile di fronte ad una dura contestazione, per giungere a rendere manifesta, attraverso il processo pubblico, la loro condizione di uomini liberi, che le prestazioni eseguivano non per la loro condizione di servitù, né per atto di commendazione, pur inizialmente ammesso, ma per le terre da loro coltivate, la cui proprietà solo in un secondo tempo, dopo una prima negazione, viene riconosciuta al monastero. Ad affermarlo sono gli stessi testi portati a difesa dal principale fra gli accusati, Lupo *Suplainpunio*, che subito dopo conferma con giuramento la verità della loro testimonianza.

I due fratelli di Avio, quelli che abbiamo definito il secondo gruppo, e gli abitanti di Mori, Castione e Tierno, il terzo gruppo, invitati dagli scabini, non presentano alcun teste, come pure essi si erano impegnati, «per vudiam», a produrre per questa seconda fase del processo, e confessano che essi erano tenuti a svolgere opere di trasporto di derrate e di consegna di dispacci per le terre detenute dal monastero. Richiesti dagli scabini di precisare se corrispondevano le prestazioni per condizione personale o per le terre, «pro personis suis aut pro rebus», rispondono che le svolgevano per le terre detenute: «pro ipsis rebus ubi residebant». Anche in questo caso la libertà personale viene salvaguardata.

La tesi dell'accusa, chiaramente esposta fin dal primo momento – essere gli uomini obbligati alle *operae* «per conditionem» e non per altri motivi –, non viene accettata, anche se il risultato pratico, quello di rivendicare le prestazioni, viene ottenuto. Ma la tecnica di negare anche l'evidenza, posta in atto inizialmente non tanto da Lupo, quanto dagli altri due gruppi, l'affermazione, cioè, che essi non erano tenuti a svolgere *operae* né per condizione personale né «per res» ovvero in quanto concessionari delle terre, ma solo in quanto commendati, viene poi abbandonata, come vedremo: le *operae*, mai negate dagli accusati, continueranno ad essere prestate, ma solo per le *res* detenute. Sparisce anche ogni riferimento alla commendazione verso l'abate, che pure inizialmente

era stata ammessa da tutti i coltivatori convenuti.

La dichiarazione dell'avvocato dell'abate, che motiva la rinuncia a contrapporre propri testi con l'affermazione che le deposizioni rese erano più favorevoli al monastero che a Lupo e agli altri, non sembra corrispondere all'assunto dell'accusa.

La svolta del processo, a favore degli accusati, avviene con la deposizione di Launulfo *de Baovarius*, probabilmente da identificare con lo scabino omonimo. Mentre nella prima fase i convenuti, accusati di negare le *operae* al monastero, che le pretendeva «per conditionem», ammettono il loro obbligo, ma discutono sul titolo per cui essi vi sono soggetti, rifiutando quello «per conditionem», perché lesivo del loro stato giuridico di uomini liberi, che orgogliosamente e ripetutamente reclamano, giungendo, con furbizia, ma poca accortezza giuridica, a negare perfino il diritto di proprietà del monastero, ammettendo, però, di assolvere alle *operae* perché essi stessi o i loro progenitori si erano commendati all'abate del monastero, il teste Launulfo nella sua testimonianza rovescia questa impostazione, riconoscendo che l'obbligo delle prestazioni proviene dalla detenzione delle terre loro concesse, non dalla condizione giuridica personale: « ... absit quod de personas suas, nisi de ipsas res ubi resedebant» (60).

Launulfo, per la sua esperienza di probabile scabino, ha avvertito il pericolo insito nel riconoscimento della commendazione e, pur non negandola, la ignora, seguito ora in questo da Lupo e da tutti gli altri; si mostra pronto ad ammettere il diritto alle *operae* in forza della proprietà delle terre, facilmente accertabile, mentre non lo era altrettanto la pretesa di ottenerle sulla base della condizione giuridica delle persone. La negazione della proprietà monastica da parte dei coltivatori, nella prima fase del processo, era servita a

---

(60) Manaresi, *I placiti* cit., p. 164, rr. 7-8.

radicalizzare lo scontro, nell'intento di ottenere alla fine, mirando in alto, qualche risultato positivo, ma ora non era certo la mossa più opportuna.

L'avvocato dell'abate, che sappiamo essere anch'egli uno scabino (61), non sicuro, probabilmente, delle ragioni del monastero, constatata la piega che il dibattito aveva preso dopo la deposizione di Launulfo, preferisce accontentarsi dei risultati concreti – il riconoscimento, espressamente dichiarato dai giudici, della proprietà monastica e dell'obbligo conseguente delle *operae* –, senza insistere sulla natura giuridica e personale dell'obbligo, ovvero sul *servitium per conditionem*, come inizialmente l'abate aveva dichiarato e preteso.

Sembra che la causa si chiuda in sostanza con una soluzione di compromesso, ma forse con un esito più favorevole ai coltivatori, dal momento che essi, di fronte all'accusa dell'abate di negare le prestazioni, affermano fin dall'inizio di corrisponderle, contestandone solo la motivazione, a salvaguardia della loro libertà.

Gli uomini trentini possedevano, probabilmente, anche terre in proprio, accanto a quelle ricevute dal monastero, dal momento che la proprietà di beni era uno degli elementi essenziali della libertà (62); anche la facoltà di testimoniare nei processi era riservata, secondo la legislazione dei capitolari, solo ai possessori (63).

(61) Anscauso, avvocato del monastero, non è detto scabino nel placito trentino, ma tale risulta più tardi: Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 227, 862 dicembre 14.

(62) Tabacco, *I liberi* cit., pp. 89 ss. e *passim*; Gasparri, *Strutture militari* cit., pp. 712 ss. Già in un processo della fine del secolo VIII, concernente la condizione servile di alcuni dipendenti della chiesa vescovile di Pisa, fra le prove eventuali richieste per dimostrare la loro libertà è incluso il possesso legittimo di beni, «*possessio iuxta lege*»: Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 9, 796 giugno 5, commentato in Andreolli, Montanari, *L'azienda curtense* cit., pp. 101-104.

(63) *Capitularia* cit., I, n. 165, 825 maggio, cap. 7. In un placito lucchese

Le terre ricevute dovevano integrare possessi ormai non più sufficienti al mantenimento dei coltivatori o, in ogni caso, migliorare le loro condizioni di vita, anche se non misere. Ma il prezzo per ottenerle, oltre al pagamento ovvio, anche se non dichiarato, di canoni e l'assolvimento delle *operae*, dovette essere anche l'atto di commendazione – ignorato, invero, nella fase finale del processo –, prestato dai progenitori di Lupo e degli altri, una via che venendo a costituire legami di dipendenza di uomini liberi verso persone ed enti potenti, ne minava nei fatti la condizione piena di libertà.

Basta scorrere le controversie in merito alla prestazione di *operae* per rendersi conto di quanto questa prestazione sia considerata, in genere, segno di condizione non libera, anche se a volte, poche volte, invero, come in questo processo e in quello sopra nominato, i coltivatori dipendenti potevano ottenere dall'autorità pubblica il riconoscimento della loro condizione di liberi, una condizione piena o meno.

La capacità di resistenza degli uomini trentini della bassa valle Lagarina può trovare motivazioni nella struttura stessa sociale ed economica del territorio trentino, che appare più conservativa e quindi più refrattaria all'affermazione della struttura curtense della grande proprietà, più facilmente riorganizzabile e diffondibile nelle terre aperte della pianura che nelle zone di vecchio insediamento, come le valli, nelle quali l'organizzazione sociale e ter-

---

(Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 51, 847 giugno 25) il convenuto chiede che non venga ammesso a testimoniare un teste perché non possiede beni del valore di centocinquanta soldi, somma che, come sottolinea Wickham, *Land disputes* cit., p. 111, corrisponde nella legislazione longobarda al guidrigildo di un uomo libero di modesta condizione: «*minima persona, qui exercitalis homo esse invenitur*»: *Liutprandi leges*, in F. Bluhme (ed.), *Edictus ceteraeque Langobardorum leges*, Hannover, 1869, cap. 62; *ibidem*, cap. 63, per la pena del pagamento del guidrigildo ad un testimone che abbia dichiarato il falso.

ritoriale del *vicus* oppone una resistenza maggiore nei confronti della forza prevaricante della grande proprietà curtense (64).

#### 4. Il comitato trentino

##### 4.1. Il comitato nel regno dei Franchi orientali

Il placito offre l'opportunità di svolgere alcune considerazioni relative alla principale struttura di inquadramento territoriale, costituita in età carolingia dal comitato.

Il territorio trentino per due volte nel placito viene definito *comitatus*, termine tecnico che indica il distretto sul quale si esplica l'attività di comando e di governo del conte. L'istituto comitale, quale organismo periferico di inquadramento delle popolazioni, che si affermò nel secolo VIII nel regno franco, rappresentò uno dei momenti di maggior rilievo ed efficacia nell'ambito della storia amministrativa dell'Occidente, come ha con vigore sottolineato il Werner (65).

Il conte assumeva in sé le funzioni principali di governo del territorio affidatogli: funzioni militari, giudiziarie, amministrative e fiscali in genere. Era assistito da ufficiali inferiori, visconti e sculdasci, e da scabini, sulle cui funzioni appresso ci soffermiamo.

(64) A. Castagnetti, *L'organizzazione del territorio rurale nel Medioevo. Circoscrizioni ecclesiastiche e civili nella 'Langobardia' e nella 'Romania'*, II ed., Bologna, 1982, pp. 68-70, in generale per l'Italia settentrionale; per il territorio trentino Andreolli, *Proprietà fondiaria* cit., pp. 196-197.

(65) K. F. Werner, *Missus - Marchio - Comes. Entre l'administration centrale et l'administration locale de l'Empire carolingien*, in *Histoire comparée de l'administration (IVe-XVIIIe siècles)*, I ed. 1980, poi in K. F. Werner, *Vom Frankenreich zur Entfaltung Deutschlands und Frankreichs. Ursprünge - Strukturen - Beziehungen. Ausgewählte Beiträge*, Sigmaringen, 1984, p. 108.

Al conte spettavano i redditi provenienti dall'amministrazione della giustizia, di cui tratteneva un terzo delle ammende, e dai proventi fiscali relativi, ad esempio, ai dazi delle porte della città, degli attracchi ai porti sui fiumi ecc. Esisteva anche un fisco comitale, costituito da un complesso di beni di natura fiscale, il cui godimento spettava al conte: essi erano ritagliati all'interno dei vastissimi possedimenti del fisco regio e rimanevano sotto il controllo dei sovrani, che potevano anche alienarli, del qual fatto abbiamo documentazione diretta per le nostre città (66).

Il termine *comitatus*, che indicava inizialmente l'ufficio del conte, passò a designare il territorio soggetto alla sua giurisdizione. La ripartizione amministrativa dei territori dell'Impero carolingio in comitati è stata, ed è ancora, a lungo dibattuta nella storiografia tedesca (67): comitati di ufficio o amministrativi

---

(66) Sull'alienazione di beni pertinenti al fisco comitale si sofferma Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 25-27; si veda una esemplificazione in A. Castagnetti, *Il Veneto nell'alto medioevo* Verona, 1990, pp. 78-80, 85.

(67) Un profilo critico della questione storiografica è tracciato da H. K. Schulze, *Die Grafschaftsverfassung der Karolingerzeit in den Gebieten östlich des Rheins*, Berlin, 1973, pp. 15-29, e H. K. Schulze, *Die Grafschaftsorganisation als Element der frühmittelalterlichen Staatlichkeit*, «Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus», 14 (1990), pp. 29-46, saggio elaborato soprattutto per criticare le posizioni di M. Borgolte, *Geschichte der Grafschaften Alemanniens in fränkischer Zeit*, Sigmaringen, 1984, pp. 257-258, il quale, oltre ad affermare le difficoltà di organizzazione comitale in età carolingia, ha ripreso la distinzione della diversa natura dei comitati, cui si accenna nel testo. Uno stato della questione, fino allo studio del 1973 di Schulze, è esposto anche da U. Nonn, *Pagus und comitatus in Niederlothringen. Untersuchungen zur politischen Raumgliederung im früheren Mittelalter*, Bonn, 1983, pp. 40-45, e, fino agli studi di Borgolte, da H. Hlawitscka, *Vom Frankenreich zur Formierung der europäischen Staaten- und Völkergemeinschaft. 840-1046. Ein Studienbuch zur Zeit der späten Karolinger, der Ottonen und der früher Salier in der Geschichte Mitteleuropas*, Darmstadt, 1986, pp. 182-185, par. F, 3: «Das Problem der



(*Amtsgrafschaften*), comitati di banno o di protezione regia (*Königsbanngrafschaften*, *Muntgrafschaften*) e comitati allodiali (*Allodialgrafschaften*), con l'elaborazione del concetto di *Streugrafschaft*, che indica un comitato costituito non da una circoscrizione definita, ma da aree non contigue, sulle quali si esercita il governo di un conte. La contestazione della natura e dell'applicazione sistematica del comitato, soprattutto nell'ambito del regno dei Franchi orientali, accettata, con cautela, anche da altri studiosi (68), è stata rifiutata dallo Schulze, che, mentre definisce il comitato come struttura territoriale connotata da confini certi (69), afferma il ruolo del comitato come struttura territoriale di base per l'azione dei conti e degli stessi *missi* regi nei confronti degli uomini liberi, che nell'ambito del comitato di appartenenza assolvevano agli obblighi pubblici, soprattutto a quelli concernenti la partecipazione alle sedute giudiziarie e alla difesa (70), per concludere, alla fine, che il comitato rappresenta una istituzione e uno strumento essenziale del sovrano carolingio per la riorganizzazione dell'impero in materia di giustizia, amministrazione ed esercito (71), senza per questo adagiarsi in una prospettiva statica.

La ripartizione amministrativa, sistematica o meno, in comitati, indipendentemente dalla loro natura, può essere seguita, anzitutto, sulla scorta delle fonti normative, come

---

Grafschaftsverfassung und des Wesens der Grafschaft: 'Amtsgrafschaft' oder 'Bereich autogener adliger Herrengewalt'».

(68) G. Tabacco, *La dissoluzione medievale dello stato nella recente storiografia*, «Studi medievali», ser. III, 1 (1960), pp. 436 ss., p. 444; Werner, *Missus* cit., p. 149.

(69) Schulze, *Die Grafschaftsverfassung* cit., p. 309.

(70) *Ibidem*, pp. 304-305

(71) *Ibidem*, p. 347, ribadito in Schulze, *Die Grafschaftsorganisation* cit., pp. 45-46.

segnalò il Prinz (72) ed ha ripreso il Nonn (73).

#### 4.2. Il comitato nel Regno Italic

L'estensione dell'organizzazione per comitati nel Regno Italic risulta, almeno programmaticamente, dichiarata già nell'806, quando nel capitulare della *divisio regnorum* progettata per gli eredi di Carlo Magno, Carlo e Ludovico, in caso di scomparsa di Pipino, re dei Longobardi, l'imperatore indica quale linea discriminante delle regioni del regno quella costituita dalle città di Aosta-Ivrea-Vercelli-Pavia, il Po sino al territorio di Reggio e poi una linea Po-Reggio-Modena sino allo 'stato' della chiesa; specifica poi che le città nominate coi loro suburbi ed i comitati a loro pertinenti e tutto ciò che è a sinistra di chi va a Roma spetti a Carlo, mentre spetterà a Ludovico tutto ciò che si trova a destra delle città e dei comitati predetti (74).

L'espressione iniziale è la seguente: «has civitates cum suburbanis et territoriis suis atque comitatibus, quae ad ipsas pertinent ...»; poco oltre, in relazione alla stessa regione, si parla di «civitates et comitatus». Ancor più significativo appare l'accostamento immediato fra *civitates* e *comitatus* se paragonato all'accostamento, presente in questo capitulare e in altri, fra *pagi* e *comitatus* e fra *pagi* e *civitates*, costituendo il *pagus* la struttura generale di base per l'organizzazione territoriale del regno franco, termine che nei primi decenni del secolo IX viene progressivamente sostituito nei

---

(72) J. Prinz, *Pagus und Comitatus in den Urkunden der Karolinger*, «Archiv für Urkundenforschung», 17 (1942), pp. 330-331.

(73) Nonn, *Pagus* cit., pp. 45-47.

(74) *Capitularia* cit., I, n. 45, «Divisio regnorum», 806 febbraio 6, p. 128, cap. 4; cfr. G. De Vergottini, *Origini e sviluppo storico della comitatina*, «Studi senesi», 43 (1929), pp. 350-355.

capitolari carolingi da quello di *comitatus* (75).

Nella rimanente documentazione, pubblica e privata, nonostante l'affermazione programmatica della ripartizione amministrativa in comitati, ora accennata, il termine *comitatus*, in quanto designa il territorio soggetto all'autorità del conte, stenta ad affermarsi.

Nel Regno Italico il territorio viene designato, solitamente, mediante il riferimento alla città vescovile, con termini che rimasero a lungo quelli generici di *finis* e di *territorium*, già in uso in età longobarda (76), nella quale era impiegato anche quello tecnico di *iudiciaria* (77), che designava il territorio soggetto ad un duca o ad un gastaldo, con riferimento ad una città vescovile o ad un castello, come nel caso di Sirmione (78).

Il termine *comitatus*, dopo la sua comparsa nelle fonti legislative, inizia ad apparire nei privilegi imperiali: sospette le scarse menzioni di *comitatus* in quelli di Carlo Magno, come osservava il Prinz, in quanto inserite in diplomi falsificati o interpolati, come quelle poche nei diplomi di Ludovico il Pio, giuntici in copia (79), ad iniziare dal primo, indirizzato nell'815 al monastero veronese di S. Zeno (80).

(75) Nonn, *Pagus* cit., pp. 47-51. Utile si presenta il confronto con un capitolare carolingio degli anni 818-819, citato sotto, nota 242, ove si prescrive che i testi che depongono nei processi provengano dalle località del comitato, nel quale sono ubicati i beni contesi, e si prevede anche l'eventualità che i beni contesi siano posti «in confinio duorum comitatum». Ancora, nel medesimo capitolare, si fa riferimento al *comitatus* in cui risiedono o da cui provengono l'attore di un negozio giuridico e i testimoni all'atto: cfr. sotto, nota 513.

(76) Prinz, *Pagus* cit., p. 338; un'esemplificazione per i territori veneti in Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 146-147.

(77) Gasparri, *I duchi* cit., pp. 30-31 su *civitates* e *iudiciariae*.

(78) Castagnetti, *Il Veneto* cit., p. 164.

(79) Prinz, *Pagus* cit., p. 338, note 5 e 6, e p. 343, nota 3.

(80) Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 117, 815 novembre 19, regesto in

Nelle cancellerie regie dei figli di Ludovico il Pio inizia verso la metà del secolo l'impiego del termine *comitatus* in senso territoriale: regni di Aquitania, dei Franchi occidentali e dei Franchi orientali, Lotaringia e Regno Italico (81).

Il primo dato certo proviene da un diploma dell'826, giuntoci in originale, di Ludovico il Pio e di Lotario, nel quale viene menzionato il comitato di Vercelli (82); poi, da un diploma di Lotario I dell'839, pure in originale, ove si nomina il comitato di Asti (83): in entrambi i privilegi non si tratta di riferimento al *comitatus* quale distretto territoriale, ma all'ufficio, poiché il riferimento è introdotto per indicare la "pertinenza" dei beni donati al fisco comitale (84).

Subito dopo possiamo constatare l'impiego certo di *comitatus* nel significato territoriale. Con un privilegio dell'840, conservato in originale (85), l'imperatore Lotario I accoglie la richiesta del vescovo di Bergamo di ottenere il diritto di *inquisitio* per recuperare i beni situati in qualsivoglia *comitatus* o località, beni che erano stati usurpati da *pravi homines*.

Pochi anni dopo, il termine *comitatus* con significato territo-

---

J. F. Böhmer, E. Mühlbacher, *Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern, 751-918*, II ed., Innsbruck, 1899-1908, n. 597; il privilegio è sospetto di interpolazioni, proprio per quanto concerne il riferimento a singoli possessi: Castagnetti, *Il Veneto* cit., p. 170 e p. 218, nota 64.

(81) Prinz, *Pagus* cit., pp. 343-344.

(82) Benassi, *Codice diplomatico* cit., pp. 99-101, n. 1, 826 luglio 10, orig.; Böhmer, Mühlbacher, *Die Regesten* cit., n. 831.

(83) *DD Lotharii I*, n. 37, 839 maggio 4, Pavia, orig. Cfr. R. Bordone, *Città e territorio nell'alto medioevo. La società astigiana dal dominio dei Franchi all'affermazione comunale*, Torino, 1980, p. 27.

(84) Cfr. sopra, t. c. nota 66.

(85) *DD Lotharii I*, n. 43, anno 840?, orig.

(86) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 48, 844 aprile, Milano.

riale inizia ad essere attestato anche nella documentazione di natura giudiziaria. In un placito dell'844, svoltosi a Milano (86), *comitatus* riveste insieme un significato territoriale e funzionale, poiché viene dichiarato che il conte Giovanni "aveva" il *comitatus* di Seprio e che i beni contesi erano situati nel suo *ministerium*, termine questo che indica l'ufficio comitale e che è collegato, nella legislazione carolingia, in genere, proprio al placito comitale (87), mentre nella documentazione giudiziaria italiana, prescindendo dal riferimento all'ufficio ecclesiastico (88), assume fin dall'inizio anche un significato territoriale (89), pur permanendo poco diffuso.

Nel placito trentino, dunque, viene impiegato senza incertezza il termine *comitatus* nel significato di distretto territoriale sottoposto al conte, poiché non lascia spazio ad equivoci l'espressione che l'abate adopera per connotare gli uomini che rifiutano le prestazioni d'opera: li definisce «qui commanent in comitatu Tridentino». Poco dopo, come sappiamo, aggiunge, per giustificare il suo ricorso al re, che egli non era riuscito ad ottenere «iustitia in ipso comi-

---

(87) Sul *ministerium* quale ufficio amministrativo del *comes* si veda Schulze, *Die Grafschaftsverfassung* cit., pp. 326 e nota 121, con il rinvio alle fonti legislative; *ibidem*, p. 327, nota 121 ex., la segnalazione di alcuni documenti privati nei quali appare l'equivalenza di significato di *ministerium* con *comitatus*, inteso quale ufficio del conte; *ibidem*, p. 333, l'autore segnala un documento privato, edito in Th. Bitterauf (ed.), *Die Traditionen des Hochstifts Freising*, voll. 2, München, 1905, ed. anast. Aalen, 1967, I, n. 313, 814 gennaio 15: donazione del conte Orendil alla chiesa di Frisinga, nel quale si prospetta la possibilità della successione di un figlio al padre nel *ministerium comitis*: «Si autem aliquis de filiis meis dignus fuerit, ut ad ministerium comitis pervenerit ...».

(88) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 12, 801 maggio 29, in territorio di Bologna; n. 16, 803 luglio, Lucca; n. 26, 813 aprile, Lucca.

(89) *Ibidem*, I, n. 45, 823 aprile-840 giugno 20, Milano, p. 149: «res in ministerio Stazonense».

tatu», ove la connotazione territoriale si presenta meno certa, poiché l'espressione potrebbe riferirsi all'ufficio comitale.

In seguito, l'impiego di *comitatus* in senso territoriale riappare in modi non frequenti (90), mantenendo anche (91) od esclusivamente il significato di ufficio (92).

Ancor più lenta, per quanto finora ci consta, appare la diffusione del termine nella documentazione privata: non avendo compiuto spogli sistematici per questo fine, ci limitiamo a segnalare i risultati di alcuni studi.

Per i territori veneti, la prima menzione concerne il comitato di Treviso in un documento veneziano della fine del terzo decennio (93), una precocità interessante, trattandosi di un documento redatto nel ducato veneziano, quindi in terra 'straniera', ma va sottolineato che esso ci è giunto in copie tarde, per cui è doveroso tenere presente la possibilità di interpolazioni posteriori. La seconda menzione concerne il comitato di Verona (94), in relazione ai

---

(90) Volpini, *Placiti* cit., n. 3, 847 maggio 2, Barberino; Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 59, 854 agosto 25, Moragnano; n. 53, 850 aprile, Roma; n. 68, 865 marzo, Como; "Inquisitiones e investiture", n. 8, pp. 584-585; n. 101, 896 ottobre, Milano; n. 81, 877 gennaio, Verona: uno degli astanti proviene «de comitatu Vicentiae».

(91) *Ibidem*, I, n. 59, 854 agosto 25, Moragnano.

(92) *Ibidem*, I, n. 87, 879 maggio 30, Moragnano; n. 91, 880 dicembre-881 febbraio, Piacenza.

(93) R. Cessi (ed.), *Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille*, voll. 2, Padova, 1942, I, n. 53, anno 829, riedito in L. Lanfranchi, B. Strina (ed.), *SS. Ilario e Benedetto e S. Gregorio*, Venezia, 1965, n. 2, con data 828 dicembre 25 - 829 agosto 31, copia non anteriore al secolo XIV.

(94) Tralasciamo il diploma sospetto di Ludovico il Pio dell'anno 815, citato sopra, nota 80; riferimenti al *comitatus* appaiono anche nel privilegio di Ludovico II degli anni 864-865, citato sopra, nota 43.

*boni homines* della città e del comitato, appunto, che assistono nell'854 ad un atto che concerne aspetti ecclesiastici, ma di interesse pubblico (95): la professione di obbedienza di una badessa di un monastero cittadino al patriarca di Aquileia e all'abate di S. Maria in Organo; all'atto assistono, fra gli altri, due sculdasci e due scabini, designati quali *missi* del conte Bernardo di Verona (96). In un documento, datato variamente al secolo IX (97) o al X (98), certamente posteriore, non sappiamo di quanto, al quarto decennio del secolo IX (99), viene menzionato il comitato di Monselice (100).

Nel territorio astigiano il termine, già apparso nel significato di ufficio in un privilegio dell'839 (101), è menzionato in un documento dell'876 in relazione a due Alamanni che abitano appunto nel comitato astigiano (102).

## 5. Il duca

Un aspetto da porre in rilievo è costituito dall'affidamento del

(95) Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 192, 854 giugno, orig.

(96) Sul conte Bernardo si vedano Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 149-150; Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 55-56.

(97) A. Gloria (ed.), *Codice diplomatico padovano dal secolo sesto a tutto l'undecimo*, Venezia, 1877, n. 9, anni 840-853 = Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 156.

(98) E. Zorzi, *Il territorio padovano nel periodo di trapasso da comitato a comune. Studio storico con documenti inediti*, Venezia, 1929, p. 23.

(99) Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 191-192.

(100) La prima menzione sicura del comitato di Monselice è dell'inizio del secolo X: Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 192-193.

(101) Diploma di Lotario I dell'anno 839, citato sopra, nota 83.

(102) F. Gabotto (ed.), *Le più antiche carte dell'Archivio Capitolare di Asti*, Pinerolo, 1904, n. 12, 876 dicembre, Asti.

governo del territorio trentino ad un duca, non ad un conte, come è consueto per i territori o comitati dell'Italia carolingia afferenti ad una città e per quelli di larga parte delle regioni dell'impero franco. Anche ai governatori delle formazioni territoriali di maggiore ampiezza, comprese quelle con fini essenzialmente militari per la difesa dei confini, in età carolingia non viene assegnato di norma il titolo di *dux*, ritenuto sempre pericoloso, ma quello, semmai, di *prefectus*, con Carlo Magno, e poi di *marchio* (103).

Fanno eccezione proprio i governatori di alcune regioni del Regno Italico (104). Il titolo ducale è assunto fin dall'inizio della dominazione carolingia dal conte longobardo di Lucca, Allone, che in tale veste presiede un placito nel 785 (105), poi dal duca franco Wichram (106), e nell'812 dal duca bavaro Bonifacio (107). Titolo e funzione conservò il duca longobardo di Spoleto,

---

(103) Werner, *Missus* cit., pp. 130-132. Sui titoli di *marchio* e *dux* si veda anche K. Brunner, *Die fränkischen Fürstentitel im neunten und zehnten Jahrhundert*, in *Intitulatio. II. Lateinische Herrscher- und Fürstentitel im neunten und zehnten Jahrhundert*, a cura di H. Wolfram, Wien - Köln - Graz, 1973, pp. 207-214; pp. 319-325 ss. sul Regno Italico, con riferimenti specifici ai tre grandi 'marchionati' di Spoleto, Tuscia e Friuli.

(104) Werner, *Missus* cit., pp. 132-133, nota 94.

(105) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 6, 785 agosto, Lucca. Il duca Allone è attestato dall'anno 774: H. Schwarzmaier, *Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. Studien zur Sozialstruktur einer Herzogstadt in der Toskana*, Tübingen, 1972, pp. 39, 87, 167 ss.; H. Keller, *La Marca di Tuscia fino all'anno Mille*, in *Lucca e la Tuscia nell'alto medioevo*, Spoleto, 1973, p. 118. Il duca, di nazionalità longobarda, più che costituire un elemento di continuità con il potere precedente, dovette rappresentare i nuovi Longobardi, investiti degli uffici per l'adesione al re carolingio.

(106) Schwarzmaier, *Lucca* cit., pp. 169-170.

(107) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 25, 812 marzo, Pistoia; Schwarzmaier, *Lucca* cit., pp. 171 ss. Sulla diffusione attorno all'800 dei conti franchi in Toscana si veda Keller, *La Marca* cit., pp. 119-120.



Ildeprando (108), sostituito nel 789 dal franco Winigis (109), denominato anch'egli, negli annali franchi, in modo alterno, quale *dux* e *comes*. Dal noto placito del Risano dell'804 (110) proviene l'attestazione di un duca, Giovanni, probabilmente franco, preposto al governo dell'Istria (111). A duchi fu affidata la marca del Friuli: al franco Marcario, all'indomani della conquista (112), poi agli alamanni Erich (113) e Cadalo (114). Il titolo di *dux* è attribuito dalle fonti narrative, particolarmente da quelle annalistiche franche, che impiegano anche, alternativamente, quello di *comes*, questo utilizzato nei documenti di natura pubblica.

Nel corso del secolo IX il titolo ducale continuò ad essere portato dai duchi di Spoleto (115) e di Lucca (116). La sola altra attestazione proviene, appunto, dal territorio trentino.

Il duca di Trento Liutfredo va identificato con il figlio di Ugo di Tours, che era giunto in Italia nell'834, al seguito di Lotario I (117), suo genero. Ugo, dotato ampiamente di beni in Lombardia (118), morì durante un'epidemia nell'837. Il figlio Liutfredo è

(108) S. Gasparri, *Il ducato longobardo di Spoleto. Istituzioni, poteri, gruppi dominanti*, in *Atti del 9° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto, 1983, p. 113.

(109) *Ibidem*, p. 114.

(110) Manaresi, *I placiti cit.*, I, n. 17, anno 804.

(111) Hlawitschka, *Franken cit.*, pp. 212-213.

(112) *Ibidem*, p. 235.

(113) *Ibidem*, pp. 176-177.

(114) *Ibidem*, pp. 162-164.

(115) Manaresi, *I placiti cit.*, I, n. 58, 854 febbraio.

(116) *Ibidem*, I, n. 73, 873 giugno 17.

(117) Per le vicende di Ugo di Tours e dei suoi discendenti in Italia si veda Hlawitschka, *Franken cit.*, pp. 221-226; pp. 221-223 il profilo di Liutfredo I.

(118) G. Rossetti, *Società e istituzioni nel contado lombardo durante il Medioevo. Cologno Monzese. I. Secoli VIII-X*, Milano, 1968, p. 72.

forse da identificare con l'omonimo che negli anni 847-848 si trova fra i capi militari che guidano le milizie nella spedizione del re Ludovico II contro i Saraceni, alla testa della *prima scara* (119), con Eberardo del Friuli (120) e Adalgiso conte di Parma, della famiglia dei Supponidi (121). Trasferitosi in Germania, al servizio prima di Lotario I, poi del figlio Lotario II di Lotaringia, è presente nell'860 ad una riunione in Coblenza tra i re carolingi Ludovico il Germanico, Carlo il Calvo e Lotario II, appunto (122). Scomparve avanti il marzo 866 (123).

Il ruolo politico di rilievo svolto da Liutfredo, per quanto poco documentato, e la parentela con i re italici e imperatori – cognato di Lotario I, zio materno di Ludovico II – possono spiegare il titolo rilevante che egli portava, quello appunto di duca, che potrebbe, tuttavia, trovare una giustificazione ulteriore nelle vicende del territorio trentino, divenuto zona di confine, nel periodo delle contese tra i figli di Ludovico il Pio. I conflitti, che coinvolsero milizie bavare e italiche in schieramenti contrapposti, contribuirono ad approfondire i contrasti tra i due regni (124), fino a che si giunse

---

(119) *Capitularia* cit., II, n. 203, p. 67, databile all'estate 847.

(120) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 170.

(121) *Ibidem*, pp. 110-111.

(122) *Capitularia* cit., II, n. 242, p. 154.

(123) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 223.

(124) G. Tellenbach, *Vom karolingischen Reichsadel zum deutschen Reichsfürstenstand*, II ed. 1956, poi in G. Tellenbach, *Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze*, voll. 4, Stuttgart, 1988, III, p. 898, che sottolinea come la spartizione effettuata con il trattato di Verdun significò anche una spartizione della nobiltà imperiale; P. Classen, *Die Verträge von Verdun und von Coulaines 843 als politische Grundlagen des westfränkischen Reiches*, I ed. 1963, poi in P. Classen, *Ausgewählte Aufsätze*, Sigmaringen, 1983, pp. 254 ss.; A. Schmid, *Bayern und Italien vom 7. bis zum 10. Jahrhundert*, in *Die transalpinen Verbindungen* cit., p. 75. Per il Regno Italico si veda P. Delogu, *L'istituzione comitale nell'Italia carolingia* (*Ricerche sull'aristocrazia carolingia in Italia, I*), «Buletino dell'Istituto

alla spartizione con il trattato di Verdun dell'843 (125).

I confini fra ducato bavaro e regno longobardo o italico correverano proprio nella zona del Tirolo e del Trentino attuale. Mentre il comitato di Trento apparteneva al Regno Italico, Bolzano, verso il cui territorio dall'inizio del secolo VII premevano i Bavari (126), fu inclusa nel ducato di Baviera con certezza già nella seconda metà del secolo VII (127); ma la zona di confine, tra Merano e Bolzano, rimase contestata: durante il regno di Liutprando, intorno agli anni 722-725, vi fu un recupero temporaneo longobardo (128). Al tempo del re Desiderio, che svolse una politica di alleanza con il duca Tassilone III, cui diede in moglie una figlia (129), la zona tornò sotto il controllo bavaro: nella data topica di un documento

storico italiano per il Medio Evo», 79 (1968), p. 83, in nota, indica, fra le motivazioni che possono spiegare il titolo ducale dei governatori di Trento, quella di appartenere ad una zona del confine nord-orientale, in larga parte costituita dalla Marca del Friuli, retta da duchi; cfr. anche P. Delogu, *Strutture politiche e ideologia nel regno di Lodovico II (Ricerche sull'aristocrazia carolingia in Italia, II)*, *ibidem*, 80 (1968), pp. 154-155.

(125) Per le vicende del periodo 840-843 si veda L. M. Hartmann, *Geschichte Italiens im Mittelalter*, III/1, Gotha, 1908, pp. 148-157.

(126) K. Reindel, *Grundlegung: das Zeitalter der Agilolfinger (bis 788). Die politische Entwicklung*, in *Handbuch der bayerischen Geschichte*. I. *Das alte Bayern. Das Stammesherzogtum bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts*, a cura di M. Spindler, voll. 4, I, III ed., München, 1975, p. 109.

(127) Pauli *historia Langobardorum*, in *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum*, Hannover, 1878, V, 36, p. 156, ove si parla di un conte bavaro che reggeva Bolzano e i castelli rimanenti. Cfr. Schulze, *Die Grafchaftsverfassung* cit., p. 157; Reindel, *Grundlegung* cit., *Die politische Entwicklung* cit., p. 119; H. Wolfram, *Die Geburt Mitteleuropas. Geschichte Österreichs vor seiner Entstehung. 378-907*, Wien - Berlin, 1987, p. 391.

(128) Pauli *historia* cit., VI, 58. Cfr. H. Wolfram, *Ethnogenesisen im Donau- und Ostalpenraum*, in *Frühmittelalterliche Ethnogenese im Alpenraum (6. bis 10. Jahrhundert)*, a cura di H. Beumann, W. Schröder, Sigmaringen, 1985, p. 135.

(129) Reindel, *Grundlegung* cit., *Die politische Entwicklung* cit. p. 130.

del 769, con il quale Tassilone III, duca dei Bavari, concede all'abate Atto del monastero di Scharnitz il *locum* di Innichen, viene detto che l'atto è compiuto in Bolzano, al ritorno del duca da un viaggio in *Italia*, «rediente de Italia» (130); assiste all'atto anche il vescovo di Sabiona, pur essendo Bolzano inserita nella diocesi trentina (131), segno del nuovo orientamento della chiesa vescovile sabionese, compresa nella circoscrizione aquileiese, verso il nord, verso la chiesa bavara (132).

Le relazioni tra dinastia ducale degli Agilolfingi e Papato erano state e continuavano ad essere intense, fino a che il duca Tassilone non venne deposto nel 788 dal re Carlo (133). In seguito, i collegamenti fra il regno dei Franchi e l'Italia avvennero ad occidente (134).

In età carolingia la Baviera mantenne l'ambito territoriale precedente, come risulta chiaramente dalla progettata *divisio regnorum* dell'806 (135). Bolzano e dintorni alla metà del secolo IX,

---

(130) Bitterauf, *Die Traditionen* cit., I, n. 34, anno 769. Si sofferma con ampiezza sulla politica ducale, sul destinatario della donazione e sui testimoni presenti, E. Zöllner, *Der bairische Adel und die Gründung von Innichen*, in *Zur Geschichte der Bayern*, a cura di K. Bosl, Darmstadt, 1965, pp. 145-171; pp. 160-162 per il vescovo Alim di Sabiona. Cfr. anche R. Heuberger, *Rätien im Altertum und Frühmittelalter. Forschungen und Darstellung*, Innsbruck, 1932, p. 268; K. Bosl, *Bayerische Geschichte*, München, 1971, pp. 45-48; Schmid, *Bayern* cit., p. 71; Wolfram, *Ethnogenesisen* cit., pp. 134-135.

(131) J. Riedmann, *Die Funktion der Bischöfe von Säben in den transalpinen Beziehungen*, in *Die transalpinen Verbindungen* cit., pp. 96-97.

(132) Cfr. sotto, t. c. note 148-152.

(133) Cfr. sotto, nota 376, ove è riportato il testo degli Annali franchi; cfr. K. Reindel, *Bayern im Karolingerreich*, in *Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben*, I, Düsseldorf, 1965, I, pp. 224-225; Reindel, *Grundlegung* cit., *Die politische Entwicklung* cit., pp. 132-133.

(134) Riedmann, *Die Funktion* cit., p. 98.

(135) *Capitularia* cit., I, n. 45, cap. 2: « ... et Baiovariam, sicut Tassilo tenuit, excepto duabus villis ...»; si veda anche l'*Ordinatio imperii* dell'817: *ibi-*

come vedremo (136), erano soggetti al re Ludovico il Germanico.

Con la formazione di un regno dei Franchi orientali la zona del Tirolo e i suoi passi tornarono ad essere valorizzati (137). Che la zona si prestasse alle comunicazioni e agli incontri fra i due regni risulta dal colloquio che nell'838 ebbero Lotario e il fratello Ludovico il Germanico «in valle Tredentina» (138) e, alla fine del secolo, dal viaggio di ritorno verso la Baviera del re Arnolfo «per vallem Tridentinam» (139).

Ad occidente della *vallis Tridentina*, si stendeva la Valle Venosta, inclusa nella diocesi di Coira, i cui confini con la diocesi di Trento giungevano appunto nella zona di Merano (140). Nel secolo IX un privilegio del re Ludovico il Germanico per la chiesa di Coira conferma beni situati nella *vallis Tridentina* (141), nella

*dem*, n. 136, cap. 3. Cfr. K. Reindel, *Bayern vom Zeitalter der Karolinger bis zum Ende der Welfenherrschaft (788-1180). Die politische Entwicklung*, in *Handbuch cit.*, I, pp. 190-191; Wolfram, *Ethnogenesis cit.*, p. 136.

(136) Cfr. sotto, note 409 ss.

(137) Riedmann, *Die Funktion cit.*, p. 99.

(138) *Annales Fuldenses sive Annales regni Francorum orientalis*, in *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum*, Hannover, 1891, p. 28.

(139) *Ibidem*, p. 129.

(140) Sui confini tra Coira e Trento si vedano G. Sandberger, *Bistum Chur in Südtirol*, «Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte», 40 (1977), pp. 723-727, e H. Rogger, *Monumenta liturgica ecclesiae Tridentinae saeculo XIII antiquiora. I. Testimonia chronographica ex codicibus liturgicis*, Trento, 1983, p. XV e cartina storico-geografica fra pp. XVI-XVII; si vedano anche le cartine storico-geografiche sulle circoscrizioni diocesane elaborate da Heuberger, *Rätien cit.*, p. 77, e J. Riedmann, *Mittelalter*, in *Geschichte des Landes Tirol*, a cura di J. Fontana, P. W. Haider, W. Leitner, G. Mühlberger, R. Palme, O. Parteli, J. Riedmann, II ed., Bozen - Innsbruck - Wien, 1990, I, p. 319.

(141) *DD Ludowici Germanici*, n. 84, 857 giugno 2; E. Meyer-Marthaler, F. Perret, *Bündner Urkundenbuch*, I, Chur, 1955, n. 69; sulla *Vallis Tridentina* si vedano Sandberger, *Bistum Chur cit.*, pp. 724-25, 742; Wolfram, *Ethnogenesis cit.*, p. 116; Wolfram, *Die Geburt cit.*, p. 338. Non accettabile l'ipotesi di

quale viene situata la località di Merano, che risulta appartenere, dunque, con Bressanone (142) e Bolzano al regno dei Franchi orientali, mentre il comitato di Trento era incluso nel Regno Italico.

Per quanto concerne le circoscrizioni ecclesiastiche metropolitane e diocesane, i vescovati di Coira e di Sabiona, già dipendenti rispettivamente dalle sedi metropolitane di Milano e di Aquileia, si orientarono sempre più verso il nord. I vescovi di Coira, pur rimanendo nella giurisdizione metropolitana milanese (143), nei secoli VII-VIII parteciparono ai concili franchi (144) – solo nell'842, durante il regno di Lotario I, il vescovo di Coira tornò ad essere presente in una sinodo milanese (145) –, per entrare definitivamente sotto la giurisdizione metropolitana di Magonza alla metà del secolo IX (146), con la formazione di un regno dei Franchi orientali di Ludovico il Germanico, riconosciuto anche da Lotario

---

Heuberger, *Rätien* cit., p. 210, che poneva la *vallis Tridentina* nel comitato di Trento, se non per quanto concerne la zona sulla destra dell'Adige: cfr. sotto, t. c. nota 238.

(142) Cfr. sotto, t. c. nota 152-154.

(143) Heuberger, *Rätien* cit., p. 253; H. Büttner, *Frühmittelalterliches Christentum und fränkischer Staat zwischen Hochrhein und Alpen*, Darmstadt, 1961, pp. 112 ss.; O. P. Clavadetscher, *Churrätien im Übergang von der Spätantike zum Mittelalter nach den Schriftquellen*, in *Von der Spätantike zum frühen Mittelalter. Aktuelle Probleme in historischer und archäologischer Sicht*, a cura di J. Werner, E. Ewig, Sigmaringen, 1979, pp. 174-175; O. Hageneder, *Die kirchliche Organisation im Zentralalpenraum vom 6. bis 10. Jahrhundert*, in *Frühmittelalterliche Ethnogenese* cit., p. 202; H. Berg, *Bischöfe und Bischofssitze im Ostalpen- und Donaauraum vom 4. zum 8. Jahrhundert*, in *Die Bayern und ihre Nachbarn*, voll. 2, a cura di H. Wolfram, A. Schwarcz, Wien, 1985, I, pp. 74 e 97.

(144) Hageneder, *Die kirchliche Organisation* cit., p. 215; Clavadetscher, *Churrätien* cit., p. 175.

(145) Meyer-Marthaler, Perret, *Bündner Urkundebuch* cit., n. 62, anno 842.

(146) *Ibidem*, n. 68, 852 ottobre 3.

I dopo il trattato di Verdun dell'843 (147).

I vescovi di Sabiona, pur soggetti alla sede aquileiese (148), si mostrano nella seconda metà del secolo VIII orientati decisamente verso la Baviera (149), come attesta la presenza a Bolzano, in diocesi trentina, del vescovo Alim ad un atto del duca Tassilone III (150). In quello stesso periodo si stava riorganizzando la chiesa bavara, processo completato con l'erezione nel 798 della sede di Salisburgo ad arcivescovado (151), al quale la chiesa di Sabiona venne sottoposta (152). Alla chiesa vescovile furono indirizzati alcuni privilegi: verso la metà del secolo IX Ludovico il Germanico concesse l'immunità (153); all'inizio del secolo X il re Ludovico il Fanciullo donò la *curtis* di Bressanone (154).

## 6. Il *missus regio* e giudice palatino

Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario I, dovette assumere

---

(147) Hageneder, *Die kirchliche Organisation* cit., p. 228; P. Fried, *Alemanni und Italien vom 7. bis 10. Jahrhundert*, in *Die transalpinen Verbindungen* cit., p. 350; Clavadetscher, *Churrätien* cit., p. 176.

(148) Hageneder, *Die kirchliche Organisation* cit., p. 204; Berg, *Bischöfe* cit., pp. 89 ss.

(149) *Ibidem*, p. 226; Riedmann, *Die Funktion* cit., p. 98; Berg, *Bischöfe* cit., pp. 94-95.

(150) Doc. dell'anno 769, citato sopra, nota 130.

(151) H. Reindel, *Grundlegung* cit., *Recht und Verfassung*, in *Handbuch* cit., I, pp. 170 e 184.

(152) Hageneder, *Die kirchliche Organisation* cit., p. 229.

(153) *DD Ludowici Germanici*, n. 50, 848 (?) settembre 4, già edito da L. Santifaller (ed.), *Die Urkunden der Brixner Hochstiftsarchive. I. (845-1289)*, Innsbruck, 1941, n. 1, con la data 845.

(154) *DD Ludowici iunioris*, n. 12, 901 settembre 13, e Santifaller, *Die Urkunden* cit., n. 4. Cfr. Riedmann, *Die Funktion* cit., p. 99.

la corona regia dall'840, come rivelano alcuni documenti privati italici, fra cui quelli veronesi (155). Non rimane traccia, tuttavia, di una sua attività nel regno (156) prima dell'incoronazione nel giugno dell'844, avvenuta in Roma per mano del pontefice Sergio II, con il titolo di *rex Langobardorum* (157).

Nel febbraio dell'anno seguente egli ricevette la richiesta da parte dell'abate del monastero veronese di S. Maria in Organo di ottenere giustizia nei confronti dei coltivatori dei possessi monastici nel Trentino (158). A presiedere il placito il re Ludovico inviò, su preghiera dell'abate, una persona del suo seguito, il giudice palatino Garibaldo, investito della potestà di *missus* regio.

L'intervento regio era giustificato, anzitutto, dal fatto che all'abate e al suo monastero era stata negata la giustizia. Non risulta chiaro se gli ufficiali pubblici del comitato, duca o chi per lui, si siano rifiutati di amministrare la giustizia o abbiano emesso una sentenza ingiusta, secondo l'abate. Tra le funzioni dei *missi* era essenziale quella di porre riparo alla negligenza dei giudici ovvero degli ufficiali pubblici, più che il compito di riformare le decisioni ingiuste (159); ma il fatto che Garibaldo svolga anche le funzioni di giudice palatino, indurrebbe a ritenere che si tratti di un proces-

---

(155) Cipolla, *Antichi possessi* cit., p. 283; J. Fleckenstein, *Die Hofkapelle der deutschen Könige*, voll. 2, Stuttgart, 1959-1966, I, *Grundlegung. Die karolingische Hofkapelle*, pp. 126-127; Manaresi, *I placiti* cit., I, p. 219, nota 3.

(156) Delogu, *Strutture politiche* cit., p. 145, in nota.

(157) G. P. Bognetti, *Pensiero e vita a Milano e nel Milanese durante l'età carolingia*, in *Storia di Milano. II. Dalla invasione dei barbari all'apogeo del governo vescovile (493-1002)*, Milano, 1954, Appendice I, p. 737; Delogu, *Strutture politiche* cit., p. 137 e *passim*.

(158) Cipolla, *Antichi possessi* cit., p. 283, avanza l'ipotesi che il re Ludovico si trovasse in quell'occasione a Verona.

(159) Salvioli, *Storia* cit., pp. 49-50, per l'intervento del tribunale regio o palatino in casi di giustizia negata; A. Padoa Schioppa, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, voll. 2, Milano, 1967, I, pp. 178 ss.



so di appello, la cui risoluzione spettava appunto al re e, in sua vece, al *comes palatii* (160).

Garibaldo non era un giudice di professione; la qualifica di *palatinus iudex* va intesa in modo generico (161): essa indica che Garibaldo apparteneva all'ambito di corte, come sottolinea la precisazione che egli era stato scelto dal re Ludovico «de suis presentiiis». Egli può essere accostato ad un altro personaggio (162), che presiedette un placito di poco posteriore, alla luce del quale appaiono più chiare le funzioni del nostro *missus* e *iudex palatinus* ed è possibile anche prospettare le fasi iniziali dell'azione dell'abate, troppo schematicamente ricordate all'inizio del placito trentino.

Mentre l'imperatore Ludovico presiedeva in Pavia un *placitum generale*, si presentarono al suo tribunale gli abitanti della città di Cremona per reclamare giustizia contro il loro vescovo in merito a diritti relativi al commercio fluviale (163); l'imperatore incaricò espressamente una persona del suo seguito, Teoderico, per indagare sulla questione: «direxit de sui presentia missum Teodericum dilectum consiliarium suum». Il *consiliarius* (164)

(160) Salvioli, *Storia* cit., pp. 51 ss., per le funzioni di appello del tribunale regio o palatino; Padoa Schioppa, *Ricerche* cit., p. 183.

(161) G. Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano, 1991, p. 19, nota 38. Va limitato, dunque, il valore dell'attestazione di questo primo giudice palatino, come prospettano J. Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, voll. 4, Innsbruck, 1868-1874, III, p. 4, e Delogu, *L'istituzione* cit., p. 97, in nota, che sottolinea trattarsi del primo placito presieduto da un giudice. Va corretto anche Ch. M. Radding, *The Origins of Medieval Jurisprudence. Pavia and Bologna 850-1150*, New Haven - London, 1988, p. 189, che al *missus* Garibaldo dedica uno dei primi profili di 'carriere' di *iudices sacri palatii*.

(162) L'accostamento è già suggerito da Ficker, *Forschungen* cit., III, p. 4.

(163) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 56, 851 ottobre 5-852 gennaio 29, Pavia.

(164) Sul *consiliarius* Teoderico si veda H. Keller, *Zur Struktur der*

Teoderico si recò al *palatium* pavese, ove il conte del Sacro Palazzo Hucpoldo “sedeva in giudizio”; questi era assistito da altri due conti e dai rimanenti giudici palatini. Giunti al palazzo i contendenti, vescovo e abitanti di Cremona, il *missus* Teoderico stabilì la prosecuzione del placito nella città di Cremona, ove egli appunto presiedette il processo in qualità di *missus imperatoris*.

Gli *iudices palatii*, che assistono il conte di Palazzo, sono ufficiali pubblici e personaggi eminenti della corte imperiale, non giudici di professione, che appaiono dopo alcuni decenni. La qualifica di giudice, fino alla prima metà del secolo IX, anche per influenza della tradizione longobarda, indicava i grandi o meno grandi del regno, incaricati direttamente dal re di amministrare la giustizia (165); essa appare “legata più alla volontà di indicare una funzione che non la qualificazione vera e propria di una particolare categoria di funzionari del Regno” (166). Un esempio può essere rappresentato da Leone, vassallo regio e poi conte, due volte definito anche giudice regio (167).

I giudici quali funzionari, dunque esperti di diritto e ceto professionale, iniziano ad apparire, in modo dapprima sporadico, nella

---

*Königsherrschaft im karolingischen und nachkarolingischen Italien. Der 'consiliarius regis' in den italienischen Königsdiplomen des 9. und 10. Jahrhunderts*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 47 (1967), pp. 141-143.

(165) Salvioli, *Storia* cit., p. 64; Manaresi, *Introduzione* cit., pp. XV-XVII; Radding, *The Origins* cit., p. 47; A. Petrucci, C. Romeo, *Scrivere 'in iudicio'. Modi, soggetti e funzioni di scrittura nei placiti del 'regnum Italiae' (secc. IX-XI)*, «Scrittura e civiltà», 13 (1989), pp. 9 ss.; Nicolaj, *Cultura* cit., pp. 18 ss.

(166) Petrucci, Romeo, *Scrivere* cit., p. 10.

(167) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 25, 812 marzo, Pistoia, e n. 28, 814 febbraio, Spoleto: Leone, *iudex domni regis*, si sottoscrive quale vassallo regio. Cfr. D. A. Bullough, *Leo*, «*qui apud Hlotarium magni loci habebatur*», et le gouvernement du 'Regnum Italiae' à l'époque carolingienne, «Le Moyen Âge», 1961, p. 229; Nicolaj, *Cultura* cit., p. 19, nota 38.

documentazione pubblica solo dal terzo e quarto decennio del secolo IX qualificati come giudici imperiali, primi segni del processo di costituzione di una "fascia di tecnici del diritto incaricata di formulare il giudizio". È sufficiente seguire le 'carriere' dei notai del Sacro Palazzo a giudici del Sacro Palazzo (168).

Qualificati sotto l'aspetto tecnico sono certamente alcuni giudici che formano il collegio giudicante di alcuni placiti svoltisi in città toscane e padane nei primi decenni della seconda metà del secolo: definiti «iudices sacri palatii» nel testo (169), si sottoscrivono come notai (170). Il nostro Garibaldo, fra l'altro, non si sottoscrive al placito (171): i due primi sottoscrittori sono il *locopositus* e uno degli scabini.

Il fatto che nel placito trentino, il quale si svolge, come sappiamo, nella città e in due tempi, non appaia, accanto al *missus regio*, il conte o duca locale non deve sorprendere. Il conte affianca il *missus regio* in pochi placiti, come ha notato il Delogu (172); in due placiti è presente un suo vicario, espressamente dal conte delegato: si tratta del nostro placito e di un placito veronese dell'880, ove al vescovo Adelardo, messo regio, si affianca il visconte Audabari, del quale viene detto che è presente nelle veci del conte Walfredo e quale suo *missus* (173).

---

(168) Radding, *The Origins* cit., pp. 46-47; Petrucci, Romeo, *Scrivere* cit., pp. 10-12.

(169) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 61, 857 dicembre, Lucca; n. 67, 865 gennaio, Milano; n. 70, 865 aprile, Lucca. Si vedano i profili in Radding, *The Origins* cit., pp. 189 ss.

(170) Nicolaj, *Cultura* cit., pp. 19-20.

(171) Anche altri *missi* non si sottoscrivono al placito; valga l'esempio di Wala che non si sottoscrive al placito reggiano da lui presieduto: Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 36, 824 dicembre, Reggio.

(172) Delogu, *L'istituzione* cit., p. 108.

(173) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 90, 880 dicembre 28, Verona.

Si trattasse o meno di un giudizio di appello o di un intervento per giustizia denegata, l'assenza del duca potrebbe essere motivata dal fatto che l'azione giudiziaria sarebbe diretta contro l'operato suo o dei suoi ufficiali.

Analoga motivazione potrebbe chiarire l'altra assenza di rilievo, quella del vescovo, solitamente presente nei placiti, soprattutto in quelli svoltisi nelle città (174), senza che per questo si debba affermare la detenzione dei poteri giurisdizionali del vescovo sulla città, ma solo la sua partecipazione, a vario titolo, all'amministrazione della giustizia (175), secondo una prassi introdotta nel regno longobardo da Carlo Magno (176). Appunto per questa sua attività di partecipazione e di sovrintendenza all'amministrazione della giustizia, anche il vescovo potrebbe essere stato coinvolto, almeno indirettamente, nelle vicende precedenti e potrebbe non avere visto di buon grado l'intervento del *missus regio*. La presenza al placito, tuttavia, dell'arcidiacono Andrea può supplire all'assenza del vescovo, come in altra occasione, della quale daremo appresso un cenno.

## 7. Il *missus ducale* e *locopositus*

Paulicione, il rappresentante del duca trentino, è definito *locopositus*, una qualifica non diffusa, essendo in genere impiegate

---

(174) Delogu, *L'istituzione* cit., pp. 90, 92-93.

(175) G. Rossetti, *Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella 'Langobardia' del secolo X*, «Aevum», 49 (1975), pp. 306-307.

(176) O. Bertolini, *I vescovi del 'Regnum Italiae' al tempo dei Carolingi*, in *Vescovi e diocesi in Italia nel medioevo (sec. IX-XIII)*, Padova, 1964, pp. 12 ss., il quale ben sottolinea il mutamento sostanziale che si verifica nella posizione dei vescovi verso il *regnum* e il loro immediato coinvolgimento nell'attività pubblica, a livello legislativo e pratico, secondo le tradizioni del regno franco.

altre, quali *vicecomes* e *gastaldius civitatis* (177).

Il *locopositus* indica, in modo generico, un ufficiale minore, poche volte documentato in età carolingia, una sola altra volta in rapporto alla città: un *locopositus civitatis* di Milano, posposto ad un gastaldo e precedente uno scabino, fa parte del collegio giudicante in un placito dell'822 (178). *Locopositi* appaiono in altri due placiti del secolo IX, posteriori a quello trentino, verso la fine dell'età carolingia: uno concerne l'Italia centrale (179); il secondo proviene da un placito dell'884, svoltosi nel Piacentino (180), presieduto da un visconte, messo imperiale, che è affiancato da un *locopositus* (181), preposto ad un *ministerium* ovvero al governo di un territorio circoscritto.

La designazione di *locopositus* per ufficiali inferiori risale all'età longobarda, come mostrano le disposizioni di legge, che ne fanno occasionalmente menzione in relazione all'amministrazione della giustizia (182).

---

(177) Delogu, *L'istituzione* cit., pp. 92-93, 104-105, 108-109.

(178) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 34, 822 maggio 20, Milano, citato da Delogu, *L'istituzione* cit. p. 92, in merito alla funzione degli ufficiali minori, gastaldi e visconti della città, soprattutto, che sostituiscono il conte nella presidenza dei placiti. Accenna rapidamente al placito anche A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese nell'età carolingia*, «Archivio storico lombardo», 114 (1988), p. 12, sottolineando che gastaldo e locoposito rappresentano istituti che affondano le loro radici nell'età longobarda.

(179) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 83, 877 ottobre: un locoposito, delegato da un gastaldo, presiede con uno scabino un placito a Penne, ora in provincia di Pescara.

(180) *Ibidem*, n., 93, 884 aprile 7, Caorso.

(181) La qualifica di *locopositus* non è dichiarata nel testo, ma assegnata a Rotefredo nella sottosegnatura, non autografa: *ibidem*, p. 339.

(182) *Liutprandi leges* cit., cap. 96, in merito al ricorso per avere giustizia all'ufficiale regio, *iudex* o *locopositus qualiscumque*; ancora in *Ratchis leges, ibi-*

In uno dei primi capitolari itali, emanato in nome del re Pipino intorno al 782, nell'ambito di una norma relativa all'amministrazione della giustizia, sono enumerati, dopo *comites*, *gastaldi* e *sculdasci*, i *locopositi*, ultimi, quindi, fra gli ufficiali pubblici (183). Nello stesso capitolare, in merito alla fuga di servi e alla loro cattura, tornano ad essere nominati gli ufficiali inferiori: *sculdasci*, *decani*, *saltari* e *locopositi* (184). Anche in questo caso si fa riferimento esplicito alla legge longobarda, in particolare ad una norma di Liutprando (185), che, proprio in relazione alla fuga di servi, prevede che, qualora il servo sia stato ritrovato, il decano o il saltario, «qui in loco est», lo catturi e lo consegni al suo *sculdahis* e questi al suo *iudex*.

La funzione di *missus* del duca, svolta dal *locopositus* nel placito trentino, è conforme a quanto prescritto da un capitolare italo dell'inizio del secolo IX, ove viene comminata la condanna per colui che si trovi a catturare un ladro e non lo consegni al duca, al conte o al *loci servator*, «qui missus comitis est» (186).

---

*dem*, cap. 1, p. 152, sempre in relazione all'amministrazione della giustizia, che deve essere svolta con regolarità e senza corruzione dagli *iudices* nella loro *civitas*, si impone a loro che facciano osservare tali regole ai loro ufficiali: *sculdasci*, *centenari*, *locopositi* ed altri, posti sotto il loro comando. La qualifica non indica un ufficiale particolare, ma può essere applicata anche a tutti gli ufficiali, ad iniziare dagli *iudices*, come si deduce da un'altra norma di Liutprando (*Liutprandi leges* cit., cap. 81), ove si prevede che un Longobardo, nell'eventualità della perdita di un cavallo o di altro bene, denunci il furto al giudice «qui in loco positus est, ubi furtum fuerit». Un cenno sul *locopositus* è dato da Salvioli, *Storia* cit., p. 41, che lo inserisce fra i governatori locali.

(183) *Capitularia* cit., I, n. 91, cap. 7.

(184) *Ibidem*, cap. 9.

(185) *Liutprandi leges* cit., cap. 42.

(186) *Capitularia* cit., I, n. 98, cap. 7.

La presenza di *lociservatores* è frequente nei documenti lucchesi della fine del secolo VIII e dell'inizio del secolo IX, ma essi sembrano svolgere una funzione, oltre che di supplenza delle funzioni comitali, anche di esperti di diritto. Quelli fra loro di condizione laica svolgono le funzioni di assessori del duca (187) o di presidenti di placiti (188), senza che siano nominati come messi del duca; quelli di condizione ecclesiastica sono giudici del vescovo (189). Dopo l'815 i *lociservatores* scompaiono dalla documentazione (190), venendo ad essere sostituiti nelle loro funzioni dagli scabini (191), che in Lucca erano già apparsi accanto a loro all'inizio del secolo (192). Il processo è concretizzabile nella persona di uno di loro, Taito, che presiede un placito quale *lociservator* nell'815 (193) e ne presiede un altro sette anni dopo, ora scabino (194).

Il *locopositus* trentino è accostabile, più che ai *locopositi* lucchesi, a quei pochi testimoniati nell'area padana, che svolgono la funzione già dei *locopositi* longobardi: sono ufficiali inferiori,

(187) Manaresi, *I placiti* cit., n. 6, 785 agosto: questo e gli altri placiti, citati nelle note seguenti, sono illustrati da Tabacco, *I liberi* cit., pp. 94-100, per la presenza fra gli astanti degli arimanni; si sofferma in modo specifico anche sui *lociservatores* Schwarzmaier, *Lucca* cit., pp. 272-273. Per i *locopositi* e i *lociservatores* in età carolingia è ancora utile Salvioli, *Storia* cit., pp. 65-68.

(188) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 29, 815 novembre

(189) *Ibidem*, n. 7, 786 ottobre 26; n. 11, 800 aprile; n. 15, 801 maggio-802 aprile; n. 20, 807 gennaio.

(190) In un placito lucchese della metà del secolo viene nominato un *locopositus*, che sembra svolgere un'azione genericamente amministrativa: *ibidem*, n. 57, 853 aprile.

(191) Schwarzmaier, *Lucca* cit., p. 276.

(192) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 15, 801 maggio-802 aprile; n. 20, 807 gennaio.

(193) *Ibidem*, n. 29, 815 novembre.

(194) *Ibidem*, n. 33, 822 aprile, riedito in Volpini, *Placiti* cit., n. 2.

sostituiti del conte locale o di un altro suo ufficiale. Nel nostro caso egli può essere sì avvicinato al *locopositus civitatis* di un placito milanese anteriore di oltre due decenni (195), ma forse mantiene un significato generico di sostituto del governatore locale ovvero del duca trentino, senza una connotazione spaziale: città, comitato o una sottocircoscrizione di questo.

Per l'accostamento delle funzioni del *locopositus* a quelle dei visconti e dei gastaldi cittadini, poiché visconti (196) e gastaldi con funzioni di governo cittadino (197) risultano appartenere, quando ne sia indicata o ne sia deducibile la nazionalità, a *gentes*

---

(195) Doc. dell'anno 822, citato sopra, nota 178. Sottolinea per il *locopositus* il ruolo di vicario del conte nella città Salvioli, *Storia* cit., p. 66.

(196) Forniamo alcune esemplificazioni, senza pretesa di completezza: verso la metà del secolo sono documentati Maginaro visconte di Pombia, franco; Walderico, prima gastaldo, poi visconte di Milano, probabilmente franco, attivo fra i decenni quinto e settimo del secolo; visconte di Milano è anche il figlio suo Amalrico, che impiega in un atto di donazione al monastero di S. Ambrogio un formulario della tradizione giuridica franca: G. Porro Lambertenghi (ed.), *Codex diplomaticus Langobardiae*, in *Historiae patriae monumenta*, XIII, Torino 1873, n. 247, 870 aprile (d'ora in poi, *CDLang*) = A. R. Natale (ed.), *Il Museo diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano*, tomi 2, Milano, s. d. (d'ora in poi, *MD*), I/2, n. 121; probabilmente franco è anche Baterico, visconte di Asti per il conte. Suppone alla fine dell'età carolingia. Si vedano i profili dei personaggi ora citati in Hlawitschka, *Franken* cit., rispettivamente a pp. 226, 278, 124 e 147.

(197) Ricordiamo il franco Aidolfo gastaldo di Piacenza: P. Galetti (ed.), *Le carte private della Cattedrale di Piacenza (784-848)*, Parma, 1978, n. 5, 796 gennaio 22; *ibidem*, n. 9, 802 maggio 20; E. Falconi (ed.), *Le carte più antiche di S. Antonino di Piacenza (secoli VIII e IX)*, Parma, 1959, n. 4, 818 marzo 30; Ildemanno gastaldo di Verona, probabilmente franco: Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 114, 814 maggio 7 (cfr. Hlawitschka, *Franken* cit., p. 325); il franco Walderico, che era stato gastaldo prima di divenire visconte milanese (sopra, nota precedente). Sui gastaldi cittadini si veda Delogu, *L'istituzione* cit., pp. 103-105, che distingue tra gastaldi cittadini, che vennero assumendo il titolo di *vicecomites*, e gastaldi 'rurali' e amministratori delle corti regie.



transalpine, anche il *missus* ducale e *locopositus* trentino era forse di nazionalità transalpina, come lo erano probabilmente gli sculdasci, di cui appresso trattiamo.

## 8. Gli scabini

### 8.1. *Gli scabini in età carolingia*

Messo regio e messo ducale o *locopositus* sono assistiti, in entrambe le fasi del processo, da un gruppo di scabini, che nel nostro placito svolgono chiaramente la loro attività giudiziaria in modo indipendente dal presidente o dai presidenti della seduta, costituendo il placito una delle prime testimonianze della distinzione fra presidenti e 'trovatori di sentenza' (198). Il loro numero, nella prima fase, corrisponde a quello prescritto dalla legislazione (199), un'eventualità non frequente, dal momento che nella documentazione italica il loro numero varia considerevolmente, a volte riducendosi ad un solo scabino (200).

Gli scabini furono istituiti in seguito ad una riforma della procedura giudiziaria, introdotta da Carlo Magno, che sostituì gli assessori occasionali dei tribunali con assessori permanenti e qualificati, gli scabini appunto, in numero di sette, ai quali spettava di elaborare la sentenza, resa esecutiva dal presidente del tribunale, il conte o altri (201). Essi erano nominati dal conte o dai *missi* del re

(198) Salvioli, *Storia* cit., pp. 47-80; B. Althoffer, *Les scabins*, Nancy, 1938, pp. 63 ss.; Ganshof, *Charlemagne et l'administration* cit., pp. 399-400; F. Ciapparani, *Scabinato e scabini*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVI, pp. 667-670; Bruyning, *Il processo* cit., pp. 123 ss. e *passim*.

(199) *Capitularia* cit., I, n. 40, anno 803, cap. 20.

(200) Se ne vedano le esemplificazioni in Salvioli, *Storia* cit., p. 71.

(201) *Ibidem*, cit., pp. 72-73.

con il consenso del *populus*, scelti fra gli uomini liberi di buona reputazione, *meliores et veratiores* (202), possibilmente esperti di diritto e, soprattutto, delle consuetudini locali: esigenze che spieghino la larga presenza di notai fra gli scabini italici (203). A volte essi presiedevano anche il placito, per le cause di importanza minore (204): per cause di importanza maggiore, per l'oggetto o per i protagonisti della controversia, il giudizio poteva essere sottoposto ad un tribunale superiore, ad esempio quello comitale, come avvenne nel placito che ci accingiamo ad illustrare.

L'ambito normale di azione degli scabini era costituito, anzitutto, dal loro luogo di residenza, la città o un villaggio; ma il fatto che essi siano frequentemente definiti dal *vicus* di residenza non autorizza a supporre che vi fossero scabini *de vico* e scabini *de comitatu* (205). La loro capacità di azione poteva estendersi, oltre che ai villaggi vicini, a tutto il comitato, a seconda delle situazioni specifiche. Può bastare, a tale fine, quanto risulta dalla

---

(202) *Capitularia* cit., II, n. 192, anno 829, capp. 2 e 3.

(203) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 61, nota 78; a Bergamo molti scabini sono notai: J. Jarnut, *Bergamo 568-1098. Storia istituzionale sociale ed economica di una città lombarda nell'alto medioevo*, I ed. 1979, tr. it. Bergamo, 1980, pp. 205-206; pochi ad Asti: Bordone, *Città* cit., p. 41; a Milano nel secolo IX su quattro scabini tre sono notai: Padoa Schioppa, *Aspetti* cit., p. 14. Per la Toscana si veda H. Keller, *Der Gerichtsort in oberitalienischen und toskanischen Städten*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 49 (1969), p. 27; per Lucca Schwarzmaier, *Lucca* cit., pp. 174 ss.

(204) Salvioli, *Storia* cit., p. 72 e p. 76; Ganshof, *Charlemagne et l'administration* cit., p. 402.

(205) Salvioli, *Storia* cit., pp. 70-71; F. Calasso, *Medioevo del diritto*, I, Milano, 1954, p. 211, contempla tre categorie di scabini: *de comitatu*, *de civitate* e *de vico*. Le posizioni dei due studiosi sono criticate da V. Fumagalli, *Un territorio piacentino nel secolo IX: i 'finis Castellana'*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 48 (1968), pp. 20-21, secondo il quale gli scabini sono presenti in placiti che concernono tutte le zone del comitato.

considerazione di un placito dell'856 (206): uno scabino del *vicus* di Lazise, nel territorio gardense, presiede, «per iussionem» del conte veronese, nella prima fase di un processo, una seduta che si svolge a Bussolengo, un villaggio vicino; poi, in una fase successiva del processo, concernente la medesima controversia, fase che si svolge presso la città di Verona, egli entra a fare parte del collegio presieduto dal conte; infine, nella terza fase del processo, torna nel territorio gardense, membro di un collegio giudicante, costituito da uno sculdascio, delegato dal conte, da se stesso e da un altro scabino (207): si noti che la sentenza è promulgata «ex iussione» dello sculdascio, che agisce quale delegato dal conte, e «ex dictato» dei due scabini, che hanno dunque espresso il parere giuridico.

L'area di intervento degli scabini poteva essere estesa fuori del comitato di appartenenza, come mostrano gli scabini di Feltre e di Garda. Ciò avveniva soprattutto quando il placito era presieduto da *missi* regi e imperiali, che agivano su tutto il territorio del regno (208), come ci attesta un placito spoletino dell'inizio del secolo IX, svoltosi alla presenza del re Pipino e presieduto dal conte di Palazzo, nel cui collegio giudicante sono presenti due scabini di Piacenza (209). Ad un placito senese dell'833, presieduto da *missi* imperiali, affluiscono scabini da Siena, Arezzo e Volterra (210). Ad uno della metà del secolo, svoltosi nel distretto dei *finis*

(206) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 60, 856 luglio 2, *ad ecclesiam Sancti Andree in Umerio*.

(207) A. Castagnetti, *Distretti fiscali autonomi o sottocircoscrizioni della contea cittadina? La Gardesana veronese in epoca carolingia*, «Rivista storica italiana», 82 (1970), pp. 736-741.

(208) L'osservazione è già in Salvioli, *Storia* cit., p. 71.

(209) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 12, 801 agosto, nel territorio di Spoleto; cfr. anche n. 14, 801 agosto.

(210) *Ibidem* cit., I, n. 42, 833 ottobre.

*Castellana*, in territorio piacentino, fanno parte del collegio giudicante, oltre a quattro giudici imperiali, dei quali non è detta, come di consueto, la provenienza, sei scabini provenienti da località comprese nel distretto o prossime (211); seguono tre gastaldi, senza designazione di luogo, e due decine di persone, connotate dai luoghi di provenienza.

Per la loro preparazione giuridica gli scabini erano scelti nei processi pubblici quali difensori di singole persone, anche di conti (212), e di enti ecclesiastici (213), che rappresentavano anche in attività quotidiane (214). Accanto a queste funzioni specifiche, gli scabini assolvono ad altre generiche, che richiedono la presenza di persone socialmente accreditate: ad esempio, estimatori, fideiussori, testi ecc.

Abbiamo avanzato l'ipotesi, in uno studio precedente, che gli scabini e i giudici, in senso tecnico, dell'età carolingia fossero, in genere, di tradizione longobarda o longobardo-italica (215); alla medesima tradizione dovevano appartenere i notai, alcuni dei quali, come sappiamo (216), divenivano scabini. Ad una conclusione analoga è giunto senza incertezze lo Jarnut nel suo studio

---

(211) *Ibidem*, I, n. 59, 854 agosto 25, Moragnano. Cfr. Fumagalli, *Un territorio* cit., pp. 17-18.

(212) Manaresi, *I placiti* cit., n. 31, 820 marzo 31, e app., n. 2, pp. 566-568, 827 marzo 11 = Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, nn. 121 e 128.

(213) Anscauso, avvocato del monastero di S. Maria in Organo nel placito trentino, è uno scabino: sopra, nota 54. Nell'880 uno scabino è avvocato in giudizio della chiesa vescovile astigiana: Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 88, 880 agosto, Asti.

(214) Ad esempio, nell'884 lo scabino Frediberto riceve da uno sculdascio beni lasciati in eredità dal franco Rengerio al monastero di S. Maria in Organo: Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 292, 884 dicembre 19.

(215) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 63-68.

(216) Cfr. sopra, t. c. nota 203.

sulla società bergamasca (217), uno dei pochi studiosi che si sia posta la domanda (218).

Gli scabini appartenevano ad uno strato medio, se così possiamo definirlo, della popolazione, come risulta anche dalle recenti e significative indagini sulla scrittura dei protagonisti dei giudizi pubblici o placiti, le quali mostrano, secondo il Petrucci (219), che gli scabini possiedono “un’educazione grafica propria dei laici privi di qualifica”. Fra loro sono frequenti i notai (220). Il loro *status* sociale varia in relazione all’ambiente di appartenenza, come varia, in genere, quello degli uomini liberi (221): coloro che possono essere considerati di buona condizione sociale ed economica in un ambito ristretto, come quello di un villaggio, tanto da essere definiti *nobiles* (222), sono certo inferiori a quelli che tali sono

(217) Jarnut, *Bergamo* cit., p. 161.

(218) Salvioli, *Storia* cit., p. 75, che si è posto la domanda circa la nazionalità degli scabini e dei giudici, in generale, dopo avere notato che sussistono esempi di giudici di nazionalità differenti – ma gli esempi riportati nella nota 4 sono tardi, tranne quello del placito dell’845 sui *vassi dominici* definiti *Teutisci* e *Longobardi*, ai quali è possibile applicare la definizione di giudici solo come astanti e *auditores* –, conclude che non era necessaria la composizione di un tribunale misto, applicandosi nei comitati, in genere, le consuetudini territoriali, per cui, nei fatti, le questioni erano circoscritte alle leggi romana e longobarda.

(219) Petrucci, Romeo, *Scrivere* cit., p. 19.

(220) Cfr. sopra, t. c. nota 203.

(221) Fumagalli, *Un territorio* cit., p. 23, avvicina la posizione sociale degli scabini a quella dei *boni homines*, presenti ai placiti e testimoni degli atti privati, la cui condizione sociale varia a seconda dell’importanza della controversia in questione.

(222) Ricordiamo un episodio noto, al fine di rendere concreto quanto siamo venuti affermando: alla fine dell’età carolingia, in un placito concernente l’annosa controversia fra il monastero di S. Ambrogio di Milano e i servi della corte di Limonta, gli uomini della vicina Bellagio, chiamati a testimoniare, sono definiti «nobiles et credentes homines liberi arimanni habitantes Belasio loco» (*CDLang*, n. 314, 882 novembre 30 = *MD*, I/2, n. 146). In questo caso la qualifica

considerati in ambiti più ampi o socialmente più complessi, ad esempio, nelle società cittadine, al cui interno gli scabini non costituiscono un ceto particolarmente elevato (223).

## 8.2. La provenienza degli scabini nel placito trentino

Le osservazioni ora esposte trovano conferma nel placito trentino. La presenza di scabini è consistente: sette registrati nel collegio della prima seduta; nella seconda fase sono menzionati singolarmente solo i due presidenti, il *missus* Garibaldo e il *locopositus* Paulicione, mentre si menzionano genericamente i "sopraddetti" scabini e sculdasci e si fa riferimento ai *ceteri plures homines* ovvero agli astanti indeterminati, per una metà dei quali, tuttavia, è possibile proporre l'identificazione con gli astanti della prima seduta (224). Non sappiamo se vi fossero intervenuti tutti gli sca-

---

di *nobilis*, come quella di *arimannus*, connota una condizione sociale distintiva nel seno di una comunità rurale: cfr. Tabacco, *I liberi* cit., p. 94, nota 294 ex.; A. Castagnetti, *Arimanni in 'Romania' fra conti e signori*, Verona, 1988, pp. 23-24.

(223) Non concordiamo con H. Keller, *Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien. 9. bis. 12. Jahrhundert*, Tübingen, 1979, p. 310, che considera gli scabini quali appartenenti alle famiglie della nobiltà locale, sulla scorta della designazione di *nobiles* loro conferita occasionalmente; *ibidem*, p. 310, nota 49, la segnalazione della letteratura e della documentazione. In merito, ci limitiamo a soffermarci su un solo documento, già citato (sopra, nota 210), sul quale avremo occasione di tornare (sotto, t. c. note 538), e utilizzato anche dall'autore. Nel placito senese dell'833 sono annoverati fra gli astanti, oltre a vescovi, scabini, vassalli imperiali e alcune persone, senza qualifica specifica, anche «*reliquos plures homines nobiles tam Franciscos quam et Langubardiscos de singulis predictis civitatibus*», ovvero delle città di Siena, Arezzo e Volterra: appare evidente la genericità del riferimento agli *homines nobiles*, inserito in un passo di formulario.

(224) Cfr. sotto, par. 11.

bini, nominati in precedenza: presenziarono certamente tre di loro, elencati fra i quattro scabini che si sottoscrissero di mano propria o posero il loro *signum*, specificando anche il loro ruolo nella elaborazione della sentenza, con l'espressione «et iudicio dedi», uguale a quella che adopera nella sottoscrizione Paulicione, che non si dichiara ora *locopositus*. I tre scabini, già presenti nella prima seduta, sono Aldo, il solo fra loro che si sottoscrive di mano propria, il quale, tuttavia, non si dichiara scabino: noi lo identifichiamo con Aldo di Feltre; quindi, dopo la sottoscrizione autografa di un Pietro, posero il loro *signum manus* Carenziano di *Marcha*, Alliberto di Garda (225) e Frictari – senza connotazione di luogo, ma sappiamo che proveniva da Appiano –, qualificati come scabini. Mentre Carenziano e Frictari erano presenti alla prima seduta, lo scabino Alliberto di Garda interviene solo in questa seconda fase: la sua presenza attesta che la composizione del collegio giudicante mutò nella seconda fase, almeno per quanto concerne gli scabini e, probabilmente, gli sculdasci, come vedremo.

Gli scabini, diversamente da quanto accade, in genere, per gli ufficiali pubblici – la connotazione, quando presente, di conti, anzitutto, a volte di visconti e gastaldi è data dal nome della città o del comitato –, sono connotati dalla località di provenienza, nell'ambito della quale o nei cui pressi essi svolgono, di preferenza, la loro attività, pur partecipando, all'occorrenza come sappiamo, all'attività giudiziaria del comitato ed anche fuori di esso.

Nel nostro placito due scabini provengono dall'esterno del comitato, da Feltre e da Garda. Facile è ravvisarne le motivazioni.

Mentre il comitato di Trento giungeva ad oriente a comprendere un tratto della Valsugana, includendo Pergine, la diocesi si

---

(225) Alliberto di Garda appone il suo *signum manus* anche ad un documento veronese dell'841, citato sotto, nota 236.

arrestava ad una decina di chilometri ad est della città, rimanendo la Valsugana con Pergine inclusa nella diocesi di Feltre (226). Gli stretti legami, che dovevano sussistere tra la zona di Pergine e la sede vescovile feltrina, rendono comprensibile la partecipazione di uno scabino di Feltre al collegio giudicante.

Anche verso sud sussisteva un intreccio di giurisdizioni: il comitato di Trento includeva i villaggi di Brentonico ed Avio, che per l'aspetto ecclesiastico appartenevano, invece, alla diocesi di Verona (227). Altre motivazioni spiegano la presenza dell'arcidiacono veronese: essa poteva costituire un appoggio rilevante alla difesa degli interessi di un monastero cittadino, verso il quale l'arcidiacono stesso era interessato, come avremo modo di notare (228).

Facilmente ravvisabili sono anche le motivazioni della presenza al placito dello scabino di Garda, per il quale è sufficiente ricordare l'importanza del collegamento fra il territorio di Garda, un territorio con una propria connotazione pubblica in età carolingia, ma sottoposto al controllo del conte di Verona (229), e il comitato di Trento. Poiché il limite orientale dei *finēs Gardenses* già in età carolingia includeva il territorio di Affi, raggiungendo, dunque, il fiume Adige, e certamente, in epoca più tarda, includeva il castello di Rivoli (230), il territorio gardense si spingeva, di fatto, fino alla Chiusa, lo sbarramento tradizionale della via di Germania (231).

---

(226) Rogger, *Monumenta liturgica* cit., p. XV.

(227) Cfr. cartine storico-geografiche citate sopra, nota 140.

(228) Cfr. sotto, t. c. note 297 ss.

(229) Castagnetti, *Distretti fiscali* cit., pp. 741-743.

(230) A. Castagnetti, *Le comunità della regione gardense fra potere centrale, governi cittadini e autonomie nel medioevo (secoli VIII-XIV)*, in *Un lago, una civiltà: il Garda*, voll. 2, a cura di G. Borelli, Verona, 1983, I, p. 68; A. Castagnetti, *La Valpolicella dall'alto medioevo all'età comunale*, Verona, 1984, p. 51.

(231) Gli statuti cittadini vietano il commercio dei prodotti della Gardesana oltre la Chiusa, verso Trento: Castagnetti, *Le comunità* cit., p. 74.



Ancora, una via di comunicazione e di commercio tra il Trentino e la pianura è costituita dal percorso che da Torbole, sul lago di Garda, giunge per via di terra, attraverso Nago, fino a Mori, sull'Adige (232).

Siamo in presenza di un placito, che, per i protagonisti della controversia, per la natura della stessa e, soprattutto, per il fatto di essere presieduto da un messo regio, richiama, almeno nella sua prima fase, un grande afflusso di persone: scabini ed ecclesiastici dal comitato trentino e dai comitati vicini; uomini liberi da due zone del medesimo comitato, come vedremo appresso (233).

Dei luoghi di provenienza degli scabini non sempre l'identificazione è certa (234). *Marcha* potrebbe corrispondere a *Marcus*, Marco, di fronte a Tierno, oltre l'Adige, donde provenivano anche tre astanti. *Clauze*, che tradizionalmente viene identificata con Cloz, in valle di Non, potrebbe corrispondere a una delle località trentine denominate Chiusa o similmente, come già osservava il Cipolla, ma anche alla Chiusa veronese, identificata con *Clusa Gardensis*, ove nel 1014 è documentata una *curtis* del capitolo veronese (235). Un altro scabino, Alliberto, l'ottavo, il quale partecipa alla seconda fase e compare solo fra i sottoscrittori, proveniva da Garda (236) e poteva avere seguito la via terrestre fino

(232) L'utilizzazione della via commerciale, tracciata nel testo, è documentata nel secolo XII: *ibidem*, p. 83.

(233) Cfr. sotto, par. 11.

(234) Già il Cipolla, con l'aiuto del Malfatti, si sforzò di identificare le molte località menzionate nel placito, comprese quelle da cui provenivano gli scabini: Cipolla, *Antichi possessi* cit., pp. 287-288, a cui rinviamo per altre proposte di identificazione di località; se ne sono interessati altri studiosi, che all'occorrenza citeremo.

(235) *DD Heinrici II*, n. 310, anno 1014; cfr. Castagnetti, *La Valpolicella* cit., p. 50.

(236) Lo scabino Alliberto di Garda può essere identificato con lo scabino

all'Adige, poi da Chiusa e Rivoli verso Trento.

*Prissianum* sarebbe Prissian, fra Bolzano e Merano, secondo Cipolla, ma, secondo l'Huter (237), è preferibile Pressano presso Lavis, poiché si trova in una delle zone di provenienza degli uomini liberi, situate sopra e sotto Trento. *Miliano* corrisponde a Meano.

*Feltres* è Feltre. Di *Baovarius* trattiamo appresso.

L'ultimo scabino della prima seduta proviene da *Appiano*, località per la cui identificazione sono sorte incertezze: il Cipolla proponeva, dubitativamente, Albiano, sulla sinistra dell'Adige, ad oriente di Lavis, presso Meano e Pressano, quella di Lavis, ovviamente, ma è prevalsa in seguito la proposta, che anche noi ora accettiamo, di identificazione con Appiano o Eppan (238), situata sulla destra dell'Adige, ai margini settentrionali del comitato trentino. Questo in età carolingia non oltrepassava l'Adige e non comprendeva la zona a sinistra del fiume, zona che era, però, inclusa con Bolzano nella diocesi trentina (239).

---

Aliberto – senza connotazione di luogo – che partecipa attivamente ad una permuta, che concerne anche due servi, effettuata in Verona tra un privato e l'abate di S. Zeno, atto al quale poi appone il *signum manus*: Fainelli, *Codice diplomatico* cit., n. 165, anno 841, monastero di S. Zeno (Verona), orig. La *tradicio* reciproca dei due servi avviene alla presenza di Giselberto, scabino e avvocato del monastero, di due altri scabini, Gariberto e Aliberto, di due fratelli di Lazise e di altre persone.

(237) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., p. 5.

(238) O. Stolz, *Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol im Lichte der Urkunden*, voll. 4, München - Berlin, 1927-1934, I, p. 49, II, pp. 1-2; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., p. 5.

(239) Cfr. sopra, t. c. nota 150.

(240) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., p. 5: cfr. sotto, par. 11. Le proposte di identificazione dello Huter sono accolte nell'edizione del Manaresi.

## 8.3. La presunta provenienza di uno scabino dalla Baviera

L'identificazione della località di provenienza del sesto scabino è la più discussa, anche per l'importanza che essa riveste per chiarire significato e portata della denominazione di *Teutisci*. Lo scabino Launulfo è detto *de Baovarius*: spontanea appare l'ipotesi di identificazione con la Baviera. L'ipotesi, accettata anche dallo Huter, che pure aveva espresso l'opinione che le località di provenienza dovessero, in genere, essere individuate non lontane da Trento (240), e accolta dalla storiografia odierna (241), continua a suscitare perplessità, soprattutto per la considerazione che lo scabino stesso o un altro omonimo *de Baovarius* partecipa attivamente allo svolgimento del giudizio, quando appunto Lupo *Suplainpunio* di Tierno, all'inizio della seconda fase del processo, produce Launulfo e Giovanni *de Baovarius* come testi. La deposizione di Launulfo e quella del secondo teste, Giovanni, entrambi *de Baovarius*, sono essenziali per la risoluzione del processo, il che presuppone una buona conoscenza della situazione locale, come era certamente quella del terzo teste, Gisemperto di Lenzima, località poco sopra Mori, una conoscenza che si proietta in un tempo lontano, poiché nella rivendicazione delle prestazioni d'opera il riferimento è, oltre che a Lupo, ai suoi genitori e ai suoi progenitori, quindi a un tempo anteriore risalente fino all'età longobarda: «tempus Langobardorum».

Del resto, la stessa legislazione carolingia prescrive che i testi provengano dai luoghi vicini, affinché abbiano buona conoscenza dell'oggetto della controversia, che può riguardare sia la condizione della persona che il possesso dei beni (242), un criterio che si

---

(241) Fra gli ultimi studi segnaliamo Wolfram, *Ethnogenesis* cit., p. 149, nota 303, e soprattutto, C. Brühl, *Deutschland - Frankreich. Die Geburt zweier Völker*, Köln - Wien, 1990, p. 203 (cfr. sotto, t. c. nota 390).

(242) *Capitularia* cit., I, n. 139, anni 818-819, cap. 10 ex.: «Testes vero de

aggiunge agli altri prescritti per la scelta dei testi, fra i quali la disponibilità di beni propri (243), affinché, in caso di falsa testimonianza, possano «compositionem plenam reddere» (244).

All'accettazione dell'ipotesi di una provenienza diretta dalla Baviera altre considerazioni si oppongono. Nelle regioni bavare, come annotiamo sotto (245), gli scabini non svolgono un ruolo attivo nell'amministrazione della giustizia, riservata al conte e ai suoi giudici. Si consideri, ancora, che gli scabini non risultano, in genere, appartenere ai gruppi dominanti degli immigrati: nessuno di loro dichiara una nazionalità o professa una legge transalpina, né sembra possibile trarre simile deduzione da altri aspetti (246). A queste conclusioni sono giunti in contributi precedenti (247).

Gli scabini, esperti delle consuetudini locali, dovevano esserlo tanto più in questa vicenda, dal momento che si trattava di una disputa sulla condizione giuridica di persone, che da alcune generazioni dimoravano negli stessi villaggi e coltivavano le stesse terre. Altri aspetti ancora, dai rapporti dei coltivatori con il monastero proprietario (248) all'assetto della grande proprietà, qui e in tutto il territorio trentino (249), mostrano la persistente 'longobardicità' di uomini e di strutture.

---

qualibet causa non aliunde quaerantur, nisi de ipso comitatu in quo res, unde causa agitur, positae sunt; quia non est credibile ut vel de statu hominis vel de possessione cuiuslibet per alios melius rei veritas cognosci valeat quam per illos qui viciniore sunt». Cfr. Diurni, *Le situazioni* cit., pp. 185-186.

(243) Bruyning, *Il processo* cit., p. 145; Gasparri, *Strutture militari* cit., pp. 711-712; Diurni, *Le situazioni* cit., p. 185, note 381-382.

(244) *Capitularia* cit., I, n. 165, 825 maggio, cap. 7.

(245) Cfr. sotto, par. 8.4.

(246) Cfr. sopra, t. c. nota 203.

(247) Cfr. sopra, note 2 e 3.

(248) Cfr. sopra, t. c. note 58 ss.

(249) Cfr. sopra, t. c. nota 64.

Per quanto concerne l'identificazione di *Baovarius*, osserviamo anzitutto come, pur da un raffronto sommario, sia constatabile che le indicazioni di luogo in relazione alla residenza o alla provenienza di singole persone – tutte, nel nostro placito –, come negli altri placiti e, in genere, nella documentazione, pubblica e privata, designano località singole, non regioni, a meno che non vi siano motivazioni specifiche. Anche i transalpini, per quanto ci consta nei documenti considerati per l'Italia settentrionale carolingia, quando sono connotati da un luogo di residenza, quasi mai lo sono con una località esterna al regno, raramente con una regione.

Poche sono le eccezioni. In un documento dell'807, redatto a Brescia (250), uno dei primi documenti nei quali compaia un immigrato, pur non essendo ancora impiegato alcun elemento del formulario giuridico proprio di una *lex* transalpina, di un personaggio di notevole rilievo politico, Alpcar, viene precisato, oltre alla sua nazionalità alamanna, «ex Alamannorum genere», che era figlio di Autcherio, proveniente «de finibus Alamanniae», abitante nella località di *Lintzicavuz*, corrispondente all'odierna Linzgau.

In tre documenti, infine, del quinto decennio del secolo IX, due milanesi (251) e un terzo bresciano (252), sono nominate per-

(250) *CDLang*, n. 84, 807 settembre 11, Brescia = *MD*, I/1, n. 40: Alpcar acquista beni consistenti. In seguito, il medesimo personaggio, che rimane assente per lungo tempo dall'Italia, al servizio dei sovrani carolingi, nell'atto di muovere lite per recuperare possessi usurpati durante la sua assenza, viene definito «comes de Alamannia», una specificazione che, mentre ne motiva l'assenza, pone in risalto l'alto ufficio rivestito in una regione esterna al regno. Profili di Alpcar si leggono in Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 120-121, e M. Borgolte, *Die Grafen Alemanniens in merowingischer und karolingischer Zeit. Eine Prosopographie*, Sigmaringen, 1986, pp. 46-48.

(251) *CDLang*, n. 146, 842 agosto 26, Milano = *MD*, I/1, n. 71; n. 156, 844 ottobre 27, Milano = *MD*, n. 77: fra i sottoscrittori appaiono, rispettivamente, due e una persona «de partibus Franciae», espressione che ricorda quella del documento dell'807: «de finibus Alamanniae».

(252) *CDLang*, n. 140, 841 maggio 31: il vescovo di Brescia dichiara che

sone provenienti «de partibus Franciae».

Anche per quanto concerne l'aspetto morfologico del toponimo, la forma di *Baovarius*, che non risulta apparire in età carolingia e si discosta invero da quelle di *Baioaria*, *Baiovaria* e varianti, usuali per la Baviera (253), mostra un esito nella forma fissa in *-us*, che richiama, all'interno del testo stesso del placito, quello dei toponimi dei villaggi *Marcus* e *Murrius* (254), mentre, accanto a toponimi che con esito in *-o*, numerosi, od in *-a* (*Marcha*) riflettono la loro funzione sintattica, almeno apparentemente, se non sono impiegati nella forma volgare, altri toponimi presentano esiti in *-um* (*Prissianum*) e in *-em* (*Castellionem*), altri ancora al plurale, in *-es* (*Feltres*, *Pergines*, *Fornaces*) e in *-as* (*Lenzimas*).

Non mancano, infine, testimonianze di località che richiamano apparentemente una regione, suscitando ipotesi molteplici sull'origine del nome. Per quanto ci concerne più da vicino, oltre a rimandare a toponimi veneti più tardi derivati da *Baiovarius* (255), ricordiamo per l'età carolingia la località di Baggiovàra presso Modena, documentata dall'inizio del secolo IX, una località minore, che presto cresce di importanza (256): accanto alla forma *Baioaria*, compare nel terzo decennio del secolo anche la forma

---

alcuni monaci, chiamati per la riforma della chiesa, provengono «ex Frantie partibus».

(253) Nella documentazione dell'età carolingia raccolta da K.-L. Ay, *Altbayern vom Frühmittelalter bis 1800*. I. *Altbayern bis 1180*, München, 1974, pp. 137-181, e in quella, costituita da centinaia di documenti, edita da Bitterauf, *Die Traditionen* cit., le forme consuete sono *Baiuaria*, *Baioaria*, *Baiovaria* ecc., che più si avvicinano a quelle del toponimo modenese, citato sotto, nota 246.

(254) Manaresi, *I placiti* cit., p. 162, rr. 5 e 8, e p. 163, r. 10.

(255) D. Olivieri, *Toponomastica veneta*, Roma, 1961 p. 2, sub voce *Baiovarius*.

(256) Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 130-132.

*Baioario* (257). Ancor meno lecito è supporre, come è avvenuto per la località trentina omonima, una colonizzazione di Bavari (258), la cui immigrazione fu assai scarsa (259); anzi, appaiono radicate le istituzioni longobarde: ad esempio, gli istituti del *mundaldo* (260) e della *notitia parentum* (261) per le alienazioni di beni compiute da donne; la designazione dell'acquirente quale *vir devotus*, indicante l'uomo libero tenuto ad assolvere gli obblighi pubblici (262), e di un sottoscrittore quale *exercitalis*, significante l'obbligo del servizio militare (263); infine, la denominazione di *decania Langobardorum*, un termine, quello di *decania*, derivato dal decano longobardo, ma non utilizzato, per quanto mi consta, in età longobarda (264), significante l'ambito territoriale di comando,

---

(257) E. P. Vicini (ed.), *Regesto della chiesa cattedrale di Modena*, voll. 2, Roma, 1931-1936, I, n. 6, 816 febbraio 25: «ubi dicitur Baioaria»; n. 10, 823 giugno 21, e n. 12, 830 ottobre 22: «ubi dicitur Baioario».

(258) Cfr. sotto, nota 265.

(259) Cfr. sotto, t. c. note 398 ss.

(260) Vicini, *Regesto* cit., I, n. 10, 823 giugno 21. Sul ruolo del *mundaldo*, che condiziona la donna longobarda, amministrandone i beni, istituto che rimane a lungo in vigore, con attenuazioni progressive, si vedano le norme in *Edictus Rothari*, in Bluhme, *Edictus* cit., capp. 167, 178 ecc. Cfr. P. S. Leicht, *Il diritto privato preirneriano*, Bologna, 1933, pp. 48-49; Calasso, *Medio Evo* cit., pp. 128-129; E. Cortese, *Per la storia del mondo in Italia*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 91 (1955-1956), pp. 398 ss. Cfr. sotto, t. c. nota 445.

(261) Si tratta dell'istituto longobardo della *notitia parentum*, secondo il quale i parenti prossimi devono garantire che la donna non abbia subito pressioni illecite o violenze, anche dal marito stesso, suo *mundaldo*, per effettuare un negozio giuridico: *Liutprandi leges* cit., cap. 22. Cfr. Cortese, *Per la storia* cit., pp. 377-378.

(262) Tabacco, *Dai possessori* cit., p. 237 e *passim*; anche G. Tabacco, *La connessione fra potere e possesso nel regno franco e nel regno longobardo*, in *I problemi dell'Occidente nel secolo VIII*, Spoleto, 1973, pp. 162-164.

(263) Tabacco, *Dai possessori* cit., pp. 232-233.

(264) Sulla assenza nella documentazione di età longobarda, pubblica e pri-

entro il quale ambito sono situati i tre appezzamenti venduti.

Tutti i dubbi espressi sono risolti positivamente accogliendo la proposta, assai corretta, ma sostanzialmente ignorata dalla storiografia, anche se da lungo tempo formulata dallo Schneller (265), secondo il quale la località di *Baovarius* va identificata con una località *Baçoare* o *Baçoara*, attestata presso Mori dalla fine del secolo XII, non distante dai luoghi ove abitavano gli uomini portati in giudizio e ove si trovavano i loro beni.

#### 8.4. Giudici del conte in Baviera

Ai fini di recare un apporto ulteriore alla soluzione della questione circa la provenienza dello scabino Launulfo, se dal ducato della Baviera, cioè, o da una località vicina ai luoghi della controversia, come noi riteniamo, è opportuno soffermarsi brevemente sugli ufficiali che amministravano la giustizia nel ducato bavaro.

La Baviera conosce già in età agilolfingia la figura del conte quale ufficiale pubblico (266), un aspetto, fra gli altri, che lascia intuire il grado dell'influenza franca nel ducato, prima che venisse compreso nel regno carolingio (267). Le disposizioni emanate per

---

vata, di una definizione dei distretti minori, quali *sculdascia*, rinviamo a Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 50-53.

(265) C. Schneller, *Tirolische Namenforschungen. Orts- und Personennamen des Lagerthales in Südtirol*, Innsbruck, 1890, p. 12. Non concordiamo, tuttavia, con l'autore secondo il quale l'etimologia del toponimo attesterebbe un insediamento precedente di coloni Bavari.

(266) U. Uffelman, *Das Regnum Baiern von 788 bis 911*, Kassel, 1965 (Inauguraldissertation zur Erlangung der Doctorwürde der Philosophischen Facultät der Ruprecht-Karl-Universität in Heidelberg), pp. 30-34; Schulze, *Die Grafenschaftsverfassung* cit., p. 157.

(267) K. F. Werner, *Les principautés périphériques dans le mond franc du*



il regno bavaro confermano sostanzialmente la complessità e la varietà delle funzioni attribuite al conte, anzitutto nell'ambito dell'organizzazione militare (268), coadiuvato da ufficiali a lui sottoposti (269), e nell'amministrazione della giustizia, con la convocazione, la presidenza e l'esecuzione delle sentenze emesse nel placito (270): egli era assistito da uno *iudex*, al quale spettava l'elaborazione delle sentenze (271).

VIIIe siècle, I ed. 1973, poi in K. F. Werner, *Structures politiques du monde franc (VIe-XIIe siècles). Etudes sur les origines de la France et de l'Allemagne*, London, 1979, p. 506, sottolinea il mantenimento e anche lo sviluppo del sistema amministrativo franco, tra cui l'organizzazione del fisco e del palazzo, l'istituzione dei conti, l'uso dei placiti e la redazione delle carte; sul comitato franco, con riferimento soprattutto alla Baviera, si veda W. Störmer, *Früher Adel. Studien zur politischen Führungsschicht im Fränkisch-Deutschen Reich vom 8. bis 11. Jahrhundert*, voll. 2, Stuttgart, 1973, II, pp. 392-414.

(268) *Lex Baiwariorum*, in *MGH, Leges nationum Germanicarum*, tomo V/2, Hannover, 1926, riedito in Ay, *Altbayern* cit., pp. 82-85, tit. II, cap. 5: il conte controlli l'operato e provveda al suo seguito militare: «Comes ... non neglegat custodire exercitum suum, ut non faciant contra legem in provincia sua»; «Et exinde curam habeat comes in suo comitatu». Cfr. Wolfram, *Die Geburt* cit., p. 392; Schulze, *Die Grafchaftsverfassung* cit., pp. 158-159; Störmer, *Früher Adel* cit., II, p. 393.

(269) *Lex Baiwariorum* cit., tit. II, cap. 5: «[Comes] ponat enim ordinationem suam super centuriones et decanos».

(270) *Ibidem*, tit. II, cap. 14: «Ut placita fiant per kalendas aut post XV dies, si necesse est ad causas inquirendas, ut sit pax in provincia. Et omnes liberi conveniant constitutis diebus, ubi iudex ordinaverit. Et nemo sit ausus contempnere venire ad placitum qui infra illum comitatum manent, sive regis vassus sive ducis, omnes ad placitum veniant; et qui neglexerit venire, damnetur XV solidis».

(271) *Ibidem*, tit. II, cap. 14: «Comes vero secum habeat iudicem, qui ibi constitutus est iudicare, et librum legis, ut semper rectum iudicium iudicent»; lo *iudex* riceveva un compenso per la sua attività proporzionale al valore della causa: *ibidem*, tit. II, cap. 15: «Iudex vero partem suam accipiat de causa, quam iudicavit; de III solidis tremissem accipiat, de VI solidis II tremisses accipiat, de

Per quanto concerne l'eventuale introduzione dello scabinato a seguito della riforma di Carlo Magno, non sussiste, da un lato, una documentazione specifica in materia indirizzata al ducato bavaro (272); dall'altro lato, nelle disposizioni emanate, nel periodo postcarolingio, dai duchi di Baviera, solo verso la fine del secolo X viene fatto un rapido cenno agli scabini in una *constitutio* del duca Enrico II, in relazione alla sanzione da infliggere ad ufficiali pubblici e ad ecclesiastici in caso di non ottemperanza alla disposizione regia in merito ai servi (273).

La scarsa incidenza dello scabinato come l'altrettanto scarsa presenza di scabini, note alla storiografia (274), vengono confermate da un'analisi rapida della documentazione bavara, che per l'età carolingia, fino alla metà del secolo IX, si presenta di consistenza notevole, dal momento che solo quella conservata nel *Liber traditionum* della chiesa vescovile di Frisinga consta di quasi settecento documenti (275): numerosi sono gli atti di carattere giudiziario, costituiti da placiti presieduti dai messi regi, dal conte, dal

---

VIII solidis unum solidum accipiat. De omni compositione semper nonam partem accipiat, dum rectum iudicat». Altre disposizioni concernono i requisiti per la scelta della persona, fra i quali prevalgono le doti morali, mentre non vi è alcun accenno ad una preparazione 'tecnica', nemmeno in senso generico: *ibidem*, tit. II, capp. 16-18. Sullo *iudex* si vedano Schulze, *Die Grafschaftsverfassung* cit., pp. 153-154; Störmer, *Früher Adel* cit., II, pp. 392-393; Wolfram, *Die Geburt* cit., pp. 380-381.

(272) Althofer, *Les scabins* cit., pp. 79-80, 96-97.

(273) Ay, *Altbayern* cit., p. 226, n. 186, anni 985-995, cap. 2.

(274) Althofer, *Les scabins* cit., p. 115.

(275) Bitterauf, *Die Traditionen* cit., I, docc. 65-741, dall'anno 774 all'anno 853. In merito ai *libri traditionum* e per i caratteri della documentazione ivi contenuta, si vedano H. Fichtenau, *'Carta' et 'Notitia' en Bavière du VIIIe au Xe siècle*, «Moyen Age», 1963, pp. 105-120, e H. Fichtenau, *Das Urkundenwesen in Österreich vom 8. bis zum frühen 13. Jahrhundert*, Wien - Köln - Graz, 1971, cap. IV, pp. 73-87: «Notitia und Traditionsbuch».

vescovo o dai due insieme, con l'assistenza di uno o più giudici. I giudici conservano l'ufficio anche per lunghi periodi, giungendo alcuni a conseguire il titolo e la funzione comitale, coronando in tale modo una 'carriera' di servizio pubblico (276).

Nella documentazione di natura giudiziaria concernente direttamente il territorio bavaro (277), solo in un'occasione, per quanto

(276) Segnaliamo le vicende dei giudici Kisalhart, Orendil ed Ellanperht, che divengono poi conti. Kisalhart giudice in placiti missatici: Bitterauf, *Die Traditionen* cit., n. 183, 802 giugno 1; n. 227, 806 dicembre 15, n. 251 a, b, 807 aprile 29; n. 475, 822 agosto 31, nel collegio giudicante con la qualifica di *publicus iudex*; teste in documento privato vescovile: n. 231, anno 806; *comes et iudex* fra i testimoni: n. 397 c, 819 dicembre 30; *comes*: n. 401 a b c, 818 settembre 15; n. 402, 818 settembre 17; n. 483, 823 gennaio 16; n. 507, 824 maggio 24; n. 541, 827 aprile 2; ma ancora *missus dominicus*, *publicus iudex* e *vassus dominicus*: n. 466, 822 aprile 14. Orendil giudice: n. 183, 802 giugno 11, n. 184, 802 agosto 4, n. 185, 802 agosto; n. 186, 802 agosto 14; conte: n. 229, 806 dicembre 21; n. 313, 814 gennaio 15; n. 364, 816 giugno 12; n. 370, 817 gennaio 28; n. 405, 819 gennaio 13; n. 434 c, 820 aprile 19; n. 457, anno 821; n. 473, 822 agosto 1; n. 475, 822 agosto 31; n. 507, 824 maggio 24. Ellanperth giudice: n. 227, 806 dicembre 15; n. 231, anno 806; n. 235, anni 806-808; n. 242, anni 806-810; n. 245, anni 806-811; n. 247, anni 806/811; n. 250, 807 marzo 20; n. 251, 807 aprile 29; n. 293, 809 maggio 1; n. 298, 811 maggio 24; conte: n. 434c, 820 aprile 19; n. 457, anno 821; n. 463, 822 aprile 3; n. 473, 822 agosto 1; 875, 822 agosto 31; n. 507, 824 maggio 24.

(277) Per la rassegna dei placiti rimane essenziale la raccolta, per regesti, degli atti giudiziari compiuta da R. Hübner, *Gerichtsurkunden der Fränkischen Zeit. I. Die Gerichtsurkunden aus Deutschland und Frankreich bis zum Jahre 1000*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung», 12 (1891), poi a sé stante, Aalen, 1971. Per le regioni bavare si vedano le edizioni di Bitterauf, *Die traditionen* cit.; W. Hauthaler, *Salzburger Urkundenbuch*, Salzburg, 1910; M. Heuwieser, *Die Traditionen des Hochstifts Passau*, München, 1930; J. Widemann, *Die Traditionen des Hochstifts Regensburg und des Klosters S. Emmeram*, München, 1943; A. Weisssthaner, *Die Traditionen des Klosters Schäftlarn. 760-1305*, München, 1953.

mi consta, viene fatto riferimento esplicito agli scabini. In un «placito publico» dell'825, presieduto dal vescovo Hitto e dal conte Heimo, presenti «alii multi nobiles» (278), per dirimere una controversia relativa alla condizione personale, libero o servo, di un chierico della chiesa di S. Zeno di Isen, il giudizio fu espresso dai «populi et scabini constituti», ovvero dai *nobiles* presenti, i quali, in questa locuzione, che pare presentarsi come un'endiadi, assumono anche la funzione di scabini, funzione e qualifica che sembrano essere state aggiunte al momento della costituzione del tribunale, forse in osservanza alla normativa carolingia. Fra i testimoni all'atto sono elencati, dopo il vescovo e il conte, molte persone, senza alcuna qualifica, mentre le qualifiche di funzioni pubbliche vengono riportate, con frequenza, negli elenchi dei testimoni, non solo nell'ambito del Regno Italoico (279), ma anche nelle regioni franche occidentali e orientali (280).

Se gli scabini erano stati costituiti ed operavano, la loro attività non giungeva, di regola, fino ai processi pubblici, ma si limitava ad ambiti locali e a cause concernenti persone che non adivano o non potevano adire ai placiti comitali.

## 9. Gli sculdasci

Nel collegio giudiziario della prima seduta, dopo il gruppo di scabini, sono elencati quattro sculdasci: Huerini, Adelaldo, Starcfrido, Regimpaldo; nella descrizione del secondo collegio sono menzionati in modo collettivo. La loro composizione non sembra costante, come accade anche per gli scabini: poiché nella

---

(278) Bitterauf, *Die Traditionen* cit., n. 514, 825 febbraio 20, Lappach; regesto in Hübner, *Gerichtsurkunden* cit., n. 250.

(279) Manaresi, *I placiti* cit., I.

(280) Hübner, *Gerichtsurkunden* cit.

seconda seduta sono presenti solo due dei quattro iniziali, ai quali si aggiunge, probabilmente, un terzo sculdascio, come si deduce dalla considerazione dei sottoscrittori.

Dopo gli scabini e prima degli altri uomini, appongono il loro *signum manus* tre personaggi: Erlulfo, Adelaldo, Starchfrido. Solo dopo il terzo, appare la qualifica di sculdascio. Questa, nell'originale, si presenta nella forma abbreviata *sculd*, sciolta dall'editore con *sculd(assio)* (281), mentre in precedenza la medesima era stata sciolta con *sculd(assii)* (282), certamente per attrazione con la qualifica precedente di *scavinis* (283); ma in quest'ultimo passo gli scabini come gli sculdasci non sono caratterizzati dal titolo in modo individuale, per cui appare corretto lo scioglimento al plurale. Orbene, nelle sottoscrizioni, mentre agli scabini si attribuisce il titolo individualmente, questo non avviene, contrariamente a quanto supposto dall'editore (284), per gli sculdasci, poiché Adelaldo, sicuramente sculdascio, non è qualificato dal titolo; per cui ci sembra opportuno sciogliere l'abbreviazione al plurale, attribuendo l'ufficio, oltre che ad Adelaldo e Starcfrido, che sculdasci effettivamente erano, anche ad Erlulfo, che precede i due e che segue immediatamente l'elenco degli scabini.

Gli sculdasci, elencati nei collegi delle due sedute e fra i sottoscrittori, non sono connotati da alcuna indicazione di provenienza, come, del resto, avviene solitamente per questi ufficiali pubblici, che svolgono, all'occorrenza, funzioni sostitutive dei conti (285):

---

(281) Manaresi, *I placiti* cit., I, p. 165, r. 28.

(282) *Ibidem*, p. 162, r. 2.

(283) *Ibidem*, p. 162, r. 1.

(284) In Cipolla, *Antichi possessi* cit., p. 298, la forma abbreviata *sculd* dopo Starchfrido viene sciolta con *sculd(assio)*, mentre in Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 178, p. 261, essa è sciolta con *sculd(asii)*.

(285) È sufficiente il rinvio al placito veronese-gardense dell'856, su cui ci

essi sono posposti agli scabini, non perché meno rilevanti nell'ambito della gerarchia degli ufficiali pubblici, ma in quanto gli scabini, che tali non possono essere considerati in senso proprio, svolgono nel processo la funzione essenziale di conoscitori, almeno in linea di principio, del diritto e, soprattutto, delle consuetudini locali (286). Anche in altri placiti, nella descrizione del collegio giudicante che assiste l'ufficiale pubblico, gli scabini precedono gli sculdasci: ad esempio, in un placito presieduto a Ghisalba, nel Bergamasco, dal conte locale Rotcario (287).

Come i visconti e i gastaldi, anche gli sculdasci, quando ne sia conosciuta la nazionalità, risultano appartenere, in genere, ai gruppi dominanti di Franchi ed Alamanni (288).

---

siamo già soffermati (cfr. sopra, t. c. note 206-207), ponendo in luce anche la funzione dello sculdascio, designato dal conte a presiedere la seduta della terza fase del placito, nella quale è assistito da due scabini. Ancora, in un placito milanese presieduto da messi imperiali, viene fatto riferimento ad una precedente seduta, presieduta da uno sculdascio, assistito da uno scabino: Manaresi, *I placiti* cit., n. 48, 844 aprile, Milano. Un placito in territorio piacentino è presieduto da uno sculdascio, delegato dal visconte della città di Piacenza, con uno scabino, assistiti da altri scabini: *ibidem*, I, n. 87, 879 maggio 30, Moragnano; per la definizione di placito 'minore' si veda Fumagalli, *Un territorio* cit., p. 10.

(286) Cfr. sopra, par. 8.1.

(287) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 46, 843 febbraio.

(288) Conosciamo la nazionalità per primo di uno sculdascio milanese, il franco Teoderico, vassallo del conte Alberico: *CDLang*, n. 291, 879 novembre 18 = *MD*, I/2, n. 139. Parimenti, per alcuni sculdasci del territorio astigiano, alla fine dell'età carolingia: Teuto sculdascio e il fratello Woltecherio, alamanni: Gabotto, *Le più antiche carte* cit., n. 12, 876 dicembre, Asti; cfr. R. Bordone, *Un'attiva minoranza etnica nell'alto medioevo: gli Alamanni del comitato di Asti*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 54 (1974), pp. 41-42, e Bordone, *Città* cit., p. 45; Ingelcherio sculdascio, vassallo del conte Odolrico, che è presente in Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 96, 887 novembre, Asti, è un franco, come si deduce da un documento posteriore, nel quale appare la sorella Ellirada, franca: Gabotto, *Le più antiche carte* cit., n. 31, 899 gennaio; cfr.

## 10. Gli ecclesiastici

Dopo gli ufficiali pubblici, maggiori e minori, e dopo gli scabini, sono registrati nel collegio due ecclesiastici, rivestenti un ufficio rilevante nelle rispettive chiese cittadine: sono Andrea, arcidiacono della chiesa di Trento, e Audone, arcidiacono della chiesa di Verona.

Il primo partecipa, in rappresentanza del vescovo Heimperto, alla sinodo mantovana dell'827 (289); null'altro conosciamo di lui, stante l'assenza di documentazione trentina per il periodo.

Dell'arcidiacono veronese Audone, poi vescovo, siamo in grado di seguire le tappe principali della sua 'carriera' ecclesiastica, sulla scorta di una documentazione che ci mostra anche il suo interessamento costante per il monastero di S. Maria in Organo.

Verona fu uno dei centri sui quali i re carolingi esercitarono un controllo maggiore, ponendovi precocemente conti di provenienza transalpina (290) e, soprattutto, imponendo sul seggio episcopale quattro vescovi alamanni, che si succedettero per mezzo

Bordone, *Città cit.*, p. 58; per altri sculdasci astigiani è ipotizzabile una nazionalità transalpina, considerando indizi di varia natura, sui quali tralasciamo di soffermarci. Gli sculdasci non sono documentati oltre l'inizio del secolo X: Bordone, *Città cit.*, p. 44, ipotizza che la loro scomparsa sia attribuibile al disinteresse degli Anscarici. La constatazione che alcuni sculdasci si dichiarano vassalli di conti transalpini è un forte indizio circa la loro appartenenza a queste nazionalità: così avviene per Verona (Fainelli, *Codice diplomatico cit.*, I, n. 292, 884 dicembre 19: nel caso specifico uno degli sculdasci appare come esecutore testamentario di un Franco; sono presenti all'atto due Alamanni e due Franchi). Nel territorio veronese gli sculdasci, già numerosi, scompaiono dopo l'età di Berengario I: Castagnetti, *Minoranze etniche cit.*, p. 83.

(289) *MGH, Concilia aevi Merovingici et Karolini*, voll. 2, Hannover, 1893-1906, II, n. 47. Cfr. Rogger, *Monumenta liturgica cit.*, p. 42.

(290) Castagnetti, *Il Veneto cit.*, pp. 52-56.

secolo: Egino, Ratoldo, Notingo e Billongo (291).

Il clero cittadino, pur privato nei fatti della possibilità di accedere all'episcopato, continuò ad essere costituito da elementi di estrazione locale e di tradizione longobarda o italico-longobarda. A Verona fu arcidiacono per quasi tutta la prima metà del secolo IX Pacifico, di presumibile nazionalità longobarda (292): di lui sono note l'attività a favore della costruzione o ricostruzione di chiese e monasteri, del culto dei santi e dell'attività scrittoria (293).

Dopo la seconda metà del secolo poté divenire vescovo il longobardo Audone. Egli appare quale diacono in Verona nell'829, nell'atto di acquistare da un altro diacono e da certo Lupo una *sors* ovvero una porzione di pascolo sui monti Lessini, per la somma, non indifferente per l'epoca, di 180 denari: si dichiara figlio del defunto Grauselberto *Langobardus* (294). Assiste anche un suo vassallo, indice, già di per sé, di una condizione sociale di prestigio e nello stesso tempo della diffusione iniziale di istituzioni franche anche presso la popolazione longobarda (295).

Nella zona dei Lessini possedeva ampiamente il monastero di S. Maria in Organo, i cui beni già all'inizio del secolo IX giungevano fino al territorio di Ala (296), nella medesima valle Lagarina,

---

(291) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 17-19.

(292) C. G. Mor, *Dalla caduta dell'Impero al Comune*, in *Verona e il suo territorio*, II, Verona, 1964, p. 70.

(293) R. Avesani, *La cultura veronese dal sec. IX al sec. XII*, in *Storia della cultura veneta*. 1. *Dalle origini al Trecento*, I, Vicenza, 1976, pp. 251-257; P. Golinelli, *Il Cristianesimo nella 'Venetia' altomedievale. Diffusione, istituzionalizzazione e forme di religiosità dalle origini al sec. X*, in *Il Veneto nel medioevo. Dalla 'Venetia' alla Marca Veronese*, voll. 2, a cura di A. Castagnetti, G. M. Varanini, Verona, 1989, I, pp. 287-292.

(294) Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 131, 829 settembre 7, Verona.

(295) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 54-56.

(296) Cfr. sopra, t. c. note 46-47.



nella quale sono situati i beni degli uomini portati in processo, poco distante, soprattutto, da Avio, dal qual villaggio proveniva uno dei tre gruppi dei coltivatori delle terre monastiche. Dieci anni dopo, sempre in Verona, il diacono Audone effettuò una permuta di terre in Valpantena con l'abate del monastero di S. Maria in Organo (297): egli agiva come *rector* della chiesa di S. Martino di Valpantena, probabilmente la chiesa plebana di Grezzana (298).

Il conseguimento della dignità di arcidiacono risulta dal placito trentino e dalla sua sottoscrizione nell'846 al testamento del vescovo Billongo (299). Prima dell'855 egli fondò la chiesa di S. Lorenzo, su terre di sua proprietà in Sezano, in Valpantena (300), non distante da Grezzana e dalla pieve, di cui egli era stato *rector*, chiesa alla quale affluirono ulteriori donazioni (301), fino a che con un atto dell'860, il primo documento in cui Audone si qualifica come vescovo (302), egli beneficiò largamente la stessa chiesa, con beni terrieri posti nelle

(297) Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 153, 839 marzo 7; cfr. anche n. 172, 844 febbraio 22: Audone diacono permuta terre in Valpantena con lo xenodochio di S. Zeno, amministrato dalla chiesa vescovile.

(298) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 51, nota 39. Ad Audone la chiesa era stata assegnata probabilmente in dotazione patrimoniale, una situazione che sarà più tardi designata quale beneficio ecclesiastico; al clero più elevato, quale era quello presso la cattedrale, i vescovi potevano affidare le chiese della diocesi, come ci mostra, un secolo dopo, una testimonianza di Raterio che aveva assegnato appunto a un diacono una delle pievi rurali più ricche: F. Weigle (ed.), *Die Briefe des Bischofs Rather von Verona*, Weimar, 1949, n. 33, 968 luglio in., p. 184; cfr. A. Castagnetti, *La pieve rurale nell'Italia padana. Territorio, organizzazione patrimoniale e vicende della pieve veronese di San Pietro di 'Tillida' dall'alto medioevo al secolo XIII*, Roma, 1976, p. 157.

(299) Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 182, 846 dicembre 12.

(300) *Ibidem*, I, n. 201, 856 aprile 29, e n. 217, 860 agosto 3.

(301) *Ibidem*, n. 197, 855 agosto 17; n. 208, 860 febbraio 21; n. 201, 856 aprile 29.

(302) *Ibidem*, I, n. 217, 860 agosto 3.

vicinanze, ma anche in zone lontane di pianura, assoggettandola al monastero di S. Maria in Organo. A questo monastero, due giorni dopo, con disposizione testamentaria (303), destinò ampia parte dei suoi beni.

I rapporti continui ed intensi fra Audone e il monastero veronese motivano largamente la sua presenza al placito trentino. Si noti che si tratta della sola sua presenza ad un atto pubblico, non potendosi constatare, per il resto, una sua partecipazione alla vita pubblica e, tanto meno, a quella politica, aspetti che non crediamo possano essere imputabili a difetto di documentazione: il longobardo Audone non svolge un ruolo pubblico e politico paragonabile a quelli svolti dai suoi predecessori alamanni, appartenenti ad uno dei gruppi 'etnici' dominanti.

## 11. Gli uomini liberi

Fra gli obblighi degli uomini liberi, dotati di una base economica, anche modesta, appaiono, accanto al servizio militare e alla manutenzione degli edifici pubblici – ponti e chiese plebane, ad esempio –, anche la partecipazione e la custodia del placito (304). E ai placiti essi effettivamente si recavano, come prova la registrazione degli uomini liberi provenienti da località comprese in un ampio raggio intorno alla sede del processo: ricordiamo, perché vicini anche per struttura documentaria al nostro, due placiti svoltisi in territorio piacentino negli anni 854 (305) e 879 (306), illustrati dal Fumagalli anche in relazione all'affluenza degli uomini

---

(303) *Ibidem*, I, n. 219, 860 agosto 5.

(304) Tabacco, *I liberi* cit., pp. 103-104 e *passim*; Fumagalli, *Un territorio* cit., pp. 1-2; Gasparri, *Strutture militari* cit., pp. 712-716.

(305) Doc. dell'anno 854, citato sopra, nota 211.

(306) Doc. dell'anno 879, citato sopra, nota 285 ex.

liberi da molte località del distretto (307).

I quindici uomini liberi, che presenziano al placito, contribuendo, da un lato, a completare, sia pure in modi sostanzialmente passivi, il collegio giudicante, dall'altro lato, a custodire il placito stesso, provengono tutti, per quanto ci è dato conoscere, da località del comitato trentino alcune delle quali già sono state menzionate in relazione agli scabini. Le elenchiamo, disponendole da nord a sud: Meano, Fornace, Civezzano, Pergine, sulla sinistra dell'Adige, a nord e ad est di Trento: ad esse possiamo aggiungere *Prissianum*. A sud di Trento, sono menzionate Marco, sempre sulla sinistra del fiume, e sulla destra, Villa Lagarina. Il fatto che tutte le località identificate, relative ai liberi astanti, siano situate nel comitato trentino rafforza l'ipotesi che *Prissianum*, donde proveniva lo scabino Hagilo, debba corrispondere a Pressano presso Lavis.

Delle località sulla sinistra dell'Adige, sopra Trento, alcune, Meano e Pressano, vengono a gravitare verso la valle dell'Adige e la città; altre, Fornace e Civezzano, sulla via che, partendo da Trento attraverso Pergine, qui nominata, giunge a Feltre, da cui proveniva lo scabino Aldo. Una zona omogenea, dunque, e ampiamente rappresentata. Non è detto che non si potesse cogliere l'occasione, offerta dalla convocazione di un importante placito, quali erano quelli presieduti da un *missus regio*, per risolvere altre controversie, riguardanti possessi e uomini di questa zona.

L'area di provenienza degli uomini liberi al placito è, in ogni caso, più ristretta rispetto a quella degli scabini, due dei quali, provenendo da Feltre e Garda, sono esterni al comitato, e a quella degli ecclesiastici – l'arcidiacono Audone proviene da Verona –, a conferma di una presenza degli astanti, non qualificati, funzionale

---

(307) Fumagalli, *Un territorio cit.*, pp. 17-18.

essenzialmente all'accertamento eventuale delle condizioni reali di uomini e beni, che fossero implicati nelle controversie specifiche.

Al termine della seconda fase del processo, dopo *locopositus*, scabini e sculdasci, si sottosegnano diciannove persone, non identificabili con scabini e sculdasci, poche delle quali mostrano di sapere scrivere: tra queste si pone un Pietro, che di mano propria si sottoscrive tra gli scabini Aldo e Carenziano.

L'identificazione dei sottoscrittori non è facile, poiché solo uno di loro, il primo dell'elenco, Gundelberto *de Marcha*, è connotato dal luogo di provenienza o residenza: una pratica adottata nei placiti, i cui testimoni non vengono connotati, solitamente, dalla località, presupponendosi la loro identificazione con i testi elencati fra i componenti del collegio e gli astanti, per i quali con frequenza appare la connotazione mediante un toponimo. Oltre a Gundelberto, scartiamo i sottoscrittori i cui nomi parimenti non sono accostabili ad alcuno dei quindici astanti alla prima seduta: essi sono – disposti in ordine alfabetico per facilitare i raffronti – Gumpaldo, Lampaldo, Riperto, Sigifrido, Sigone, Sivero, Stabili, Teuterich. Sono in tutto nove, poco meno della metà dei sottoscrittori non qualificati.

Per i rimanenti dieci sottoscrittori possiamo avanzare proposte di identificazione con altrettante persone elencate fra il gruppo dei quindici astanti alla prima seduta, avvertendo, tuttavia, che non si possono escludere omonimie per persone diverse: i due Anelberto con Anelberto e Anelberto di Villa; Autperto con Autperto; Blando con Blando di Civezzano; Giso con Giso di *Prissianum*; Heriberto con Heriberto; Ortari con Ortari di Fornace; i due Pietro, quello che si sottoscrive fra gli scabini, e l'altro che non sa scrivere, con Pietro di Villa Lagarina e Pietro di Marco; Yihstone – una presumibile e rara variante grafica della forma di base Iso/Isso –, forse anche fideiussore, con Yihstone di Marco.

La presenza di dieci nomi degli astanti nella seconda seduta, corrispondenti ad altrettanti nomi dei presenti nella prima seduta,

appare di per sé già indicativa di una partecipazione di alcune persone ad entrambe le sedute, pur se non si possono escludere casi di omonimia, particolarmente per quanto concerne i nomi più diffusi, come Eriberto, Giso e Pietro. Maggiore affidabilità offre l'identificazione di Blando con Blando di Civezzano, di Ortari con Ortari di Fornace e di Yihstone con Yihstone di Marco, poiché i tre nomi sono poco diffusi: non compaiono, ad esempio, nei placiti dalla fine del secolo VIII alla metà del X (308); dal che possiamo ragionevolmente prospettare anche per i sottoscrittori Blando, Ortari e Yihstone, non connotati dal luogo, la presenza ad entrambe le sedute, come erano presenti scabini e sculdasci: dapprima menzionati per funzione nella descrizione del secondo collegio giudicante, poi ricordati per nome e funzione – tranne uno, Aldo – fra i sottoscrittori (309).

Rimangono esclusi dalla seconda seduta gli ecclesiastici e i vassalli, che non vengono ricordati né per funzione né, tantomeno, per nome. La mancata menzione di vassalli dai componenti il collegio giudicante della seconda seduta, confermata dall'assenza della qualifica fra i sottoscrittori – osservazione analoga vale per gli arcidiaconi –, induce a ritenere che nessun vassallo fosse stato effettivamente presente o, almeno, ricordato in qualche modo, mentre nella prima seduta era registrato il vassallo del duca. Dal che possiamo dedurre che il gruppo dei dieci sottoscrittori che possono essere identificati, con maggiore o minore attendibilità, con dieci del gruppo degli ultimi quindici astanti alla prima seduta, non erano vassalli, come non lo dovevano essere i rimanenti cinque astanti. Questa considerazione rafforza ulteriormente quanto ci

---

(308) Manaresi, *I placiti cit.*, I, "Indici".

(309) I diciannove sottoscrittori con almeno cinque partecipanti alla prima seduta, con loro non identificabili, portano il totale degli uomini liberi registrati come presenti nelle due fasi del processo a non meno di ventiquattro, calcoli che non coincidono con quelli di Cipolla, *Antichi possessi cit.*, p. 286.

accingiamo a dimostrare nel prossimo paragrafo circa la condizione non vassallatica dei quindici astanti alla prima seduta.

## 12. I vassi dominici

Dopo l'elencazione dei quindici astanti, provenienti dai villaggi del comitato trentino, il notaio, invece di adoperare l'espressione consueta «et reliqui plures» o altre simili, per indicare la presenza di altre persone numerose e indeterminate, segnala sì la presenza di persone senza nome e in numero imprecisato, ma attribuendo loro la qualifica di *vassi dominici* e aggiungendo le due designazioni di *Teutisci* e *Langobardi*: «et aliis vassi domnicis tam Teutisci quam et Langobardi» (310).

La qualifica di *vassi dominici*, preceduta dall'espressione *et alii*, parrebbe suggerire che anche i quindici personaggi elencati immediatamente prima, con il loro nome, dovessero rientrare nel gruppo dei *vassi dominici* (311), ma in uno studio recente ne sono stati di fatto esclusi (312).

L'equivalenza dei *vassi dominici* con i *vassi imperatoris* è, in

---

(310) Manaresi, *I placiti* cit., I, p. 162, rr. 8-9.

(311) A. L. Budriesi Trombetti, *Prime ricerche sul vocabolario feudale italiano*, «Atti dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali», 62 (1973-1974), p. 9: l'autrice pone i *vassi dominici* all'interno dell'elenco dei vassalli imperiali, giudicandoli vassalli di Lotario I.

(312) Keller, *Adelsherrschaft* cit., nelle pagine dedicate alle relazioni vassallatiche nell'Italia carolingia e postcarolingia (cap. VI, par. 6.1), che pure utilizza il placito trentino in relazione alla presenza dell'arcidiacono Audone (*ibidem*, p. 307, nota 19) e a sostegno, con altri documenti, dell'affermazione generica che si trovano signori fra i conti, con riferimento implicito al vassallo Issardo del duca Liutfredo (*ibidem*, p. 307, nota 23), non prende in considerazione in se stesso questo eventuale e consistente gruppo di *vassi dominici*.

un caso, testimoniata con certezza dalla doppia qualifica, che in placiti distinti connota le medesime persone: nell'873, a Casauria, ora Castiglione di Casauria in provincia di Pescara, i vassalli Erifredo e Rainardo sono designati quali «bassi dominici» in due placiti (313), mentre in un terzo sono detti «bassi domni imperatoris» (314). La qualifica specifica, come si può costatare, non è frequente nei placiti, allineandosi però sotto questo aspetto la situazione del Regno Italice a quella degli altri *regna* carolingi (315).

I *vassi dominici* sono, dunque, i vassalli regi e imperiali, i primi così qualificati quando vi sono dei re del *regnum Langobardorum* distinti dall'imperatore, come i re Pipino e Bernardo, durante i cui regni appunto i *vassi regis* appaiono numerosi (316). La condizione eminente dei vassalli del re, *vassi dominici*, è attestata nella legislazione carolingia, ove sono posti sullo

(313) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 74, 873 dicembre 3, e n. 75, 873 dicembre 4.

(314) *Ibidem*, n. 76, 873 dicembre.

(315) Poche sono le menzioni di *vassi dominici* nelle altre regioni sotto il dominio carolingio, come risulta da una rapida indagine condotta sui *regesta* di Hübner, *Gerichtsurkunden der Fränkischen Zeit* cit. Compaiono *vassi dominici* in un placito presieduto dall'imperatore Ludovico il Pio con i figli Ludovico e Carlo: n. 292a, 838 giugno 14, Nimwegen; in tre placiti presieduti da *missi* regi e imperiali: n. 116, 782 giugno 3, Narbona; n. 287, 836 dicembre 17, *villa Iuliano* (presso Narbona); n. 383, 870 giugno 13, Narbona; in un placito presieduto da un conte e da un vescovo: n. 318, 843 agosto 21, Ampurias; ancora, in un placito presieduto da un conte: n. 334, 852 settembre 10, Crespian.

(316) Si vedano le tabelle elaborate da Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 6 per i *vassi* regi negli anni 801-813; pp. 7-13 per i *vassi* imperiali. Ai *vassi* regi elencati dall'autrice vanno aggiunti per l'anno 812 Ernesto (doc. citato sotto, nota 341) e Leone, che, qualificato in un placito dello stesso anno come *iudex domni regis*, si sottoscrive come *vassus regio* (Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 25, 812 marzo, Pistoia). Per Leone *iudex* si veda sopra, t. c. nota 167.

stesso piano di vescovi, abati e conti (317), e in quella italiana di Ludovico II, ove sono accomunati ai conti (318). La documentazione italiana mostra le funzioni elevate svolte dai *vassi* regi e imperiali: presiedono e partecipano ai placiti, a volte sono *missi dominici*, svolgono incarichi per il re, hanno propri vassalli (319).

Riteniamo che le quindici persone elencate, quelle che noi abbiamo definito come 'uomini liberi', non possano essere considerate *vassi dominici*. Suscita perplessità, anzitutto, l'inserimento della qualifica nell'espressione finale di formulario – «et reliqui plures», «et alii plures» –, che di per sé indica persone, che, se effettivamente presenti, non svolgono un ruolo attivo nella seduta giudiziaria (320), anche se la definizione loro attribuita dal Bruyning – “altre persone, non degne di essere nominate” – appare forse troppo drastica (321): possono essere considerate anche di rango pari, non necessariamente minore, rispetto all'ultimo gruppo nominato, che è costituito, di solito, da persone prive di qualifica, connotate con frequenza dal luogo di residenza, connotazione utile, poiché il loro ruolo è rilevante non solo e non tanto come partecipi del giudizio, in qualità di *auditores*, ma in quanto possono conoscere direttamente e concretamente l'oggetto delle controversie, le quali riguardano con frequenza il diritto possessorio o, come nel nostro placito, la condizione e gli obblighi delle persone:

---

(317) *Capitularia* cit., I, n. 25, “Capitulae missorum”, cap. 2; n. 94, “Pippini capitulare Papiense”, cap. 4; ecc. Sulla condizione e le funzioni dei *vassi dominici* si vedano F. L. Ganshof, *Che cos'è il feudalesimo?*, Torino, 1989, pp. 27-28 e 65-66, e F. L. Ganshof, *Charlemagne et les institutions de la monarchie franque*, in *Karl der Große* cit., pp. 389-390.

(318) *Capitularia* cit., II, n. 210, cap. 3: capitolare di Ludovico II, emanato a Pavia alla metà del secolo.

(319) Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., pp. 62-63.

(320) Salvioli, *Storia* cit., p. 74.

(321) Bruyning, *Il processo* cit., p. 132.



fra gli scabini Corenziano proviene da Marco, forse, e Launulfo da *Baovarius*, luoghi assai prossimi a quelli dei convenuti; Alliberto da Garda e un Carenziano forse da Chiusa, sulla via verso Trento; fra gli astanti tre provengono da Marco, tre da Villa Lagarina, uno da *Baovarius* (322).

Non ci sembra plausibile che i *vassi dominici*, se presenti, siano stati indicati in modo tanto generico e alla fine di tutto il lungo elenco, tanto più che il solo vassallo attestato, Issardo, vassallo del duca Liutfredo, è menzionato dopo scabini, sculdasci ed ecclesiastici, senza alcuna indicazione di località – connotazione questa, invero, poco utilizzata per i vassalli in genere – , ed egli precede perciò distintamente i rimanenti quindici abitanti dei villaggi. Nei placiti, in genere, i vassalli regi e imperiali sono menzionati in una posizione di rilievo, non certo alla fine dell'elenco degli astanti (323). Nei placiti del secolo IX anche gli altri vassalli, pur se numerosi, sono sempre menzionati per nome e in rapporto al loro *senior* (324). Non diversamente, per quanto ci consta, avviene nella documentazione privata (325).

I vassi regi e imperiali rivestono, con frequenza (326), la fun-

---

(322) Altri esempi: abitanti di Seprio astanti ad una controversia per beni in territorio di Seprio (Maresi, *I placiti* cit., I, n. 45, anni 823-840); astanti di villaggi vicini alla zona ove sono posti i beni contestati nel placito veronese-gardenese (doc. dell'anno 856, citato sopra, nota 206). Anche la legislazione carolingia prescrive che i testi provengano dai luoghi vicini, affinché abbiano buona conoscenza dell'oggetto della controversia, che può riguardare sia la condizione della persona che il possesso dei beni: cfr. sopra, t. c. nota 242.

(323) Cfr. sotto, t. c. nota 333.

(324) Cfr. sotto, t. c. note 334-335.

(325) Sia sufficiente il rinvio agli elenchi di vassalli elaborati da Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit.

(326) Abbiamo tenuto presente come riferimento la documentazione utilizzata da Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., pp. 6-13, elenchi del secolo IX, da

zione di presidenti o copresidenti assieme a vescovi, duchi – per i territori toscano e spoletino – e conti (327); in molti casi appaiono fra altri componenti di rilievo del collegio giudicante (328), a volte

---

noi integrata. Le osservazioni tratte dalla considerazione, sommaria, invero, dei placiti possono essere estese anche alla documentazione privata, nella quale la posizione dei vassalli imperiali appare analoga: essi svolgono, con frequenza, quando non sono attori degli atti, la funzione di testimoni autorevoli. Citiamo, ad esempio, il primo vassallo regio, Pietro, attestato nella *Langobardia* carolingia, che assiste nell'807 all'atto di acquisto di beni da parte dell'alamanno Alpcar: doc. cit. sopra, nota 250.

(327) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 19, 806 agosto, Lucca: un vescovo e un vassallo regio; n. 25, 812 marzo, Pistoia: un *vassus* e *missus* imperiale; n. 32, 821 agosto, Norcia: un conte e due *vassi* e *missi*; n. 35, 823 aprile, Spoleto: un vassallo imperiale; n. 40, 830 marzo, Parma: nella seconda fase presiedono tre vassalli imperiali; n. 51, 847 giugno 25, Lucca: presiedono due scabini, con il vescovo e un vassallo imperiale; n. 45, 823 aprile - 840 giugno 20, Milano: un conte *missus* e un vassallo imperiali; n. 55, 851 settembre, Lucca: presiedono un vescovo e due vassalli imperiali; n. 57, 853 aprile, Lucca: un vescovo, un marchese e un vassallo *minister* dell'imperatore; n. 61, 857 dicembre, Lucca: due vassalli *missi* dell'imperatore; n. 62, 858 marzo 23, Pisa: come il precedente; n. 68, 865 marzo, Como: un arcidiacono palatino e un vassallo, siniscalco imperiale; Volpini, *Placiti* cit., n. 3, 847 maggio 12, Barberino; un vassallo *missus* dell'imperatore; n. 4, 856 aprile: un vassallo e giudice imperiale.

(328) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 9, 796 giugno 5, Pisa: un vassallo regio dopo scabini e chierici, prima di un gastaldo; n. 13 e n. 14, 801 agosto, Spoleto: un vassallo regio dopo conte, vescovo e scabini; n. 16, 803 agosto, Lucca: un vassallo regio dopo chierici e un gastaldo; n. 25, 812 marzo, Pistoia: due vassalli dopo vescovi e abati; n. 37, 827 maggio, Torino: dopo i presidenti, conti e vescovo, sono presenti cinque vassalli imperiali, prima di giudici imperiali, scabini, vassalli dei conti ecc.; n. 38, 829 gennaio, Roma: quattro vassalli imperiali dopo dignitari e prima di gastaldi; n. 42, 833 ottobre, Siena; quattro vassalli dopo scabini di varie città; n. 43, 838 maggio 1, Rovigo: due vassalli imperiali dopo giudici e prima di notai; n. 44, 840 febbraio, Lucca: quattro vassalli imperiali dopo giudici e prima di scabini; n. 47, 844 gennaio, Lucca: quattro vassalli imperiali prima degli scabini; n. 50, 845 agosto, 10, Falagrine: un vasso imperiale; n. 57, 857 aprile, Lucca: quattro vassalli imperiali dopo due scabini e notai cittadini,

ne appare uno in più fra i sottoscrittori (329). Le loro presenze ai singoli placiti consistono, di norma, in poche unità; alcune volte sono quattro o cinque, una volta giungono a sei.

Prospettiamo un calcolo sommario delle presenze dei vassalli regi e imperiali, dichiarate esplicitamente nei placiti, secondo il ruolo in questi rivestito, tralasciando i casi di vassalli imperiali chiamati in giudizio (330): venti fra presidenti e copresidenti, in prevalenza *missi* (331); sessantatrè tra i membri dei collegi giudiziari (332), in posizione solitamente di rilievo, precedenti le persone senza qualifica e, in genere, gli ufficiali inferiori al conte, a volte anche giudici e scabini. Le presenze complessive sono ottan-

seguiti da un gastaldo e da quasi quattro decine di persone; n. 61, 857 dicembre, Lucca: due vassalli imperiali dopo giudici del Sacro Palazzo e prima di scabini e altri; n. 62, 858 marzo 23, Pisa: tre vassalli imperiali dopo giudici del Sacro Palazzo e prima di scabini; n. 69, 865 aprile, Lucca: un vassallo imperiale dopo i *missi* presidenti e il vescovo, seguito da un giudice, un gastaldo e due scabini cittadini, poi da altri due vassalli imperiali, che precedono alcuni notai cittadini; n. 70, 865 aprile, Lucca: due vassalli imperiali dopo i *missi* e prima di giudici e scabini, poi un altro vassallo imperiale; n. 73, 873 giugno 27, Lucca: tre vassalli imperiali dopo il duca e tre scabini, presidenti, e prima di numerose persone; n. 74, 873 dicembre 3, Casauria: tre *vassi dominici* dopo presidente e numerosi scabini e prima di gastaldi e altri; n. 75, 873 dicembre 4, Casauria: come il precedente; n. 76, 873 dicembre, Casauria: tre vassalli imperiali dopo il presidente e prima dei giudici; n. 77, 874 luglio, Piacenza: un vassallo dell'imperatrice, dopo presidenti, giudici e scabini; n. 92, 881 marzo, Siena: ad un placito imperiale, dopo marchese e otto conti, presenziano sei vassalli imperiali, elencati prima dei giudici del Sacro Palazzo; ancora, Volpini, *Placiti* cit., n. 3, 847 maggio 12, Barberino: un vassallo imperiale.

(329) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 36, 824 dicembre, Reggio; n. 38, 829 gennaio, Roma; n. 45, 823 aprile-840 giugno 20, Milano; n. 69, 865 aprile, Lucca.

(330) *Ibidem*, n. 35, 823 aprile, Spoleto; n. 43, 838 maggio 1, Rovigo; n. 44, 840 febbraio, Lucca.

(331) Cfr. sopra, nota 327.

(332) Cfr. sopra, nota 328.

tatrè, che vanno ridotte, per quanto concerne il numero in sé, probabilmente a circa sessanta, poiché alcuni vassalli compaiono in più di un placito.

Basterebbero queste constatazioni per avanzare forti sospetti sulla presenza di quindici *vassi dominici* al placito trentino. Altre considerazioni portano ad escluderla.

Le quindici persone non sono connotate da una qualifica, ma, in maggioranza, dal luogo di provenienza o di residenza, connotazione attribuita solitamente a chi non viene identificato in altro modo: orbene, i vassalli regi e imperiali nella documentazione pubblica del secolo IX, costituita, per lo più dai placiti, sono raramente connotati con il luogo di provenienza o di residenza (333);

---

(333) In soli due casi si precisa la residenza di vassalli imperiali, fra tutti i vassalli imperiali e regi del periodo carolingio: una ventina per i vassalli regi, oltre centodieci per quelli imperiali, secondo le tabelle di Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., pp. 6-13, da noi integrate (cfr. anche sopra, nota 319). Il primo caso è rappresentato da un Anseramo di Siena, la cui qualifica di vassallo imperiale, non sicura nel testo, risulta dalla sua sottoscrizione (Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 42, 833 ottobre, Siena, p. 133, rr. 13-14). Il secondo caso proviene da un placito in territorio piacentino, edito recentemente: affiancano il presidente, il giudice e vassallo imperiale Leone, giudici imperiali, scabini, notai, un vassallo imperiale «de vico Asoni», seguito da due decine di altri astanti e da «reliqui plures» (Volpini, *Placiti* cit., n. 3, 847 maggio 12, Barberino). Le considerazioni svolte si possono estendere al secolo X, per il momento sulla base degli elenchi elaborati da Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., pp. 24-27. Anche la documentazione privata presenta una situazione analoga. Se ne discosta in due occasioni solo dopo la fine dell'età carolingia, per quanto ci consta. Nel primo caso si tratta di un legato «pro remedio animae», che nel 900 compie certo «Aribertus filius bone memorie Andrei de loco Cleba finibus Bergomensis et vassus domni regis», vivente a legge romana: *CDLang*, n. 395, 900 agosto; cfr. Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 24. Nel secondo caso si tratta di un *vassus* e *missus regis* incaricato di controllare la regolarità delle permute effettuate dall'arciprete di S. Giovanni di Monza; *CDLang*, n. 613, 956 gennaio; n. 615, 956 mag-

ad analoga constatazione, anche se meno stringente, conduce la considerazione degli elenchi dei vassalli di marchesi, conti (334), arcivescovi, vescovi, abati e persone senza qualifica (335): per l'i-

---

gio; 618, 956 agosto; 619, 956 settembre; si noti che nel testo dei documenti il *vassus* e *missus dominorum regum* Wala viene definito «de loco Casale qui dicitur Waloni» ovvero di Casalvolone, mentre l'indicazione del luogo viene omessa all'atto della sottosegnatura con il *signum manus*. Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 26, cita solo la prima delle quattro permutate. Sul significato politico e sulla funzione specifica dei messi regi nelle permutate stipulate dalla chiesa di Monza si veda Rossetti, *Società* cit., pp. 147; si trattava, per lo più, del ricorso a personaggi locali e, quasi sempre, ecclesiastici, eccettuato proprio l'esempio qui citato del messo regio Wala: *ibidem*, p. 149.

(334) Per i vassalli dei conti, sembra costituire un'eccezione il folto elenco di vassalli del conte Adelgiso, conte di Parma, che svolge un'*inquisitio* a Cremona (Manaresi, *I placiti* cit., I, "Inquisitiones", n. VII, pp. 576-581, 841 marzo 12, Cremona, copia dell'inizio del secolo XIII), con al seguito ben diciannove vassalli, elencati con il solo nome, seguiti, però, dalla specificazione di provenienza – «isti Brixiani sunt» –, una specificazione che, a nostro parere, non intende tanto indicare il luogo di residenza dei vassalli, quanto appunto il territorio di provenienza, quello bresciano, esterno alla zona del placito, ma nel cui ambito si era da tempo affermata la famiglia di Adelgiso, quella dei Supponidi, il cui capostipite, Suppone, padre di Adelgiso, era stato appunto conte di Brescia (sul conte Adelgiso si veda Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 110-111 per la biografia, e p. 306 per la ricostruzione genealogica). A conferma della consuetudine di non indicare la residenza dei vassalli, si osservi che anche il vescovo Pancoardo di Cremona vanta al suo seguito quindici vassalli, nessuno dei quali è connotato dal luogo di residenza.

(335) Si vedano le tabelle elaborate per il secolo IX da Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., pp. 14-21, anche se l'autrice ha, alcune volte, incluso fra i vassalli persone elencate semplicemente fra gli astanti, come ha fatto per i quindici *vassi dominici* del placito trentino. Citiamo due esempi. In un placito milanese dell'874 (Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 78, 874 dicembre 28, Milano), ad un elenco di sette astanti fa seguito la qualifica di vassalli dell'arcivescovo, qualifica che riteniamo debba attribuirsi non ai primi tre, connotati da una località, ma ai quattro seguenti privi di connotazione; mentre Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit.,

identificazione dei vassalli era ritenuto sufficiente il rapporto vassallatico con il loro *senior*, un aspetto certamente che quest'ultimo riteneva opportuno fosse in questi casi manifestato.

Riteniamo pertanto gli abitanti dei villaggi trentini come appartenenti al ceto degli uomini liberi, tenuti alla partecipazione e alla custodia del placito, più o meno numerosi, provenienti da vari luoghi, più o meno vicini, a seconda dell'importanza del placito, che può essere valutata, oltre che dalla rilevanza della controversia trattata, dalla condizione, dall'ufficio e dalla funzione del presidente o dei copresidenti e di coloro che li assistono.

La menzione dei *vassi dominici*, se considerata semplicemente 'fuori posto', andrebbe inserita prima. La registrazione della loro presenza, quando non siano presidenti o copresidenti delle sedute giudiziarie, è inserita fra l'elencazione dei membri del collegio giudicante, connotati in modo specifico: ecclesiastici di rango, ad iniziare dai vescovi locali; giudici imperiali o cittadini, scabini, a volte notai, ufficiali comitali e ufficiali inferiori. Non sono confusi, questo è certo, con le persone astanti senza alcuna qualifica, che del resto si avviano a divenire sempre meno numerose o, almeno, a non essere registrate in conseguenza dell'influenza che l'istituto vassallatico ha conseguito all'interno delle istituzioni pubbliche e le modificazioni che vi ha introdotto, rispetto, nel caso specifico,

---

p. 20, li considera tutti vassalli arcivescovili, noi riteniamo che tali fossero solo gli ultimi quattro. Per il secondo esempio, citiamo una *inquisitio* dell'880 (Mansueti, *I Placiti* cit., I, pp. 581-585, "Inquisitiones", n. VIII, 880 maggio 17, Como), alla quale assistono, elencate dopo *missi* e giudici, sedici persone – erano in effetti più numerose poiché sussiste una lacuna fra i primi nomi –, le quali sono connotate dal luogo di residenza; poi sono menzionate due persone con il solo nome, seguite dalla qualifica di vassalli comitali; l'elenco si chiude con la menzione di altre cinque persone connotate da una località; da quest'ultimo elenco anche la Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 15, nonostante la tendenza ad ampliare il numero dei vassalli, esclude tutti coloro che sono connotati da una località.

alla composizione sociale delle assemblee pubbliche, nelle quali vanno scemando progressivamente l'importanza e la presenza stessa degli uomini liberi a favore di quelle dei vassalli (336); tanto meno possono essere posti sullo stesso piano dei senza nome inclusi nelle formule «et alii plures» «et reliqui plures» e simili.

Difficile supporre che l'introduzione del riferimento ai *vassi dominici* sia frutto di un semplice errore materiale, senza alcuna corrispondenza nella presenza concreta di *vassi dominici*. Certo, è possibile che il *missus* regio fosse un *vassus dominicus*, ma solitamente questa condizione viene dichiarata: vassalli regi e imperiali sono fra i *missi* che presiedono o copresiedono i placiti, come gli ufficiali, maggiori e minori, e gli ecclesiastici, maggiori e minori, come è possibile supporre che altri *vassi dominici* fossero stati effettivamente presenti, avessero accompagnato il *missus* regio e avessero partecipato almeno alla prima fase del placito (337). Non manca un riscontro: un placito piacentino dell'859 è presieduto da un Hucberto *missus*, che non viene ulteriormente qualificato e che non è attestato fra i vassalli imperiali del periodo: egli è assistito da un giudice del Sacro Palazzo, da un gastaldo, da tre scabini piacentini e da due notai pavesi (338).

Il notaio trentino, redattore del placito, potrebbe avere ommesso la registrazione di alcuni *vassi dominici*: forse poco esperto nella

(336) Fumagalli, *Le modificazioni* cit., p. 314; Gasparri, *Strutture militari* cit., pp. 712-715; per le regioni già caroline cfr. Poly, Bournazel, *La mutation* cit., p. 113.

(337) Possiamo constatare che nei placiti presieduti da *missi* regi la presenza di vassalli imperiali è frequente: Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 32, 821 agosto, Norcia; n. 37, 827 maggio, *Contenasco*; n. 38, 829 gennaio, Roma; n. 42, 833 ottobre, Siena; n. 43, 838 maggio 1, Rovigo; n. 44, 840 febbraio, Lucca; Milano; n. 57, 853 aprile, Lucca; n. 61, 857 dicembre, Lucca; n. 62, 858 marzo 23, Pisa; n. 69, 865 aprile, Lucca; n. 70, 865 aprile, Lucca.

(338) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 63, 859 febbraio, Piacenza, orig.

stesura di una sentenza, forse seguendo quale modello il testo di un placito, nel quale non fossero stati presenti vassalli imperiali o *dominici*. L'introduzione 'fuori posto' del riferimento ai *vassi dominici* potrebbe costituire il tentativo di riparare, ricorrendo ad una indicazione collettiva e indeterminata nella formula generica di chiusura dell'elenco degli astanti, alla mancata registrazione della presenza effettiva di alcuni di loro nel collegio. Sussiste, in effetti, un placito che potrebbe rappresentare l'esempio di un modello malamente seguito dal redattore: ci riferiamo ad un placito svoltosi nell'833 a Siena (339), nel quale appaiono alcuni vassalli imperiali e, alla fine, l'espressione di formulario è ampliata con il riferimento a «*reliquos plures homines nubilos tam Franciscos quam et Langubardiscos de singule predictae civitatibus*», espressione che richiama quella del placito trentino, con la sostituzione, in quest'ultima, di *vassi dominici* a *homines nobiles* e di *Teutisci* a *Francisci*; ma nel placito senese erano stati già elencati fra i membri del collegio giudicante – dopo il vescovo e il conte di Siena, quattro vassalli imperiali e scabini cittadini – numerosi *cives* di Siena, Arezzo e Volterra che ben potevano rappresentare i *nobiles homines* delle tre città.

### 13. La scomparsa politica dei Longobardi nella Langobardia settentrionale carolingia

Motivazioni ulteriori per non attribuire la condizione di *vassi dominici* al gruppo degli astanti, che precedono, né agli indeterminati

---

(339) Doc. dell'anno 833, citato sopra, nota 210. Il raffronto con questo placito senese è puramente indicativo, dal momento che le procedure giudiziarie di quest'epoca non costituivano un sistema coerente e uniforme, presentando caratteri diversi da regione a regione, aspetto sottolineato da Wickham, *Land disputes* cit., pp. 112-113.



nati *Teutisci* e *Langobardi*, che seguono, derivano dalla considerazione che, se le due attribuzioni fossero accettate, esse verrebbero ad indicare, nel primo caso in modo probabile, nel secondo caso in modo certo, la presenza di elementi di tradizione longobarda fra i vassalli regi, una presenza che, per di più, sarebbe assai ampia e di estrazione locale, nel primo caso, e che, nel secondo caso, anche se indeterminata nel numero, si presenterebbe come normale, proprio perché affermata in un'espressione di formulario.

Ciò contrasta con quanto risulta da una considerazione, anche sommaria, della situazione per le regioni settentrionali. Senza entrare nel merito del dibattito storiografico sulla presenza di Longobardi tra i vassalli imperiali e tra i conti, una presenza che studi recenti considerano non irrilevante, limitando, quindi, il carattere generalizzato dell'assunzione degli uffici comitali da parte degli immigrati transalpini (340), ricordiamo, dapprima, alcuni vassalli imperiali, per i quali sia possibile conoscere la loro nazionalità, in quanto dichiarata esplicitamente o deducibile, o affermare, in modo generico, la loro provenienza dalle regioni transalpine.

Un vassallo regio, poi imperiale, Ernesto di origine transalpina, probabilmente franco (341), agisce, con il fratello Hunger, in territorio milanese dal secondo decennio del secolo IX. Un vassal-

(340) G. Tabacco, *L'avvento dei Carolingi nel regno dei Longobardi*, in *Langobardia*, a cura di S. Gasparri, P. Cammarosano, Udine, 1993, p. 397; G. Sergi, *I rapporti vassallatico-beneficiari*, in *Atti del 10° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto, 1986, pp. 139 ss.; Gasparri, *Strutture militari* cit., pp. 688-701; P. Bonacini, *Dai Longobardi ai Franchi. Potere e società in Italia tra i secoli VIII e IX*, «Quaderni medievali», 35 (1993), pp. 39 ss.

(341) *CDLang*, n. 87, 812 aprile, Carpiano = *MD*, I/1, n. 4 vassallo regio; *CDLang*, n. 102, 823 luglio 31: Ernesto vassallo imperiale. Sul personaggio si veda Rossetti, *Società* cit., pp. 123-125; ed ora, Castagnetti, *Immigrati nordici* cit., t. c. note 100-101.

lo regio, Ragimberto, franco, si sottosegna ad una donazione del vescovo di Novara (342). Alla metà del secolo è attestato un vassallo imperiale alamanno, Warti, che ha beni in territorio veronese (343). Franchi sono il vassallo imperiale Godiprando (344) e Gerulfo, ministeriale dell'imperatore (345), che agiscono nella Valtellina. Franco è il vassallo imperiale Seufredo, che vive nel Piacentino (346): egli va identificato con un omonimo, che in seguito sottoscrive, senza qualifica, un placito concernente la chiesa piacentina, presieduto da un messo regio (347). Un'origine transalpina è attribuibile Grimoaldo, vasso e mansionario imperiale, che con la moglie Maria, longobarda, agisce in Pavia alla fine dell'età carolingia (348).

Analogamente sostanzialmente appare la situazione degli ufficiali

---

(342) C. Salsotto, *Le più antiche carte dell'archivio di S. Gaudenzio di Novara*, Torino, 1937, n. 2, 848 gennaio 30, Novara.

(343) Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 188, datato in forma dubitativa all'anno 853. Cfr. Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 35.

(344) *CDLang*, n. 230, 864 marzo, Mantello in Valtellina = *MD*, I/2, n. 113.

(345) *CDLang*, n. 243, 867 aprile 16, senza luogo.

(346) Falconi, *Le carte* cit., n. 24, 855 giugno 1, Fabbiano; Galetti, *Le carte* cit., n. 28, 833 gennaio, ma la datazione è da attribuire all'anno 863: G. Petracco Sicardi, *La lingua e le formule delle carte piacentine altomedievali*, in Galetti, *Le carte* cit., p. 113, nota 11, e F. Bougard, *Entre Gandolfingi et Obertenghi: les comtes de Plaisance aux Xe et XIe siècles*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age», 101 (1989), p. 41. Seufredo va pertanto aggiunto all'elenco dei vassalli imperiali che assistono a placiti missatici.

(347) Volpini, *Placiti* cit., n. 5, anni 878-884.

(348) F. Gabotto, A. Lizier, A. Leone, G. B. Morandi, O. Scarzello (edd.), *Le carte dell'Archivio Capitolare di Santa Maria di Novara. I. (729-1034)*, Pinerolo, 1913, n. 16, 887 luglio 31, Pavia. Per l'attribuzione di una nazionalità transalpina a Grimoaldo e longobarda alla moglie, si veda Castagnetti, *Immigrati nordici* cit., t. c. note 212-214.

comitali, i quali, in larga parte, potevano essere costituiti da vassalli regi e imperiali, pur se nella documentazione, pubblica e privata, viene, in genere, precisato l'ufficio pubblico rivestito, non la condizione vassallatica (349). Per quanto ci risulta, pressoché tutti i conti conosciuti, preposti al governo delle città e dei loro territori nell'Italia settentrionale, sono di provenienza transalpina. Un solo conte, cui però non è affidato il governo di un territorio specifico, è sicuramente longobardo: si tratta di Aione (350), dapprima condannato alla confisca dei beni dal re Carlo per la sua ribellione e la sua fuga presso gli Avari, poi perdonato e reintegrato nei suoi possedimenti, ubicati nei territori del Friuli, di Vicenza e di Verona (351); Aione divenne in seguito conte, come si deduce da un privilegio imperiale dell'809 (352). Ad un secondo conte, Leone, attivo al servizio di Lotario I, sono attribuite nascita italica e probabile nazionalità longobarda (353): anche a Leone non fu affidato il governo di un comitato (354).

Gli altri esempi addotti per mostrare la sopravvivenza sul piano politico di esponenti di rilievo della società longobarda per i primi tempi della dominazione carolingia concernono le regioni dell'Italia centrale, la Tuscia, soprattutto Lucca, e il ducato spoletino-

(349) Ganshof, *Charlemagne et les institutions* cit., pp. 389-390. Le qualifiche di vassallo per i conti appaiono solitamente dopo la fine dell'età carolingia: Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 73 ss., per i conti veronesi.

(350) Un profilo di Aione è delineato da Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 113-114.

(351) *DD Caroli Magni*, n. 187, 799 febbraio 2.

(352) *DD Caroli Magni*, n. 209, 809 luglio 7.

(353) Bullough, *Leo* cit., pp. 238-239; ma Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 57, 219-220, attribuisce al conte Leone una provenienza franca.

(354) E. Besta, *Milano dopo la conquista franca*, in *Storia di Milano* cit., II, p. 394. La tesi che Leone fosse conte di Milano o del Seprio è sostenuta da Bullough, *Leo* cit., pp. 235-237, seguito da altri studiosi.

no, ove la presenza di Longobardi tra gli ufficiali maggiori è dovuta, probabilmente, più che ad una continuità effettiva nell'esercizio del potere pubblico, ad un ricambio effettuato non tra Longobardi e Franchi, ma tra Longobardi, privati degli uffici, e nuovi Longobardi, ai quali gli uffici furono attribuiti per l'adesione politica mostrata verso i conquistatori (355).

Verso la metà del secolo IX l'affermazione di transalpini nelle funzioni pubbliche è totale (356), mentre continua il fenomeno delle immigrazioni (357). Anche gli ufficiali inferiori, quando ne sia fornita la nazionalità, risultano appartenere, in genere (358), ai gruppi dominanti di Franchi ed Alamanni.

Dopo la scomparsa di Ludovico II il potere regio ed imperiale subì una crisi lunga e complessa, mentre si verificavano mutamenti profondi nelle strutture politiche e sociali (359). Antiche famiglie, che già avevano fatto parte della nobiltà di governo dell'Impero carolingio, entrarono in crisi; alcune scomparvero non solo dalla scena politica, ma anche fisicamente (360); altre furono duramente avversate dal potere regio, che si appoggiò ad alcune di

---

(355) Bonacini, *Dai Longobardi* cit., p. 40, che passa in rassegna gli studi specifici.

(356) Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 54 ss.; a p. 58 e nota 21, l'autore sottolinea che in Italia settentrionale, nel periodo 830-875, fra conti e marchesi mancano del tutto *Langobardi* e *Romani*; una rassegna sommaria in Bonacini, *Dai Longobardi* cit., pp. 44-46.

(357) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 23-66. Si veda anche quanto anche noi abbiamo occasionalmente notato: sopra, t. c. note 117 ss.

(358) Cfr. sopra, t. c. note 196-197, per visconti e gastaldi cittadini; t. c. nota 288 per sculdasci.

(359) G. Tabacco, *La storia politica e sociale*, in *Storia d'Italia*, a cura di R. Romano e C. Vivanti, II/1, Torino, 1974, pp. 113 ss.; V. Fumagalli, *Il Regno Italico*, Torino, 1978, pp. 171 ss.

(360) Fumagalli, *Terra* cit., pp. 93 ss.

quelle nuove, come fece il re Ugo, che si impegnò decisamente contro la grande nobiltà (361), mentre il fenomeno delle immigrazioni continuò anche durante il periodo dei re 'nazionali' (362) fino ad Ottone I (363).

Con le nuove famiglie in ascesa, di immigrazione recente o meno, presenti nel regno, si affermarono altre di tradizione longobarda che, dopo avere mantenuto o conseguito una posizione sociale di un certo rilievo, poggiante su consistenti basi patrimoniali e su qualificati uffici ecclesiastici, stavano ascendendo ulteriormente, fino a che alcuni loro membri divennero vassalli imperiali. Solo verso la fine del regno di Ludovico II abbiamo testimonianza certa di un vassallo imperiale di nazionalità longobarda: si tratta di Autprando, fratello del vescovo Garibaldo di Bergamo (364). Il passo successivo, che sancisce l'affermazione politica, è costituito dall'assunzione di un ufficio pubblico, come quello comitale (365), od anche più elevato, come quello di conte di Palazzo e marchese.

Quanto delineato rafforza la difficoltà di accettare la presenza di *Langobardi* tra i vassalli regi del placito trentino. Se escludiamo

---

(361) *Ibidem*, p. 93.

(362) Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 76, 85, 88-89.

(363) *Ibidem*, p. 96.

(364) Jarnut, *Bergamo* cit., pp. 32-34.

(365) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 74, che pone in luce come su circa novantasei conti, della maggiore parte, ben settantaquattro, è accertabile la provenienza o la tradizione familiare transalpina, mentre solo di sette è accertata la nazionalità longobarda. La loro affermazione, sottolinea l'autore, avviene nei momenti di maggiore crisi del regno negli anni 921, 926, 945, 961: si tratta di Giselberto I di Bergamo e del figlio Lanfranco, di Raginerio di Piacenza, Ragimundo di Reggio, Oberto I, Adalberto-Atto e Tedaldo di Canossa. L'autore stesso si premura di avvertire, però, che non è ancora il caso di pensare ad una ascesa generalizzata delle stirpi 'longobarde'.

i *vassi dominici* dall'espressione «et aliis vassi domnicis tam Langobardi quam et Teutisci», la parte rimanente dell'espressione va riferita al gruppo di uomini liberi, senza nome e in numero indeterminato, che sarebbero stati presenti al placito. Costoro sarebbero appartenuti ai due gruppi, indicati complessivamente in *Teutisci* e *Langobardi*, cui appartenevano tutti coloro che erano stati nominati in precedenza: presidente, *missus* del duca, scabini, sculdasci, vassallo del duca, ecclesiastici, uomini liberi dei villaggi trentini, che svolgevano un ruolo attivo o passivo nelle varie fasi processuali, secondo una prassi consolidata.



## PARTE II. TEUTISCI E LANGOBARDI

### 14. I Teutisci del placito trentino nella prospettiva della genesi della 'nazione' tedesca

L'espressione «tam Teutisci quam et Langobardi» del placito trentino ha assunto e continua a svolgere un ruolo notevole in ambito storiografico, soprattutto in relazione al primo appellativo. Questo rinvia alla complessa questione storiografica concernente la genesi del 'popolo' e della 'nazione tedesca' (366), investendo direttamente, da un lato, la storia del termine *theodiscus*, *theotiscus*, *teutiscus* e altre varianti (367), dall'altro, la sua evoluzione

---

(366) Per una messa a punto della questione storiografica ci limitiamo a segnalare alcuni studi recenti: E. Müller-Mertens, *Regnum Teutonicum. Aufkommen und Verbreitung der deutschen Reichs- und Königsauffassung im früheren Mittelalter*, Köln - Wien - Graz - Berlin, 1970, pp. 25-43; W. Schlesinger, *Die Entstehung der Nationen. Gedanken zu einem Forschungsprogramm*, in *Aspekte der Nationenbildung* cit., pp. 11-62; H. Beumann, *Exposition der Problemstellung*, in *Die transalpinen Verbindungen* cit., pp. 9-22; H. Beumann, *Zur Nationenbildung im Mittelalter*, in *Nationalismus in vorindustrieller Zeit* cit. pp. 21-33; H. Beumann, *Europäische Nationenbildung im Mittelalter. Aus der Bilanz eines Forschungsschwerpunktes*, «Geschichte in Wissenschaft und Unterricht», 39 (1988), pp. 587-593; J. Ehlers, *Die deutsche Nation des Mittelalters als Gegenstand der Forschung*, in *Ansätze und Diskontinuität deutscher Nationsbildung im Mittelalter*, a cura di J. Ehlers, Sigmaringen, 1989, pp. 11-58; Brühl, *Deutschland - Frankreich* cit., pp. 268-302.

(367) La documentazione è segnalata in appendice a L. Weisberger, *Theudisk. Der deutsche Volksname und die westliche Sprachgrenze*, I ed. 1940, poi in *Der Volksname Deutsch*, a cura di H. Eggers, Darmstadt, 1970, pp. 161-165. Sul significato e sull'evoluzione, in generale, del termine *Teutiscus* si veda, per ora, K. F. Werner, *Deutschland*, in *Lexikon des Mittelalters*, Zürich, 1980 ss., vol. III, pp. 781 ss.; traccia un profilo della discussione secolare tra filologi e storici H. Eggers, *Nachlese zur Frühgeschichte des Wortes Deutsch*, I ed. 1961, poi in *Der Volksname* cit., pp. 374 ss.; ribadisce la necessità della ricerca interdisci-



da aggettivo a nome di 'popolo' (368), l'etnogenesi, cioè, del 'popolo tedesco'.

L'aggettivo *theodiscus*, che rappresenta il corrispondente mediolatino di *diutisk* (369), termine formatosi nel territorio della Gallia settentrionale (370), è documentato dal penultimo decennio del secolo VIII: esso indica la lingua popolare, una denominazione probabilmente attribuita in origine alla lingua franca (371) e poi estesa a quella delle altre popolazioni germaniche non romanizzate. Le testimonianze provengono da fonti normative, quali resoconti di concili (372), testi conciliari (373),

plinare D. Geuenich, *Die volkssprachige Überlieferung der Karolingerzeit aus der Sicht des Historikers*, «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 39 (1983), pp. 103-130. Cfr. anche E. Zöllner, *Bemerkungen zur Entstehung des deutschen Sprach- und Volksnamen aus der Sicht des Historikers*, «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», 94 (1986), pp. 433-437.

(368) Wenskus, *Die deutschen Stämme* cit., p. 179.

(369) H. Thomas, *Regnum Teutonicorum = Diutiskono richi? Bemerkungen zur Doppelwahl des Jahres 919*, «Rheinische Vierteljahrsblätter», 40 (1976), pp. 28 ss.; Brühl, *Deutschland - Frankreich* cit., p. 199.

(370) Müller-Mertens, *Regnum Teutonicum* cit., pp. 23 ss.; H. Thomas, *Der Ursprung des Wortes Theodiscus*, «Historische Zeitschrift», 247 (1988), p. 313 e *passim*.

(371) *Ibidem*, pp. 321-326; Brühl, *Deutschland - Frankreich* cit., pp. 186, 195 e 204.

(372) Citiamo la prima assai nota testimonianza, utilizzata da tutti gli studiosi che verremo nominando, come del resto quasi tutte le altre testimonianze relative a *theodiscus*, *theotiscus* ecc.: si tratta della lettera inviata dal legato pontificio Giorgio vescovo di Ostia al papa Adriano I, ove si afferma che «... in conspectu concilii clara voce singula capitula perlecta sunt et tam Latine quam theodisce, quo omnes intellegere potuissent ...» (*MGH, Epistolae*, IV, n. 3, anno 786, p. 28, rr. 14-16).

(373) *Concilia* cit., II/1, n. 38, anno 813, «Concilium Turonense», p. 288, cap. 17: «... Et ut easdem omelias quisque aperte transferre studeat in rusticam Romanam linguam aut thiotiscam, quo facilius cuncti possint intellegere quae dicuntur».

capitolari (374), giuramenti fra sovrani carolingi, cui appresso accenniamo (375), e da fonti narrative, storiche (376), letterarie o grammaticali (377); dal quarto decennio del secolo IX, anche da alcuni privilegi regi emessi dal re Ludovico il Germanico (378).

Secondo un'interpretazione tradizionale, ancora sostenuta dalla ricerca, l'appellativo *Teutisci*, che appare come *nomen proprium* nei documenti italici (379), indicherebbe un 'affiorare' di

---

(374) *Capitularia* cit., I, n. 98, 801 giugno, «Capitulare Italicum», p. 205, cap. 3: «De desertoribus. Si quis audeo contumax aut superbus extiterit, ut, dimisso exercitu absque iussione vel licentia regis domum revertatur, et quod teudisca lingua dicimus herisliz fecerit, ipse ut reus maiestatis vitae periculum incurrat et res eius in fisco nostro societur»; *ibidem*, II, n. 260, 853 novembre, p. 272, cap. 3: «Similiter de collectis, quas theudisca lingua herisuph appellat ...»; analoga locuzione *ibidem*, n. 272, giugno, p. 303, cap. 4.

(375) Cfr. sotto, t. c. nota 381.

(376) La testimonianza proviene dal noto passo degli Annali franchi relativo alla condanna di Tassilone III duca di Baviera: «... Franci et Baioarii, Langobardi et Saxones vel ex omnibus provinciis, qui ad eundem synodum congregati fuerunt, reminiscentes priorum malorum eius et quomodo domnum Pippinum regem in exercitu derelinquens et ibi, quod theodisca lingua harisliz dicitur, visi sunt iudicasse eundem Tassilonem ad mortem» (*Annales regni Francorum inde ab anno 741. usque ad annum 829., qui dicuntur Laurissenses Maiores et Einhardi*, in *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum*, Hannover, 1895, p. 80). Per il raffronto di questo testo con quello del capitolare dell'801 (doc. citato sopra, nota 374) ed altri si veda E. Rosenstock, *Unser Volksname Deutsch und die Aufhebung des Herzogtum Bayern*, I ed. 1928, poi in *Der Volksname* cit., pp. 68 ss.

(377) Citiamo solo il nome di alcuni autori, la maggior parte dei quali fu in rapporti con la 'corte' carolingia, i cui passi sono con frequenza citati e analizzati dalla letteratura specifica: Smaragdo, Lupo di Ferrières, Freculfo di Lisieux, Rabano Mauro, Valafrido Strabone, Nitardo, Godescalco, Otfredo.

(378) Si vedano i diplomi citati sotto, note 606-607.

(379) In relazione alla lingua e al lessico dei popoli 'tradizionali' – Ebrei,

una coscienza di 'popolo tedesco', che è riscontrabile appunto nei territori esterni al regno dei Franchi orientali, con una consapevolezza di differenziazione 'etnica' e di 'popolo', mostrando queste attestazioni l'emergere in primo piano di differenziazioni delle quali fino ad allora non vi era stata piena consapevolezza, tanto da suggerire un significato etnico-politico, una attribuzione di una posizione particolare ai documenti italici, che è pure condivisa, come vedremo, da alcuni fra gli studiosi che ribadiscono per il secolo IX od anche per il secolo X, il significato puramente linguistico dell'appellativo (380).

A volte, sono inseriti in tale prospettiva anche i giuramenti di Strasburgo dell'842, pronunciati in *lingua Romana* e in *lingua teudisca* (381), solitamente intesi, pur dalla ricerca specia-

Greci, Latini e *barbari* –, in particolare nel confronto tra la lingua latina e la lingua materna o popolare, l'appellativo *Theotisci* è utilizzato da Walafredo Strabone: Walafredi Strabonis *libellus de exordiis et incrementis rerum ecclesiasticarum*, in *Capitularia* cit., II, cap. 7, p. 491. Su questo e altri passi si sono soffermati quasi tutti gli studiosi, da H. Brinkmann, *Theodiscus, ein Beitrag zur Frühgeschichte des Namens 'Deutsch'*, I ed. 1941, poi in *Der Volksname* cit., pp. 198-200, a Brühl, *Deutschland - Frankreich* cit., pp. 188-189, che ne sottolinea appunto il significato linguistico; I. Strasser, *diutisk-deutsch. Neue Überlegungen zur Entstehung der Sprachbezeichnung*, Wien, 1984, pp. 36-37, invece, ritiene che l'autore utilizzi in questi passi l'appellativo *Theotisci* come sostantivo e che anche l'aggettivo *Theotiscum* – Walafredi *De exordiis* cit., p. 481, r. 36: « ... nostrum, id est Theotiscum, sermonem ...» – sia utilizzato come *nomen proprium*.

(380) Cfr. sotto, t. c. note 385 ss. e parr. 20.2 e 25.

(381) *Nithardi historiarum libri III*, in *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum*, Hannover, 1907, I. III, 5, pp. 35-57, e in *Capitularia* cit., II, n. 247, 842 febbraio 11. Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo mostrano di parlare entrambe le lingue, una conoscenza pratica, questa, essenziale per i re e i *principes* del tempo, dal momento che l'Impero carolingio era costituito da popolazioni che parlavano più lingue. Si tengano presenti anche i giuramenti di Coblenza, prestati nell'860, rispettivamente da Carlo il Calvo in lingua *Romana*, da

listica, quali segni dell'emergere di una coscienza nazionale 'franca' e 'tedesca' (382).

In quell'occasione, invero, i seguaci del re Ludovico il Germanico si sarebbero ben stupiti se qualcuno avesse chiesto loro se erano *Teutisci*; essi avrebbero risposto che erano Franchi, Bavari o Alamanni (383). Questi gruppi, formati da un'aristocrazia, mista di origine, franca e autoctona (384), costituivano l'ele-

---

Ludovico il Germanico e da Lotario II in lingua *theodisca*: *Capitularia* cit., II, n. 242, 860 giugno 1-7. Cfr. Brühl, *Deutschland - Frankreich* cit., pp. 200-201.

(382) Valgano le considerazioni finali di un saggio di R. Schmidt-Wiegand, *Stammesrecht und Volkssprache in karolingischer Zeit*, I ed. 1978, poi in R. Schmidt-Wiegand, *Stammesrecht und Volkssprache. Ausgewählte Aufsätze zu den Leges barbarorum*, Weinheim, 1991, p. 180, che sottolinea come i giuramenti 'bilingui' di Strasburgo, come altri dell'età carolingia, «... stehen damit ebenfalls am Ende der Entwicklung, die von den Stammessprachen zur deutschen Sprachen als Sprache eines Volkes oder einer Nation führte».

(383) H. Thomas, *Die Deutschen und die Rezeption ihres Volksnamens*, in *Nord und Süd in der deutschen Geschichte des Mittelalters*, a cura di W. Paravicini, Sigmaringen, 1990, p. 22.

(384) K. F. Werner, *Les duchés nationaux d'Allemagne au IXe e Xe siècle*, I ed. 1979, poi in Werner, *Vom Frankenreich* cit., p. 316. L'interpretazione del Werner, che riduce il ruolo dei fattori etnici – le frontiere dei *regna* non sono affatto quelle etniche – e pone in luce il ruolo svolto dall'amministrazione e dall'aristocrazia franca per la formazione dei *regna* carolingi e dei ducati del regno franco orientale in età postcarolingia, è stata esposta dall'autore anche in K. F. Werner, *Les nations et le sentiment national dans l'Europe médiévale*, I ed. 1970, pp. 285-304, poi in Werner, *Structures politiques* cit.; ancora, F. K. Werner, *La genèse des duchés en France et en Allemagne*, I ed. 1981, poi in Werner, *Vom Frankenreich* cit., pp. 278-310, rifiuta nettamente una connotazione etnica o tribale delle popolazioni abitanti nei ducati-*regna* (fra gli esempi, citiamo la *Bavaria* e i *Baioarii*), poiché in età carolingia la rappresentanza di queste popolazioni è costituita dall'aristocrazia della regione (*ibidem*, p. 294), senza per questo negare totalmente il ruolo eventuale del 'fattore etnico', le tradizioni, cioè, delle differenti popolazioni – che l'autore non si sofferma in alcun modo ad illustrare –,

mento unificante dei ducati-*regna* dell'età carolingia, *Alamannia* e Baviera comprese: essi, i soli attivi nell'ambito politico-militare, rappresentavano la popolazione dei singoli *regna*; lo stesso concetto di *populus* non è da porre in relazione all'associazione 'gentile', ma in rapporto al legame verso il re e il regno.

In un periodo posteriore, certamente dalla fine del secolo X, come ammettono anche i critici più decisi (385), l'appellativo *Teutisci* inizia ad assumere un significato più ampio, senza perdere quello originario linguistico (386). Nello stesso periodo esso si avvia ad essere sostituito dall'appellativo *Teutonicus*, una formazione dotta più elegante, che poté essere impiegato nel significato del primo, poiché gli antichi *Teutones*, sterminati da Mario, vennero considerati non più Galli, ma Germani (387). Il nuovo termine, pur mantenendo anch'esso il collegamento con l'aspetto linguistico, assunse un significato politico nel riferimento alle popolazioni che vivevano nel *regnum Teutonicum* (388): così viene denominato in Italia il regno a nord delle Alpi, come avviene, ad esempio, nella *Cronaca veneziana* di Giovanni diacono (389).

ma rifiutando la spiegazione 'nazionalistica', che attribuisce a queste popolazioni la formazione delle nuove strutture politiche, che trovano, al contrario, il loro fondamento nell'età carolingia e nella lotta tra il regno e l'aristocrazia che si radica lentamente nelle regioni (*ibidem*, p. 309).

(385) Si vedano i saggi di Thomas, utilizzati finora e in seguito, e, soprattutto, Brühl, *Deutschland - Frankreich* cit., pp. 181-242.

(386) *Ibidem*, pp. 204-205.

(387) Thomas, *Regnum Teutonicorum* cit., p. 37; Strasser, *diutisk-deutsch* cit., p. 52; Brühl, *Deutschland - Frankreich* cit., pp. 205-206.

(388) Si veda l'elenco dei documenti in Müller-Mertens, *Regnum Teutonicum* cit., p. 123; illustrazione in Thomas, *Die Deutschen* cit., pp. 30 ss., e in Brühl, *Deutschland - Frankreich* cit., pp. 215 ss.

(389) Giovanni diacono, *Cronaca veneziana*, in *Cronache veneziane antichissime*, a cura di G. Monticolo, Roma, 1890, pp. 143: «...Teutonicam petiit

## 15. Il territorio trentino e la Baviera

Il placito trentino è preso in considerazione dagli studiosi che si interessano alla storia del regno dei Franchi orientali in età carolingia e postcarolingia, per molti dei quali, come abbiamo accennato e torneremo ad accennare, l'espressione *Teutisci* si inserisce, oltre che nelle vicende del termine *theotiscus* e della *lingua theotisca*, nel processo che porta all'affiorare di una autoconsapevolezza del 'popolo tedesco' e, in generale, in quello della formazione della 'nazione', processi nel cui ambito, ovviamente, i documenti italici assumono un ruolo e un rilievo valutati diversamente, in relazione alle interpretazioni specifiche.

In tale complessa prospettiva la distinzione fra *Teutisci* e *Langobardi*, sia per gli studiosi che, in maggioranza, seguendo un'opinione tradizionale, attribuiscono all'appellativo *Teutisci* una valenza più ampia in ambito etnico-politico, sia per coloro che, meno numerosi e in tempi più recenti, attribuiscono ad esso un significato puramente linguistico, sarebbe motivata dalla presenza degli uni e degli altri tra i *vassi dominici*. I *vassi Teutisci* andrebbero accostati a quelli tra gli scabini e i testimoni che proverrebbero dalle zone esterne al Regno Italico, ove si parla *theotisce*, come

---

regionem»; p. 151: «... tunc suos nuncios denuo Teutonicam mittere disposuit»; p. 152: «Hac tempestate inter Veronensium cives et Teutonicorum exercitum exortum fuerit iurgium, sed Teutonici a civibus interemti per civitatis plateas nonnulli occubuerunt»; p. 155: «... dehinc munitissimum sancti Angeli castellum omnes Romani cives una cum Teutonicorum exercitu expugnare caeperunt»; «... regnum visitavit Teutonicum». I passi si riferiscono ad avvenimenti del periodo di Ottone II ed Ottone III: cfr. Müller-Mertens, *Regnum Teutonicum* cit., pp. 44-53. Per un inquadramento generale dell'opera di Giovanni diacono, la cui composizione è attribuibile all'inizio del secolo XI, si veda G. Fasoli, *I fondamenti della storiografia veneziana*, I ed. 1970, poi in G. Fasoli, *Scritti di storia medievale*, Bologna, 1974, pp. 501-517.

testimonierebbe, appunto, la presenza, fra gli scabini e i testi chiamati a testimoniare, di persone provenienti *de Baovarius*, località che viene identificata senza incertezze con la Baviera, regione che confina con il territorio trentino e, quindi, con il Regno Italice: si tratterebbe nei fatti di Bavari (390), ipotesi che abbiamo dimostrato non sostenibile, poiché *Baovarius* va identificata con una località ubicata presso Mori, nella stessa zona abitata dagli uomini chiamati in giudizio (391).

L'identificazione con la Baviera del luogo di provenienza di uno almeno tra gli scabini, Launulfo *de Baovarius*, e di due fra i tre autori delle deposizioni testimoniali – Launulfo, omonimo e dello stesso luogo dello scabino, se non è la stessa persona, e Giovanni, entrambi *de Baovarius* –, diviene essenziale per prospettare la provenienza dalla Baviera anche di alcuni *vassi domini* *ci*, denominati *vassi Teutisci* per distinguerli dai *vassi Langobardi*.

I primi sarebbero stati designati *Teutisci* perché si esprimevano nella lingua *theotisca*, in uso nelle regioni di provenienza, distinta da quella *Romana*, parlata nelle regioni appartenenti al regno già longobardo. I *vassi Langobardi* sarebbero stati definiti tali, dunque, non tanto per designarne una tradizione etnico-giuridica 'indigena', distinta da quelle dei gruppi di immigrati transalpini nel regno, quanto per distinguerli dagli abitanti delle regioni meridionali del regno del carolingio Ludovico, come la Baviera (392).

(390) È quanto afferma, ad esempio, Brühl, *Deutschland - Frankreich* cit., p. 203, circa i *Teutisci* menzionati nel placito trentino: "Daß es sich bei diesen *teutisci* konkret um Baiern handelt, zeigen Namen wie *Launulfus de Baovarius* (sic im Umstand und *Johannes de Baovarius* als Zeuge").

(391) Cfr. sopra, par. 8.3 e par. 11.

(392) Sul lungo regno di Ludovico il Germanico (817/826-876), conosciuto nella storiografia come Ludovico il Germanico o Tedesco, fratello di Lotario I e zio dell'imperatore Ludovico II, si vedano Reindel, *Bayern vom Zeitalter* cit., *Die politische Entwicklung* cit., pp. 192-200; Wolfram, *Die Geburt* cit., pp. 195-197;

Difficile anche accettare l'ipotesi che i *vassi dominici* del giovane re Ludovico II, incoronato l'anno prima re dei Longobardi (393), provengano tuttora dalla Baviera, inclusa nel regno dello zio Ludovico il Germanico, che fino a pochi anni prima aveva duramente contrastato il padre di Ludovico II, Lotario I, così che si erano approfonditi i contrasti fra i due regni (394). Nello stesso periodo le aristocrazie, che si stavano radicanando nell'ambito dei *tria regna*, se non dei minori ducati-*regna*, tendevano a organizzarsi intorno ai singoli re (395).

La considerazione, pur sommaria, delle relazioni tra Baviera e regioni dell'Italia settentrionale, particolarmente del Veneto, può rafforzare il giudizio da noi espresso.

Nonostante la vicinanza della Baviera, i cui confini con il regno longobardo o italico correvano nella zona del Tirolo, comprendendo la prima il territorio di Bolzano, certamente in modo stabile dalla seconda metà del secolo VIII, come sopra abbiamo accennato (396), dopo la conquista carolingia del regno longobardo e la sconfitta successiva del duca Tassilone, accusato di tradimento e deposto (397), l'immigrazione nelle regioni italiche avvenne in proporzioni assai limitate (398), ancora minori verso le regioni settentrionali più vicine: come ha notato il Wolfram (399),

---

F. Prinz, *Grundlagen und Anfänge. Deutschland bis 1056*, München, 1985, pp. 1171-119; Hlawitschka, *Vom Frankenreich* cit., pp. 82-83.

(393) Cfr. sopra, t. c. nota 157.

(394) Cfr. sotto, t. c. note 406 ss.

(395) Cfr. sopra, t. c. nota 124.

(396) Cfr. sopra, t. c. note 130-132.

(397) Cfr. sopra, t. c. nota 133; per la fonte, sopra, nota 376.

(398) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 46, ha contato per l'età carolingia circa trecentosessanta Franchi, centosessanta Alamanni, quindici Bavari e due Burgundi.

(399) H. Wolfram, *Alamannen im bayerischen und friaulischen Ostland*, in



i Carolingi avevano maggior fiducia, all'inizio, negli Alamanni, dei quali era noto il 'patriottismo' franco (400), che nei Bavari.

La presenza dei Bavari nei comitati veneti fu, invero, un po' meno scarsa di quanto possa apparire dallo schizzo delineato dal Hlawitschka (401), che indica una sola presenza a Verona (402), mentre le ricerche dello Störmer, dedicate specificatamente alla nobiltà della Baviera, hanno permesso di ascrivere il conte di Verona Adumaro, che è attestato nell'806 e la cui origine dal Hlawitschka era stata definita genericamente nordalpina, alla *Sippe* bavara del conte Helmun, di cui risulta figlio (403); alla medesima *Sippe* sono ricollegati due vescovi di Vicenza, Andrea e Franco, e un conte della medesima città, Cuntardo, attestati tra il secondo e il terzo decennio del secolo IX (404). In seguito le

*Früh- und hochmittelalterliche Adel in Schwaben und Bayern*, a cura di I. Eberl, W. Hartung, J. Jahn, Sigmaringen, 1988, p. 191; anche Hlawitschka, *Franken* cit., p. 47, che ravvisa la motivazione della scarsa presenza bavara in Italia settentrionale nel tardo incorporamento del ducato nel regno franco.

(400) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 48; Fried, *Alemannien* cit., p. 353.

(401) Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 40-41: cartina della distribuzione degli immigrati in Italia nel periodo carolingio; per i Bavari in Italia, in rapporto alla situazione lucchese e al duca Bonifacio, attestato all'inizio del secondo decennio del secolo IX (cfr. sopra, t. c. nota 107), e alla situazione toscana si veda Schwarzmaier, *Lucca* cit., pp. 171-174.

(402) La presenza segnalata nella cartina citata alla nota precedente di un Bavaro a Verona proviene da un placito veronese-gardense dell'856 (cfr. sopra, t. c. note 206-207), ove contendono un Alamanno e un Bavaro: assistono alla fase finale del placito numerosi Alamanni, ma nessun Bavaro, il che conferma in via indiretta la scarsa presenza dei Bavari.

(403) W. Störmer, *Adelsgruppen im früh- und hochmittelalterlichen Bayern*, München, 1972, pp. 51-52.

(404) *Ibidem*, pp. 56 e 59; si vedano i documenti in Bitterauf, *Die Traditionen* cit., I, n. 400a, 818 agosto, Vicenza: il conte Cuntardo sottoscrive un atto del vescovo vicentino Andrea concernente beni di questo in alcune località della Baviera, *Baiouuaria*, alla chiesa di Frisinga, donazione confermata dal

presenze bavare sembrano arrestarsi (405).

Le lotte di 'successione', che dopo la morte di Ludovico il Pio coinvolsero milizie bavare e italiane in schieramenti contrapposti, contribuirono ad approfondire i contrasti tra i due regni, anzi, secondo lo Schmid (406), fra i due 'popoli'. I contrasti si concretizzarono anche in un'organizzazione territoriale-militare di difesa dei confini, se nell'865 il re Ludovico il Germanico concede al figlio Carlomanno la *Norica*, cioè la *Baioaria*, con le «*marchae contra Sclavos et Langobardos*» (407).

Altra documentazione della metà del secolo IX testimonia che gli appartenenti ai regni carolingi franco-orientale e longobardo o italico andavano acquisendo una consapevolezza anche politico-territoriale, dal momento che sono qualificati, nell'intento di differenziare gli uni dagli altri, *Langobardi* i primi, *Baiowarii* i secondi.

Nell'855, sorta una controversia fra le chiese di Frisinga e di Trento (408) per terre a vite presso Bolzano (409), intervenendo

---

medesimo Andrea in Frisinga: n. 400c, 818 agosto 12; n. 492, 823 giugno 3, Frisinga: Franco, vescovo di Vicenza, dona beni alla chiesa di Frisinga e riceve in beneficio i beni già donati alla chiesa dal suo predecessore Andrea.

(405) Schmid, *Bayern* cit., p. 77, sottolinea il fatto che si arrestano anche le relazioni ad alto livello, poche invero, fra Baviera e Regno Italico in età carolingia.

(406) *Ibidem*, p. 75.

(407) *Adonis archiepiscopi Viennensis continuatio*, in *MGH, SS*, II, p. 365. Cfr. W. Schlesinger, *Die Auflösung des Karlsreiches*, in *Karl der Große* cit., p. 807; Reindel, *Bayern vom Zeitalter* cit., *Die politische Entwicklung* cit., pp. 198 e 201; H. Beumann, *Unitas ecclesiae - unitas imperii - unitas regni. Von der imperialen Reichseinheitsidee zur Einheit der regna*, in *Nascita dell'Europa* cit., II, p. 547, che commenta questa assegnazione a Carlomanno come il tentativo di estendere il collegamento con l'Italia, che ricorda l'assegnazione a Pipino della partizione dell'806 con l'allungamento verso il territorio alamanno (cfr. sotto, t. c. nota 465).

(408) *DD Ludowici Germanici*, n. 72, 855 marzo 17 = Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 14.

(409) Si noti che la gestione di beni posti fuori del regno e il trasporto di un

per la sua definizione il re Ludovico il Germanico, si recarono presso di lui, ad Aibling, in Baviera, il vescovo trentino e due *missi regis Langobardorum*, il vescovo Notingo e il conte Bernardo di Verona, che erano, si noti, entrambi di nazionalità transalpina, certamente alamanna quella del vescovo Notingo (410), probabilmente franca quella del conte Bernardo, un personaggio che svolse un ruolo politico di rilievo nel primo periodo di regno di Ludovico II (411). Due anni dopo (412), la sentenza, favorevole alla chiesa di Frisinga, fu confermata in Trento dai due re omonimi, Ludovico il Germanico e Ludovico II, re italico e imperatore, un imperatore di poco prestigio, invero, considerato più come 're dei Longobardi' che imperatore, una dignità che, quando riconosciuta all'esterno, era concepita, non senza scherno, come *imperator Italiae* (413).

Sono state in modo opportuno sottolineate le titolazioni dei due re: «Ludowici ... Baiouuariorum regis et equivoci sui Ludowici Longobardorum regis». Il secondo, pur imperatore, si designa solo quale «re dei Longobardi» e si sottoscrive dopo il suo omonimo, «re dei Bavari» (414), re, in realtà, come è noto, dei Franchi orientali (415); ma qui, la sottolineatura di «re dei

---

prodotto pregiato, come era quello proveniente dalle terre a vite situate presso Bolzano, implicava una difesa efficace dei diritti di proprietà, quanto una organizzazione efficiente: W. Störmer, *Zur Frage der Funktionen des kirchlichen Fernbesitzes im Gebiet der Ostalpen vom 8. bis zum 10. Jahrhundert*, in *Die transalpinen Verbindungen* cit., p. 389.

(410) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 19, e bibliografia ivi citata.

(411) Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 55-56, con letteratura.

(412) *DD Ludowici Germanici*, n. 85, anno 857 = Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 16, che propone la data 857 luglio; cfr. Hartmann, *Geschichte* cit., pp. 242-243, e Riedmann, *Mittelalter* cit., p. 300.

(413) Delogu, *Strutture politiche* cit., p. 154.

(414) Wolfram, *Zusammenfassung* cit., p. 410.

(415) *DD Ludowici Germanici*, n. 13, 833 ottobre 19: «rex in orientali Francia», e diplomi successivi; cfr. Reindel, *Bayern im Karolingerreich* cit., p.

Bavari», che riprende la titolazione dei primi anni di regno (416), mentre conferma che il nocciolo del regno franco-orientale era rimasta la Baviera (417), risponde alle esigenze della difesa di interessi locali, che concernono il mantenimento, da un lato, degli antichi confini, dall'altro lato, dell'influenza antica dei Bavari sull'estrema area settentrionale longobarda, effettuandosi così, attraverso le titolazioni, un richiamo diretto alla situazione anteriore alla conquista carolingia, al tempo dei rapporti tra ducato bavaro e regno longobardo.

## 16. Il documento bergamasco dell'816

L'impiego dell'appellativo *Teutisci* per designare, in modo collettivo, un gruppo di persone, è attestato una sola altra volta nella documentazione italica dell'età carolingia, un'attestazione, però, avvicicabile solo in parte alla situazione trentina, poiché manca l'accostamento ai *Langobardi*. Gli altri pochi documenti

---

238; Reindel, *Bayern vom Zeitalter* cit., *Die politische Entwicklung* cit., pp. 194-195; Wolfram, *Die Geburt* cit., pp. 195-196.

(416) *DD Ludowici Germanici*, n. 2, 830 ottobre 6, e nn. seguenti, fino all'833; cfr. Reindel, *Bayern im Karolingerreich* cit., p. 236; Reindel, *Bayern vom Zeitalter* cit., *Die politische Entwicklung* cit., pp. 192-194; H. Beumann, *Die Bedeutung des Kaisertums für die Entstehung der deutschen Nation im Spiegel der Bezeichnungen von Reich und Herrscher*, in *Aspekte der Nationenbildung* cit., p. 329; Beumann, *Unitas* cit., p. 546; Wolfram, *Die Geburt* cit., p. 195. Sull'adozione fino all'833 della titolazione "re dei Bavari" e sulla sua sostituzione con quella di "re dei Franchi orientali", in corrispondenza con la ribellione dei figli contro il padre Ludovico il Pio, si veda H. Wolfram, *Lateinische Herrschertitel im neunten und zehnten Jahrhundert*, in *Intitulatio* cit., II, pp. 105 ss.

(417) Reindel, *Bayern im Karolingerreich* cit., I, p. 238; cfr. Wolfram, *Alamannen* cit., pp. 191-192; Wolfram, *Zusammenfassung* cit., p. 410.

segnalati, come appresso constateremo, non appaiono in merito utilizzabili.

Il documento bergamasco dell'816, nel quale appare l'appellativo *Teotischi* (418), costituisce il primo documento italico ed anche il primo in assoluto nel suo genere (419), poiché le testimonianze di età carolingia, che iniziano dal penultimo decennio del secolo VIII, provengono da fonti normative (420) e da fonti narrative, storiche (421) e letterarie o grammaticali (422), e da privilegi regi (423).

Nell'816 (424), in un luogo indeterminato, probabilmente a Bergamo o nel Bergamasco, Audelinda, vedova di Auteramo, conte di Bergamo (425), concede alla chiesa di S. Alessandro l'usufrutto della *curtis* di *Paltaringo* – località non identificata (426) –, che ella aveva prima riservato a se stessa, in sostituzione del censo da lei dovuto per altre *curtes*, non menzionate singolarmente, situate nella *iudiciaria* di Bergamo (427).

Il contenuto del documento non è chiaro: non si capisce, ad

(418) Doc. dell'anno 816, citato sotto, nota 424.

(419) Notiamo, per inciso, che esso è stato preso in considerazione dalla storiografia tedesca dopo la segnalazione effettuata dal Hlawitschka, *Franken* cit., p. 144.

(420) Cfr. sopra, t. c. note 372-373 per i concili e nota 374 per i capitolari.

(421) Cfr. sopra, t. c. note 376 e 381.

(422) Cfr. sopra, t. c. note 377 e 379.

(423) Cfr. sotto, t. c. note 606-607.

(424) *Le pergamene degli archivi di Bergamo (a. 740-1000)*, a cura di M. Cortesi, Bergamo, 1988, n. 9, 816 luglio 19: l'edizione del documento è stata curata da M. L. Bosco.

(425) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 144.

(426) A. Mazzi, *Corografia bergomense nei secoli VIII, IX e X*, Bergamo, 1880, p. 355.

(427) Il termine *iudiciaria* è anche in questo caso un'eredità longobarda: cfr. Jamut, *Bergamo* cit., p. 91, e sopra, t. c. nota 77.

esempio, se le *curtes* erano in origine della chiesa vescovile o di Audelinda, che le avrebbe donate «pro anima sua». Nel primo caso saremmo in presenza dell'acquisizione di grosse aziende fondiari da parte del conte, al quale sarebbero state concesse per ovvi motivi di politica locale, rispondente del resto alle consuetudini praticate in ambiente carolingio, che prevedono l'assegnazione di rendite e beni cospicui ai funzionari comitali, ricavati dai beni fiscali o da quelli delle chiese maggiori, come appunto sono le chiese vescovili (428). La sostanza del discorso non cambierebbe di molto, ai nostri fini, anche nel secondo caso: saremmo in presenza di un'acquisizione rapida di ampi beni da parte del conte nell'ambito del territorio a lui affidato, un fenomeno questo documentato anche altrove, pur se non appare di tanta ampiezza patrimoniale (429).

I primi tre dell'elenco dei *boni homines*, che presenziano all'atto, sono caratterizzati in modo collettivo con l'appellativo *Teotischis homines*, una lettura (430), si badi, che differisce da quella proposta

---

(428) I beni potrebbero essere stati assegnati al conte per ordine regio, secondo una prassi ampiamente attestata nella prima età carolingia: Ganshof, *Che cos'è* cit., p. 43. In tale modo i conti od altri grandi personaggi dell'aristocrazia franca potevano usufruire di consistenti benefici patrimoniali, senza che venisse instaurato fra loro e il rettore dell'ente ecclesiastico un rapporto diretto di vassallaggio, che nel caso specifico sarebbe apparso tanto più ostico in quanto avrebbe comportato la commendazione di un appartenente ad un gruppo 'etnico' dominante nei confronti di un appartenente al popolo dei vinti Longobardi, al quale vanno ascritti i vescovi bergamaschi dei primi decenni del secolo IX (Jarnut, *Bergamo* cit., p. 33).

(429) Ad esempio, i conti carolingi a Verona: Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 54-55.

(430) Le due ultime lettere di *Teotiskr* nell'edizione di M. L. Bosco, citata sopra, nota 424, si debbono leggere la *k* come *h* con legamento di *i*, la *r* come una *s* finale: si confronti questa *s*, ad esempio, con la *s* finale delle parole *comis* (r. 1), *Paltaringus* (r. 5), *Papiensis* (r. 10) e *regis* (r. 11). La nostra lettura concorda con

nelle edizioni precedenti del Porro Lambertenghi (431) e del Colombo (432), utilizzate dalla storiografia, ed anche da quella proposta nell'ultima edizione (433).

Dall'indizio costituito dalla presenza dei tre testimoni *Teotischi* e da quello dell'investitura *per manicias* (434) ovvero

quella proposta da Brühl, *Deutschland - Frankreich* cit., p. 202, nota 157.

(431) *CDLang*, n. 92: «Teotisch .....»; il documento è stato segnalato da Hlawitschka, *Franken* cit., p. 144, nota 3, che considera, tuttavia, superata questa edizione da quella curata da Colombo, citata alla nota seguente; l'edizione del Porro Lambertenghi è stata utilizzata da Jarnut, *Bergamo* cit., p. 32, p. 91, nota 93, e p. 160.

(432) A. Colombo (ed.), *Cartario di Vigevano e del suo comitato*, Pinerolo, 1933, n. 1: «Teotiksan .....», interpretata da Hlawitschka, *Franken* cit., p. 144, come *Teotiskiani*. Cfr. anche J. Ehlers, *Schriftkultur, Ethnogenese und Nationsbildung in ottonischer Zeit*, in *Frühmittelalterliche Studien*, 23 (1989), p. 306, nota 19.

(433) Doc. citato sopra, nota 399, p. 17, rr. 9-10: « ... presentia bonorum hominum qui supter manu posuerit vel propria manu sua nomen suum supscripterit, id est Borno, Gero, Rigmund, Teotiskr[...] holmines [...] ...», con la segnalazione di due lacune, rispettivamente di mm. 5 e mm. 10. Dall'osservazione della riproduzione fotografica della pergamena originale, compresa nelle tavole annesse all'edizione dei documenti bergamaschi, non sembra che la segnalazione della prima lacuna, quella che maggiormente ci interessa, sia corretta: tra la lettera finale *r* di *Teotiskr* – ma la lettura esatta è *Teotischis* (cfr. sopra, nota 430) – e la prima sillaba di *holmines*, della quale si legge solo la parte inferiore della lettera *h*, non sussiste alcuna lacuna, a meno che non si sia voluto supporre un segno eventuale di abbreviazione, non segnalato però nell'apparato critico.

(434) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 144, nota 3, che ravvisa nella *traditio per duas manicias* un elemento della prassi giuridica degli Alamanni, cita in merito due documenti, distanti nel tempo: il primo è un placito dell'820, nel corso del quale il conte Ucpaldo, del quale non è detta la nazionalità, forse alamanna (cfr. sotto, t. c. nota 557), investe «per manicia sua» il rappresentante del monastero nonantolano (Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 31, 820 marzo 31); il secondo concerne una vendita a Legnago, effettuata da Alamanni per beni nel Ferrarese «per duas manicias» (L.A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, voll. 6,

con un paio di guanti (435), il Hlawitschka ha dedotto la provenienza originaria del conte e della moglie dai territori a nord delle Alpi. Del primo indizio tratteremo; per quanto riguarda il secondo, possiamo concordare con l'autore, dal momento che, pur essendo le *maniciae* impiegate anche in formulari di tradizione longobarda, esse vengono consegnate non dal donatore o dal venditore al destinatario, ma quale *launechild* (436) dal beneficiato al donatore (437).

---

Milano, 1739-1742, II, p. 135, doc. 936 marzo 10, Legnago, riedito ora in I. Marzola (ed.), *Le carte ferraresi più importanti anteriori al 1117*, Città del Vaticano, 1983, n. 2): del formulario giuridico-simbolico il notaio ricorda solo, alla fine, l'atto della *levatio* e della consegna al notaio di pergamena, calamaio e penna, cui si aggiungono le due *maniciae*. Solo il secondo documento suggerisce un nesso tra l'investitura per *manicias* e la nazionalità alamanna, nesso però che altri documenti, come quelli citati alla nota seguente, prospettano anche con la nazionalità franca.

(435) Sulla corrispondenza di *maniciae*, termine poco usato invero nelle formule, con il guanto – *wanto*, *wantus* – o i guanti del formulario franco-alamanno, si veda G. Petracco Sicardi, *La formula salica di investitura nell'età matildica e i suoi antecedenti storici*, in *Studi matildici*, III, Modena, 1978, pp. 260-261, che utilizza il documento del 936, citato alla nota precedente. Documenti milanesi coevi, che concernono due fratelli, Ernesto, vassallo imperiale, e Hunger, probabilmente franchi, mostrano la presenza di *maneria* – l'equivalenza con *maniciae* risulta dal confronto dei due formulari – e *maniciae* fra gli oggetti simbolici dei formulari di tradizione transalpina: *CDLang*, n. 102, 823 luglio 31, e n. 127, 836 febbraio = *MD*, I/1, n. 62. Altri due documenti, di uno dei quali è attore, però, un Franco, sono segnalati da Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 165, nota 35, doc. dell'anno 970/971, concernente un Alamanno, e p. 86, nota 92, doc. del 944, concernente un Franco. Il confronto con la documentazione veronese coeva conferma l'equivalenza fra *wanti* e *maniciae*.

(436) Sull'istituto del *launechild* si veda sotto, t. c. note 564-568, con citazione dei documenti dall'ultimo decennio del secolo VIII ai primi decenni del secolo IX.

(437) L'utilizzazione di *maniciae* per il *launechild* appare già in un docu-



Dopo i tre *Teutischi*, seguono, fra i *boni homines*, due preti (438) e alcuni laici, connotati dalle località di provenienza. L'ultima in ordine di apparizione è Pavia. Le altre località sono *Basilica Nova*, *Vicongena* e *Zavanarci*: la terza è situata nella *iudiciaria* di Pavia, nel cui ambito erano forse poste anche le prime due, che non sono, invero, presenti in altra documentazione bergamasca, per quanto finora consta (439). *Basilica Nova* potrebbe, in questo caso, essere identificata con Basilica Bologna, ora nel comune di Giussago, che appare nella documentazione medioevale con il nome di *Basericanova* (440) e *Basilica Nova* (441).

La presenza di *boni homines* pavesi potrebbe indicare relazioni e interessi specifici della famiglia comitale a Pavia e nel territorio pavese, oltre a quelli generali derivanti dall'essere Pavia la capitale del regno. Forse anche i tre *Teutischi* risiedevano in questo

mento di età longobarda (L. Schiaparelli [ed.], *Codice diplomatico longobardo*, voll. 2, Roma, 1929-1933, II, n. 212, 767 dicembre 6). Anche nei placiti, nei quali la consegna del *launehild* può sancire l'avvenuta restituzione del bene conteso, l'oggetto, solitamente un capo di vestiario, può essere costituito da un paio di *maniciae*: Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 21, 807 febbraio 22, Rieti, e n. 28, 814 febbraio, Spoleto; *ibidem*, n. 67, 865 gennaio, Milano, con riferimento ad un atto di donazione dell'842. Ancora, si vedano un documento milanese dell'833 (*CDLang*, n. 118, 833 ottobre 25 = *MD*, I/1, n. 55) e un altro più tardo (*CDLang*, n. 214, 861 marzo = *MD*, I/2, n. 104).

(438) Il nome del primo prete, mancante per una lacuna, può essere integrato con il primo dei due preti sottoscrittori, *Iacobus*.

(439) Le tre località non sono prese in considerazione da Mazzi, *Corografia* cit.

(440) E. Barbieri, C. M. Cantù, E. Cau (edd.), *Le carte del monastero di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia. Il fondo Cittadella (1200-1250)*, Milano, 1988, p. 351 dell'Indice.

(441) E. Barbieri, M. A. Casagrande Mazzoli, E. Cau (edd.), *Le carte del monastero di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia. II. (1165-1190)*, Milano, 1984, p. 443 dell'Indice.

territorio, da maggior o minor tempo; ma la segnalazione della località di provenienza non era una consuetudine generalizzata, tanto meno nel caso presente, dal momento che le tre persone erano già state individuate con un'altra connotazione, pur di natura diversa.

### 17. Alamanni e Franchi in territorio bergamasco

La prima dichiarazione specifica di nazionalità transalpina in territorio bergamasco è della fine del terzo decennio del secolo IX. Nell'829 un Alamanno, Biricone, *ex genere Alemannorum* (442), che mostra ancora di sentire vivamente il sentimento di appartenenza ad un gruppo 'etnico' che ha la sua sede in territori lontani, se ritiene opportuno, subito dopo aver dichiarato la sua nazionalità, sottolineare un trasferimento recente nel territorio bergamasco – «Manifestus sum ego Biricho, qui sum ex genere Alamannorum, filius bone memorie Arnidi, sed modo habitare videor in finibus Bergomate» –, riceve dal vescovo, in usufrutto, per il censo di due soldi, a lui e ai suoi figli maschi, una *curtis* nel *vicus* di *Hebrego*, località non identificata (443), nel territorio, *iudicaria*, di Bergamo, *curtis*, tuttavia, che prima gli apparteneva e che egli aveva donato per l'anima del padre suo alla chiesa vescovile. Fra gli otto sottoscrittori dell'atto cinque sono *Alamanni*, così definiti con il solo aggettivo, due connotati anche dalla località di provenienza, Verdello, a sud di Bergamo, e Torre, presso Trescore Balneario, ad oriente, segno, probabilmente, di un'immigrazione meno recente. Anche quella di Biricone, pur non giungendo al livello dei conti, è una presenza qualificata, mostrando la sua fami-

---

(442) *Le pergamene* cit., n. 11, 829 marzo.

(443) Mazzi, *Corografia* cit., p. 272.

glia di potere disporre di grosse proprietà e di avere contratto rapporti con la chiesa vescovile.

La dichiarazione di nazionalità è suggerita non tanto da una necessità formale, poiché non si tratta di un atto relativo ad una alienazione di beni, ma da una opportunità sostanziale, dal momento che Biricone fa riferimento immediato alla donazione dei beni da lui effettuata in precedenza per rispettare la volontà del padre.

Un *Alamannus* l'anno seguente (444) sottoscrive la promessa di certa Aucunda, di famiglia probabilmente longobarda (445), al vescovo di non contrastare l'esecuzione del testamento del padre suo, il quale aveva lasciato beni numerosi e consistenti alla chiesa, fra cui possessi in *Turre* e una *curtis* di *Turre Vicate*, località presso Trescore Balneario, nella stessa zona donde proveniva uno degli

(444) *Le pergamene* cit., n. 12, 830 agosto 1.

(445) Non conosciamo un'eventuale dichiarazione di nazionalità di Aucunda e del marito Gausperto, che dà il suo consenso, forse per le lacune della parte superiore della pergamena. D'altronde la natura del documento, non implicando un atto di alienazione quale la vendita o la donazione, non necessita della dichiarazione di nazionalità o di professione di legge, tantomeno dell'impiego dei formulari etnico-giuridici che sanciscono la dismissione e la trasmissione del bene. Nell'atto viene fatto riferimento per la cessione specifica di alcuni beni in *Turre* effettuata dal padre Stabile, al consenso delle due figlie, Aucunda e la sorella Stadiverga, e a quello dei due loro mundoaldi – Gausperto, che conosciamo quale marito di Aucunda, e Ariolfo, forse marito di Stradiverga –, consenso dei mundoaldi richiesto dal diritto longobardo (cfr. sopra, nota 260); manca il riferimento a un altro istituto tipico longobardo, quello della *notitia parentum* (cfr. sopra, t. c. nota 261), eventualmente sostituita dal consenso all'alienazione dei beni da parte della donna, priva di parenti, concesso da un ufficiale pubblico, una mancanza che può essere giustificata dal fatto di trattarsi di un riferimento ad un atto precedente. Per il resto, mentre alcuni elementi confermano l'impiego di un formulario di tradizione longobardo-italica, non compaiono elementi o indizi positivi che richiama le formule giuridiche e simboliche delle tradizioni 'nazionali' transalpine.

Alamanni sottoscrittori del precedente documento (446).

Franchi, pochi, appaiono alla metà del secolo. Nell'847 una permuta viene effettuata fra il vescovo e Giselardo, *ex genere Francorum*, abitante in Bergamo (447), atto al quale interviene il vassallo imperiale Benedetto, ma dei sottoscrittori non è indicata la nazionalità. Un decennio dopo, nella donazione di un prete alla chiesa di S. Alessandro (448), il donatore specifica che i beni nel villaggio di *Cambronias* (449) erano stati a lui venduti da un abitante del villaggio, Rideberto *ex genere Francorum*. Nello stesso anno un Franco assiste ad un atto di *precaria* in Bergamo (450).

Non abbiamo rinvenuto per l'età carolingia altre indicazioni della presenza di immigrati nella documentazione bergamasca, non esigua (451), diversamente da quanto avviene in altri territori, nei quali dalla metà del secolo IX la loro presenza si infittisce (452). Anche i formulari propri delle tradizioni giuridiche delle *nationes* transalpine compaiono in tre documenti dell'inizio del secolo X, concernenti alcuni Franchi (453).

---

(446) Per l'ubicazione delle località designate *Turre* si veda Mazzi, *Corografia* cit., pp. 438-439.

(447) *Le pergamene* cit., n. 15, 847 luglio. Si noti che la nazionalità è indicata in un atto di permuta, aspetto in sé non frequente, ma che appare anche in seguito nel territorio bergamasco.

(448) *Le pergamene* cit., n. 17, 856 giugno 16, Bergamo.

(449) La località non è stata identificata da Mazzi, *Corografia* cit., p. 133.

(450) *Le pergamene* cit., n. 18, 856 luglio.

(451) Nell'edizione *Le pergamene* cit., i documenti per l'età carolingia sono una trentina, ai quali vanno aggiunti pochi altri, editi da *CDLang*, documenti che sono segnalati da Jarnut, *Bergamo* cit., pp. 296-297.

(452) Si veda Castagnetti, *Immigrati nordici* cit., per quanto concerne, ad esempio, i territori di Milano, Piacenza, Verona.

(453) *Le pergamene* cit., n. 49, 910 ottobre; n. 50, 910 novembre; n. 51, 911 maggio. In altri territori il formulario giuridico-simbolico delle tradizioni franca e alamanna appare nel secolo IX: ad esempio, in quello milanese già nel terzo decennio del secolo (cfr. sotto, nota 554-555).

Le considerazioni svolte si inseriscono agevolmente nella più generale impressione di conservativismo 'longobardo' che economia e società presentano e sembrano continuare a mantenere in età carolingia e postcarolingia, come abbiamo osservato in un contributo precedente (454).

### 18. Il territorio bergamasco verso Rezia Curiense e Alamannia

I primi immigrati transalpini nel territorio bergamasco, dei quali conosciamo con sicurezza la nazionalità, sono alamanni (455), il che trova una prima spiegazione nella posizione della zona nella parte settentrionale della *Langobardia*, orientata verso la Rezia Curiense e, attraverso questa, verso le regioni dell'*Alamannia*.

Il territorio bergamasco nell'alto medioevo si spingeva a nord-ovest fino al massiccio alpino del Legnone, che sovrasta la Valtellina e la punta settentrionale del lago di Como (456), attraverso le quali zone passavano le vie di transito verso la Rezia Curiense, itinerari che venivano utilizzati ampiamente, come sotto annotiamo, da Alamanni ed anche da Franchi.

La Rezia Curiense aveva subito la pressione degli Alamanni, che premevano verso sud (457); pur sotto l'influenza franca, si era retta in modo autonomo dal secolo VII all'VIII, per poi ricadere sotto il controllo franco, fino a che non fu incorporata in età carolingia (458), mantenendo all'inizio la propria connotazione

---

(454) A. Castagnetti, *In margine all'edizione delle pergamene bergamasche. Economia e società*, in *Bergamo e il suo territorio nei documenti altomedievali*, Bergamo, 1991, pp. 42-43.

(455) Cfr. sopra, t. c. note 442 ss.

(456) Jarnut, *Bergamo* cit., p. 19.

(457) Fried, *Alemannien* cit., p. 350.

(458) E. Meyer-Marthaler, *Rätien im frühen Mittelalter. Eine*

tradizionale, poiché Carlo Magno aveva assegnato il reggimento della regione al vescovo di Coira, ponendolo quale *rector* del *territorium Raetiarum*, che avrebbe governato unitamente al *populus* (459).

Nel primo decennio del secolo IX la Rezia divenne una provincia dell'Impero carolingio, amministrata da un conte: la crisi iniziò dall'806 in poi, con i progetti di spartizione dell'Impero e l'unione dapprima della Rezia con l'Italia, l'*Alamannia* inferiore e orientale e la Baviera (460); nello stesso anno avvenne per disposizione di Carlo Magno la «divisio inter episcopatum et comitatum» di Coira (461); l'anno

---

*Verfassungsgeschichtliche Studie*, Zürich, 1948, pp. 22 ss.; Büttner, *Frühmittelalterliches Christentum* cit., pp. 51-52; Clavadetscher, *Churrätien* cit., pp. 169-170.

(459) *DD Caroli Magni*, n. 78, anni 772-774 = Meyer-Marthaler, Perret, *Bündner Urkundebuch* cit., n. 19. Cfr. Meyer-Marthaler, *Rätien* cit., pp. 56 ss.; Büttner, *Frühmittelalterliches Christentum* cit., p. 52; Wolfram, *Die Geburt* cit., p. 173.

(460) *Capitularia* cit., I, n. 45, «Divisio regnorum», 806 febbraio 6, p. 128, cap. 2. Cfr. Meyer-Marthaler, *Rätien* cit., pp. 69-70; Büttner, *Frühmittelalterliches Christentum* cit., p. 53; Clavadetscher, *Churrätien* cit., p. 170; Wolfram, *Die Geburt* cit., p. 174. Per la continuità dall'età tardo antica all'alto medioevo degli aspetti giuridici, etnici e linguistici, da accettare con le opportune differenziazioni, si vedano le osservazioni conclusive di Clavadetscher, *Churrätien* cit., p. 178; cfr. anche K. Finsterwalder, *Romanische Vulgärsprache in Rätien und Norikum von der römischen Kaiserzeit bis zur Karolingerepoche*, I ed. 1966, poi in K. Finsterwalder, *Tiroler Ortsnamenkunde. Gesammelte Aufsätze und Arbeiten. I. Gesamt Tirol oder Landesteile betreffende Arbeiten*, Innsbruck, 1990, pp. 387-418; Meyer-Marthaler, *Rätien* cit., pp. 38 ss.; M. Pfister, *Origine, estensione e caratteristiche del neolatino nella zona alpina centrale e orientale prima del sec. XII*, «Studi medievali», ser. III, 23 (1982), pp. 605-610, che parla di «isolamento linguistico».

(461) Meyer-Marthaler, Perret, *Bündner Urkundebuch* cit., n. 46, 823 giugno; cfr. Meyer-Marthaler, *Rätien* cit., p. 66; Wolfram, *Die Geburt* cit., p. 176.

seguinte è attestato in Rezia un conte alamanno (462).

La regione a sud confinava con il territorio lombardo, con il quale aveva da lungo tempo rapporti anche istituzionali, poiché la diocesi di Coira fino alla metà del secolo IX fu inclusa nella provincia metropolitana milanese (463). In direzione sud-orientale la diocesi si stendeva fino a confinare direttamente, dalla valle Venosta alla *vallis Tridentina*, con il territorio di Bolzano, quindi con la zona meridionale del ducato bavaro e la zona settentrionale del Regno Italiceo (464).

I rapporti tra le regioni dei due versanti alpini divennero stretti, quando, nel progetto della *divisio regnorum* dell'806, Carlo Magno assegnò a Pipino la *Langobardia*, la *Baiovaria* e una parte dell'*Alamannia*, con il *ducatus Curiensis*, dichiarando anche esplicitamente che, per facilitare le comunicazioni e gli aiuti eventuali che i figli potessero recare l'un l'altro, allo stesso Pipino spettavano le vie di transito attraverso le Alpi Noriche e Coira: «exitum et ingressum per Alpes Noricas atque Curiam» (465). Il che conferma il ruolo essenziale assunto dalla Rezia e dalla parte dell'*Alamannia* con essa confinante per mantenere aperte e sicure

(462) Meyer-Marthaler, Perret, *Bündner Urkundebuch* cit., n. 35, 807 febbraio 7; cfr. Wolfram, *Die Geburt* cit., p. 174.

(463) Cfr. sopra, nota 143. Per i confini meridionali della Rezia Curiense si veda, per l'età medioevale, Heuberger, *Rätien* cit., p. 85; cfr. anche le cartine storico-geografiche citate sopra, nota 140.

(464) Cfr. sopra, t. c. note 126 ss.

(465) *Capitularia* cit., I, n. 45, cap. 3 ex.; cfr. Beumann, *Unitas ecclesiae* cit., p. 538, che sottolinea l'assegnazione al Regno Italiceo di Pipino della Baviera fino al Donau e alla parte orientale dell'*Alamannia*. Per le vie di comunicazione cfr. anche *Annales Fuldenses* cit., p. 82, anno 874: Ludovico il Germanico da Tribur, presso Magonza, scende in Italia «per Alpes Noricas» e si incontra presso Verona con il nipote Ludovico II e il pontefice. Cfr. Wolfram, *Ethnogenesis* cit., p. 117, nota 99.

le vie di comunicazione fra i regni carolingi, un ruolo, del resto, non nuovo.

Nei secoli precedenti Alamanni e Franchi passavano per la Rezia Curiense nelle loro spedizioni militari verso l'Italia: una via importante era quella che dal passo di Spluga scendeva a Como e a Bergamo per proseguire verso Brescia (466). Attraverso la Rezia, probabilmente, gli Alamanni giunsero, fin dal secolo VI, con le loro incursioni durante il conflitto gotico-bizantino, nell'alta Italia (467), anche nella valle dell'Adige e sul lago di Garda (468), come vi giunsero i Franchi, allora e in seguito, nel primo periodo longobardo, mantenendo il controllo della valle superiore dell'Adige, così che il confine delle aree di influenza politica franca e longobarda fu il territorio intorno a Merano (469), che corrisponde, come abbiamo notato (470), al confine diocesano.

Dopo due secoli, una presenza, ora pacifica, di Alamanni è attestata nella tarda età longobarda a Campione, sul lago di Lugano (471). Si avvia a divenire intensa in età

---

(466) Jarnut, *Bergamo* cit., p. 23; cfr. anche Pfister, *Origine* cit., p. 608, che sottolinea soprattutto l'importanza dei passi di Julier e Maloia per il collegamento tra il Surmeir e la Bregaglia e la Valtellina.

(467) L. Barni, *Alamanni nel territorio lombardo*, «Archivio storico lombardo», n. ser., 3 (1938), pp. 137-141; H. Wolfram, *Forme di organizzazione delle popolazioni romane e germane nell'arco alpino orientale durante l'alto medioevo. Una visione d'insieme*, in *Romani e Germani nell'arco alpino (secoli VI-VIII)*, a cura di V. Bierbrauer, C. G. Mor, Bologna, 1986, p. 19; Fried, *Alemannien* cit. pp. 350-351.

(468) Büttner, *Frühmittelalterliches Christentum* cit., p. 120; Clavadetscher, *Churrätien* cit., pp. 166-167.

(469) Büttner, *Frühmittelalterliches Christentum* cit., pp. 120-125; Clavadetscher, *Churrätien* cit., pp. 167-168.

(470) Cfr. sopra, t. c. nota 140.

(471) Schiaparelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 81, datato dubitativamente agli anni 721-744. Cfr. Barni, *Alamanni* cit., pp. 141-145; pp. 145 ss. per gli



carolingia (472), contemporaneamente all'indebolirsi dei rapporti con i Bavari (473).

### 19. Altra documentazione

L'appellativo *Teutiscus* apparirebbe in altri tre documenti, due degli ultimi decenni dell'età carolingia, mentre in un terzo, di poco posteriore, per la prima volta comparirebbe quella di *Teutonicus* per indicare la nazionalità dei testimoni. Ma queste attestazioni non sono accettabili per motivi vari.

Due documenti sono segnalati dal Hlawitschka, nel suo elenco di immigrati nel Regno Italico anteriormente all'anno Mille, con l'indicazione dubitativa «*Teutisci?*», perché la denominazione non vi appare esplicitamente.

La prima segnalazione (474) si riferisce a un documento dell'870, che concerne la vendita effettuata da Amalrico, visconte di Milano (475), senza che di lui e dei testimoni venga segnalata la nazionalità, ma con l'impiego di un formulario giuridico di tradizione franca (476). L'autore, volendo segnalare una provenienza transalpina probabile anche dei testimoni, come quella del visconte, li ha indicati genericamente come *Teutisci*. Procedimento analogo (477) egli deve avere seguito

---

Alamanni in territorio lombardo in età carolingia; le osservazioni del Barni vanno riprese alla luce di Hlawitschka, *Franken* cit., p. 14; p. 18, per una donna di nome Beata giunta a Roma dall'*Alamannia*; p. 21, per gli Alamanni di Campione.

(472) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 48, seguito da Fried, *Alemannien* cit. pp. 351-353.

(473) Fried, *Alemannien* cit., p. 352.

(474) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 313, documento indicato al n. 109.

(475) *CDLang*, n. 247, 870 aprile = *MD*, I/2, n. 121.

(476) Cfr. sopra, nota 196.

(477) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 314, n. 143.

per il documento dell'884 (478), del quale sono protagonisti il vescovo di Parma Wibodo, che conosciamo quale franco (479), e quello di Bologna Maimberto.

Il Hlawitschka, partendo dal presupposto che la nazionalità transalpina dei testimoni dovesse essere uguale o prossima a quella franca, certa o presumibile, degli autori degli atti, attribuisce loro la denominazione di *Teutisci*, già apparsa due volte, come sappiamo, nella documentazione, mostrando, dunque, di ritenerla quale segno di un'appartenenza etnico-giuridica o nazionale, o, secondo la critica del Brühl (480), di un'appartenenza a un'associazione 'gentile', come se esistesse, sia pure in forme incipienti, una *gens* o *natio Teutisca*.

Il terzo documento segnalato (481) è di poco posteriore all'età carolingia: si tratta di un atto di donazione della regina Ermengarda, i cui sottoscrittori sarebbero connotati, oltre che dalle designazioni di *ex genere Francorum* e di *ex genere Langobardorum*, anche da quella di *ex genere Teutonicorum* (482); ma il documento è frutto di una falsificazione, non anteriore alla seconda metà del secolo XII (483).

---

(478) I. Affò, *Storia della città di Parma*, voll. 4, Parma, 1792 ss., I, n. 27, 884 marzo 16, riedito da U. Benassi, *Codice diplomatico parmense*, I, Parma, 1910, pp. 48-50, n. 16 (questa edizione non è segnalata dal Hlawitschka).

(479) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 32, nota 37.

(480) È quanto sostiene Brühl, *Deutschland - Frankreich* cit., p. 202, che critica l'opinione del Hlawitschka.

(481) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 314, n. 158.

(482) I. Affò, *Storia della città e ducato di Guastalla*, voll. 4, Guastalla, 1785 ss., I, n. 13, anno 909 = *CDLang*, n. 434, datato all'anno 891 da Hlawitschka, *Franken* cit., p. 144 e p. 266, nota 11.

(483) C. Brühl, *Karolingische Miscellen*, «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 44 (1988), pp. 371-384. Sulla scorta di questo studio il documento, accettato in un primo momento da Ehlers, *Schriftkultur* cit., p. 307, nota 19, è stato poi respinto dal medesimo, con un'annotazione finale (*ibi-*

Ci soffermiamo, per quanto tardo, su un altro documento italico, solitamente preso in esame con i documenti ora esaminati.

Ancora in rapporto al territorio trentino e alle relazioni fra ducati bavaro e carinziano del Regno Teutonico e la Marca Veronese, che comprendeva anche il comitato trentino, un secolo e mezzo più tardi, riappare in un documento italico, un placito (484), l'appellativo *Teutiski*, quando, al seguito del duca Enrico II di Baviera e di Carinzia, marchese della Marca Veronese, che presiedeva in Verona la seduta giudiziaria, in cui si discuteva una controversia relativa alla corte di Riva del Garda, in territorio trentino (485), reclamata dal vescovo di Verona, sono presenti il vescovo di Trento e il conte del comitato veronese, Riprando (486), seguiti da numerosi conti, distinti in due gruppi: i primi tre non recano altra connotazione oltre alla qualifica comitale; i sei rimanenti sono designati quali *comites Teutiski* (487).

L'accostamento di questo placito, più tardo di un secolo e mezzo, ai due documenti italici della prima metà del secolo IX non appare corretto. Siamo in un periodo nel quale la denominazione di *Teutisci* e, ancor più, quella di *Teutonici* hanno acquisito un significato territoriale-politico, indicando gli abitanti del *regnum*

*dem*, p. 317). Il documento era stato segnalato da Weisberger, *Der deutsche Volksname* cit., p. 157; cfr. anche Schlesinger, *Die Entstehung* cit., p. 52, Thomas, *Regnum Teutonicorum* cit., p. 34, nota 84, e Strasser, *diutisk-deutsch* cit., p. 53.

(484) Manaresi, *I placiti* cit., II/1, n. 218, 993 novembre. Si corregga la svista di Müller-Mertens, *Regnum Teutonicum* cit., p. 69, e di Ehlers, *Schriftkultur* cit., p. 307, nota 19, che attribuiscono il placito all'anno 933, già corretto, il primo, da Brühl, *Deutschland - Frankreich* cit., p. 203, nota 161.

(485) Per le vicende di Riva dal secolo X in poi si veda Castagnetti, *Le comunità* cit., pp. 76-79.

(486) Castagnetti, *Il Veneto* cit., p. 112.

(487) Va tolta la virgola che nell'edizione di Manaresi, *I placiti* cit., II/1, p. 303, rr. 9-10, separa *comitibus* da *Teutiski*.

*Teutonicum* (488). I conti *Teutiski*, presenti a Verona, al seguito del duca di Baviera e di Carinzia, marchese della Marca Veronese, costituita nel 952 da Ottone I e affidata prima al duca di Baviera, poi dal 976 a quello di Carinzia (489), provenienti con tutta probabilità dai due ducati, furono così designati per distinguerli dai tre conti precedenti, che non erano conti di territori inseriti nei due ducati, quindi non *Teutiski*: a riprova, fra loro si trovava Regimbaldo, certamente conte di Treviso (490).

## 20. L'interpretazione dei *Teutisci* italici

### 20.1. '*Teutisci*' come immigrati transalpini o '*Franci*' in generale

Uno degli studiosi più impegnati nella storia, anche 'etnica', delle regioni alpine, il Wolfram, si sofferma in più di un'occasione sul nostro argomento, esprimendo opinioni in parte divergenti circa il significato delle designazioni di *Teutisci* e *Langobardi* nel placito trentino dell'845, divergenze significative, nel contempo, delle difficoltà interpretative.

Lo studioso, da un lato, sottolinea come per Slavi, 'Italiani' e Franchi occidentali, le popolazioni del regno dei Franchi orientali e in particolare quelle del ducato bavaro fossero 'tedesche' (491), senza che possa per questo essere attri-

---

(488) Cfr. sopra, t. c. note 387-389.

(489) Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 110 ss. La Marca Veronese comprendeva i comitati di Verona, Trento, Vicenza, Padova, Treviso, Ceneda e il territorio friulano, più tardi conosciuto come Patriarcato di Aquileia; nel secolo XI ne furono staccati i comitati di Trento e poi del Friuli.

(490) Castagnetti, *Il Veneto* cit., p. 130.

(491) Wolfram, *Alamannen* cit., p. 196.

buito un significato politico (492). Ritiene, d'altro lato, proprio in relazione ai documenti italici, che l'appellativo *Teutisci* stia ad indicare quelli che in precedenza erano chiamati *Franci*, ovvero gli immigrati transalpini e i loro discendenti, distinti dai *Langobardi* ovvero dagli indigeni che vivono secondo il diritto longobardo, cogliendo, nel contempo, nella designazione di *Teutisci* la percezione iniziale di una formazione e sviluppo del 'popolo tedesco', poiché la denominazione viene a sostituire quella precedente di *Franci*, nell'ambito di un processo generale di *Entfrankung*, 'defranchizzazione' (493). In un altro contributo egli più decisamente afferma che la denominazione *Teutisci*, che appare nel placito trentino, concerne una 'comunità' costituita da Franchi, Alamanni e Bavari, la quale come *Teutisci* appunto si pone a fronte dei *Langobardi* (494), mentre in precedenza la contrapposizione avveniva tra *Franci* e *Langobardi* (495).

Il Wolfram (496) cita un'espressione impiegata nel medesimo placito trentino dall'abate del monastero veronese e dal suo avvocato, con la quale essi fanno riferimento ai periodi in cui sono visuti i progenitori degli uomini che lavorano le terre monastiche: «tempore Langobardorum et Francorum».

La riprova (497) sarebbe fornita da un altro documento di

(492) Wolfram, *Ethnogenesis* cit., p. 150, nota 312.

(493) *Ibidem*, pp. 149-150; cfr. anche Wolfram, *Zusammenfassung* cit., p. 410; già in Strasser, *diutisk-deutsch* cit., p. 50. L'interpretazione di Strasser è criticata come 'nazionalistica' da H. Thomas, *Theodiscus - Diutiskus - Regnum Teutonicorum. Zur einer neuen Studie über die Anfänge des deutschen Sprach- und Volknamens*, «Reinische Vierteljahrsblätter», 51 (1987), p. 300.

(494) Wolfram, *Alamannen* cit., pp. 195-196.

(495) Un cenno in questo senso anche in Strasser, *diutisk-deutsch* cit., p. 42, criticato da Brühl, *Deutschland - Frankreich* cit., p. 203, nota 163.

(496) Wolfram, *Ethnogenesis* cit., pp. 149-150; quanto qui esposto dall'autore è ripreso in Wolfram, *Die Geburt* cit., pp. 369-370.

(497) Wolfram, *Ethnogenesis* cit., p. 150, nota 308.

maggiore rilevanza, il concilio mantovano dell'827, concernente una controversia tra la chiesa di Aquileia e quella di Grado, che in quell'occasione venne dichiarata sottoposta alla prima (498): in un passo del testo, facendosi riferimento al patriarca aquileiese Sigualdo, se ne precisa il periodo di episcopato, che si svolse tra il 756 e il 786, con l'espressione «qui usque ad Francorum tempora vixit» (499).

Non sembra che nell'espressione citata si operi una distinzione e, ancor meno, una contrapposizione tra *Langobardi* e *Franci*, intesi come grandi raggruppamenti etnico-giuridico-politici; essa vuole solamente significare che il patriarca pontificò dall'età dei Longobardi a quella dei Franchi, sottolineando una scansione temporale, definita dalla successione di una diversa dominazione alla precedente, tanto più utile per indicare la continuità delle condizioni nel periodo del passaggio.

Anche per quanto riguarda il placito trentino, ove effettivamente di «tempi dei *Langobardi*» e di «tempi dei *Franci*» insieme si parla, non si tratta di una distinzione riferita alla coesistenza di *Langobardi* e *Franci* nel tempo presente, ma di un riferimento a tempi anteriori distinti, per ribadire la persistenza delle condizioni personali e sociali dei coltivatori delle terre di un monastero dall'età longobarda a quella franca.

Se si considera, inoltre, che il riferimento ai «tempi dei Franchi» avviene in relazione alla designazione di un periodo anteriore che coinvolge anche i «tempi dei Longobardi», appare evidente che il periodo 'franco' di riferimento non può non essere quello del primo periodo di dominazione dei Franchi in Italia, corrispondente al regno di Carlo Magno. Il riferimento ai *tempora*

---

(498) D. Rando, *Una chiesa di frontiera. Le istituzioni ecclesiastiche veneziane nei secoli VI-XII*, Bologna, 1994, pp. 18-20.

(499) *Concilia* cit., II, n. 47, p. 586.

*Francorum* costituisce, quindi, un riferimento temporale individuato, come era costume, attraverso il riferimento ad un avvenimento di grande rilevanza, nel caso specifico costituito da un cambiamento repentino e violento di dominazione, come i contemporanei lo avvertirono (500).

La conferma che nel placito trentino il termine *Franci* nell'espressione *tempora Francorum* non sta a significare i gruppi di immigrati per se stessi, distinti dalla popolazione indigena, ma solo un riferimento al dominio carolingio, succeduto a quello longobardo, proviene dal placito stesso, poiché i riferimenti ai tempi dei Longobardi e dei Franchi, quando il bisavo, l'avo e il padre di Lupo prestavano già le *operae*, sono seguiti da una terza precisazione temporale, «moderno tempus», riferita ai trent'anni recenti, nel corso dei quali, secondo l'abate, Lupo stesso avrebbe prestato «operae per conditionem». L'antichità dell'obbligo è segnalata con la successione di tre periodi, individuati, i primi due, con un riferimento alle vicende politiche, il terzo con il riferimento al presente: il periodo longobardo; il periodo franco che inizia con la conquista carolingia; il tempo «moderno» ovvero il tempo prossimo e pre-

---

(500) Fumagalli, *Il Regno* cit., pp. 3-4. Per meglio situare il riferimento ai *tempora Francorum*, si ricordi, ad esempio, la modalità di datazione dei documenti lucchesi, con il persistente riferimento alla conquista franca, che costituisce un termine di datazione: D. Barsocchini, *Memorie e documenti per servire all'istoria del Ducato di Lucca*, voll. 3, Lucca 1837-1844, V/2, n. 151, 774 luglio 16; n. 153, ottobre 22; ecc.. Analoga datazione è proposta nei placiti: «Regnante domno nostro Carolo rex Francorum et Langobardorum, quo cepit Longobardiam ..., anno regni ...» (Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 6, 785 agosto, Lucca; n. 7, 786 ottobre 26 ecc.). Per la *Langobardia* settentrionale citiamo, senza alcuna pretesa di completezza, un documento bergamasco del 795 (*Le pergamene* cit., n. 5, 795 maggio 10) e uno bresciano dell'806 (Fainelli, *Codice diplomatico* cit., n. 70, 806 gennaio 15). Segnaliamo, infine, l'espressione impiegata in una deposizione testimoniale più tarda: «... quando domnus Karolus rex istam patriam Longobardiam adquisivit ...» (Manaresi, *I placiti* cit., I, p. 579, n. VII, 841 marzo 22, Cremona).

sente, costituito dagli ultimi trent'anni. Nulla nel testo suggerisce che quest'ultimo periodo possa essere caratterizzato come il «tempo dei *Teutisci*». Il riferimento al periodo trentennale richiama le norme della legislazione longobarda, riprese in età carolingia, dirette a tutelare una situazione di fatto, relativamente alla condizione della persona, servo o aldio, ovvero al possesso dello *status libertatis* (501), e al possesso di beni, immobili e mobili – *casae, familiae e terrae* – (502), norme che indicano appunto nella detenzione per un tale periodo una prova dei diritti del possessore.

## 20.2. 'Teutisci' come 'Franci' che parlano 'theotisce'

Il fatto che gli astanti indeterminati siano stati designati, in parte, quali *Teutisci*, secondo quanto abbiamo ora esposto, non costituisce nel caso specifico l'indizio di un processo di *Entfrankung*, che poteva essere in atto, ma che non può essere provato dal confronto fra le espressioni esaminate: i riferimenti a *Langobardi* e a *Franci* in queste espressioni servono ad indicare un periodo determinato. La denominazione di *Teutisci* non è sostitutiva di quella di *Franci*, poiché questa, nei placiti come nei documenti privati, non viene impiegata in senso generico per indicare tutti gli immigrati transalpini, ma indica tra costoro quelli che vivono secondo la *lex Salica* o si dichiarano *ex genere*

---

(501) *Grimualdi leges* in Bluhme, *Edictus* cit., capp. 1 e 2. Cfr. Diurni, *Le situazioni* cit., pp. 132-133, nota 34; pp. 186-190 e 236-240, per l'evoluzione giuridica in età carolingia, con riferimento anche ad alcuni placiti, nei quali viene fatto ricorso, appunto, all'elemento temporale.

(502) *Grimualdi leges* cit., cap. 4, ripreso da *Liutprandi leges* cit., cap. 54, con riferimento generico alle *res*. Cfr. Diurni, *Le situazioni* cit., pp. 135-137; anche Wickham, *Land disputes* cit., p. 110, che sottolinea come questa norma riprenda una consuetudine risalente al secolo IV.



*Francorum*, ovvero appartenenti al *genus*, alla *gens* o alla *natio Francorum* (503), a volte, come notiamo nel paragrafo seguente, distinti per piccoli gruppi dai *Langobardi*, da coloro, cioè, che vivono secondo la tradizione etnico-giuridica longobarda.

L'appellativo *Teutisci*, per quanto possa essere stato occasionale il suo impiego nelle specifiche circostanze offerte dalla carta bergamasca e dal placito trentino, doveva rivestire un significato concreto agli occhi degli indigeni, che lo attribuivano, appunto, a coloro che, vivendo in Italia, erano nati nelle regioni transalpine o discendevano da persone ivi nate e immigrate. Sulla scorta di una tradizione consolidata di ricerca scientifica, come ora riaffermiamo, è indubbio che l'aggettivo stava a connotare persone che parlavano *theotisce*, che si esprimevano, cioè, nella lingua popolare delle popolazioni transalpine non romanizzate. Ma non riteniamo che ci si debba fermare a questo aspetto.

Il Thomas, pur essendosi impegnato a dimostrare il significato linguistico del termine *theodiscus* e la sua comparsa presso i Franchi di Carlo Magno negli ultimi decenni del secolo VIII (504), valevole per tutto il secolo IX e per larga parte del secolo X, escludendo il significato di un'associazione etnica o politica (505), da una parte, proprio in riferimento ai documenti italici, assegna ad esso un significato più ampio, con riferimento a un 'popolo' (506); dall'altra, per spiegare la singolarità dell'impiego in Italia, ben prima che questo accadesse presso i cronisti tedeschi (507), degli appellativi *Teutiscus*, già nell'età di Ludovico il Pio, e *Teutonicus*, poi, come *nomen proprium*, avanza l'ipotesi che nelle regioni itali-

(503) Sul significato dei termini *genus*, *gens* e *natio* si veda sopra, t. c. nota 12, e l'Introduzione per la formazione delle tradizioni etnico-giuridiche.

(504) Thomas, *Der Ursprung* cit. e altri saggi, qui utilizzati.

(505) Thomas, *Regnum Teutonicorum* cit., p. 28.

(506) Thomas, *Die Deutschen* cit., p. 22 e 26.

(507) Thomas, *Regnum Teutonicorum* cit., p. 34.

che si volesse in tale modo effettuare una distinzione ulteriore nei confronti dei *Franci*, di coloro cioè che così venivano designati perché si dichiaravano *ex genere Francorum* o viventi secondo la *lex Salica*. Poiché i *Franci* della Gallia occidentale avevano in prevalenza abbandonato la loro lingua madre adottando quella romana (508), mentre vi erano *Franci* che parlavano una lingua germanica, si sarebbe fatto ricorso all'appellativo *Teutisci* per designare i secondi, distinguendoli dai primi (509).

L'ipotesi di assegnare all'appellativo un significato specifico, riducendo l'ampiezza di riferimento – non a tutti coloro che parlano la lingua popolare o *theotisca*, ma fra loro solo ai Franchi –, si presenta, in un primo momento, plausibile, ma essa presupporrebbe che solo in questi due casi si fosse trattato di *Franci* che parlavano *theotisce* o che solo in queste occasioni si fosse avvertita la differenza con i *Franci* che si esprimevano in lingua *Romana*. L'ipotesi appare troppo limitata, escludendo di fatto gli altri immigrati, alamanni e bavaresi, che parlavano *theotisce* e saranno stati noti, probabilmente più dei *Franci*, come *Teutisci* nel Bergamasco e nel Trentino, zone di confine o prossime, tenendo anche presente la prospettiva 'meridionale' della diffusione dell'appellativo (510).

## 21. La dichiarazione di nazionalità nei placiti della Langobardia settentrionale

Prima di passare alla considerazione di altre espressioni eventualmente presenti nei placiti, che siano avvicinati a quella del placito trentino, è opportuno precisare che la designazione della

---

(508) *Ibidem*, p. 25.

(509) Thomas, *Die Deutschen* cit., pp. 29-30.

(510) Cfr. sotto, t. c. nota 597.

nazionalità, mediante l'aggettivo 'etnico' o la dichiarazione di appartenenza ad una *gens* o *natio* o la professione di legge, si diffonde progressivamente per conferire validità giuridica ai negozi (511), che implicano l'alienazione di un bene terriero, alienazione che avviene con la consegna materiale della cosa, *traditio*, e mediante l'*investitura*, che trasferisce ogni diritto su di essa, con l'immissione dell'acquirente o destinatario nel godimento della *res*, in origine effettuata realmente, poi, in forma sempre appariscente, attraverso oggetti e gesti simbolici, senza i cui atti il trapasso dei diritti non si sarebbe verificato.

I documenti di *investitura* appaiono in età carolingia, propri di coloro che appartengono alle *nationes* transalpine, mentre non sono utilizzati da coloro che seguono la tradizione giuridica longobardo-italica, poiché questi utilizzano per la trasmissione degli immobili la *traditio per cartam*, mentre i primi si servono appunto della *traditio cum investitura* (512). Ciò spiega, da un lato, la comparsa solo in età carolingia negli atti di alienazione stipulati dai transalpini delle professioni di legge e dei formulari simbolico-giuridici relativi; dall'altro lato, l'adozione più tarda della pratica della professione di legge da parte dei Longobardi.

La legislazione carolingia, prescrivendo che coloro i quali effettuano atti di alienazione fuori del proprio comitato, debbano essere assistiti da testimoni *idonei*, che vivano secondo la medesi-

---

(511) Per i principi generali che informano il sistema della personalità del diritto nei rapporti privati, basato sulla *natio* dell'autore del negozio giuridico, si veda Calasso, *Medioevo* cit., pp. 110 ss., 184 ss.

(512) F. Calasso, *Il negozio giuridico*, II ed., Milano, 1967, pp. 76-77; Diurni, *Le situazioni* cit., pp. 81-82. Sui caratteri della *investitura* o *Gewere* si veda sotto, t. c. nota 554. I Longobardi avevano rafforzato, dopo la sconfitta e l'assoggettamento, una loro consuetudine specifica relativa agli atti di donazione, che dovevano essere sanciti, secondo la consuetudine e la legge, dalla corresponsione del *launehild*: cfr. sotto, t. c. note 565-569.

ma legge (513), ha contribuito alla diffusione delle professioni di legge per attori e sottoscrittori degli atti privati.

Nella documentazione di carattere giudiziario la dichiarazione di nazionalità o la professione di legge non erano tecnicamente necessarie per i presidenti e assessori, per gli astanti e per i testimoni che sottoscrivono, né per i protagonisti, attori e convenuti, e per gli eventuali testi chiamati a deporre: poiché le controversie concernono per lo più il possesso di beni terrieri, a volte la condizione delle persone e i loro obblighi eventuali di dipendenza, era sufficiente l'accertamento mediante l'escussione dei testi presentati dalle parti o attraverso l'*inquisitio* delle persone più rappresentative fra quelle più vicine. I testi risiedono solitamente nel luogo stesso o nei luoghi vicini a quello dove sono ubicati i beni contesi o dove risiedono le persone, della cui condizione eventualmente si discute, come nel placito trentino, poiché essi soli possono provare l'esercizio effettivo del possesso di un bene o del godimento di uno *status* personale (514).

Non sussisteva un procedimento giudiziario differenziato per appartenenti alle *nationes* transalpine e per Longobardi, ma solo il riconoscimento eventuale del ricorso, raro, a istituti specifici della tradizione etnico-giuridica di una *gens* o *natio*.

---

(513) *Capitularia* cit., I, n. 139, anni 818-819, cap. 6, prescrive che, qualora una persona decida di alienare beni propri e si trovi fuori del suo comitato, deve richiedere quali testimoni, che attestino la regolarità dell'atto, persone che provengano dal medesimo territorio, *sui pagenses*, o altre che vivano secondo la sua legge. Cfr. Diurni, *Le situazioni* cit., pp. 180-181. Per le considerazioni relative alla documentazione privata si veda sotto, par. 22.2.

(514) *Capitularia* cit., I, n. 141, anno 819, cap. 2; cfr. Diurni, *Le situazioni* cit., pp. 171-174. Per i criteri di scelta dei testi da chiamare a deporre dalle parti in causa, si veda sopra, t. c. note 242-244.

(515) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 60, 856 luglio 2. Cfr. Castagnetti, *Distretti fiscali* cit., pp. 739-734.

Per l'età carolingia disponiamo di poco meno di un centinaio di placiti, di cui un terzo relativo all'Italia settentrionale. Fra i placiti concernenti questa regione, cinque Alamanni assistono alla terza seduta del placito veronese-gardense dell'856 (515); un Gunpaldo *ex genere Francorum* è tra gli astanti ad una seduta giudiziaria svoltasi a Nonantola, alla fine dell'età carolingia (516); mentre pochi altri assistono allo svolgimento di due *inquisitiones*, svoltesi ad Ostiglia e a Como (517).

Una situazione particolare presenta un placito milanese, nel quale un conte *de Alamania*, Alpcar, è protagonista di una controversia per il recupero di terre nei territori di Seprio e di Stazzona, a lui sottratte durante il periodo di lontananza dall'Italia, impegnato in *palatina servitia* per il re Pipino e il padre suo, Carlo Magno, e poi in un ufficio comitale in *Alamannia*: nessuno degli astanti e dei sottoscrittori è qualificato dalla nazionalità (518). La specificazione, insolita, della provenienza da un ducato-*regnum* rientra, da un lato, nella consuetudine di indicare la residenza o provenienza degli attori e dei convenuti nelle sedute giudiziarie, dall'altro lato, risponde all'intento di sottolineare l'ambito regionale nel quale si era svolto l'ufficio comitale di Alpcar, il che conforta anche l'asserzione circa la sua lunga assenza dall'Italia.

L'atteggiamento dei conquistatori franchi verso le popolazioni sottomesse di recente si esplicava, da un lato, in un assoggettamento politico, dall'altro, nel favorire unioni matrimoniali tra i detentori del potere pubblico e gli esponenti della nobiltà locale, le quali, invero, si mostreranno essenziali per la formazione dei nuovi 'popoli tedeschi': il fenomeno avvenne in Svevia e in

(516) Manaresi, *I placiti cit.*, I, n. 92 bis, 883 giugno.

(517) *Ibidem*, I, "Inquisitiones", pp. 566-568, n. II, 827 marzo 11; pp. 581-585, n. VIII, 880 maggio 17.

(518) *Ibidem*, I, n. 45, 823-840, Milano. Cfr. sopra, nota 250.

Baviera, ove in piena età carolingia stirpi di origine o tradizione franca sono designate come appartenenti alle *gentes* bavare e sveve (519); ed anche in Sassonia, ove non vi era stata inizialmente l'intenzione di favorire tali relazioni 'interetniche' (520).

Anche nel Regno Italico avviene una commistione di origine tra elementi appartenenti a diverse *nationes* transalpine, ad esempio franca e alamanna, come nel caso della stirpe degli Unruochingi, cui appartengono Eberardo, marchese del Friuli, e il figlio Berengario, futuro re (521); del resto, proprio nella documentazione privata italiana si può constatare la somiglianza dei formulari giuridico-simbolici delle due tradizioni etnico-giuridiche (522).

Per lungo tempo non sono accertati rapporti matrimoniali tra i maggiori esponenti della nobiltà di ufficio carolingia ed elementi indigeni. L'instaurarsi di rapporti parentali fra immigrati franco-alamanni e Longobardi è accertato solo per la prima età postcarolingia, come mostra il Hlawitschka (523), che si interessa, tuttavia,

---

(519) Wenskus, *Die deutschen Stämme* cit., pp. 213-214.

(520) *Ibidem*, p. 216.

(521) *Ibidem*, p. 214, con rinvio a G. Tellenbach, *Der großfränkische Adel und die Regierung Italiens in der Blütezeit des Karolingerreiches*, I ed. 1957, poi in Tellenbach, *Ausgewählte* cit., III, pp. 57-60. Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 171-172, riferisce le opinioni contrastanti sull'origine e sulla provenienza della famiglia; si vedano ancora Borgolte, *Die Grafen* cit., pp. 271-272, e pp. 46-48, per i collegamenti con il conte Alpcar *de Alamannia*, e i profili tracciati da F. Werner, *Bedeutende Adelsfamilien im Reich Karls der Großen*, I ed. 1967, poi in Werner, *Vom Frankenreich* cit., pp. 72-76: «Excurs I. Die Unruochinger», ed ora da F. Vianello, *Gli Unruochingi e la famiglia di Beggo conte di Parigi (Ricerche sull'alta aristocrazia carolingia)*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano», 91 (1991), pp. 337-369.

(522) La somiglianza delle due tradizioni è più accentuata rispetto a quanto sostenuto da Bordone, *Un'attiva minoranza* cit., pp. 19 ss., poiché non appare accettabile la distinzione costituita dalla presenza o assenza del coltello fra gli oggetti simbolici: cfr. sotto, nota 556.

(523) Hlawitschka, *Franken* cit., p. 75.

solo alle vicende dei lignaggi maggiori, i cui membri hanno ricoperto uffici pubblici, ricostruendo la prosopografia di duchi, marchesi, conti e visconti – ma non degli sculdasci – presenti nell'Italia superiore, già longobarda, fino all'anno 962.

Ricordiamo l'unione della franca Engelrada, figlia di Hucpoldo, conte di Palazzo (524), con il duca ravennate Martino, della famiglia dei Duchi (525).

Più precoce ed articolato appare il fenomeno, se rivolgiamo l'attenzione dagli ufficiali pubblici e dagli esponenti delle famiglie attive politicamente a quelli dei ceti medi o modesti: possiamo constatare che verso la metà del secolo IX inizia ad essere documentata in alcuni territori dell'Italia superiore l'avvenuta stipulazione di rapporti matrimoniali tra membri di famiglie di immigrati transalpini e membri di famiglie indigene di tradizione longobarda.

Segnaliamo due vicende, una che si svolge nella zona milanese-bergamasca e un'altra in territorio piacentino, riprendendo e riducendo quanto esposto in un altro contributo (526).

Certa Gotenia, appartenente a una famiglia di immigrati transalpini, probabilmente franchi, abitanti e possessori di terre in più villaggi, ubicati in una zona, a quanto risulta, relativamente circoscritta, fra i territori milanese e bergamasco, attiva nelle transazioni fondiari, contrae vincoli matrimoniali con Autelmo, di nazionalità longobarda, abitante dei medesimi luoghi (527), il quale, nel contempo, acquista terre nella stessa zona

(524) Hlawitschka, *op. cit.*, pp. 204-206.

(525) Sulla famiglia dei Duchi si veda G. Buzzi, *Ricerche per la storia di Ravenna e di Roma dall'850 al 1118*, «Archivio della Società romana di storia patria», 38 (1915), pp. 195-196, con schizzo genealogico e rinvio ai documenti.

(526) Castagnetti, *Immigrati nordici* cit., par. 6.1.

(527) *CDLang*, n. 190, 855 giugno 17 = *MD*, I/1, n. 93.

anche da un altro immigrato, probabilmente alamanno (528).

Una vedova, Vualperga, la quale dichiara di vivere secondo la legge salica del suo defunto padre Vualdo, aliena (529) la quarta porzione di alcune terre in quanto a lei pervenute dal marito Ansprando (530) «in die votorum», all'atto cioè della corresponsione della quarta parte dei beni del marito nel giorno delle nozze – si tratta, anche se non è detto, della *morgengabe* longobarda –, mentre i due figli alienano le tre porzioni delle stesse terre, evidentemente loro spettanti in forza della successione ereditaria; anche il prezzo ricevuto, otto soldi, è ripartito rispettivamente in due e sei soldi.

Il documento presenta aspetti particolari. Nello schema 'standard' della tradizione giuridica longobardo-italica (531), vengono inserite le formule della tradizione giuridica franca relative all'investitura di terre (532), facilmente individuabili nella consegna degli oggetti simbolici, nell'abbandono dei beni e nella *levatio* della pergamena.

Le due differenti tradizioni giuridiche riflettono anche due diverse concezioni della disponibilità patrimoniale della donna, rimasta vedova: nel nostro caso, ella agisce senza bisogno di ricorrere a mundoaldi o tutori, che pure esistono, poiché ella ha due figli, in età maggiore, evidentemente, dal momento che partecipano attivamente e con forme giuridiche proprie al compimento dell'atto di vendita, senza essere assistiti da un tutore (533).

---

(528) *CDLang*, n. 204, 858 gennaio = *MD*, I/1, n. 99.

(529) Falconi, *Le carte* cit., n. 52, 884 aprile 15.

(530) Ansprando *de vico Ceroni* aveva in precedenza effettuato una vendita: Falconi, *Le carte* cit., n. 36, 876 marzo.

(531) G. Petracco Sicardi, *La lingua e le formule delle carte piacentine alto-medievali*, in Galetti, *Le carte* cit., p. 146.

(532) Cfr. sotto, t. c. note 554-556.

(533) P. S. Leicht, *Il diritto privato preirneriano*, Bologna, 1933, p. 50.



I rapporti patrimoniali fra immigrati e la popolazione locale, ampiamente documentati dalle transazioni economiche consuete, dalla vendita alla donazione, si intrecciavano e si complicavano con i vincoli matrimoniali: in tale modo i transalpini si inserivano sempre più nell'ambito della società locale, pur conservando, come gli indigeni, le proprie consuetudini giuridiche, che, all'occasione, potevano anzi ricevere nuova linfa dai contrasti, dalle liti e dai processi concernenti i diritti di proprietà e i rapporti patrimoniali, collegati al matrimonio e alla successione.

Assai significative, in proposito, appaiono le disposizioni del concilio di Tribur, presso Magonza, svoltosi nell'895 sotto la presidenza del re Arnolfo, disposizioni che vietano di sciogliere i matrimoni tra *gentes alienae*, contratti «secundum suae gentis legem», secondo, cioè, le consuetudini giuridiche delle singole *gentes* o *nationes* comprese nel medesimo regno dei Franchi orientali, ad esempio tra Franchi e Sassoni e tra Franchi e Bavari (534): il che attesta, da un lato, la diversità in ambito di rapporti matrimoniali di «iura secundum gentis legem», dall'altro lato, la possibilità, fino ad allora ammessa, che questa diversità costituisca una causa legittima di scioglimento del matrimonio.

Nel prossimo paragrafo prendiamo in considerazione alcuni placiti, pur non relativi all'Italia settentrionale, poiché mostrano l'utilizzazione di qualificazioni collettive di nazionalità: del primo potremo osservare alcune analogie con il placito trentino; degli altri due, relativi a controversie per il possesso di terre fra l'abate di uno stesso monastero e singole persone di nazionalità transalpina, franca e alamanna, uno solo è stato utilizzato dal Wolfram.

---

(534) *Capitularia* cit., II, n. 252, cap. 39 e 39a. Nel testo i termini di *gens* e *natio* appaiono quali sinonimi, come appaiono equivalenti quelli di *gens* e *genus*; cfr. sopra, nota 12. Sui riflessi etnico-giuridici e nazionali dell'espressione «*gentes alienae*» si vedano Werner, *Les nations* cit., p. 290, e Brühl, *Deutschland - Frankreich* cit., p. 280.

## 22. Designazioni collettive di *Franci*, *Alamanni* e *Langobardi*

### 22.1. I placiti dell'Italia centrale

In alcuni placiti dell'Italia centrale appaiono espressioni avvicinabili a quella del placito trentino, con le quali gruppi di uomini sono definiti in modo collettivo e con coppie di aggettivi 'etnici' che ne sottolineano l'appartenenza a tradizioni etnico-giuridiche differenti. Accanto a *homines Franci*, *Salici* e *Alamanni*, appaiono, come subito constatiamo, anche *Langobardi*.

Si presenta opportuno richiamare il significato della designazione di *Langobardi* in età carolingia. Già nell'ultima età longobarda la denominazione aveva perduto il suo carattere originario per designare il ceto dominante dei possessori, erede ed interprete della tradizione etnico-giuridica, sociale e politica dell'antica *gens* longobarda (535). Dopo la fine del regno indipendente, questo ceto, ora privo di potere politico, costituì lo strato dei liberi, che, pur nelle modificazioni subite (536), continuò ad ispirarsi, mantenendola in vita, alla tradizione longobarda, così da caratterizzare, anche sotto l'aspetto sociale ed economico, la vita delle campagne e delle città del Regno Italico per secoli ancora (537).

In un placito senese dell'833, concernente una lite tra la chiesa aretina e un monastero chiusino per la dipendenza di un

---

(535) Tabacco, *Dai possessori* cit., pp. 267-268; Tabacco, *La connessione* cit., pp. 156 ss.; Gasparri, *La cultura* cit., pp. 108-113 e *passim*; S. Gasparri, *Il regno longobardo in Italia*, in *Langobardia* cit., pp. 271-274, 289; P. Delogu, *Longobardi e Romani: altre congetture*, *ibidem*, p. 136.

(536) Fumagalli, *Le modificazioni* cit., *passim*.

(537) Tabacco, *I liberi* cit., pp. 211-212 e *passim*; Tabacco, *La storia* cit., p. 81; Tabacco, *L'avvento* cit., pp. 398-402.

monastero (538), appare un'espressione, non segnalata dagli studiosi finora citati, che può essere avvicinata a quella del placito trentino. I due presidenti, i vescovi di Firenze e di Volterra, *missi* dell'imperatore, sono assistiti dal vescovo, dal conte e da scabini della città di Siena, da scabini di Arezzo e di Volterra, da quattro vassalli imperiali (539), da otto cittadini aretini, da un'altra persona senza connotazione e da «reliquos plures homines nubilos tam Franciscos quam et Langubardiscos de singule predictae civitatibus» (540).

La definizione di 'nobili' è da intendersi, come abbiamo avvertito, in relazione all'ambiente sociale nella quale essa appare, in centri cittadini importanti, come in centri minori del contado (541). L'espressione «tam Franciscos quam et Langubardiscos», che riprende in modo più articolato, la formula solita relativa ai presenti non registrati nominalmente (542), potrebbe suggerire una contrapposizione tra immigrati, genericamente intesi, ed elementi indigeni. Ma l'aggettivo *Francisci* nell'espressione *homines Francisci* già in un placito lucchese di due decenni precedente indica persone di nazionalità franca (543). Si

(538) Manaresi, *I placiti cit.*, I, n. 42, 833 ottobre, Siena.

(539) Cfr. sopra, t. c. nota 328.

(540) Manaresi, *I placiti cit.*, I, p. 133, rr. 16-17.

(541) Cfr. sopra, t. c. note 213-214.

(542) La formula consueta più semplice e frequente è la seguente: «et reliqui plures»; compaiono anche varianti, delle quali diamo i riferimenti, senza pretesa di completezza. Per la formula «et alii plures» si veda Manaresi, *I placiti cit.*, I, pp. 188, 218, 231; «et reliquos»: pp. 96, 127, 158, 230, 243, 249, 253; «vel ceteris»: pp. 115, 141; «et reliquis multi»: pp. 152, 222, 224, 257; ed altre ancora. Queste formule possono essere ampliate, includendo, a volte, *astantes*; in un caso anche i *boni homines*, come a p. 74.

(543) Manaresi, *I placiti cit.*, I, n. 29, 815 novembre: cfr. Hlawitschka, *Franken cit.*, p. 310, n. 19. Si veda anche Reginaldo *homo Franciscus* che testimonia a Norcia in un placito di poco posteriore: Manaresi, *I placiti cit.*, I, n. 32,

tenga presente ancora che nel territorio senese è documentata la presenza pressoché esclusiva di Franchi, come risulta dalla considerazione della presenza dei transalpini in età carolingia e della loro distribuzione in Italia nel periodo carolingio, sulla scorta dell'opera del Hlawitschka (544).

Possiamo aggiungere che, prima dell'espressione considerata, sono elencati quattro *vassi domni imperatoris*, che, con il gruppo di *cives* che li seguono, precedono appunto l'espressione di formulario «et reliqui ...», che a sua volta è allargata con il riferimento agli *homines nobiles*, nello stesso modo in cui avviene l'ampliamento nel placito trentino. Se un placito, questo senese o un altro ignoto, con un formulario analogo fosse servito da esempio per la redazione di quello trentino, si potrebbe spiegare l'introduzione dei *vassi dominici*, non presenti o non menzionati, al posto degli 'uomini nobili', una contrazione sintattica che potrebbe facilmente giustificare il riferimento 'fuori posto' o 'errato' del redattore (545).

---

821 agosto; cfr. Hlawitschka, *Franken* cit., p. 311, n. 25. L'espressione *homo Francisco* è frequente nella documentazione privata lucchese, meno quelle di *homo Alamanno* e di *homo Baioario*, attestata quest'ultima una sola volta: oltre alle indicazioni documentarie per l'età carolingia fornite da Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 310-314, il quale, tuttavia, si limita a segnalare con una sigla la nazionalità, si vedano le esemplificazioni, con ampio regesto dei documenti, elencate da Schwarzmaier, *Lucca* cit., pp. 175-178. Verso la metà del secolo appare per una sola volta la designazione della *natio Francorum* (Barsocchini, *Memorie* cit., V/2, n. 586, 843 giugno 12), mentre verso la fine dell'età carolingia appare l'espressione *ex genere Francorum* per designare cinque sottoscrittori: *ibidem*, n. 790, 866 ottobre 12.

(544) Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 310-314: indicazione della documentazione della presenza in Italia di transalpini e dei loro discendenti in età carolingia, e cartina corrispondente a pp. 40-41.

(545) Cfr. par. 12.

Il placito senese e uno degli altri due, che veniamo esaminando, non sono utilizzati dal Wolfram, che pure del terzo di essi si avvale per osservare come il processo di sostituzione dell'appellativo *Teutisci* a quello di *Franci*, per designare, in Italia, gli appartenenti alle *nationes* transalpine dell'Impero franco – quindi comprendente Franchi, Alamanni e Bavari –, non si svolga in modo lineare, essendo documentato il ritorno alla formulazione precedente, cioè all'appellativo generale di *Franci* (546), citando, a riprova, l'espressione «homines Franci vel Langobardi», che appare in un placito dell'878, documento che va considerato con maggiore attenzione.

Il placito (547), svoltosi a Penne, ora in provincia di Pescara, concerne una lite mossa dall'abate del monastero della SS. Trinità di Casauria contro Folfrado *Salegus* per beni situati nei territori di Penne, Chieti e Teramo, in una regione, si badi, ben distante dalle zone settentrionali che confinano con le regioni transalpine, quindi di per sé in zone per le quali è difficile, già per la loro posizione geografica, supporre una situazione di analogia con il placito trentino ed anche con il documento bergamasco.

Il placito è presieduto da un gastaldo, assistito da tre scabini e da tre ex gastaldi, alla presenza di otto persone, designate solo con il nome, di tre *Saligi homines* e di un numero imprecisato di altri astanti: «et alii plures». Più volte, nel testo, viene fatto riferimento all'attività inquisitoria e deliberante del collegio giudicante, con le espressioni «iudices vel boni homines», ove con *iudices* si intendono, soprattutto, gli scabini, che costituiscono la componente essenziale e tecnica del collegio, integrato dai *boni homines*. In due altri passi, invero, impiegati nelle medesime funzioni, è ado-

---

(546) Wolfram, *Ethnogenesis* cit., p. 149, nota 305, e p. 150, nota 309.

(547) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 84, 878 marzo.

perata un'espressione più ampia: «iudices vel boni homines Franci vel Langobardi» (548), con l'intento di sottolineare la presenza di persone che vivono secondo la *lex Salica*, dal momento che il convenuto è dichiarato *Salicus*, una dichiarazione non consueta per i protagonisti delle controversie in materia possessoria, dovuta probabilmente al fatto che la contesa sui beni implicava rapporti matrimoniali complessi (549).

I *boni homines* definiti *Franci e Langobardi* rinviano con precisione ai *boni homines* elencati, dopo scabini ed ex gastaldi, fra gli astanti nella descrizione della composizione del collegio giudicante: poiché i *Franci* corrispondono sicuramente ai tre *Saligi homines*, i *Langobardi* debbono essere identificati con il gruppo dei nove astanti identificati con il nome, senza l'indicazione della nazionalità, secondo la consuetudine, non tassativa, invero, di non indicare, nei casi in cui viene espressa la nazionalità – il che accade poche volte nei placiti –, quella delle persone che vivono secondo la legge più diffusa nel luogo.

La considerazione delle presenze al placito mostra, quindi, che si tratta non di *Franci*, in genere, paragonabili ai *Teutisci*, in quanto esprimenti nell'insieme gli immigrati transalpini, ma di *Franci* in senso proprio, cioè di persone che vivono secondo il diritto e la legge salici e si definiscono, all'occorrenza, *Salici* o *ex genere Francorum*.

Ad analoga conclusione conduce un altro placito, non utilizzato dal Wolfram, che è anteriore di sei mesi a quello ora considerato e che si svolge nella stessa zona: a muovere causa è l'abate del medesimo monastero, che agisce contro Nitardo *Alamannus*, figlio

---

(548) *Ibidem*, p. 304, r. 22, e p. 305, rr. 16-17.

(549) Si vedano i documenti precedenti relativi alla controversia: *ibidem*, n. 76, 873 dicembre, Casauria, e n. 82, 877 agosto, Chieti.

del defunto Wichari *ex genere Alamannorum* (550). Presiede un gastaldo, assistito da uno scabino e da due sculdasci; seguono quattro persone senza qualifica, tre *Alamanni homines*; parimenti compare l'espressione «iudices vel boni homines Alamanni et Langobardi» (551). Non è certo possibile parlare di *Franci*, come immigrati transalpini in genere, contrapposti a *Langobardi*.

## 22.2. Documenti privati della 'Langobardia' settentrionale

La documentazione privata, nella quale, invero, appaiono raramente designazioni 'etiche' collettive, conferma quanto è deducibile da quella di natura giudiziaria, soprattutto se teniamo presente che la qualificazione con un aggettivo 'etnico' di singole persone nei documenti inizia, per i transalpini, in modi assai sporadici e non regolari nei primi decenni del secolo IX (552).

Nel territorio milanese, in particolare, la prima attestazione è

(550) *Ibidem*, n. 83, 877 ottobre, in territorio di Penne. Il placito è redatto dal medesimo notaio Arcisi, ma la materia della controversia concerne beni di singole persone rivendicati da Nitardo *Alamannus*, senza che ne venga illustrata la motivazione.

(551) *Ibidem*, p. 303, r. 12.

(552) Il primo attore di un negozio giuridico che si definisce con l'aggettivo 'etnico' è Teutario *Alamannus*, abitante a Cumiana, nei *finis* di Torino, che effettua una donazione al monastero della Novalesa: C. Cipolla (ed.), *Monumenta Novaliciensia vetustiora*, I, Roma, 1898, n. 14, 810 aprile. I primi esempi delle qualifiche di *Alamanni* e *Franci* attribuite a sottoscrittori provengono dalla documentazione veronese: Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 89, 809 maggio 13, Verona: un sottoscrittore *Alamannus*; n. 114, 814 maggio 7, Verona: due sottoscrittori *Franci*; dalla documentazione piacentina proviene l'esempio di un confinante: Falconi, *Le carte* cit., n. 4, 818 marzo 30, Piacenza, ove appare un Aidolfo *Francus*, da identificarsi con il gastaldo cittadino, attestato fra VIII e IX secolo (cfr. sopra, nota 197).

costituita da una qualificazione 'etnica' collettiva. In una *carta traditionis* dell'823, con la quale il vassallo imperiale Ernesto e la moglie si assegnano vicendevolmente i beni, viene fin dall'inizio posta in rilievo la presenza dei testimoni, elencati questa volta per nome e distinti in due gruppi, designati collettivamente con gli aggettivi 'etnici' di *Alamanni* e *Franci*. Viene esplicitamente affermato che l'atto è compiuto secondo la legge dei due coniugi, *iuxta lege nostra*, legge tuttavia non dichiarata (553).

L'investitura dei beni viene effettuata con l'adozione di consuetudini etnico-giuridiche appartenenti alla tradizione franco-salica, espresse con la consegna degli oggetti simbolici, che indicano il bene ceduto e la relazione possessoria con la cosa o *Gewere*, che possiamo anche definire come una nozione di 'signoria' sulla *res* (554): gli oggetti simbolici (555) indicanti il bene ceduto sono, nel caso presente, limitati al ramo d'albero, tralasciando la menzione della zolla di terra, mentre sono elencati in modo completo quelli indicanti la 'signoria' sui beni: festuca o bastoncino, guanti e coltello (556). Il formulario appare incompleto non tanto per l'assenza di alcuni oggetti, quanto perché

---

(553) *CDLang*, n. 102, 823 luglio 31: non viene dichiarata la nazionalità dei testi, che appongono il loro *signum manus*. Su Ernesto si veda sopra, t. c. nota 341.

(554) Per la comprensione dell'istituto germanico della *Gewere* o *investitura* ci limitiamo a rinviare, oltre che alle osservazioni ancora valide di F. Schupfer, *Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia*, voll. 3, II ed., Città di Castello e Roma, 1913-1915, III, pp. 9-51, sez. I: "Il possesso germanico (*Gewere, Saisina*)", agli studi di Calasso, *Il negozio* cit., pp. 74-75 e 120-121, e Diurni, *Le situazioni* cit., pp. 57-82, con ampia discussione della letteratura.

(555) Schupfer, *Il diritto privato* cit., III, pp. 219-232.

(556) Secondo Bordone, *Un'attiva minoranza* cit., pp. 18-20, l'inclusione del coltello fra gli oggetti simbolici è caratteristica del formulario franco-salico, non di quello alamanno, ma si veda l'atto dell'alamanno Alpcar, uno dei primi nei quali appaia un formulario completo per quanto concerne gli oggetti simbolici, comprendente anche il coltello: *CDLang*, n. 146, 842 agosto 26, Milano = *MD*, I/1, n. 71.



manca la descrizione degli atti relativi all'abbandono dei beni e di quello finale, consistente nel deporre in terra e poi nell'alzare, la cosiddetta *levatio*, la pergamena, la penna e il calamaio per consegnarli al notaio.

Si tratta di una delle prime attestazioni delle *professiones iuris* e dell'impiego di un formulario giuridico transalpino, franco-salico o alamanno, preceduta da quella, molto incompleta, presente in un documento veronese dell'809, che concerne una donazione di beni ad una chiesa da parte del vescovo alamanno Ratoldo e del conte Ucpaldo, anch'egli probabilmente alamanno (557), nel qual atto l'investitura del bene avviene attraverso la consegna della zolla di terra e del ramo d'albero «iuxta morem et consuetudinem legis nostrae», ove appare rilevante il nesso diretto di *mos* e *consuetudo* con la *lex* consuetudinaria (558).

---

(557) Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 89, 809 maggio 13; per il vescovo Ratoldo si veda Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 17-19; per il conte Ucpaldo si vedano Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 203-204, e Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 54-55, e sopra, nota 409.

(558) H. Nehlsen, *Zur Aktualität und Effektivität germanischer Rechtsaufzeichnungen*, in *Recht und Schrift im Mittelalter*, a cura di P. Classen, Sigmaringen, 1977, pp. 479-480, si sofferma, all'interno del più ampio aspetto dei rapporti fra diritto consuetudinario e legge scritta, anche sui rapporti fra la *Lex Salica scripta* e le *professiones iuris*, affermando che, se non è il caso di separare *mos* e *consuetudo* dalla *lex*, è possibile affermare che in tanti casi il contenuto delle *professiones iuris* non si collega direttamente alla *Lex Salica scripta*. *Ibidem*, p. 479, nota 142, sono citati alcuni documenti italici nei quali appaiono le *professiones iuris*: il documento milanese dell'867 (doc. citato sotto, nota 561) e pochi altri dei secoli X e XI. In effetti, il documento dell'867 è fra i primi nei quali viene fatto riferimento esplicito alla *lex Salica*, se si eccettua un documento piacentino della metà del secolo (Falconi, *Le carte* cit., n. 24, 855 giugno 1), segnalato da G. Petracco Sicardi, *Indicazioni etniche germaniche nelle carte alto-medioevali piacentine*, «Archivio storico per le province parmensi», ser. IV, 27 (1975), p. 168, e da Petracco Sicardi, *La formula* cit., p. 256. I due documenti non sono, invero, i primi nei quali appaiono simboli e formule della tradizione giuridica franco-salica: si vedano il documento dell'823, citato sopra, nota 528, e un

Qualificazioni di transalpini mediante la sola aggettivazione 'etnica' appaiono ancora nella documentazione milanese nel quinto (559) e sesto decennio del secolo (560).

Una distinzione tra *Franci* e *Langobardi* appare solo nella seconda metà del secolo. In un'altra *carta traditionis* dell'867, redatta forse in Valtellina, con la quale il franco Gerulfo, ministeriale imperiale, assegna i propri beni ai suoi esecutori testamentari (561), viene posta in luce fin dall'inizio del protocollo la presenza di «boni homines Franci et Langobardi»: che si trattasse di Franchi e non di transalpini, con significato generico, è confermato dalla comparsa fra i sottoscrittori di quattro persone *ex genere Francorum*, mentre dei rimanenti non è indicata la nazionalità, che possiamo ritenere longobarda, come già abbiamo supposto per i placiti dell'878 (562).

Si tenga presente, per conferire risalto maggiore all'espressio-

---

altro dell'836 (*CDLang*, n. 127, 836 febbraio = *MD*, I/1, n. 62), in entrambi i quali, però, il riferimento alla legge non è seguito dalla specificazione. Non a caso la diffusione delle *professiones iuris* avviene soprattutto nei territori di tradizione romana, come nella Settimania o *Gothia*, o, ancor più, in quelli di tradizione longobardo-italica, nel regno già longobardo, appunto, nelle quali regioni vennero a stabilirsi gruppi di immigrati in posizione dominante: Wenskus, *Die deutschen Stämme* cit., pp. 195-196, 215; Nehlsen, *Zur Aktualität* cit., loc. cit. Per la possibilità di comparazione tra la situazione italice e quella della Francia meridionale, cfr. sopra, nota 10.

(559) *CDLang*, n. 145, 842 aprile 9 = *MD*, I/1, nn. 70 e 70a: *Alamannus* è definito Autcario, che dona al monastero milanese di S. Ambrogio i beni ricevuti a tale scopo dal fratello Alpcar (cfr. sopra, t. c. note 250); sottoscrivono l'atto numerosi *Alamanni*, forse una decina.

(560) *CDLang*, n. 179, 852 novembre = *MD*, I/1, n. 88: tre *Alamanni* sottoscrivono l'atto, che concerne una controversia che vede tra i protagonisti un Balderico «ex genere Alamannorum».

(561) *CDLang*, n. 243, 867 aprile 16, senza luogo = *MD*, I/2, n. 119; i beni venduti erano stati ceduti a Gerulfo dal vassallo imperiale Godiprando con un atto precedente, rogato a Mantello di Valtellina: cfr. sopra, t. c. nota 345.

(562) Cfr. sopra, t. c. note 547-551.

ne, che le dichiarazioni di nazionalità longobarda o di professione di legge sono tarde, rispetto a quelle dei transalpini, una pratica, dunque, che connota anzitutto i gruppi dominanti e che è dovuta alla introduzione dell'istituto della *Gewere* o *investitura*, sentito e praticato più intensamente dai 'popoli' germanici transalpini – da Franchi e Alamanni, soprattutto, per quanto concerne la *Langobardia* (563) – che dai Longobardi, i quali avevano subito l'influenza della tradizione romana.

La conoscenza precoce della nazionalità longobarda di singole persone deriva dalla presenza negli atti di donazione della clausola relativa all'osservanza dell'istituto longobardo del *launechild* (564), che, come si dichiara, deve essere corrisposto, a sancire il passaggio di proprietà del bene, dal beneficiato al donatore, secondo quanto prescrivevano la consuetudine e la legge longobarde.

I primi documenti con il riferimento non tanto generico alla legge, come avveniva in età longobarda, quanto, appunto, alla consuetudine – *consuetudo* o *ritus* della *gens Langobardorum* – e alla legge longobarde, sono redatti, alla fine del secolo VIII, nei territori pavese (565) e piacentino (566); alcuni decenni dopo, in quello

(563) Cfr. sopra, t. c. nota 555.

(564) Il ricorso al *launechild* era stato sancito fin dalla prima legislazione longobarda di re Rotari (*Edictus Rothari* cit., cap. 175), poi ribadito nelle fonti posteriori (*Liutprandi leges* cit., cap. 73). Poiché l'atto di donazione diminuiva il patrimonio familiare, era oggetto di attenzione particolare. Come sottolinea il Calasso, si è probabilmente in presenza del "residuo di una primitiva concezione germanica che ignorava l'atto di mera liberalità": Calasso, *Il negozio* cit., pp. 163-164.

(565) *CDLang*, n. 66, 792 gennaio 9, Pavia = *MD*, I/1, n. 32: «propter consuetudinem gentis nostre Langobardorum et pro vestram amplioem firmitatem accepi a te launichild witta una»; *CDLang*, n. 105, 824 gennaio 21, Pavia = *MD*, I/1, n. 49: «secundum ritus gentis nostrae catholice Langobardorum». Cfr. Castagnetti, *Immigrati nordici* cit., t. c. nota 137 ss.

(566) Galetti, *Le carte* cit., n. 5, 796 gennaio 22, Piacenza; *ibidem*, n. 14, 816 marzo 1, Treviso.

veronese (567) e in quello milanese (568).

Le prime designazioni di singole persone con l'aggettivo 'etnico' *Langobardus* provengono dal territorio veronese: in tale modo sono qualificati nell'829 il padre del diacono Audone (569) e tre dei cinque sottoscrittori ad un atto privato dell'841, riportato nel placito veronese-gardense (570).

Le professioni esplicite di vivere secondo la legge longobarda appaiono dalla fine del quarto decennio del secolo IX nel territorio di Milano (571) e poi in quello di Verona (572), rimanendo nel complesso scarse per l'età carolingia.

### 23. La provenienza dei *Teutisci* nei documenti italici

Constatato che l'appellativo *Langobardi* indica, come le altre aggettivazioni 'etniche', presenti nella documentazione giudiziaria, compreso il placito trentino, e in quella privata, l'appartenenza ad una specifica tradizione etnico-giuridica, prima di procedere ad ulteriori osservazioni sull'appellativo *Teutisci*, cerchiamo di risolvere la questione se i *Teutisci* dei documenti italici fossero immigrati, che vivevano, più o meno stabilmente, nei territori bergamasco e trentino o, genericamente, nei territori del Regno Italico, o qui presenti occasionalmente, perché residenti tuttora nelle regioni esterne e limitrofe.

---

(567) Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 125, 825 aprile 24, in territorio di Caprino.

(568) *CDLang*, n. 118, 833 ottobre 25, Milano = *MD*, I/1, n. 55.

(569) Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 131, 829 settembre 7, Verona: sul diacono, poi vescovo Audone si veda sopra, t. c. note 294 ss.

(570) Doc. dell'anno 841, inserito nel placito dell'anno 856, citato sopra, nota 206.

(571) *CDLang*, n. 135, 839 agosto, Milano = *MD*, I/1, n. 65.

(572) Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 181, 846 maggio 28.

I *Teotischi homines* dell'atto bergamasco vanno avvicinati, nelle loro funzioni e, quindi, presumibilmente anche nelle loro condizioni, ai testimoni di altri atti privati, che in quel periodo iniziano a corroborare con la loro presenza il negozio giuridico effettuato da un loro connazionale, e che appaiono, a volte, come gli attori, insediati stabilmente in un territorio determinato.

In questa prospettiva non appare chiaro il caso di Audelinda, vedova del conte Auteramo, che, pur mostrando l'intenzione di continuare ad usufruire dei beni locali, risiedeva forse nel territorio pavese, dal momento che alcuni fra i testimoni non *Teotischi* sono connotati da località del territorio di Pavia o dalla città stessa. Per lo stesso motivo, da questo territorio forse provenivano anche i testimoni *Teotischi*, nessuno dei quali è connotato da un luogo di residenza o di provenienza (573).

Per quanto concerne i documenti posteriori, abbiamo constatato come sussista ancora alla fine del terzo decennio del secolo IX la distinzione fra l'Alamanno, che da poco si è insediato nel territorio, ed alcuni dei sottoscrittori, che sembrano essersi qui stabiliti da tempo, poiché si connotano da villaggi bergamaschi (574).

Nel caso trentino i *Teutisci* non possono essere venuti da località indeterminate della Baviera per fare parte del collegio, come lo scabino Launulfo, o addirittura, come Launulfo e Giovanni *de Baovarius*, a testimoniare in merito ad una controversia, per la quale era richiesta una conoscenza di lungo periodo, il che implicava la condizione di risiedere da lungo tempo presso i luoghi (575).

I *Teutisci* potrebbero essere abitanti del territorio trentino, qui immigrati al pari dei molti immigrati negli altri territori italici, o provenire da altre regioni italiche settentrionali, ove si trovavano a risiedere e ad operare, qui giunti al seguito del *missus regio*

---

(573) Cfr. sopra, t. c. note 438-441.

(574) Cfr. sopra, t. c. note 442-443.

(575) Cfr. sopra, t. c. note 242-244.

Garibaldo, che era anch'egli, presumibilmente, di nazionalità transalpina (576).

Poiché non è probabile che *Teutisci* fossero presenti fra gli scabini, per le considerazioni svolte sopra (577), potremmo supporre che si trovassero tra gli ufficiali inferiori dei conti: *vicecomes* e *gastaldii civitatis* – quindi anche il *locopositus*, che nel nostro caso svolge funzioni analoghe – risultano, quando se ne conosce la nazionalità, appartenere alle *nationes* transalpine (578), come, in genere, gli sculdasci (579); ed ancora, tale doveva essere il vassallo del duca Liutfredo.

Potrebbero esservi stati immigrati anche tra gli uomini liberi abitanti nei villaggi o tra quelli non registrati, che più facilmente, tuttavia, saranno stati, come gli scabini, di nazionalità longobarda

---

(576) Il *missus* regio Garibaldo, che non era, a quanto appare, vassallo regio o imperiale (cfr. sopra, t. c. note 337-338), potrebbe essere identificato con un Garibaldo, sottoscrittore di un importante placito della metà degli anni Trenta, presieduto in Milano dal conte Leone, concernente un reclamo avanzato dal conte alamanno Alpcar, al quale placito si sottoscrivono solamente il conte, un vassallo e un notaio imperiali e Garibaldo: Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 45 (823 aprile - 840 giugno 20), Milano, orig. (per la datazione, cfr. Bullough, *Leo* cit., p. 225 e nota 14; per Alpcar, cfr. sopra, t. c. nota 250). L'esame della sottoscrizione autografa permette di identificare quest'ultimo Garibaldo con un omonimo transalpino che agisce nell'855, in Gorgonzola: Garibaldo, figlio del defunto Odelbaldo del *vicus Criberiago*, assieme al figlio Anselmo, con il consenso delle rispettive mogli, vende per sei libbre al longobardo Autelmo di Inzago, figlio del defunto Agemundo, i beni in Inzago, nel momento stesso in cui gli concede in moglie la propria figlia Gotenia provvista di dote; Garibaldo e il figlio di sottoscrivono all'atto di mano propria: *CDLang*, n. 190, 855 giugno 17 = *MD*, I/2, n. 93. Illustrazione della vicenda in Castagnetti, *Immigrati nordici* cit., t. c. note 190 ss.; un cenno anche sopra, t. c. note 527-528.

(577) Cfr. sopra, t. c. note 215 ss.

(578) Cfr. sopra, t. c. note 196-197.

(579) Cfr. sopra, t. c. nota 288.

o almeno tali per larghissima parte. In proposito ricordiamo che non solo i vassalli regi e imperiali non erano connotati dalla residenza, ma l'indicazione di luogo per i transalpini è pressoché assente nei placiti, quand'anche fossero attori o convenuti: ad esempio, in un placito dell'856, già considerato (580), i due protagonisti transalpini, il bavaro Elimberio, che muove lite, e l'alamanno Bernardo, non sono connotati dal luogo di residenza o di provenienza, mentre del secondo si specifica che era vassallo del vescovo veronese Notingo, anch'egli alamanno (581). Anche di altri transalpini, citati in giudizio, di nazionalità franca (582) o alamanna (583), non è data connotazione di luogo: solamente nell'886 viene citato in giudizio un Franco, Eribrando del fu Gosberto, del quale si precisa «qui fuit habitator civitate Suana» (584).

Questa connotazione compare, poche volte, anche nella documentazione privata, della quale essi sono attori, mentre, quando i numerosi transalpini assistono agli atti o sottoscrivono i documenti, non sono, in genere, connotati da un luogo (585): nessuno, ad esempio, è così connotato tra i nove *Alamanni* e dodici *Franci*, che assistono alla donazione reciproca dell'823 tra il vassallo imperiale Ernesto e la moglie, atto che alcuni poi sot-

(580) Doc. dell'856, citato sopra, nota 206.

(581) Sul vescovo Notingo si veda Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 19.

(582) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 76, 873 dicembre, Casauria; n. 79, 875 maggio, Chieti; n. 82, 877 agosto, Chieti; n. 84, 878 marzo, ad *Santam Mariam*, nel territorio di Penne.

(583) *Ibidem*, I, n. 83, 877 ottobre, ad *Sanctum Stefanum in Patuniano*, nel territorio di Penne.

(584) *Ibidem*, I, n. 95, 886 luglio, Sovana.

(585) Rinunciamo a fornire in dettaglio la documentazione, per non appesantire, con poco frutto, l'apparato delle note, limitandoci a segnalare alcuni documenti significativi.

toscrivono con il solo nome (586). Più frequenti i gruppi di transalpini che, senza connotazione di luogo, appongono il loro *signum manus* ad atti di altri immigrati: sei Alamanni e due *Franci* nell'846 al testamento (587) di Billongo, vescovo di Verona, di nazionalità alamanna (588); quattro *Alamanni* e due *Franci* nell'874 alla donazione *pro anima* alla chiesa di S. Giustina (589) da parte di Rorio, vescovo di Padova (590), che dichiara espressamente di attuare la donazione «secundum legem meam Salicam»; sette Alamanni ad una donazione effettuata da due fratelli alamanni nell'876 alla chiesa di S. Secondo di Asti (591) e cinque Alamanni ad una vendita dell'895 di un Alamanno alla chiesa vescovile astigiana (592).

Fra tutti i partecipanti al placito trentino – *missus regio e locopositus*, *missus* del duca, eventuali accompagnatori del *missus*, forse *vassi dominici*, sculdasci, scabini, vassallo del duca e, meno probabilmente, uomini liberi dei villaggi trentini – dovevano trovarsi alcuni *Teutisci*, coloro, cioè, che parlavano la lingua *theotisca*, una lingua 'straniera' fra gli indigeni, adoperata, oltre che a Trento o a Bergamo, nelle altre regioni del regno, ovviamente, da tutti coloro che risiedevano, da tempi recenti o meno, nei diversi territori; ma ravvisata come tale e, soprattutto, individuata con la sua denominazione appunto di *theotisca* dagli abitanti indi-

---

(586) *CDLang*, n. 102, 823 luglio 31, Resenterio. Per il vassallo imperiale Ernesto si veda sopra, t. c. note 341 ss.

(587) *CDLang*, n. 162, con data 847; Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 182, 846 dicembre 1, Verona.

(588) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 19 e 38.

(589) Gloria, *Codice diplomatico* cit., I, n. 15, 874 aprile 2, Padova.

(590) Sul vescovo Rorio si veda Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 20-23.

(591) Gabotto, *Le più antiche carte* cit., n. 12, 876 dicembre, Asti. Sugli Alamanni astigiani si veda Bordone, *Un'attiva minoranza* cit., pp. 1-55.

(592) Gabotto, *Le più antiche carte* cit., n. 25, 895 aprile, Viganico.



geni delle zone poste in prossimità o al confine con le regioni meridionali del regno dei Franchi orientali, ove si era diffusa e tendeva a radicarsi la denominazione linguistica, come appresso constatiamo.

#### 24. La specificità dei documenti italici

La posizione 'particolare' dei documenti italici – si noti che fino a tempi recenti il riferimento nella storiografia (593) è stato solo al placito trentino – ha indotto molti studiosi a ravvisare nell'appellativo *Teutisci* impiegato come *nomen proprium*, con riferimento specifico ai documenti italici (594), l'indizio dell'emergere, attraverso l'osservazione dall'esterno, di differenziazioni delle quali fino ad allora non vi era stata piena consapevolezza, un 'affiorare' di una coscienza di 'popolo' (595), tanto da suggerire un

(593) Cfr. sopra, nota 419. Vogliamo citare, almeno, Weisberger, *Der deutsche Volksname* cit., pp. 155-156, e Brinkmann, *Theodiscus* cit., p. 186.

(594) Anche il Thomas ammette la posizione particolare dei documenti italici (cfr. sopra, t. c. note 506). Ma Brühl, *Deutschland - Frankreich* cit., p. 203, che pure accetta, ricordiamo (cfr. sopra, t. c. nota 241 e, soprattutto, nota 390), l'identificazione del toponimo *Baovarius* con la Baviera, sottolineando con ciò che si tratta concretamente di *Teutisci*, insiste nel negare che l'appellativo assuma un connotato di associazione etnica o 'gentile' o che il suo significato possa essere ampliato in tale direzione: nel caso bergamasco come in quello trentino si tratta sempre e solo di persone che parlano *teotisce*: *ibidem*, p. 200 per il documento bergamasco, p. 203 per il placito trentino; *ibidem*, pp. 211-212, l'autore ribadisce la sua interpretazione per i *Teutisci* del placito trentino, ponendo in luce la posizione di confine, soprattutto linguistico, del territorio, e ponendoli a paragone con documentazione del secolo X che avvicina, distinguendoli nel confronto, *Teutonici* e *Slavi* (*DD Ottonis II*, n. 222b, 961 aprile 23, e n. 232a, 961 luglio 29).

(595) Wenskus, *Die deutschen Stämme* cit., pp. 218-219 e *passim*. Werner, *Les nations* cit., pp. 298-299, sottolinea che il termine *Teutisci* è utilizzato nel seco-

significato etnico-politico (596).

Ricordiamo, in proposito, che un primo aspetto comune a tutti i riferimenti alla lingua *teutisca* o *theotisca*, quali appaiono dal penultimo decennio del secolo VIII, è quello di essere interni alle regioni transalpine dell'Impero franco, con progressiva diffusione dal regno franco originario, nel cui ambito sono attestati inizialmente, verso le regioni sudorientali (597), concernendo essi, per lo

---

lo IX dagli *Italiens* per indicare i vicini del Nord, Alamanni e Bavari. Müller-Mertens, *Regnum Teutonicum* cit., p. 69, segnala l'utilizzazione di *Teutiscus* nel placito trentino quale attestazione di appartenenza di lingua e di 'popolo'. J. Jarnut, *Gedanken zur Entstehung des mittelalterlichen deutschen Reiches*, «Geschichte in Wissenschaft Unterricht», 32 (1981), p. 103, non esita a ravvisare nei nostri documenti non solo una indicazione della lingua germanica, ma anche una designazione di una contrapposizione fra Tedeschi e Italiani; *ibidem*, p. 113, nota 19, parla dei primi documenti sull'"etnico" *theodiscus/teutonicus* in Italia.

(596) Ehlers, *Schriftkultur* cit., pp. 306-307, attribuisce ai documenti un "eindeutig politisch-ethnischer Bedeutung". Schmid, *Bayern* cit., p. 75, sostiene, oltre alla differenziazione linguistica, una differenziazione a livello di 'popolo' tra *Teutisci* e *Langobardi*. Beumann, *Die Bedeutung* cit., p. 322 e p. 339, considera il nome come indizio incontestabile per la nascita di una nuova coscienza di 'popolo'; *ibidem*, pp. 348-349, utilizza i documenti italici e i passi della storiografia veneziana dell'età di Ottone III (il riferimento implicito è alla cronaca di Giovanni diacono: cfr. sopra, nota 389) relativi al *regnum Teutonicum* per segnalare la percezione, da fuori e dalla periferia, della 'nazione' come una realtà. Strasser, *diutisk-deutsch* cit., p. 41, a proposito del documento dell'816, parla di un'evoluzione verso significati di *Gentilizia* ed *Ethnika* concernenti le popolazioni dei territori meridionali e sudorientali dell'Impero franco, dal punto di vista degli abitanti del territorio già longobardo; inoltre, considera il placito trentino dell'845 il riflesso evidente della percezione, quale si poteva cogliere dall'esterno, di una nuova formazione politica, quella del regno dei Franchi orientali, costituita dal dominio su una maggioranza di popolazioni non franche (*ibidem*, pp. 42 e 46: il documento è citato nell'edizione di Fainelli, *Codice diplomatico* cit., I, n. 178).

(597) Strasser, *diutisk-deutsch* cit., pp. 24 ss., con le osservazioni di Thomas, *Theodiscus* cit., p. 290.

più, la distinzione fra lingua latina colta e lingua popolare (598) o fra lingua popolare romanica, *rustica Romana*, e germanica, *theotisca* (599).

Un secondo aspetto concerne le esigenze pratiche dei riferimenti alla lingua *theotisca* (600), anzitutto per la predicazione nella lingua popolare (601); per l'interpretazione di termini tecnici, come quello designante la grave colpa di diserzione dall'esercito, ricordato in una fonte narrativa (602) e previsto in una norma di un capitolare (603); per la comprensibilità dei giuramenti fra sovrani (604); una parte consistente, infine, dei riferimenti proviene dall'elaborazione di opere letterarie e di grammatica (605).

A finalità pratiche immediate e locali sono collegati i pochi riferimenti alla lingua *theotisca* che appaiono in privilegi regi e, significativamente, in quelli di Ludovico il Germanico, in relazione a chiese vescovili della Baviera, il ducato che costituiva il fulcro del regno dei Franchi orientali: nel diploma indirizzato al monastero di Kempten, in *Alamannia*, soggetto alla chiesa di Frisinga, viene concessa l'esenzione fiscale per il trasporto del sale, ivi compreso il dazio detto *muta* in lingua *theodisca* (606); nei diplomi per la chiesa di Salisburgo viene menzionata la versio-

(598) Brühl, *Deutschland - Frankreich* cit., pp. 186-194.

(599) *Ibidem*, p. 196.

(600) W. Betz, *Karl der Große und die lingua theodisca*, I ed. 1965, poi in *Der Volksname* cit., pp. 392-404; Geuenich, *Die volkssprachige Überlieferung* cit., p. 105.

(601) Cfr. sopra, t. c. nota 373.

(602) Cfr. sopra, provvedimento di condanna per il duca Tassilone (sopra, t. c. nota 376).

(603) Sopra, t. c. nota 374; ivi altro esempio concernente la *collecta*.

(604) Cfr. sopra, nota 381.

(605) Cfr. sopra, t. c. nota 377.

(606) *DD Ludowici Germanici*, n. 24, 837 aprile 8.

ne *theotisca* di un'indicazione topografica in territorio slavo (607). Nel primo caso prevale l'opportunità di indicare con un termine della lingua popolare un tributo pubblico specifico; nel secondo caso, la doppia denominazione onomastica si rende necessaria per l'individuazione di una località, situazione caratteristica delle regioni di confine linguistico.

Nessuna delle motivazioni sopra addotte è ravvisabile nel ricorso all'appellativo *Teutisci* nei due documenti italiani.

Nel territorio bergamasco il ricorso alla denominazione di *Teotischi* per i testimoni all'atto di Audelinda, una denominazione indubbiamente generica, quale che si voglia sia l'ambito, ristretto o ampio, del suo significato, potrebbe derivare, oltre che dalla prossimità all'*Alamannia*, anche dalla presenza esigua di immigrati (608), che può spiegare la scarsa presenza della dichiarazione di nazionalità degli attori e dei testimoni, con la conseguente assenza fino al secolo X dell'impiego di simboli e formule proprie delle tradizioni giuridiche delle singole *nationes* transalpine (609), pur già presente, anche se incompleto, in altri territori (610).

Per il placito trentino il vuoto della documentazione per l'età carolingia non permette osservazioni analoghe specifiche, ma solo confronti in generale con la documentazione dell'Italia settentrionale, anzitutto quella giudiziaria. Volendo il collegio giudicante –

---

(607) *DD Ludowici Germanici*, n. 25, 837 settembre 23: «... terminatur ab occidentali parte, quod theodisca lingua wagreini dicitur ...»; la locuzione è ripetuta in n. 36, anno 844.

(608) Cfr. sopra, t. c. note 454 ss.

(609) Cfr. sopra, t. c. nota 453.

(610) Per il territorio veronese si veda Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 21, 35 e 74; per quello astigiano, Bordone, *Un'attiva minoranza* cit., p. 19; per il territorio milanese, i documenti degli anni 823 e 836, citati sopra, nota 435; per altri territori, rinviamo a Castagnetti, *Immigrati nordici* cit., t. c. note 43 ss.

sostanzialmente gli scabini – e/o il notaio cittadino porre in luce la diversità di tradizione etnico-giuridica dei presenti, per motivi vari, sui quali torniamo subito a soffermarci, poiché non sussisteva la consuetudine nei placiti di indicare la nazionalità dei singoli, del che dovevano essere coscienti almeno gli scabini e il notaio, se non altro perché disponevano verosimilmente di esempi, in conformità ai quali stendere il testo della sentenza, né sussistendo un motivo pratico per tale indicazione – in proposito possiamo rammentare la documentazione, tarda, invero, costituita dai processi degli anni 877-878 (611), promossi dall'abate del monastero della SS. Trinità di Casauria, nei quali sono menzionati *Franci e Langobardi e Alamanni e Langobardi* (612) –, si ricorse a una differenziazione che ripartiva tutti i presenti in due categorie, *Teutisci e Langobardi*, una differenziazione che traeva spunto dalla diversità di lingua parlata, quella lingua che nel Trentino, come nel Bergamasco, era nota appunto come lingua *theotisca*, la lingua parlata dalle popolazioni germaniche non romanizzate, ma che esprimeva, come ribadiamo, differenze più ampie e consistenti di quella linguistica.

Ad integrazione di quanto sostenuto da quasi tutti gli studiosi, particolarmente per la zona trentina, che la motivazione, cioè, del ricorso all'appellativo di *Teutisci* va individuata nella posizione di confine politico e linguistico dei territori – il secondo, tuttavia, non va inteso in modo specifico e correlato al confine politico, ma deve essere assunto in una prospettiva complessiva di rapporti fra i *regna* (613) –, è opportuno sottolineare un altro aspetto, quello

(611) Documenti degli anni 877 e 878, citati sopra, rispettivamente nota 550 e nota 547.

(612) Cfr. sopra, t. c. note 547-551.

(613) Si tenga presente la relatività del cosiddetto confine linguistico, poiché per il Trentino esso non coincideva con quello politico, rimanendo per l'alto medioevo la regione alto-atesina nell'ambito neolatino: C. Battisti, *Popoli e lin-*

rappresentato dalla 'longobardicità' accentuata delle zone interessate. Proprio per i caratteri conservativi di tradizione longobarda che le società dei due territori, trentino (614) e bergamasco (615), mostrano nei confronti delle influenze provenienti dalle regioni transalpine dell'Impero franco, potevano spiccare maggiormente nel loro ambito gli immigrati, anzitutto per la lingua parlata, una lingua che le popolazioni di confine, e fra loro per prime le persone dotate di una cultura almeno elementare, come i notai, conoscevano e riconoscevano quale *theotisca*, quei notai, si badi, che dovevano 'tradurre' la lingua *theotisca*, nella quale si esprimevano alcuni degli attori, dei testimoni e dei sottoscrittori dei documenti privati, nel caso bergamasco, o, nel caso trentino, dei membri del collegio giudicante e dei sottoscrittori.

Le motivazioni del ricorso, anzitutto, alla distinzione fra i due gruppi di diversa tradizione etnico-giuridica, che trova risponde, più che nell'insieme dei pochi placiti sopra considerati, in quello senese, nel quale l'oggetto della controversia non richiedeva una specificazione della nazionalità degli astanti, trattandosi di terre e prestazioni pertinenti ad un monastero, furono, certamente, dettate da finalità che possono essere state locali, perché il termine è suggerito dalla situazione, intesa nel suo complesso, di confine linguistico del territorio, e, insieme, generali, perché riflettenti la differenziazione politica esistente nel Regno Italico, nel quale il predominio è detenuto dagli immigrati o dai loro diretti discendenti, che vivono secondo le diverse tradizioni etnico-giuridiche delle *gentes* transalpine, la cui appartenenza essi hanno già iniziato a rendere manifesta nei negozi giuridici in vari modi, come sappiamo.

---

*gue dell'Alto Adige*, in C. Battisti, *L'Alto Adige nel passato e nel presente*, Firenze, 1963, p. 42 e *passim*; Pfister, *Origine cit.*, p. 618; *ibidem*, p. 609, considerazioni analoghe per la Rezia Curiense.

(614) Cfr. sopra, t. c. nota 64.

(615) Cfr. sopra, t. c. nota 454.

Con *Teutisci* si sarebbero dovuti indicare, alla lettera, diversamente che con la dichiarazione di appartenenza ad una *natio*, quelle persone che fossero sì appartenenti, in origine, alle *nationes* dei conquistatori ovvero ai 'popoli' transalpini dell'Impero franco, ma fra questi a quei gruppi che parlavano la lingua *theotisca*, una lingua germanica, non una lingua romanica, quindi non *Franci*, *Burgundi* e *Gothi* romanizzati o *Aquitani* (616), ma *Franci*, che parlavano *theotisce*, *Alamanni* e *Baiuvarii*.

La comparsa, a nostro giudizio, nella documentazione di appellativi generali e semplificatori, basati su un carattere differenziante, svela, anche nella sua rarità o perfino nella sua unicità, un impiego che può essere universalmente diffuso, per quanto non presente nella prassi documentaria (617): in questa prevalevano gli aspetti etnico-giuridici o, potremmo dire, tecnici, implicanti le conseguenze derivanti, a seguito di negozi giuridici – donazioni, vendite, testamenti ed anche matrimoni –, dall'appartenenza ad una specifica *natio* e dalla professione della legge relativa, mentre nell'ambito popolare dovevano prevalere gli aspetti più facilmente coglibili e fra questi il più immediato era, inizialmente, quello linguistico, ma non certo secondario quello costituito dall'appartenenza ai gruppi dominanti. L'appellativo comune per uomini di *nationes* differenti poneva in risalto la percezione popolare della loro affinità e comunanza, che non poteva non suggerire una percezione unitaria delle varie *nationes* 'tedesche', alle quali appartenevano gli immigrati *Teutisci*, il che può essere interpretato come

---

(616) Wenskus, *Die deutschen Stämme* cit., p. 209.

(617) Che una designazione collettiva di un gruppo di popolazioni mediante l'aggettivo *Teutisci*, che assunse la dignità di un nome etnico, si affermasse molto prima nell'uso popolare che nelle fonti scritte, è sostenuto da M. Bloch, *La società feudale*, tr. it. Torino, 1959, p. 623, che cita in nota la locuzione del placito trentino; da limitare, tuttavia, la sua affermazione che si tratti della designazione di una incipiente formazione politica.

premessa dell'evoluzione successiva in senso 'nazionale' dell'appellativo *Teutiscus*: per esprimersi con il Wenskus (618), se esso non segna l'inizio della storia di un 'popolo', ne indica la conclusione della fase di formazione.

## 25. *Teutisci e Langobardi*

L'appellativo *Teutisci* fu attribuito agli immigrati non perché essi tali si percepissero – è già stato rilevato come Franchi, Alamanni e altri si sarebbero stupiti se qualcuno avesse chiesto a loro se erano *Teutisci* (619) –, ma perché tali erano percepiti da quelli fra i presenti che erano di tradizione longobarda e fra i quali era incluso certamente l'arcidiacono Audone e, presumibilmente, gli scabini e il notaio cittadino, ai quali si deve l'elaborazione della *notitia iudicati* (620). Furono i Langobardi, attivi nel processo, a connotare queste persone, invece che dal territorio di origine e dalla popolazione ivi residente e politicamente organizzata, come avveniva con l'indicazione della nazionalità e della professione di legge, con un carattere manifesto, quale può, appunto, essere costituito dal linguaggio (621). Comprendiamo come questo aspetto possa avere assunto una rilevanza ulteriore nell'interpretazione diffusa fra gli storici che assegna all'appellativo *Teutisci* dei

---

(618) Wenskus, *Die deutschen Stämme* cit., pp. 218-219.

(619) Cfr. sopra, t. c. nota 383

(620) Cfr. sopra, t. c. note 215 ss.

(621) F. Barth, *I gruppi etnici e i loro confini*, in *Questioni di etnicità*, a cura di V. Maher, Torino, 1994, pp. 35 e 39; si veda anche V. Maher, *Razza e gruppo etnico: il mito sociale e la relatività dei confini*, *ibidem*, p. 29, che definisce "l'identità etnica come una questione cognitiva, il risultato del processo di classificazione, in generale semplificatoria, di sé e dell'altro, che ha luogo in situazioni di immigrazione".



documenti italici un significato più ampio, in senso etnico, etnico-giuridico o, anche, etnico-politico, per tacere di tutti coloro che ad esso attribuiscono un significato 'nazionale' o addirittura 'nazionalistico' (622). D'altra parte, se il carattere o i caratteri differenzianti non possono essere ridotti solo a quello linguistico, come è sostenuto dal Brühl, l'assertore dell'interpretazione più critica in materia, il quale nega, ricordiamo, ogni ampliamento di significato (623), non per questo va accolta la tesi della maggioranza degli studiosi che assegnano a questa differenziazione linguistica un significato più ampio, come abbiamo ora notato: per quanto la lingua costituisca uno fra i caratteri distintivi delle differenze etniche (624) e possa avere svolto un ruolo anche nel processo di etnogenesi del 'popolo tedesco', perlomeno nel momento in cui le popolazioni che parlavano *theotisce* vengono colte dall'esterno come unitarie sotto l'aspetto linguistico (625), essa, come avvertono gli etnosociologi (626) e anche alcuni storici, proprio in relazione al nostro argomento (627), non è sufficiente a costituire una differenziazione etnica e tantomeno 'nazionale'.

---

(622) Sia sufficiente il rinvio alla critica di queste interpretazioni nei saggi citati del Thomas e del Brühl.

(623) Cfr. sopra, nota 594.

(624) A. D. Smith, *Le origini etniche delle nazioni*, Oxford, 1986, tr. ital. Bologna, 1992, pp. 76-77; Maher, *Razza* cit., p. 21.

(625) Cfr. sopra, par. 23 ex.

(626) Smith, *Le origini* cit., pp. 75-76; Maher, *Razza* cit., p. 22. Proprio in relazione all'area atesina, L. Heilmann, *Popoli e lingue nella formazione dell'entità culturale atesina*, in Bierbrauer, Mor, *Romani e Germani* cit., p. 247, richiama l'avvertenza di etnografi e di etnologi, intesa ad evitare l'errore "di ritenere che le aree culturali coincidano con i confini delle aree linguistiche".

(627) Per il nostro tema specifico si vedano Wenskus, *Die deutschen Stämme* cit., pp. 180, 185, 209-210 e *passim*; R. Wenskus, *Probleme der germanisch-deutschen Verfassung- und Sozialgeschichte im Lichte der Ethnosoziologie*, in *Historische Forschungen für Walter Schlesinger*, Köln-

Noi riteniamo che il ricorso alla denominazione di *Teutisci* trovi spiegazione anche in altre motivazioni, oltre a quelle consistenti nel confine linguistico e politico e negli aspetti conservativi longobardi che caratterizzano la struttura sociale ed economica delle popolazioni viventi in questi territori.

Se nel documento bergamasco i *Teotischi* potevano ancora designare semplicemente persone che si esprimevano in quella lingua, da poco immigrate nel Regno Italico – siamo nei primi decenni del secolo IX, quando l'indicazione della nazionalità inizia in modo sporadico attraverso l'aggettivazione 'etnica' (628) e la professione di legge (629) –, nel placito trentino, che si svolge tre decenni più tardi, mentre, dopo un periodo di contrapposizione anche violenta tra i figli di Ludovico il Pio, si avviava ad assumere una caratterizzazione propria il *regnum Italiae*, la denominazione di *Teutisci* attribuita a persone che, facendo parte del collegio giudicante e del gruppo degli astanti, vivevano secondo tradizioni etnico-giuridiche transalpine, rinvia ad una situazione più complessa.

I *Teutisci* del placito trentino possono essere sì coloro che fra gli astanti parlavano la lingua *theotisca*, ma anche e soprattutto tutti coloro che, pur se avessero appreso la lingua indigena – si ricordi che re, *principes* e maggiori esponenti politici dei *regna* carolingi dovevano conoscere e parlare più di una lingua, come mostrano i giuramenti nei trattati del secolo IX (630) –, erano ancora riconoscibili come coloro che erano giunti da regioni ove si parlava *theotisce* e appartenevano tuttora ai gruppi etnici dominanti.

---

Wien, 1974, a cura di H. Beumann, pp. 19-20; Thomas, *Die Deutschen* cit., p. 22; Schlesinger, *Die Entstehung* cit., pp. 59-60; Beumann, *Europäische Nationenbildung* cit., pp. 588-589; Ehlers, *Die deutsche Nation* cit., p. 55; Brühl, *Deutschland - Frankreich* cit., p. 277.

(628) Cfr. sopra, t. c. note 552 ss.

(629) Cfr. sopra, t. c. note 555 ss.

(630) Cfr. sopra, t. c. nota 381.

Questo aspetto va, a nostro parere, ribadito con forza. Costatato che l'attribuzione dell'appellativo *Teutisci* ad alcuni dei presenti trae occasione dalle motivazioni accennate, fra le quali riveste rilievo notevole quella linguistica, e che l'appellativo compare insieme con quello di *Langobardi*, con il quale si collega nella differenziazione reciproca, poiché quest'ultimo viene adoperato nei documenti pubblici, quali i placiti, come in quelli privati, esclusivamente per indicare l'appartenenza di singole persone o di piccoli gruppi alla tradizione etnico-giuridica longobarda, ne consegue che anche la denominazione di *Teutisci*, oltre al suo persistente significato linguistico, assume nella situazione specifica una connotazione etnico-giuridica, cui si può aggiungere, trattandosi di persone appartenenti ai gruppi dominanti, anche una connotazione socio-politica: essa si applica non a persone provenienti e forse tuttora residenti nelle regioni esterne e prossime al confine del Regno Italico, la cui presenza al placito trentino sarebbe attestata dallo scabino e dai due testi che proverrebbero dalla Baviera, con la quale si identifica solitamente quanto erroneamente il toponimo *Baovarius*, persone che si sarebbero, ovviamente, espresse in lingua *theotisca*, ma a persone che, mantenendo le tradizioni etnico-giuridiche proprie delle popolazioni dei ducati-*regna* transalpini, risiedevano, da tempo più o meno lontano o recente, nella *Langobardia*, ove alcune svolgevano funzioni politiche rilevanti, fra le quali i Bavari sarebbero stati, in ogni caso, assai pochi, secondo quanto conosciamo sulla presenza di Bavari, appunto, fra gli immigrati, assai scarsa anche nei comitati veneti.

La situazione del Regno Italico differisce da quella dei ducati-*regna* del regno dei Franchi orientali, nei quali sussisteva una separazione tra un'aristocrazia, che, in rapporto con il re e sola attiva nell'ambito politico-militare, rappresentava il *populus* dei singoli *regna* (631), e la restante popolazione.

---

(631) Cfr. sopra, t. c. nota 384.

Anche nelle regioni italiche settentrionali sussistevano differenziazioni sociali ed economiche fra i transalpini, come continuavano a sussistere tra la popolazione indigena, traducendosi per i primi anche in differenziazioni politiche, a livello elevato, con la detenzione degli uffici pubblici, a livello inferiore, con i vincoli vassallatici dei minori verso i maggiori: vassalli imperiali, conti, altri ufficiali e vescovi transalpini.

Queste differenziazioni poterono favorire l'intreccio di relazioni 'interetniche' tra appartenenti a strati in qualche modo omogenei per basi economiche e condizione sociale, dai rapporti patrimoniali ai legami matrimoniali, ma con un processo diversamente graduato: i matrimoni, ad esempio, furono stipulati prima fra persone di condizione media o medio-bassa (632); solo in età postcarolingia tra famiglie della nobiltà di ufficio, alla quale accedevano ora anche membri di famiglie di tradizione longobarda (633).

Il potere politico rimase appannaggio di Franchi e Alamanni per tutta l'età carolingia, pur nella stratificazione sociale interna; anzi, la sua 'franchizzazione' si accentuò proprio nel decennio precedente il placito trentino (634). Anche i rapporti vassallatico-beneficiari, utilizzati soprattutto dai primi sovrani carolingi per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni pubbliche (635), furono contratti all'interno dei due grandi raggruppamenti, transalpini e indigeni; diffusi anche presso i Longobardi i rapporti vassallatici, non superarono per lungo tempo la discriminante costituita dall'appartenenza alla tradizione etnico-giuridica del popolo sconfitto nelle regioni settentrionali del Regno Italico (636).

---

(632) Cfr. sopra, t. c. note 526 ss.

(633) Cfr. sopra, t. c. nota 365.

(634) Cfr. sopra, t. c. nota 356.

(635) Ganshof, *Charlemagne et les institutions* cit., p. 388.

(636) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit. pp. 54-59, propone per i vassalli longobardi di Longobardi la definizione di vassallità 'domestica'. Ricordiamo che

Si verificò e persistette per quasi tutta l'età carolingia una frattura socio-politica fra l'aristocrazia transalpina e quella indigena, che trae origine dalla conquista e poggia su differenze, che, pur non intese in senso strettamente etnico, erano basate su tradizioni etnico-giuridiche diverse, che caratterizzavano le popolazioni e i territori dai quali erano giunti e ancora provenivano gli immigrati: tale situazione è avvicicabile a quella della Francia meridionale, ove è possibile osservare che la frattura maggiore sussiste tra *Romani e Franci*, non tra aristocrazia e restante popolazione (637).

I *Teutisci* italici sono membri dei gruppi 'etnici' dominanti, quelli che ancora tre decenni più tardi, sul finire dell'età carolingia, nel periodo travagliato che segue la fine del regno di Ludovico II, *imperator Italiae* (638), un immigrato illustre, il vescovo di Brescia, Antonio, proveniente dall'ambiente del monastero di Reichenau (639), definirà, in riferimento esplicito a se stesso e ai transalpini, in genere, come «habitatores Italiae» ed ancor più «inquinili», «praeda» dei contendenti al regno (640).

Costoro – questo, secondo noi, è l'aspetto di maggiore rilevanza e conseguenza anche pratica – volevano ancora, all'occor-

la prima attestazione per le regioni settentrionali di un vassallo imperiale longobardo è quella di Autprando, fratello del vescovo Garibaldo di Bergamo: cfr. sopra, t. c. nota 364.

(637) Cfr. sopra, nota 10.

(638) Cfr. sopra, t. c. nota 413.

(639) C. Violante, *La chiesa bresciana nel medioevo*, in *Storia di Brescia*, I. *Dalle origini alla caduta della signoria viscontea (1426)*, Brescia, 1963, pp. 1016-1020: Antonio fu vescovo di Brescia per gli ultimi quattro decenni del secolo IX.

(640) Il passo, edito in *MGH, Leges*, ser. V, *Formulae*, I, «Collectio Sangallensis», p. 421, n. 39, è segnalato da Boggetti, *Pensiero e vita cit.*, Appendice I, pp. 719 ss.; cfr. G. P. Boggetti, *Brescia Carolingia*, in *Storia di Brescia cit.*, I, p. 478, e G. Arnaldi, *Da Berengario agli Ottoni*, *ibidem*, pp. 487-488.

renza, essere riconosciuti come appartenenti ai gruppi 'etnici' dominanti, un intento testimoniato, se non altro, dalla diffusione progressiva del ricorso nella documentazione del Regno Italico, particolarmente nelle regioni settentrionali, all'aggettivazione 'etnica' (641), alla dichiarazione di nazionalità e alla professione di legge relativa, con l'impiego dei formulari propri delle *leges* delle singole *nationes* (642), modalità che iniziarono a diffondersi quasi mezzo secolo dopo la conquista carolingia. La loro utilizzazione non si presentava semplicemente come difesa di una propria tradizione, ma come segno o aspirazione, più tardi, alla detenzione effettiva del potere politico, centrale e periferico, il cui esercizio, che era già stato appannaggio pressoché esclusivo degli immigrati fino ai livelli inferiori – visconti, vicari e gastaldi cittadini, sculdasci compresi, per quanto consta finora (643) –, a partire dal secondo decennio del secolo X (644) iniziava ad essere compromesso negli stessi uffici comitali.

## 26. Osservazioni conclusive

La particolarità delle menzioni di *Teotischi* e *Teutisci* nei due documenti della *Langobardia* settentrionale in età carolingia trova le prime motivazioni nella differenziazione linguistica e nella posizione di confine dei territori bergamasco e trentino, nei quali l'appellativo compare. Abbiamo individuato una motivazione ulteriore negli aspetti conservativi di tradizione longobarda che le società dei due territori mostrano nei confronti delle influenze di varia natura provenienti dalle regioni transalpine dell'Impero carolingio,

---

(641) Cfr. sopra, t. c. note 552-553.

(642) Cfr. sopra, t. c. nota 555 ss.

(643) Cfr. sopra, t. c. note 196-197 e 288.

(644) Cfr. sopra, t. c. nota 365.

per cui potevano risaltare maggiormente nel loro ambito gli immigrati, anzitutto per la lingua parlata, una lingua che le popolazioni di confine, e fra loro per prime le persone dotate di una cultura almeno elementare, come i notai, conoscevano e riconoscevano quale *theotisca*.

Alla metà del secolo IX, l'appellativo *Teutisci* mostra, nel suo impiego irrituale all'interno del più rilevante dei due documenti italici, il placito trentino, di avere acquisito un ampliamento di significato rispetto a quello linguistico originario, che non viene certamente abbandonato. Esso, nella differenziazione e nel confronto con quello di *Langobardi*, non può non essere influenzato dal secondo, che qui, come in tutti gli altri documenti dell'età carolingia, va inteso nel suo significato regolare di un'aggettivazione 'etnica' indicante la tradizione etnico-giuridica della popolazione indigena, con implicazioni sociali e, soprattutto, politiche, di esclusione, cioè, dall'esercizio del potere.

L'ampliamento di significato di *Teutisci*, da linguistico ad etnico-giuridico ed anche socio-politico, non avviene nella prospettiva di assunzione di un risvolto 'etnico' o 'nazionale' nel processo di etnogenesi del Regno Teutonico e del 'popolo tedesco', come, a ragione, affermano il Thomas e, soprattutto, il Brühl, ma in quella dell'impiego di una designazione tramite un'aggettivazione distintiva, che, probabilmente, era divenuta ormai localmente diffusa, la quale si sostituisce all'eventuale indicazione, questa sì tecnica, di un'appartenenza a specifiche tradizioni etnico-giuridiche di popolazioni transalpine, e che, nella sua genericità, coglie un aspetto immediatamente percepibile, quello della differenziazione linguistica, un'aggettivazione e una distinzione che rispecchiano, nel contempo, una differenziazione anche di natura politica nella società della *Langobardia* settentrionale, nell'ambito delle relazioni complesse che scaturiscono dalla presenza fra la popolazione indigena di gruppi di provenienza esterna, con proprie tradizioni culturali e giuridiche, soprattutto quando si tratti di gruppi, pur minoritari per numero, dominanti per l'aspetto politico, quali

potevano essere i più rappresentativi fra i *Teutisci*, quelli ricoprenti, ad esempio, un ufficio pubblico, come il messo regio e giudice palatino, il *locopositus*, gli sculdasci ed anche i vassalli.

Gli immigrati, che soli partecipano all'esercizio del potere politico, sono avvertiti ancora come estranei e la loro caratterizzazione con l'appellativo *Teutisci*, che trae origine dalla constatazione che essi si esprimono in lingua *theotisca*, vuole anche segnalare che essi sono affini tra loro, oltre che per la somiglianza delle tradizioni etnico-giuridiche, nonostante alcune differenziazioni specifiche, per comune appartenenza a quei gruppi 'etnici' di immigrati, la cui superiorità, fondata inizialmente sulla conquista, ora, alla metà del secolo IX, si concretizza nella detenzione esclusiva del potere politico.

In tale prospettiva possono essere accolte parzialmente anche le interpretazioni del Wolfram che, nell'ambito di una concezione tradizionale, in una prospettiva più cauta ed avvertita, ravvisa nei *Teutisci* del placito trentino una comunità di persone appartenenti a *nationes* transalpine, che si distingue dai *Langobardi*, senza accettare però la sua proposta di considerare l'appellativo quale sostituzione, nell'ambito di un processo di *Entfrankung* o 'defranchizzazione' della qualificazione di *Franci*, che egli considera come una denominazione designante in precedenza tutti gli appartenenti alle varie *nationes* transalpine, mentre quella successiva di *Teutisci* – entrambe sarebbero presenti nel placito trentino – ne restringerebbe la portata alle popolazioni che parlano *theotisce*.

Avendo dimostrato che la denominazione di *Franci*, nella documentazione pubblica e privata, per tutta l'età carolingia, indica l'appartenenza ad una specifica tradizione etnico-giuridica, non mi sembra plausibile anche l'altra proposta recente del Thomas di considerare i *Teutisci* come *Franci* che parlano *theotisce*, distinti da quelli romanizzati.

Ritenendo difficile escludere la presenza eventuale di *Franci* fra i nostri *Teutisci*, pur non conoscendone la composizione 'etnica', una esclusione per cui i *Teutisci* risulterebbero gli appartenenti




alle sole *nationes* alamanna e bavara – affermazione vieppiù non sostenibile dopo che è stata mostrata erronea la presunta provenienza dalla Baviera di uno scabino e di due testi che depongono al processo –, e giudicando ancor più difficoltosa e improbabile la distinzione tra i *Franci* che parlano *theotische* e quelli romanizzati, poiché questo comporterebbe la sola presenza dei primi, con esclusione, oltre che dei secondi, anche, logicamente, degli altri gruppi nazionali, anzitutto degli Alamanni, i più numerosi dopo i Franchi, non rimane che assegnare ai *Teutisci* del placito trentino il significato di una connotazione caratterizzante e distintiva, percepita anzitutto dalle popolazioni di confine, che erano in grado di riconoscere ed anche di assegnare a quella lingua la denominazione di *theotisca*, sempre più diffusa nelle regioni meridionali del regno dei Franchi orientali.

Possiamo spingerci oltre. Questa percezione della lingua propria delle popolazioni vicine, anzitutto di Alamanni e Bavari, che viene avvertita soprattutto dalle popolazioni di confine, si applica, forse, non solo a coloro che effettivamente si esprimono nella lingua *theotisca*, certamente numerosi fra gli immigrati, ma a tutti coloro che partecipano delle loro condizioni etnico-giuridiche e politiche: non perché la designazione collettiva di *Teutisci* sostituisca quella precedente di *Franci*, che nella documentazione non viene utilizzata per indicare collettivamente gli immigrati delle varie *nationes*, ma perché i membri dello strato dominante sono, nella situazione specifica, percepiti come *Teutisci*, così caratterizzati collettivamente mediante l'estensione di un appellativo particolare, presumibilmente diffuso presso le popolazioni di confine, una denominazione che, come accade in situazioni analoghe, appare raramente, poiché non è impiegata nella documentazione, pubblica e privata, non avendo in sé un significato tecnico né un valore giuridico, tantomeno etnico-politico.

L'appellativo comune per uomini di *nationes* differenti poneva in risalto la percezione della loro affinità e comunanza, che non poteva non suggerire una percezione unitaria delle varie

*nationes* 'tedesche', alle quali appartenevano gli immigrati *Teutisci*, il che può essere interpretato come premessa dell'evoluzione successiva in senso 'nazionale' dell'appellativo *Teutiscus*; se il suo impiego nei documenti italice non segna l'inizio della storia di un 'popolo', ne indica la conclusione della fase di formazione: 'Tedeschi' ben prima di essere Tedeschi come popolo e assai prima come 'nazione'.

I *Teutisci*, dopo essere emersi nei due documenti italice, in modi tanto occasionali quanto rari, tornano nell'ombra per riapparire, un secolo e mezzo più tardi, in un altro placito della fine del secolo X, con protagonisti fra Carinzia e Marca Veronese, e in una cronaca veneziana, in un periodo in cui l'appellativo *Teutisci* e, soprattutto, il suo equivalente dotto *Teutonici* vanno assumendo, pur mantenendo il collegamento con l'aspetto linguistico, un significato politico nel riferimento alle popolazioni che vivono nel *regnum Teutonicum*.



## INDICE DEI NOMI DI PERSONA

Adalberto-Atto di Canossa co.  
long. 72, 73, 176  
Adelaldo sculd. 96, 151, 152  
Adelardo vesc. 126  
Adelberto not. 64  
Adelberto scab. 92  
Adelchi princ. 21  
Adelgiso I co. 42, 117, 168  
Adelgiso II co. 42  
Adolfo vass. 57  
Adriano not. scab. 49  
Adriano I pont. 180  
Adumaro co. 27  
Adumaro co. bav. 26, 118  
Affò I. 205  
Agemundo (q.) 58, 233  
Aidolfo gast. fr. 21, 37, 47, 131,  
226  
Aimone fr. 37  
Aione co. long. 28, 174  
Alberico co. 40, 153  
Alboino f. Aione co. long. 28  
Albucio (q.) long. 49  
Aldo di Feltre scab. 95, 138,  
159, 160  
Aledo di Meano scab. 96  
Aleramo co. f. Guglielmo co. 69  
Alim vesc. 119, 122  
Alliberto di Garda scab. 96,  
138, 140, 164  
Allone duca long. 115

Alpcar co. al. 35, 39, 40, 144,  
165, 216, 217, 227, 229,  
233  
Althoffer B. 132, 149  
Amalrico visc. fr. 41, 131, 204  
Amando co. 27  
Ambrosio not. 48  
Ambrosioni A. 41, 49  
Amelotti M. 65, 95  
Andelberto 96, 159  
Andelberto di *Villa*, 159  
Andrea 68  
Andrea arcid. 127, 154  
Andrea vesc. bav. 28, 188, 189  
Andrea (q.) di *Cleba* 167  
Andreolli B. 99, 101, 104, 106  
Angilberto I arciv. 41  
Angilberto II arciv. 41  
Anscario I ma. 69  
Anscauso avv., scab. 91, 93,  
104, 135  
Anselmo duca e abate 30  
Anselmo f. Garibaldo 58, 59,  
233  
Anseramo di Siena vass. imp.  
167  
Ansperto q. Albucio diac., ar-  
cid., arciv. long. 49, 54  
Ansprando 61, 219  
Antonio vesc. 20, 248  
Arduino il Glabro ma. 69, 72  
Arecisi not. 226  
Ariberto di *Cleba* vass. imp.  
167

- Ariolfo 198  
 Arnaldi G. 20, 67, 248  
 Arnidi (q.) al. 197  
 Arnolfo re 120, 220  
 Aroin co. 27  
 Astolfo re 30  
 Atto ab. 119  
 Aucunda 198  
 Audabari visc., *missus com.*  
     126  
 Audelinda 192, 193, 232, 239  
 Audiberto ab. 87  
 Audone diac., arcid., vesc.  
     long. 43, 50, 55, 56, 75, 97,  
     154-158, 161, 231, 243  
 Aurifuso oref. 47, 48  
 Autcario al. 229  
 Autcherio (q.) al. 40, 144  
 Autelmo q. Agemundo 58-61,  
     218, 233  
 Auteramo co. 27, 29, 192, 232  
 Autperto long. 96, 159  
 Autprando vass. imp. long. 60,  
     71, 176, 248  
 Avesani R. 155  
 Ay K.-L. 145, 149  
  
 Balderico al. 229  
 Barbieri E. 196  
 Barni L. 203, 204  
 Barsocchini D. 210, 223  
 Barth F. 243  
 Baterico visc. fr. 131  
 Battisti C. 240, 241  
  
 Beata al. 204  
 Benassi U. 111, 205  
 Benedetto vass. imp. 199  
 Berengario I ma., re, imp. 43,  
     66, 67, 69, 74, 154, 217  
 Berg H. 121, 122  
 Bernardo al. vass. 50, 234  
 Bernardo co. 44, 114, 190  
 Bernardo re 162  
 Bertolini O. 46, 127  
 Besta E. 174  
 Betz W. 238  
 Beumann H. 16, 18, 19, 83, 84,  
     118, 179, 189, 191, 202,  
     203, 237, 245  
 Bierbrauer V. 203, 244  
 Billongo vesc. al. 155, 156, 235  
 Biricone al. q. Arnidi 197, 198  
 Bitterauf Th. 27, 33, 112, 119,  
     145, 149-151, 188  
 Blando di Civezzano 96, 159,  
     160  
 Bloch M. 242  
 Bluhme F. 21, 45, 105, 146,  
     211  
 Bognetti G. P. 20, 40, 123, 248  
 Böhmer J. F. 111  
 Bolisani E. 50  
 Bonacini P. 13, 25, 29, 172, 175  
 Bonifacio duca bav. 115, 188  
 Bonifrit not. reg. 92  
 Bordone R. 23, 24, 27, 34, 35,  
     52, 70, 111, 133, 153, 154,  
     217, 227, 235, 239

- Borelli G. 139  
 Boretius A. 25  
 Borgolte M. 26, 40, 107, 144, 217  
 Borno 194  
 Bosco M. L. 192, 193  
 Bosl K. 119  
 Bougard F. 27, 70, 73, 76, 173  
 Bournazel E. 19, 22, 42, 83, 170  
 Brancoli Busdraghi P. 53, 107  
 Brinkmann H. 182, 236  
 Brühl C. 90, 97, 142, 179, 180, 182-184, 186, 194, 205, 206, 208, 220, 236, 238, 244, 245, 250  
 Brunner K. 115  
 Bruyning L. F. 87-89, 91, 94, 95, 132, 143, 163  
 Budriesi Trombetti A. L. 39, 54, 161-164, 167-169  
 Bullough D. A. 28, 125, 174, 233  
 Butilino duca al. 16  
 Büttner H. 121, 201, 203  
 Buzzi G. 218  
  
 Cadalo duca al. 116  
 Calasso F. 34, 45, 50, 58, 133, 146, 214, 227, 230  
 Cammarosano P. 13, 26, 172  
 Campitelli A. 91  
 Cantù C. M. 196  
 Carenziano di *Clauze* scab. 96, 159, 164  
  
 Capo L. 21  
 Carlo il Calvo re 86, 117, 162, 182  
 Carlo Magno re, imp. 21, 30, 34, 36, 46, 82, 109, 110, 115, 119, 127, 132, 149, 174, 201, 202, 209, 212, 216  
 Carlo III il Grosso imp. 67, 97  
 Carlomanno re 67, 189  
 Casagrande Mazzoli M. A. 46, 196  
 Castagnetti A. 24, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 42-44, 51-53, 56, 57, 70, 72, 73, 76, 81, 82, 106, 107, 110, 111, 114, 133, 134, 137, 139, 140, 145, 147, 155, 156, 172-174, 190, 193, 195, 199, 200, 206, 207, 215, 218, 228, 230, 233-235, 239, 247  
 Cau E. 46, 196  
 Cessi R. 113  
 Ciapparoni F. 132  
 Cipolla C. 33, 85, 95, 98, 123, 140, 141, 152, 160, 226  
 Classen P. 22, 117, 228  
 Clavadetscher O. P. 121, 122, 201, 203  
 Colombo A. 194  
 Corenziano di *Marcha* scab. 86, 96, 138, 164  
 Cortese E. 146  
 Cortesi M. 27, 192

- Costamagna G. 65, 95  
 Cuniberto giud. 74  
 Cracco G. 70  
 Cuntardo co. bav. 27, 28, 33,  
 188
- Dann O. 84  
 Davies W. 87  
 Degrassi D. 26  
 Del Giudice P. 87  
 Delogu P. 14, 117, 118, 123,  
 124, 126-128, 131, 190, 221  
 Desiderio re 30, 118  
 De Vergottini G. 109  
 De Vitt F. 26  
 Diurni G. 58, 62, 87, 143, 211,  
 214, 215, 227  
 Dracone 40  
 Du Cange C. 58, 59, 62
- Eberardo march. 23, 117, 217  
 Eberl L. 19, 188  
 Egelrico co. 69  
 Eggers H. 179  
 Egino vesc. al. 155  
 Ehlers J. 16, 18, 19, 179, 194,  
 205, 206, 237, 245  
 Elimberio bav. 50, 234  
 Ellanpert giud., co. 150  
 Ellirada fr. 154  
 Engelberto di Erbè long. 50,  
 55-57, 75  
 Engelrada fr. 218  
 Enrico II duca 149, 206
- Erchempaldo vass. 64  
 Eresinda 97  
 Eribrando fr. q. Gosberto 234  
 Erich duca al. 116  
 Erifredo vass. imp. 162  
 Erlulfo sculd. 96, 152  
 Ermengarda regina 205  
 Ermengario *curator* al. 36  
 Ernesto vass. imp. 35, 39, 162,  
 172, 195, 227, 234, 235  
 Ewig E. 121
- Fainelli V. 26, 36, 43, 44, 56,  
 57, 85, 95, 97, 104, 110,  
 114, 131, 135, 152, 155,  
 156, 173, 210, 226, 228,  
 231, 235, 237  
 Falconi E. 37, 47, 61, 63, 64,  
 131, 173, 219, 226, 228  
 Fasoli G. 67, 185  
 Fichtenau H. 149  
 Ficker J. 124  
 Finsterwalder K. 201  
 Fleckenstein J. 123  
 Folfrado fr. 224  
 Fontana J. 120  
 Fouracre P. 87  
 Franca 72  
 Franco vesc. bav. 188  
 Freculfo di Lisieux 181  
 Frediberto 135  
 Frictari di Appiano scab. 96,  
 138  
 Fried J. 16, 84

- Fried P. 67, 122, 188, 200, 203, 204
- Fumagalli V. 13, 26, 31, 37, 38, 42-44, 55, 68, 70, 73, 99, 100, 133, 135, 136, 153, 157, 158, 170, 175, 210, 221
- Gabotto F. 66, 114, 154, 173, 235
- Gaidolfo Gaido long. 49
- Galetti P. 27, 37, 47, 62, 131, 173, 219, 230
- Gandolfo co. fr. 73
- Gandolfo co. long. 75, 76
- Ganshof F. L. 25, 51, 53, 132, 133, 163, 174, 193, 247
- Garibaldo *missus regis, iudex palatinus* 88-90, 93, 95, 123, 124, 126, 137, 233
- Garibaldo q. Isona vesc. long. 60, 71, 176, 248
- Garibaldo q. Odelbaldo 58, 59, 233
- Gariberga f. Autelmo 61
- Gasparri S. 13, 14, 21, 24, 54, 97, 100, 101, 104, 110, 116, 143, 157, 170, 172, 221
- Gausperto 198
- Gebeardo co. 27, 29
- Gero 194
- Gerulfo vass., min. imp. fr. 64, 65, 173, 229
- Geuenich D. 180, 238
- Gherimundo scab. 94
- Giorgio vesc. 180
- Giovanni co. 112
- Giovanni diacono 184, 185, 237
- Giovanni duca fr. 116
- Giovanni di *Baovarius* 94, 142, 186, 232
- Giselardo fr. 199
- Giselberto I vass. reg., co. long. 72, 176
- Giselberto II co. 72
- Gisemperto di Lenzima 94, 142
- Giso di *Prissianum* 96, 159, 160
- Gloria A. 114, 235
- Godescalco 181
- Godiprando vass. imp. fr. 173, 229
- Golinelli P. 155
- Gosberto (q.) fr. 234
- Gotenia f. Garibaldo 59-61, 218, 233
- Grauselberto (q.) long. 50, 56, 155
- Gregorio scab. 92
- Grimoaldo not. 95
- Grimoaldo vass. mans. imp. 66, 67, 173
- Guarino (q.) fr. 37
- Guglielmo co. 69
- Guido vesc. 76
- Gumpaldo, 96, 159
- Gundelasio 61



- Gundelberto di *Marcha*, 96, 159  
 Gumpaldo 96  
 Gunpaldo fr. 216  
 Gunzone al. 59  
 Gunzone diac. 48
- Hageneder O. 121, 122  
 Hagilo di *Prissianum* scab. 96, 158  
 Haider P. W. 120  
 Hartmann L. M. 118, 188, 190  
 Hartung W. 19  
 Hauthaler W. 150  
 Heilmann L. 244  
 Heimo co. 151  
 Heimperto vesc. 154  
 Helmun co. 188  
 Heriberto 96, 159, 160  
 Heuberger R. 119, 120, 121, 202  
 Heuwieser M. 150  
 Hitto vesc. 151  
 Hlawitschka E. 23, 24, 26-28, 32, 33, 37, 40-42, 58, 60, 64, 66, 69, 70-73, 81, 107, 114, 116, 117, 131, 144, 168, 174-176, 187, 188, 192, 194, 204, 205, 217, 218, 222, 223, 228  
 Hübner R. 150, 151, 162  
 Hucberto *missus imp.* 170  
 Hucpoldo co. s. pal. 125, 218  
 Huerini sculd. 96, 151  
 Hunger 21, 35, 39, 48, 172, 195
- Huter F. 85, 141, 189, 190
- Ildemanno gast. 97, 131  
 Ildeprando duca long. 116  
 Ingelcherio sculd. fr. 154  
 Iobolo vass. long. 56  
 Irico co. 27, 29  
 Isona (q.) long. 60  
 Isidoro di Siviglia vesc. 84  
 Issardo vass. 39, 164  
 Itprando re 97
- Jahn J. 19, 188  
 Jarnut J. 52, 60, 72, 133, 136, 176, 192-194, 199, 200, 203, 237
- Kahl H.-D. 84  
 Keller H. 38, 41, 46, 51, 52, 57, 71, 115, 124, 133, 137, 161  
 Kernand 33  
 Kisalhart giud., co. 150  
 Kottje R. 22, 23, 83
- Lampaldo 96, 159  
 Lanfranchi L. 113  
 Lanfranco I co. long. 72, 176  
 Launulfo di *Baovarius* scab. 94, 96, 103, 104, 142, 147, 164, 186, 232  
 Launulfo di *Baovarius* teste 94, 142, 232  
 Launulfo fideiuss. 92, 94  
 Leicht P. S. 54, 63, 146, 219

- Leitner W. 120  
 Leone A. 66, 162, 173  
 Leone vass. reg. e imp., co. 9, 28, 52, 125, 162, 167, 173, 174, 233  
 Liutfredo duca fr. 39, 90, 116, 117, 161, 164, 233  
 Liutprando re 50, 97, 118, 129  
 Lizier A. 66, 173  
 Lopez R. S. 67  
 Lotario I imp. 32, 88, 111, 114, 116, 117, 120-122, 162, 174, 186, 187  
 Lotario II re 117, 183  
 Ludovico I il Pio re, imp. 30, 109-111, 113, 117, 162, 189, 191, 212  
 Ludovico II re, imp. 20, 43, 60, 68, 71, 86-88, 97, 113, 117, 122-124, 163, 175, 176, 186, 187, 190, 202, 248  
 Ludovico il Fanciullo re 122  
 Ludovico il Germanico re 85, 117, 120-122, 181-183, 186, 187, 189, 190, 202, 238  
 Lupardo di Tierno (q.) 91  
 Lupo 155  
 Lupo di Ferrières 181  
 Lupo di Schianno vass. 41  
 Lupo duca 97, 98  
 Lupo *Suplainpunio* q. Lupardo di Tierno 91, 93, 94, 101-103, 105, 142, 210  
 Maginaro visc. fr. 131  
 Maher V. 243, 244  
 Maimberto vesc. 205  
 Malfatti B. 140  
 Manacorda F. 25, 46  
 Maresi C. 26, 30, 38, 41-43, 46, 50, 85, 87, 89, 92, 94, 96, 103-105, 111-113, 115, 116, 123, 124-126, 128, 130, 134, 135, 141, 145, 151-153, 160-165, 167-170, 194, 196, 206, 210, 215, 216, 222, 224, 234  
 Manfredo co. 70  
 Marcario duca fr. 116  
 Maria long. 66, 67, 173  
 Marino v. Guarino  
 Mario 184  
 Martino duca 218  
 Marzola I. 195  
 Mazzi A. 192, 196, 197, 199  
 Menant F. 72  
 Merlone R. 69  
 Meyer-Marthaler E. 120, 121, 200-202  
 Milone vass. reg., co., ma. fr. 69, 74  
 Montanari M. 99, 104  
 Monticolo G. 184  
 Morandi G. B. 66, 173  
 Mor C. G. 155, 203, 244  
 Mühlbacher E. 111  
 Mühlberger G. 120  
 Müller-Mertens E. 179, 180,

- 184, 185, 206, 237  
Muratori L. A. 194  
Natale A. R. 36, 131  
Nehlsen H. 22, 228, 229  
Nicolaj G. 52, 65, 124-126  
Nitardo 181, 182  
Nitardo al. 225, 226  
Nobili M. 73  
Nonn U. 107, 109, 110  
Notingo vesc. al. 155, 190, 234
- Oberto I co., ma. 72, 73, 176  
Odebaldo (q.) 58, 233  
Oddone co. 92  
Odolrico co. 154  
Olivieri D. 145  
Orendil giud., co. 112, 150  
Ortari di Fornace 96, 159, 160  
Otberto gast. 33  
Ottredo 181  
Ottone I imp. 69, 70, 73, 75, 176, 207  
Ottone II imp. 185  
Ottone III imp. 185, 237
- Pacifico arcid. 155  
Padoa Schioppa A. 52, 68, 123, 124, 128, 133  
Palme R. 120  
Paolino patr. 55  
Paolo diacono 118  
Paolo (q.) giud. 64, 65  
Paravicini W. 183
- Parteli O. 120  
Pauler R.70  
Paulicione *missus ducis, locopositus* 90, 93, 95, 127, 137  
Perret F. 120, 121, 201, 202  
Pettracco Sicardi G. 22, 34, 62, 173, 195, 219, 228  
Petrucci A. 52, 59, 125, 126, 136  
Pfister M. 201, 203, 241  
Pietro 96, 138, 159, 160  
Pietro arciv. 41, 165  
Pietro giud. 74  
Pietro vass. reg. 40, 165  
Pietro di Marco 159  
Pietro di Villa 159  
Pietro q. Paolo giud. 64, 65, 71  
Pipino il Breve re 18  
Pipino re 34, 109, 129, 134, 162, 189, 202, 216  
Poly J.-P. 19, 22, 42, 83, 170  
Porro Lambertenghi G. 36, 131, 194  
Prinz F. 187  
Prinz J. 109, 110, 111
- Rabano Mauro 181  
Rachewiltz de S. 13, 81  
Rachis re 97  
Radding Ch. M. 52, 124, 126  
Ragiberto not. 95  
Ragimberto vass. reg. fr. 173  
Ragimundo co. long. 72, 176  
Raginaldo fr. 222

- Raginerio co. long. 72, 73, 176  
 Rainardo vass. imp. 162  
 Rando D. 209  
 Raterio vesc. 156  
 Ratoldo vesc. al. 32, 36, 155, 228  
 Regimbaldo co. 207  
 Regimpaldo sculd. 96  
 Reindel K. 118-120, 122, 186, 189-191  
 Rengerio fr. 135  
 Rideberto fr. 199  
 Riedmann J. 13, 81, 119, 120, 122, 190  
 Rigmund 194  
 Riperto 96, 159  
 Riprando co. 206  
 Riprando di Basilicaduce co. long. 73  
 Rogerio co. 69  
 Rogger H. 129, 139, 154  
 Romano R. 175  
 Romeo C. 52, 59, 125, 126, 136  
 Romualdo ab. 97  
 Rorio vesc. fr. 235  
 Rosenstock E. 181  
 Rossetti G. 39-41, 47, 49, 55, 61, 95, 116, 127, 168, 172  
 Rotari re 45, 230  
 Rotari *de vico Asoni* vass. imp. 167  
 Rotcario co. 153  
 Rotefredo *locopositus* 128  
 Salomone arciv. 20  
 Salsotto C. 173  
 Salvioli G. 87, 88, 91, 94, 123-125, 129-134, 136, 163  
 Sandberg G. 120  
 Santifaller L. 122  
 Scarzello O. 66, 173  
 Schiaparelli L. 196, 203  
 Schlesinger W. 179, 189, 206  
 Schmid A. 19, 119, 189, 237  
 Schmid K. 16, 32, 117  
 Schmidt-Wiegand R. 183  
 Schneller C. 147  
 Schröder W. 16, 19, 83, 84, 118  
 Schulze H. K. 107, 108, 112, 118, 147-149  
 Schupfer F. 58, 62, 227  
 Schwarcz A. 121, 133, 188, 223  
 Schwarzmaier H. 26, 115, 130  
 Sergi G. 25, 38, 41, 54, 69, 71, 172  
 Sergio II pont. 123  
 Settia A. A. 46, 65, 68, 74  
 Seufredo q. Guarino/Marino vass. imp. fr. 37, 42, 173  
 Sigifrido 96, 159  
 Sigone 96, 159  
 Sigualdo patr. 209  
 Simpliciano neg. long. 49  
 Sivero 96, 159  
 Smaragdo 181  
 Smith A. D. 15, 244  
 Spindler M. 118  
 Stabili 96, 159

- Stadiverga 198  
 Starchfrido sculd. 96, 151, 152  
 Stolz O. 141  
 Störmer W. 148, 149, 188, 190  
 Strasser I. 182, 184, 206, 208, 237  
 Strina B. 113  
 Suppone I co. 168  
 Suppone II co. 131  
  
 Tabacco G. 13, 14, 17, 18, 25, 32, 33, 38, 44, 51, 55, 68, 99, 100, 104, 108, 130, 137, 146, 157, 172, 175, 221  
 Taito *lociservator* 130  
 Tassilone III duca 118, 119, 122, 181, 187, 238  
 Tedaldo di Canossa co. long. 72, 176  
 Tellenbach G. 117, 217  
 Teotperto arcipr. 49, 55  
 Teoderico *consil.*, *missus imp.* 124, 125  
 Teoderico sculd. fr. 41  
 Teutcario al. 33, 226  
 Teuterich 96, 159  
 Teuto sculd. al. 153  
 Thomas H. 180, 183, 184, 206, 208, 212, 213, 236, 237, 244, 245, 250, 251  
 Torelli P. 34  
 Trasani avvoc. 92  
  
 Ucpaldo co. 26, 36, 194, 228  
  
 Uffelmann U. 147  
 Ugo di Tours co. 116  
 Ugo re 65, 68, 176  
  
 Valafrido Strabone 181, 182  
 Varanini G. M. 97, 155  
 Vianello F. 217  
 Vicini E. P. 146  
 Violante C. 20, 67, 73, 248  
 Vismara G. 60  
 Vivanti C. 175  
 Volpini R. 31, 100, 113, 130, 165-167, 173  
 Vualcauso scab. 92  
 Vualdo (q.) 61, 219  
 Vualperga q. Vualdo 61-63, 219  
 Vualtario sculd. 44  
  
 Wala *missus imp.* 126  
 Wala di Casalvolone vass. e *missus regio* 168  
 Walderico gast., visc. fr. 41, 59, 60, 131  
 Walfredo co. 43, 126  
 Waltegrino 57  
 Warti vass. imp. 173  
 Weigle F. 156  
 Weisberger L. 179, 206, 236  
 Weissthanner A. 150  
 Wenskus R. 82, 84, 180, 217, 229, 236, 242-244  
 Werolfo scab. 92  
 Werner J. 121  
 Werner K. F. 15-18, 106, 108,

- 115, 147, 148, 179, 183,  
220, 236
- Wibodo vesc. fr. 205
- Wichari (q.) al. 226
- Wichram duca fr. 115
- Wickham C. 87, 99, 105, 171,  
211
- Widemann J. 33, 150
- Winigis co., duca fr. 116
- Wolfram H. 16, 19, 26, 115,  
118-121, 142, 148, 149,  
186, 187, 190, 191, 201-  
203, 207, 208, 220, 224,  
225, 251
- Woltecherio al. 153
- Wolvino co. 26, 29
- Yihstone di Marco 92, 96, 159,  
160
- Zientara B. 84
- Zöllner E. 119, 180
- Zorzi E. 114

Stampa  
DAIGO PRESS srl  
Limena (PD) - tel. 049 767495  
Dicembre 2006